



Consiglio Nazionale  
Ordine Giornalisti

massimario

2 0 0 7

*a cura di* Saro Ocera

Ordine dei Giornalisti

decisioni, documenti,  
e giurisprudenza  
dal 1996 a oggi



CENTRO *di*  
DOCUMENTAZIONE  
GIORNALISTICA

#### TUTTI I DIRITTI RISERVATI

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere fotocopiata, duplicata o in alcun modo riprodotta, trasmessa o archiviata in nessuna forma, compresi i supporti informatici, multimediali o meccanici, senza la preventiva autorizzazione del Centro di Documentazione Giornalistica, proprietario dei diritti.

Le pene previste per i trasgressori dalla vigente normativa sul diritto d'autore sono la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da Euro 2.582 a Euro 15.493.



CENTRO *di*  
DOCUMENTAZIONE  
GIORNALISTICA

Piazza di Pietra, 26  
00186 Roma  
tel. 066791496  
fax 066797492  
[www.cdgweb.it](http://www.cdgweb.it)  
[info@cdgweb.it](mailto:info@cdgweb.it)

**Il Massimario**

è stato curato da Saro Ocera  
(consigliere nazionale dell'Ordine),  
Anna Latini, Raffaella Giannelli  
(ufficio ricorsi),  
con la collaborazione di Valeria Falcone  
(ufficio studi e documentazione)



# SOMMARIO

■ **Introduzione** di Saro Ocera

■ **Indice**

■ **1.**

**Tenuta Albo**

- 1-1 Registro praticanti
- 1-2 Elenco professionisti
- 1-3 Elenco pubblicisti
- 1-4 Elenco speciale

■ **2.**

**Deontologia**

■ **3.**

**Contenzioso generale - Vizi procedurali - Ricorsi elettorali**

■ **4.**

**Decisioni richiamate nelle massime**

■ **5.**

**Documenti**



# INTRODUZIONE

In questo terzo numero (i primi due si riferiscono al 2005 e al 2006) il Massimario si occupa delle decisioni emesse dal Consiglio Nazionale nel 2007 nonché dei documenti e della giurisprudenza riferiti allo stesso anno.

Questa edizione si caratterizza anche per una novità introdotta per consentire una più agevole consultazione. Gli argomenti risultano accorpati non soltanto per materia, ma anche dal punto di vista temporale. In una stessa sezione infatti sono riportate in senso cronologico le massime approntate dal 2005 (quando venne redatto il primo numero) fino a tutto il 2007.

Le varie sezioni riguardano i praticanti, i professionisti, i pubblicisti, l'elenco speciale, la deontologia, gli elettorali, il contenzioso generale e i vizi procedurali.

Complessivamente in questo numero del Massimario sono riportati:

258 massime (118 per il 2005, 102 per il 2006 e 38 per il 2007);

62 decisioni per esteso, data la loro particolare rilevanza e di cui alle relative massime (5 per il 2005, 33 per il 2006 e 24 per il 2007); 89 documenti ( 15 per il 2005, 69 per il 2006 e 5 per il 2007).

Non mancano poi pronunce della Magistratura riferite al mondo del giornalismo.

Come per i numeri precedenti questo Massimario si compone di una parte a stampa e di una parte riportata su un apposito cd- rom nel quale è possibile reperire anche le decisioni più significative del Consiglio Nazionale dell'Ordine dal 1996 al 2004.

Saro Ocera





# INDICE

## 1. Tenuta Albo (33)

### 1-1 REGISTRO PRATICANTI

#### 1-1-1 REGISTRO PRATICANTI (19) - MASSIME 2007

1-1-1-1. Validità dei criteri interpretativi dell'art. 34 della legge ordinistica

- C.N. 13 febbraio 2007 n.4
- *Accolto ricorso Daniele De Paolis avverso delibera Ordine Lazio 13.6.2006*

1-1-1-2. Incompatibilità tra autonomia lavorativa e praticantato

- C.N. 13 febbraio 2007 n.5
- *Respinto ricorso Simonetta Commermaja avverso delibera Ordine Lazio 13.9.2005*

1-1-1-3. Ufficio stampa e praticantato

- C.N. 13 febbraio 2007 n.6
- *Ricorso improcedibile Cristina Sambruna avverso delibera Ordine Lombardia 18.1.2006*

1-1-1-4. Iscrizione e requisiti

- C.N. 13 febbraio 2007 n.11
- *Respinto ricorso Massimo Lo Re avverso delibera Ordine Lazio 22.7.2005*

1-1-1-5. Quando un (assistente ai programmi) impiegato svolge attività di praticantato

- C.N. 13 febbraio 2007 n.12
- *Accolto ricorso Davide Montanarella avverso delibera Ordine Lazio 13.9.2005*  
*(Analogo ricorso è stato presentato dal P.G. di Roma)*

1-1-1-6. Assistente ai programmi – praticantato e lavoro in autonomia

- C.N. 13 febbraio 2007 n.13
- *Respinto ricorso Dario Totaro avverso delibera Ordine Lazio 11.1.2006*

1-1-1-7. Tecnico di produzione: figura diversa dal praticante

- C.N. 28 marzo 2007 n.21
- *Respinto ricorso Emanuele Righi avverso delibera Ordine Emilia Romagna 26.9.2006*

#### CONFORME

- C.N. 28 marzo 2007 n.22
- *Respinto ricorso Alessandro Cazzuffi avverso delibera Ordine Emilia Romagna 26.9.2006*

#### CONFORME

- C.N. 28 marzo 2007 n.23
- *Respinto ricorso Paolo Poltrini avverso delibera Ordine Emilia Romagna 26.9.2006*

#### CONFORME

- C.N. 28 marzo 2007 n.24
- *Respinto ricorso Diego Gualandi avverso delibera Ordine Emilia Romagna 26.9.2006*

1-1-8. Praticantato di fatto

- C.N. 4 ottobre 2007 n.40
- *Accolto ricorso Bianca Maria Scartezzini avverso delibera Ordine Lazio 27.10.2006*

#### CONFORME

- C.N. 4 ottobre 2007 n.39
- *Accolto ricorso Daniela Bruni avverso delibera Ordine Lazio 10.3.2006*

1-1-1-9. Condizioni per l'iscrizione d'ufficio al registro

- C.N. 4 ottobre 2007 n.43
- *Accolto ricorso Mara Sangiorgio avverso delibera Ordine Lombardia 16.4.2007*

CONFORME

- C.N. 4 ottobre 2007 n.45
- *Accolto ricorso Tiziana Puglielli avverso delibera Ordine Lazio 18.10.2006*

1-1-1-10. Requisiti formali per l'accesso al praticantato e criteri interpretativi dell'art. 34 legge 69/63

- C.N. 4 ottobre 2007 n.46
- *Accolto ricorso Fabio Ciarla avverso delibera Ordine Lazio 18.10.2006*

CONFORME

- C.N. 4 ottobre 2007 n.47
- *Accolto ricorso Massimo Panico avverso delibera Ordine Lazio 18.10.2006*

1-1-1-11. Ininfluyente la mancata registrazione della testata quando il rapporto di lavoro è riconducibile alla pratica

- C.N. 4 ottobre 2007 n.41
- *Accolto ricorso Alessandra M.Tocci avverso delibera Ordine Lazio 15.2.2007*

CONFORME

- C.N. 4 ottobre 2007 n.48
- *Accolto ricorso Marco Curatolo avverso delibera Ordine Lazio 15.2.2007*

CONFORME

- C.N. 4 ottobre 2007 n.49
- *Accolto ricorso Cecilia Porro avverso delibera Ordine Lazio 15.2.2007*

**1-1-2 REGISTRO PRATICANTI (31) - MASSIME 2006**

1-1-2-1. Non valida l'attività di tecnico di produzione (montatore)

- C.N. 30 marzo 2006 n.10
- *Respinto ricorso Fabio Grisafi avverso delibera Ordine Sicilia 18.2.2005*

1-1-2-1. II

- C.N. 30 marzo 2006 n.11
- *Respinto ricorso Claudio Vajana avverso delibera Ordine Sicilia 18.2.2005*

1-1-2-1. III

- C.N. 30 marzo 2006 n.12
- *Respinto ricorso Claudio Giudrinetti avverso delibera Ordine Liguria 26.5.2005*

1-1-2-1. IV

- C.N. 30 marzo 2006 n.13
- *Respinto ricorso Marco Massimo Caselli avverso delibera Ordine Liguria 26.5.2005*

1-1-2-1. V

- C.N. 30 marzo 2006 n.17
- *Respinto ricorso Riccardo Conigliello avverso delibera Ordine Toscana 15.7.2005*

1-1-2-1. VI

- C.N. 30 marzo 2006 n.18
- *Respinto ricorso Michele Gori avverso delibera Ordine Toscana 15.7.2005*

1-1-2-1. VII

- C.N. 30 marzo 2006 n.19
- *Respinto ricorso Mario Musiu avverso delibera Ordine Toscana 15.7.2005*

1-1-2-1. VIII

- C.N. 3 ottobre 2006 n.75
- *Respinto ricorso Flavio Grone avverso delibera Ordine Liguria 8.6.2006*

- 1-1-2-2. Quando l'attività di freelance è idonea per l'iscrizione al Registro
- C.N. 30 marzo 2006 n.14
  - *Accolto ricorso Sabrina La Stella avverso delibera Ordine Lazio 14.4.2005*
- 1-1-2-3. Quando un programmatista regista è tirocinante di fatto
- C.N. 30 marzo 2006 n.15
  - *Accolto ricorso Francesco Vitali avverso delibera Ordine Lazio 13.9.2005 (Analogo ricorso è stato presentato dal P.G. di Roma)*
- 1-1-2-3. II
- C.N. 30 marzo 2006 n.16
  - *Accolto ricorso Marco Bernardi avverso delibera Ordine Lazio 13.9.2005 (Analogo ricorso è stato presentato dal P.G. di Roma)*
- 1-1-2-3. III
- C.N. 31 marzo 2006 n.23
  - *Accolto ricorso Vincenzo Frenda avverso delibera Ordine Lazio 22.7.2005 (Analogo ricorso è stato presentato dal P.G. di Roma)*
- 1-1-2-3. IV
- C.N. 3 ottobre 2006 n.79
  - *Accolto ricorso Stefania Squarcia avverso delibera Ordine Lazio 13.9.2005 (Analogo ricorso è stato presentato dal P.G. di Roma)*
- 1-1-2-3. V
- C.N. 3 ottobre 2006 n.80
  - *Accolto ricorso Marzia Maglio avverso delibera Ordine Lazio 13.9.2005 (Analogo ricorso è stato presentato dal P.G. di Roma)*
- 1-1-2-4. Attività di addetto stampa e di collaboratore esterno e praticantato
- C.N. 31 marzo 2006 n.20
  - *Respinto ricorso Cristina Bertucci avverso delibera Ordine Liguria 8.7.2004*
- 1-1-2-5. Requisiti per l'iscrizione quale freelance
- C.N. 31 marzo 2006 n.21
  - *Respinto ricorso Antonio Procacci avverso delibera Ordine Puglia 22.10.2002*
- 1-1-2-6. Attività paramanageriale e tirocinio giornalistico
- C.N. 31 marzo 2006 n.22
  - *Respinto ricorso Caterina Mangiaracina avverso delibera Ordine Sicilia 16.9.2005*
- 1-1-2-7. Riconoscimento d'ufficio sulla base dell'attività effettivamente svolta
- C.N. 5 luglio 2006 n.67
  - *Accolto ricorso Giuliano Ferrigno avverso delibera Ordine Lazio 10.2.2005*
- 1-1-2-8. Pubblicista a tempo pieno: titolo per il passaggio al professionismo
- C.N. 5 luglio 2006 n.68
  - *Accolto ricorso Alberto Parodi avverso delibera Ordine Liguria 3.11.2005*
- 1-1-2-8. II
- C.N. 3 ottobre 2006 n.82
  - *Accolto ricorso Giovanna Sisti avverso delibera Ordine Marche 20.2.2006*
- 1-1-2-8. III
- C.N. 3 ottobre 2006 n.83
  - *Accolto ricorso Giacomo Rizzo avverso delibera Ordine Puglia 27.4.2006*

1-1-2-9. Cumulabilità tra master in giornalismo e praticantato tradizionale

- C.N. 3 ottobre 2006 n.69
- *Accolto ricorso Nicoletta Notari avverso delibera Ordine Lazio 13.3.2006*

1-1-2-10. Giornali on line: validi se registrati

- C.N. 3 ottobre 2006 n.72
- *Respinto ricorso Giorgia Ferrero avverso delibera Ordine Piemonte 12.6.2006*

**CONFORME**

- C.N. 20 dicembre 2006 n.120
- *Respinto ricorso Beatrice Negrotto Cambiaso avverso delibera Ordine Lazio 8.2.2006*

1-1-2-11. Limiti temporali alla richiesta di riconoscimento d'ufficio

- C.N. 3 ottobre 2006 n.73
- *Respinto ricorso Maria Roberta Barcella avverso delibera Ordine Sicilia 24.2.2006*

1-1-2-12. Compiuta pratica: no per attività da free lance

- C.N. 3 ottobre 2006 n.74
- *Respinto ricorso Federico Zacaglioni avverso delibera Ordine Umbria 19.9.2005*

1-1-2-13. L'iscrizione da freelance non può avere effetto retroattivo

- C.N.3 ottobre 2006 n.76
- *Respinto ricorso Maria Luisa Mastrogiovanni avverso delibera Ordine Puglia 27.4.2006*

1-1-2-14. Riconoscimento d'ufficio: necessità di una adeguata struttura redazionale

- C.N. 3 ottobre 2006 n.77
- *Respinto ricorso Ermelinda Ranalli avverso delibera Ordine Abruzzo 28.7.2005*

1-1-2-14. II

- C.N. 3 ottobre 2006 n.81
- *Respinto ricorso Massimiliano Cannalire avverso delibera ordine Lazio 10.11.2005*

1-1-2-15. Attività collaborativa e praticantato

- C.N. 3 ottobre 2006 n.78
- *Respinto ricorso Daniela Loro avverso delibera Ordine Veneto 6.12.2005*

1-1-2-16. Una delibera revocata è nulla ab origine

- C.N. 15 novembre 2006 n.106
- *Respinto ricorso Diego David avverso delibera ordine Piemonte 27.5.2006*

**1-1-3 REGISTRO PRATICANTI (20) - MASSIME 2005**

1-1-3-1. Compiuta pratica e poteri sostitutivi

- C.N. 8 febbraio 2005 n. 2
- *Respinto ricorso Nicoletta Canazza avverso delibera Ordine Veneto del 19.11.2002*

1-1-3-2. Riconoscimento d'ufficio - Requisiti

- C.N. 8 febbraio 2005 n. 3
- *Respinto ricorso Luisa Morbiato avverso delibera Ordine Veneto dell'8.7.2004*

1-1-3-3. Esclusività professionale: requisito illegittimo

- C.N. 8 febbraio 2005 n. 4
- *Accolto ricorso Luca Faietti avverso delibera Ordine Veneto dell'8.7.2004*

1-1-3-4. Iscrizione d'ufficio: documentazione necessaria

- C.N. 9 febbraio 2005 n. 15
- *Respinto ricorso Paolo Giuseppe Di Caro avverso delibera Ordine Sicilia del 19.4.2002*

- 1-1-3-5. Collaborazione e pratica giornalistica
- C.N. 1° aprile 2005 n. 25
  - *Respinto ricorso Natalia Picasso avverso delibera Ordine Liguria del 20.10.2004*
- 1-1-3-6. Utile l'attività anche in esterna
- C.N. 1° aprile 2005 n. 29
  - *Accolto ricorso Chiara Nano avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.4.2004*
- 1-1-3-7. Attività lavorativa e contributi assistenziali e previdenziali
- C.N. 1° aprile 2005 n. 29
  - *Accolto ricorso Chiara Nano avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.4.2004*
- 1-1-3-8. Iscrizione d'ufficio: occorre essersi consolidato il rifiuto immotivato del direttore
- C.N. 1° aprile 2005 n. 29
  - *Accolto ricorso Chiara Nano avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.4.2004*
- 1-1-3-9. Elementi costitutivi per l'iscrizione: adeguata struttura redazionale e presenza di un tutor
- C.N. 1° aprile 2005 n. 30
  - *Respinto ricorso Susanna Baccetti avverso delibera Ordine Lazio e Molise dell'1.12.2003*
- 1-1-3-10. Iscrizione per attività in testata non registrata: è ammissibile
- C.N. 1° aprile 2005 n. 34
  - *Accolto ricorso Adele Gerardi avverso delibera Ordine Lazio e Molise dell'8.3.2004*
- 1-1-3-11. Rapporto tra attività svolta e iscrizione al registro
- C.N. 1° aprile 2005 n. 35
  - *Accolto ricorso Pier Luigi Gregori avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 10.2.2003*
- 1-1-3-12. Quanto l'attività svolta in un ufficio stampa è equivalente a quella di un praticantato tradizionale
- C.N. 1° aprile 2005 n. 37
  - *Accolto ricorso Rosaria Nella avverso delibera Ordine Basilicata del 22.12.2003*
- 1-1-3-13. Collaborazione senza la connotazione di un praticantato
- C.N. 1° aprile 2005 n. 38
  - *Respinto ricorso Marco Benanti avverso delibera Ordine Sicilia del 19.7.2002*
- 1-1-3-14. Iscrizione d'ufficio: occorre dimostrare il rifiuto del direttore
- C.N. 22 giugno 2005 n. 49
  - *Accolto ricorso Miriam Tola avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.4.2004*
- 1-1-3-15. L'inadempienza previdenziale da sola non pregiudica l'iscrizione
- C.N. 22 giugno 2005 n. 49
  - *Accolto ricorso Miriam Tola avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.4.2004*
- 1-1-3-16 Iscrizione: idoneità della testata
- C.N. 22 giugno 2005 n. 51
  - *Respinto ricorso Giuseppe D'Andrea avverso delibera Ordine Lazio del 7.10.2004*
- 1-1-3-16 bis
- C.N. 21 ottobre 2005 n. 66
  - *Respinto ricorso Marco Sicari avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.4.2004*
- 1-1-3-17. Autonomia e praticantato: termini inconciliabili
- C.N. 20 ottobre 2005 n. 59
  - *Respinto ricorso Nadio Carraro avverso delibera Ordine Veneto del 15.2.2005*

1-1-3-18. Iscrizione: uno dei criteri inderogabili

- C.N. 21 ottobre 2005 n. 68
- *Respinto ricorso Nerina Stolfi avverso delibera Ordine Lazio del 9.3.2005*

1-1-3-19. Iscrizione: inidoneità della "piena autonomia e responsabilità"

- C.N. 21 ottobre 2005 n. 69
- *Respinto ricorso Carlo Incisa di Camerana avverso delibera Ordine Lazio del 16.9.2004*

### **1-2-1 ELENCO PROFESSIONISTI (2) - MASSIME 2007**

Nel corso del 2007 sono stati trattati 2 ricorsi relativi alla categoria dei professionisti. Tali ricorsi sono stati archiviati

- C.N. 11 dicembre 2007 n.52
- *Archiviato ricorso Saverio Tierri avverso delibera Ordine Lombardia 18.9.2006*

- C.N. 11 dicembre 2007 n.52
- *Archiviato ricorso Carla Vanni avverso delibera Ordine Lombardia 12.12.2006*

### **1-2-2 ELENCO PROFESSIONISTI (0) - MASSIME 2006**

Nel corso del 2006 non è stato trattato alcun ricorso relativo alla categoria dei professionisti

### **1-2-3 ELENCO PROFESSIONISTI (2) - MASSIME 2005**

1-2-3-1. Iscrizione d'ufficio - Legge Zincone

- C.N. 9 febbraio 2005 n. 5
- *Respinto ricorso Giorgio Verbi avverso delibera Ordine Friuli Venezia Giulia del 18.6.1997*

1-2-3-2. Esclusività professionale - Cancellazione per inosservanza art. 40 legge professionale

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 92
- *Respinto ricorso Tiberio Timperi avverso delibera Ordine Lazio del 10.2.2005*

### **1-3-1 ELENCO PUBBLICISTI (11) - MASSIME 2007**

1-3-1-1. Attività giornalistica e retribuzione

- C.N. 13 febbraio 2007 n.10
- *Accolto ricorso Cristina Coppi avverso delibera Ordine Lazio 13.4.2006*

1-3-1-2. L'iscrizione all'Albo non è un atto dovuto

- C.N. 11 dicembre 2007 n.53
- *Respinto ricorso Carolina Mazzetti avverso delibera Ordine Toscana 15.3.2007*

#### **CONFORME**

- C.N. 11 dicembre 2007 n.55
- *Respinto ricorso Roberto Castegnaro avverso delibera Ordine Veneto 20.4.2006*

1-3-1-3. Retribuzione: elemento necessario per l'iscrizione

- C.N. 11 dicembre 2007 n.54
- *Respinto ricorso Gianfranco Martini avverso delibera Ordine Veneto 8.3.2007*

1-3-1-4. Discrezionalità nel valutare i precedenti penali dell'aspirante

- C.N. 11 dicembre 2007 n.57
- *Respinto ricorso Emanuele Basili avverso delibera Ordine Sicilia 22.9.2006*

1-3-1-5. Il potere certificatorio è degli iscritti all'Albo

- C.N. 11 dicembre 2007 n. 61
- *Respinto ricorso Fabrizio Ciacchi avverso delibera Ordine Toscana 14.12.2006*

1-3-1-6. Requisito per l'iscrizione : l'attestazione del direttore

- C.N. 11 dicembre 2007 n. 62
- *Accolto ricorso Jacqueline Adames avverso delibera Ordine Puglia 6.11.2006*

## CONFORME

- C.N. 11 dicembre 2007 n. 63
- *Accolto ricorso Maria Carmela Coco avverso delibera Ordine Puglia 6.11.2006*

## 1-3-1-7. Dichiarazione del direttore e forzata tardività della domanda di iscrizione

- C.N. 11 dicembre 2007 n. 66
- *Accolto ricorso Luigi Celluzzi avverso delibera Ordine Lazio 15.12.2006*

## 1-3-1-8. Retribuzione – responsabilità del direttore – sostegno dell’Ordine al mancato iscritto

- C.N. 11 dicembre 2007 n. 64
- *Respinto ricorso Alberto Sigona avverso delibera Ordine Sicilia 30.3.2007*

## CONFORME

- C.N. 11 dicembre 2007 n. 65
- *Respinto ricorso Giovanna Raimondo avverso delibera Ordine Sicilia 19.5.2006*

**1-3-2 ELENCO PUBBLICISTI (18) - MASSIME 2006**

## 1-3-2-1. L’Ufficio Comunicazione è cosa diversa dall’Ufficio Stampa

- C.N. 31 maggio 2006 n.46
- *Respinto ricorso Antonella Lo Re avverso delibera Ordine Lazio 26.7.2004*

## CONFORME

- C.N. 31 maggio 2006 n.48
- *Respinto ricorso Sonia Seghetta avverso delibera Ordine Lazio 30.11.2004*

## CONFORME

- C.N. 31 maggio 2006 n.50
- *Respinto ricorso Olindo Daliana avverso delibera Ordine Lazio 14.4.2005*

## CONFORME

- C.N. 15 novembre 2006 n. 102
- *Respinto ricorso Marco Sordini avverso delibera Ordine Lazio 5.10.2005*

## 1-3-2-2. Legge 150/2000 e iscrizione all’albo

- C.N. 31 maggio 2006 n.47
- *Respinto ricorso Claudio Zoi avverso delibera Ordine Lazio 16.9.2004*

## 1-3-2-3. Retribuzione: elemento necessario per l’iscrizione

- C.N. 31 maggio 2006 n.55
- *Respinto ricorso Laura Sergi avverso delibera Ordine Liguria 3.11.2005*

## 1-3-2-4. Natura giornalistica della prestazione: elemento necessario per l’iscrizione

- C.N. 31 maggio 2006 n.57
- *Respinto ricorso Simona Savelli avverso delibera Ordine Toscana 20.10.2005*

## 1-3-2-5. Creatività: non strettamente necessaria ai fini dell’iscrizione all’albo

- C.N. 31 maggio 2006 n.58
- *Accolto ricorso Luigia Lumia avverso delibera Ordine Emilia Romagna 10.1.2006*

## 1-3-2-6. Iscrizione negata se non c’è attività giornalistica

- C.N. 15 novembre 2006 n.103
- *Respinto ricorso Giulio Cesare Filippi avverso delibera Ordine Lazio 10.3.2006*

## 1-3-2-7. House organ e mediazione giornalistica

- C.N. 15 novembre 2006 n.104
- *Respinto ricorso Pietro Scifo avverso delibera Ordine Sicilia 24.4.2006*

1-3-2-8. Qualità e quantità dei pezzi nel biennio: elementi necessari per l'iscrizione

- C.N. 15 novembre 2006 n.105
- *Respinto ricorso Fabrizio Venerandi avverso delibera Ordine Genova 15.2.2006*

1-3-2-9. Produzione e retribuzione: elementi essenziali per l'iscrizione all'albo

- C.N. 15 novembre 2006 n.109
- *Respinto ricorso Manuela D'Alessio avverso delibera Ordine Abruzzo 12.9.2005*

CONFORME

- C.N. 15 novembre 2006 n.110
- *Respinto ricorso Roberta Copersino avverso delibera Ordine Abruzzo 12.9.2005*

CONFORME

- C.N. 15 novembre 2006 n.118
- *Respinto ricorso Salvatore D'Angelo avverso delibera Ordine Sicilia 24.3.2006*

CONFORME

- C.N. 15 novembre 2006 n.119
- *Respinto ricorso Claudia Calabrese avverso delibera Ordine Sicilia 23.6.2006*

1-3-2-9. II

- C.N. 20 dicembre 2006 n.121
- *Respinto ricorso Silvestro Di Napoli avverso delibera Ordine Sicilia 21.4.2006*

1-3-2-10. Natura della testata, produzione, retribuzione e iscrizione all'albo

- C.N. 15 novembre 2006 n.108
- *Respinto ricorso Stefano Brandini avverso delibera Ordine Emilia Romagna 10.1.2006*

1-3-2-11. Legge 150/2000: limite temporale per la richiesta di iscrizione all'albo

- C.N. 20 dicembre 2006 n.117
- *Respinto ricorso Marinella Di Rosa avverso delibera Ordine Lazio 11.1.2006*

### 1-3-3 ELENCO PUBBLICISTI (22) - MASSIME 2005

1-3-3-1. Coesistenza di attività giornalistica e non - Produzione quantitativamente sufficiente

- Possibilità di iscrizione all'albo
- C.N. 8 febbraio 2005 n. 7
- *Accolto ricorso Giordano Rodda avverso delibera Ordine Liguria dell'8.7.2004*

1-3-3-2. Requisiti per l'iscrizione all'albo - Sussistenza

- C.N. 22 giugno 2005 n. 45
- *Accolto ricorso Vincenzo Bolia avverso delibera Ordine Liguria del 20.10.2004*

1-3-3-2 bis.

- C.N. 22 giugno 2005 n. 46
- *Accolto ricorso William Lanzoni avverso delibera Ordine Liguria del 12.3.2003*

1-3-3-3. Corsi per addetti stampa abilitanti alla iscrizione

- Obbligatorietà del concorso dell'Ordine
- C.N. 22 giugno 2005 n. 47
- *Respinto ricorso Nicola Giordano avverso delibera Ordine Toscana del 4.11.2004*

1-3-3-4. Legge 150/2000 e i giornalisti negli uffici stampa

- C.N. 22 giugno 2005 n. 47
- *Respinto ricorso Nicola Giordano avverso delibera Ordine Toscana del 4.11.2004*

1-3-3-5. Attività incompatibile con la chiesta iscrizione

- C.N. 22 giugno 2005 n. 50
- *Respinto ricorso Alessandra Borghese avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 24.10.2002*



- 1-3-3-6. Legge 150/2000 - Documentazione per addetti stampa che chiedono l'iscrizione all'Albo e limiti all'accesso
- C.N. 22 giugno 2005 n. 52
  - *Respinto ricorso Beniamino Pistone avverso delibera Ordine Lazio del 29.10.2004*
- 1-3-3-6 bis.
- C.N. 14 dicembre 2005 n. 79
  - *Respinto ricorso Maurizio Andreolli avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige del 14.12.2004*
- 1-3-3-6 ter.
- C.N. 14 dicembre 2005 n. 84
  - *Respinto ricorso Pasquale Lamberti avverso delibera Ordine Toscana del 3.2.2005*
- 1-3-3-7. Iscrizione: requisiti e potere accertatorio dell'Ordine
- C.N. 14 dicembre 2005 n. 71
  - *Respinto ricorso Silvia Rocca avverso delibera Ordine Milano del 3.3.2003*
- 1-3-3-8. L'esiguità del compenso pregiudica l'iscrizione
- C.N. 14 dicembre 2005 n. 72
  - *Respinto ricorso Alessandro Lombardo avverso delibera Ordine Lombardia del 11.10.2004*
- 1-3-3-8 bis.
- C.N. 14 dicembre 2005 n. 88
  - *Respinto ricorso Paolo Luzi avverso delibera Ordine Lazio del 30.11.2004*
- 1-3-3-9. Redigere analisi economiche non costituisce attività giornalistica
- C.N. 14 dicembre 2005 n. 76
  - *Respinto ricorso Luca Monis avverso delibera Ordine Veneto del 18.5.2005*
- 1-3-3-10. Quanto l'attività di fotocineoperatore ha carattere giornalistico - D.p.r. n. 649/76
- C.N. 14 dicembre 2005 n. 81
  - *Respinto ricorso Michele Ferraris avverso delibera Ordine Liguria del 25.8.2004*
- 1-3-3-11. Non c'è attività giornalistica senza retribuzione - Cancellazione
- C.N. 14 dicembre 2005 n. 82
  - *Respinto ricorso Donato Capece avverso delibera Ordine Liguria del 27.5.2002*
- 1-3-3-12. Iscrizione provvisoria e non: artt. 47 e 35
- C.N. 14 dicembre 2005 n. 82
  - *Respinto ricorso Donato Capece avverso delibera Ordine Liguria del 27.5.2002*
- 1-3-3-13. Iscrizione - Insufficienti 10 articoli in due anni
- C.N. 14 dicembre 2005 n. 83
  - *Respinto ricorso Claudio Marradi avverso delibera Ordine Liguria del 21.4.2005*
- 1-3-3-14. Per l'iscrizione all'Albo la certificazione è riservata ai giornalisti
- C.N. 14 dicembre 2005 n. 85
  - *Respinto ricorso Maria Luisa Stifani avverso delibera Ordine Abruzzo del 2.2.2005*
- 1-3-3-15. Non si fa luogo a cancellazione dopo 15 anni di iscrizione
- C.N. 14 dicembre 2005 n. 86
  - *Accolto ricorso Valerio Merola avverso delibera Ordine Lazio del 9.3.2005*
- 1-3-3-16. Iscrizione: continuità temporale - Periodicità della pubblicazione - Maternità
- C.N. 14 dicembre 2005 n. 87
  - *Accolto ricorso Roberta Moscioni avverso delibera Ordine Lazio e Molise dell'1.12.2003*

1-3-3-17. Iscrizione: sì quando c'è mediazione giornalistica

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 89
- *Accolto ricorso Francesca Noto avverso delibera Ordine Lazio del 10.2.2003*

1-3-3-17. bis.

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 90
- *Accolto ricorso Marco Accordi avverso delibera Ordine Lazio del 10.2.2003*

#### **1-4-1 ELENCO SPECIALE (1) - MASSIME 2007**

1-4-1-1. Documentazione: elemento necessario per l'iscrizione

- C.N. 12 dicembre 2007 n. 56
- *Respinto ricorso Giancarlo Frattarolo avverso delibera Ordine Bari 21.2.2006*

#### **1-4-2 ELENCO SPECIALE (3) - MASSIME 2006**

1-4-2-1. Requisiti per l'iscrizione

- C.N. 30.5.2006 2006 n.34
- *Respinto ricorso Paolo Blanc avverso delibera Ordine Piemonte 27.1.2003*

1-4-2-2. Pubblicazione commerciale: iscrizione non consentita

- C.N. 31.5.2006 2006 n.51
- *Respinto ricorso Salvatore Carruezzo avverso delibera Ordine Puglia 20.9.2005*

1-4-2-3. Quando una pubblicazione rientra nelle previsioni dell'art.28

- C.N. 15.11.2006 n.107
- *Accolto ricorso Erica Galligani avverso delibera Ordine Toscana 16.2.2006*

#### **1-4-3 ELENCO SPECIALE (3) - MASSIME 2005**

1-4-3-1. Direzione responsabile - Art. 28 legge 3.2.1963 n. 69

- C.N. 8 febbraio 2005 n. 11
- *Accolto ricorso Antonino Minio avverso delibera Ordine Umbria del 21.11.2003*

1-4-3-2. Presupposto per la permanenza della iscrizione

- C.N. 8 febbraio 2005 n. 12
- *Accolto ricorso Monika Maria Savier avverso delibera Ordine Umbria del 21.11.2003*

1-4-3-3. Obbligo di documentare, a richiesta, la sussistenza dei requisiti

- C.N. 9 febbraio 2005 n. 13
- *Respinto ricorso Massimo Lenterna avverso delibera Ordine Umbria del 21.10.2003*

## **2. Deontologia (54)**

### **2-1 DEONTOLOGIA (7) - 2007**

2-1-1. Giudice naturale e competenza a decidere

- C.N. 14 febbraio 2007 n. 7
- *Parzialmente annullata delibera Bari 13.12.2004 e contestuale rinvio atti esposto Gianfranco Summo c/ Carmela Formicola all'Ordine Basilicata*

2-1-2. Calciopoli: responsabilità deontologica di un giornalista

- C.N. 14 febbraio 2007 n. 14
- *Respinto ricorso Antonio (Tony) Damascelli avverso delibera Ordine Lombardia 9.10.2006*

2-1-3. Non può esserci libertà di stampa senza osservanza dei doveri professionali

- C.N. 29 marzo 2007 n. 25
- *Parzialmente accolto quanto all'entità della sanzione ricorso Luca Fazzo avverso delibera Ordine Lombardia 28.9.2006*

2-1-4. Deontologia e attività non strettamente giornalistica

- C.N. 29 marzo 2007 n. 26
- *Parzialmente accolto quanto all'entità della sanzione ricorso Cesara Buonamici avverso delibera Ordine Lazio 17.11.2006*

## 2-1-5. Condotta del giornalista e radiazione

- C.N. 29 marzo 2007 n.27
- *Accolto ricorso P.G. Milano avverso delibera Ordine Lombardia 28.9.2006 e contestuale rigetto del ricorso presentato da Renato Farina*

## 2-1-6. Giornalismo sportivo e deontologia

- C.N. 29 marzo 2007 n. 28
- *Accolto ricorso Guido D'Ubaldo avverso delibera Ordine Lazio 20.9.2006*

## 2-1-7. Pubblicità – Carta dei doveri ed iniziativa privata – Iscritti all'Ordine

- C.N. 4 ottobre 2007 n.35
- *Respinto ricorso Lorena Bianchetti avverso delibera Ordine Lazio 12.1.2007*

**2-2 DEONTOLOGIA (26) - 2006**

## 2-2-1. Arrestato mentre riscuote il pizzo: radiazione

- C.N. 23.febbraio 2006 n. 3
- *Accolto ricorso P.G. Napoli avverso delibera Ordine Campania del 30.5.2005*

## 2-2-2. Incompatibilità tra condotta del giornalista e permanenza nell'albo

- C.N. 23.febbraio 2006 n. 4
- *Accolto ricorso P.G. Roma avverso delibera Ordine Lazio del 26.7.2004 e contestuale rigetto del ricorso presentato dall'interessato*

## 2-2-3. Incompatibilità per la permanenza nell'albo: radiazione

- C.N. 31 marzo 2006 n.25
- *Respinto ricorso Gianfranco Volpe avverso delibera Ordine Abruzzo 29.6.2005*

## 2-2-4. Responsabilità di un direttore per colpa in vigilando:

sospensione dall'esercizio professionale

- C.N. 31 marzo 2006 n.26
- *Respinto ricorso Maria Gabriella Mecucci avverso delibera Ordine Lazio 30.11.2004*

## 2-2-5. È punibile chi dà una informazione lesiva dei diritti della persona

- C.N. 30 maggio 2006 n.36
- *Respinto ricorso Angelo Perfetti avverso delibera Ordine Lazio e Molise 2.7.2003*

2-2-6. Se le vittime di un episodio di violenza non sono identificabili  
non c'è violazione deontologica

- C.N. 30 maggio 2006 n.37
- *Accolto ricorso Gianfranco Bianco avverso delibera Ordine Piemonte 29.9.2003*

**CONFORME**

- C.N. 30 maggio 2006 n.38
- *Accolto ricorso Bruno Gerace avverso delibera Ordine Piemonte 29.9.2003*

## 2-2-7. Insulti e attacchi personali contro colleghi: censura

- C.N. 30 maggio 2006 n.40
- *Respinto ricorso Nicola Forcignàn avverso delibera Ordine Toscana 9.4.2001*

## 2-2-8. Archiviazione in sede penale e violazione deontologica: coesistenza

- C.N. 30 maggio 2006 n.41
- *Respinto ricorso Nicola Forcignàn avverso delibera Ordine Toscana 27.6.2002*

## 2-2-9. Commistione tra messaggio pubblicitario e messaggio giornalistico: avvertimento

- C.N. 30 maggio 2006 n.42
- *Respinto ricorso Enrico Cereghini avverso delibera Ordine Lombardia 13.9.2004*

CONFORME

- C.N. 31 maggio 2006 n.43
- *Respinto ricorso Claudia Peroni avverso delibera Ordine Lombardia 24.11.2003*

2-2-10. Un direttore non può offendere il corpo redazionale: avvertimento

- C.N. 31 maggio 2006 n.44
- *Respinto ricorso Emilio Fede avverso delibera Ordine Lombardia 20.9.2004*

2-2-11. Mettere in mostra un fax costituisce violazione della privacy – censura

- C.N. 31 maggio 2006 n.45
- *Respinto ricorso Alessandra Anna Maria Raggio avverso delibera Ordine Sardegna 21.9.2004*

2-2-12. Potere del direttore o del responsabile di struttura e deontologia

- C.N. 31 maggio 2006 n.59
- *Respinto ricorso Paolo Martini + 4 avverso delibera Ordine Lazio 13.1.2005 di archiviazione di un esposto*

2-2-13. Un caso di non responsabilità del direttore per culpa in vigilando

- C.N. 5.7.2006 n. 65
- *Accolto ricorso Flavio Giuliano avverso delibera Ordine Piemonte 29.9.2003*

2-2-14. Il ravvedimento attenua la sanzione

- C.N. 5.7.2006 n. 66
- *Parzialmente accolto ricorso Gianfranco Rosso avverso delibera Ordine Lombardia 18.1.2006*

2-2-15. Morosità e cessata materia del contendere con diffida

- C.N. 3.10.2006 n.84
- *Accolto ricorso Carlo Rubini avverso delibera Ordine Veneto 7.7.2005*

CONFORME

- C.N. 15.11.2006 n.99
- *Accolto ricorso Pierluigi D'Inca avverso delibera Ordine Veneto 7.7.2005*

CONFORME

- C.N. 15.11.2006 n.100
- *Accolto ricorso Alberto Cerioni avverso delibera Ordine Veneto 8.9.2005*

2-2-16. Cumulo di incarichi e incompatibilità

- C.N. 15.11.2006 n.85
- *Respinto ricorso Giuseppe Ghisolfi avverso delibera Ordine Piemonte 5.4.2004*

2-2-17. Il pagamento di quanto dovuto per quote pregresse interrompe il procedimento disciplinare

- C.N. 15.11.2006 n.88
- *Archiviato ricorso Gregorio Igor Staglianò avverso delibera Ordine Piemonte 19.12.2005*

CONFORME

- C.N. 15.11.2006 n.95
- *Archiviato ricorso Maria Gabriella Di Saint Pierre avverso delibera Ordine Piemonte 19.12.2005*

2-2-18. La propaganda elettorale non rientra nei poteri di vigilanza dell'Ordine

- C.N. 15.11.2006 n.101
- *Respinto ricorso Bruno Brasolin avverso delibera Ordine Veneto 15.6.2005*

2-2-19. Articolo redatto da un non giornalista: ne risponde il direttore

- C.N. 21.12.2006 n.123
- *Respinto ricorso Carlo Rossella avverso delibera Ordine Lombardia 17.2.2003*

2.2-20. Responsabilità oggettiva del direttore

- C.N. 21.12.2006 n.125
- *Parzialmente accolto ricorso Paolo Mieli avverso delibera Ordine Lombardia 11.7.2006*

## 2-2-21. Commistione tra informazione e pubblicità: avvertimento

- C.N. 21.12.2006 n.124
- *Respinto ricorso Edoardo Segantini avverso delibera Ordine Lombardia del 19.1.2004*

**2-3 DEONTOLOGIA (21) - 2005**

## 2-3-1. Onere della prova - Assoluzione

- C.N. 9 febbraio 2005 n. 1
- *Accolto ricorso Emilio Carelli avverso delibera Ordine Lombardia del 20.1.2003*

## 2-3-2. Illecito mettere a repentaglio l'altrui incolumità - Censura

- C.N. 8 febbraio 2005 n. 9
- *Respinto ricorso Riccardo Cristiano avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 22.1.2001*

## 2-3-3. Illecito insinuare e contestualizzare fatti diversi - Censura

- C.N. 9 febbraio 2005 n. 16
- *Respinto ricorso Nicolino Araca avverso delibera Ordine Sicilia del 13.12.2002*

## 2-3-4. Illecito assumere solo formalmente la direzione responsabile - Censura

- C.N. 9 febbraio 2005 n. 17
- *Respinto ricorso Mario Sorace avverso delibera Ordine Sicilia dell'11.5.1998*

## 2-3-5. Pubblicità consentita e non - Sospensione per due mesi

- C.N. 31 marzo 2005 n. 31
- *Respinto ricorso Marco Mazzocchi avverso delibera Ordine Lazio del 26.7.2004*

## 2-3-6. Nota di cronaca che non costituisce pubblicità

- C.N. 22 giugno 2005 n. 39
- *Accolto sul punto ricorso Alberto Rodari avverso delibera Ordine Valle d'Aosta del 19.2.2004*

## 2-3-7. Direzione ... part time: non consentita

- C.N. 22 giugno 2005 n. 39
- *Respinto sul punto ricorso Alberto Rodari avverso delibera Ordine Valle d'Aosta del 19.2.2004*

## 2-3-8. Status di giornalista e Codice Deontologico

- C.N. 22 giugno 2005 n. 40
- *Accolto ricorso Patrizio Gabetti avverso delibera Ordine Valle d'Aosta del 18.3.2004*

## 2-3-9. Pubblicità - Carta dei doveri - Responsabilità deontologica - Avvertimento

- C.N. 22 giugno 2005 n. 41
- *Respinto ricorso Monica Vanali avverso delibera Ordine Lombardia del 23.6.2003*

## 2-3-10. Non si può rappresentare l'azienda in controversie con colleghi - Avvertimento

- C.N. 22 giugno 2005 n. 42
- *Respinto ricorso Antonio Di Bella e Enrico Castelli avverso delibera Ordine Lombardia del 18.12.2000*

## 2-3-11. Immagine non consona della professione - Censura

- C.N. 22 giugno 2005 n. 43
- *Respinto ricorso Daniele Damele avverso delibera Ordine Veneto del 6.10.2000*

## 2-3-12. Commistione pubblicità - Informazione: censura

- C.N. 22 giugno 2005 n. 48
- *Respinto ricorso David Guetta avverso delibera Ordine Toscana del 19.4.2001*

## 2-3-13. Pubblicità in contrasto con la Carta dei doveri - Censura

- C.N. 22 giugno 2005 n. 48
- *Respinto ricorso David Guetta avverso delibera Ordine Toscana del 19.4.2001*

- 2-3-14. Tutela della categoria: prerogativa dell'Ordine - Radiazione
- C.N. 20 ottobre 2005 n. 56
  - *Respinto ricorso Paola Rossi e Fulvio Scocchera avverso delibera Ordine Lombardia del 17.3.2003*
- 2-3-15. Violazione del principio della essenzialità della notizia e responsabilità deontologica
- Censura
  - C.N. 20 ottobre 2005 n. 57
  - *Parzialmente accolto ricorso Giuseppe Nicotri avverso delibera Ordine Lombardia in data 18.11.2002*
- 2-3-16. Intervista e ruolo del giornalista
- C.N. 21 ottobre 2005 n. 65
  - *Accolto ricorso Corrado Formigli avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 18.9.2001*
- 2-3-17. Norme deontologiche e diritto di cronaca
- C.N. 14 dicembre 2005 n. 70
  - *Accolto ricorso Angelo Conti avverso delibera Ordine Torino del 15.5.2003*
- 2-3-18. Modifiche e tagli non concordati: liceità di un intervento
- C.N. 14 dicembre 2005 n. 73
  - *Respinto ricorso Lorenzo Merlo avverso delibera Ordine Lombardia del 23.2.2004*
- 2-3-19. Diritto di critica e deontologia
- C.N. 14 dicembre 2005 n. 80
  - *Respinto ricorso Giuseppe Parolari avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige del 15.9.2004*
- 2-3-20. Chi offende l'Ordine ne risponde deontologicamente
- C.N. 14 dicembre 2005 n. 91
  - *Respinto ricorso Bruno Ripèpi avverso delibera Ordine Lazio del 10.2.2003*
- 2-3-21. L'ironia non costituisce violazione deontologica
- C.N. 14 dicembre 2005 n. 98
  - *Respinto ricorso "Amici di Titubo" avverso delibera Ordine Basilicata del 16.12.2002*

### 3. Contenzioso generale - Vizi procedurali e Ricorsi elettorali (60)

#### 3-1 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI E RICORSI ELETTORALI (12) - 2007

- 3-1-1. Incompetenza del Tribunale in materia di sospensiva
- Sentenza Tribunale Roma 18.5.2007
- 3-1-1. Nullità della delibera per mancata audizione
- C.N. 11 dicembre 2007 n. 52
  - *Ricorso Pier Luigi Gregori avverso delibera Ordine Lazio 16.3.2007*
- 3-1-2. Le dimissioni dall'Ordine non precludono l'azione disciplinare
- C.N. 29 marzo 2007 n.27
  - *Accolto ricorso P.G. Milano avverso delibera Ordine Lombardia 28.9.2006 e contestuale rigetto del ricorso presentato da Renato Farina*
- 3-1-2 bis Notifica provvedimento: prevale quella a mezzo ufficiale giudiziario rispetto a quella della posta elettronica certificata
- C.N. 29 marzo 2007 n.27
  - *Accolto ricorso P.G. Milano avverso delibera Ordine Lombardia 28.9.2006 e contestuale rigetto del ricorso presentato da Renato Farina*
- 3-1-3. Delibera nulla per vizi procedurali: assenza formale del capo di incolpazione
- C.N. 4 ottobre 2007 n. 36
  - *Ricorso Guido Todeschini avverso delibera Ordine Lazio 16.3.2007*

- 3-1-4. Elettorali - Non validità delle schede contenenti preferenze in numero superiore ai candidati da eleggere – Non applicabilità del Dpr 169 dell'8.7.2005
- C.N. 4 ottobre 2007 n. 30
  - *Accolti ricorsi Alberizzi/Beltramini avverso la elezione consiglieri regionali professionisti Ordine Lombardia maggio 2007 e conseguente nuovo conteggio schede*

**CONFORME**

- C.N. 4 ottobre 2007 n. 31
  - *Accolti ricorsi Alberizzi/Verti avverso la elezione consiglieri Nazionali professionisti Ordine Lombardia maggio 2007 e conseguente nuovo conteggio schede*
- 3-1-5. Elettorali - Motivi generici: nessun pregio giuridico
- C.N. 4 ottobre 2007 n. 32
  - *Archiviato ricorso Nicola Graziani avverso la elezione consiglieri Naz.li professionisti Ordine Lazio maggio 2007*
- 3-1-6. Elettorali - No a schede bianche e nulle nel computo dei voti validi
- C.N. 4 ottobre 2007 n. 33
  - *Improcedibile ricorso Giuseppe Mazzarrino avverso la elezione del consigliere Naz.le Giuseppe Bruno nella circoscrizione Puglia 13 maggio 2007*
- 3-1-7. Elettorali – Irricevibilità- improcedibilità - competenza per materia
- C.N. 4 ottobre 2007 n. 34
  - *Irricevibile e improcedibile ricorso Antonio Martino avverso le elezioni del maggio 2007 presso il Consiglio regionale Molise*
- 3-1-8. Delibera nulla se fondata su presupposto erroneo e fuorviante
- C.N. 11 dicembre 2007 n.58
  - *Ricorso accolto P.G. Milano avverso delibera Ordine Lombardia 2.5.2006*
- 3-1-9. Mancanza del capo di incolpazione: delibera nulla per vizio insanabile di procedura
- C.N. 11 dicembre 2007 n.60
  - *Ricorso P.G. Milano avverso assoluzione Antonelli e altri Ordine Lombardia 14.2.2005*
- 3-2 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI E RICORSI ELETTORALI (24) - 2006**
- 3-2-1. Sostituto Procuratore Generale legittimato a proporre ricorso al CNOG
- C.N. 23.febbraio 2006 n. 3
  - *Accolto ricorso P.G. Napoli avverso delibera Ordine Campania del 30.5.2005*
- 3-2-2. Quando non può essere esaminata una istanza di sospensiva cautelare
- C.N. 23.2.2006 n.8
  - *Respinta istanza sospensiva Stefania Squarcia – rif. delibera Ordine Lazio 13.9.2005*
- 3-2-2. II
- C.N. 23.2.2006 n.9
  - *Respinta istanza sospensiva Marzia Maglio – rif. delibera Ordine Lazio 13.9.2005*
- 3-2-3. Inattività professionale e cancellazione dall'albo
- C.N. 30.5.2006 n.33
  - *Respinto ricorso Roberto Ferro avverso delibera Ordine Liguria 19.11.2002*
- 3-2-4. Improcedibilità di un ricorso per mancata regolarizzazione
- C.N. 30.5.2006 n.35
  - *Improcedibile ricorso Alessandro Kornfeind avverso delibera Ordine Lombardia 17.10.2005*

3-2-5. Ricorso da "archiviare" se l'atto è improcedibile

- C.N. 30.5.2006 n.35
- *Improcedibile ricorso Alessandro Kornfeind avverso delibera Ordine Lombardia 17.10.2005*

3-2-6. Notifica ex art.143 c.p.c. e termini per ricorrere al CNOG

- C.N. 30.5.2006 n.39
- *Irricevibile ricorso Gustavo Rosenfeld avverso delibera Ordine Lazio 13.9.2005*

3-2-7. Improponibilità di un ricorso

- C.N. 31.5.2006 n.52
- *Improponibile ricorso Giuseppina Petta avverso delibera Ordine Molise 26.5.2005*

CONFORME

- C.N. 31.5.2006 n.53
- *Giuseppina Petta avverso delibera Ordine Molise 23.6.2005: ricorso improponibile pur non apparendo manifestamente infondato*

3-2-8. Mancata apertura del procedimento disciplinare: delibera nulla

- C.N. 31.5.2006 n.60
- *Accolta eccezione preliminare ricorso Bent Parodi di Belsito avverso delibera Ordine Sardegna 18.5.2005*

3-2-9. Se mancano alcuni adempimenti il ricorso è improcedibile

- C.N. 5.7.2006 n. 63
- *Respinto ricorso Denis Pavan per improcedibilità avverso delibera Ordine Friuli-Venezia Giulia 10.11.2003 e del. Ordine Lombardia 18.12.2003*

CONFORME

- C.N. 15.11.2006 n.90
- *Respinto ricorso Michele Iacobellis per improcedibilità avverso delibera Ordine Umbria 24.2.2006*

CONFORME

- C.N. 15.11.2006 n.91
- *Respinto ricorso Elisio Trevisan per improcedibilità avverso "silenzio inadempimento" Ordine Lombardia su esposto*

CONFORME

- C.N. 15.11.2006 n.96
- *Respinto ricorso Alessandro Loppi per improcedibilità avverso delibera Ordine Lombardia 2.5.2006*

CONFORME

- C.N. 20.12.2006 n.115
- *Respinto ricorso Giovanna Cicciari per improcedibilità avverso delibera Ordine Lazio 8.2.2006*

3-2-10. Fuori termine: ricorso irricevibile

- C.N. 5.7.2006 n. 64
- *Respinto ricorso per irricevibilità Antonio De Gennaro avverso delibera Ordine Lombardia 15.11.2004*

CONFORME

- C.N. 15.11.2006 n.89
- *Respinto ricorso per irricevibilità Gian Paolo Gobbo avverso delibera Ordine Veneto 8.3.2005*

CONFORME

- C.N. 15.11.2006 n.92
- *Respinto ricorso per irricevibilità Vincenzo Paduano avverso delibera Ordine Liguria 15.2.2006*

CONFORME

- C.N. 15.11.2006 n.97
- *Respinto ricorso per irricevibilità Sabino Riccio avverso delibera Ordine Lazio 20.2.2002*



**CONFORME**

- C.N. 15.11.2006 n.98
- *Respinto ricorso per irricevibilità Charis Hortelia Casas Olivos avverso delibera Ordine Abruzzo 23.1.2006*

**3-2-11. Cessata materia del contendere: archiviazione del ricorso**

- C.N. 15.11.2006 n.93
- *Archiviato ricorso Donato Guerrieri avverso delibera Ordine Puglia 25.5.2006*

**CONFORME**

- C.N. 15.11.2006 n.94
- *Archiviato ricorso Addolorata Martella avverso delibera Ordine Puglia 25.5.2006*

**3-2-12. Norme regolamentari confliggenti e prescrizione**

- C.N. 20.12.2006 n.116
- *Archiviato ricorso Leonardo Sgura avverso delibera Ordine Lombardia 23.6.2003*

**3-2-13. Non sempre cariche e funzioni amministrative giustificano la inattività professionale**

- C.N. 20.12.2006 n.122
- *Respinto ricorso Denny Cognein avverso delibera Ordine Aosta 8.6.2006*

**3-3 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI E RICORSI ELETTORALI (24) - 2005****3-3-1. Elettorali - Strumentalità delle forme e prova di resistenza**

- C.N. 9 febbraio 2005 n. 6
- *Respinto ricorso Giorgio Braulin e Roberto Cannalire avverso elezioni rinnovo consigli regionale e nazionale Friuli-Venezia Giulia del 16, 23 e 30.5.2004*

**3-3-2. Mancata sottoscrizione della delibera - Vizio insanabile - Rimessione degli atti al primo giudice**

- C.N. 9 febbraio 2005 n. 10
- *Delibera nulla su ricorso Guido Farolfi avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 19.6.2000*

**3-3-3. Sindaco non abilitato a proporre ricorso per conto di dipendenti comunali**

- C.N. 1° aprile 2005 nn. 22 e 23
- *Respinti ricorsi sindaco di Venezia avverso delibere Ordine Veneto del 10.9.2003 nei cfr. Marisa Boffelli e Michela Camozzi*

**3-3-4. Cancellazione dal registro dei praticanti: obbligo di sentire l'interessato**

- nullità della delibera
- C.N. 1° aprile 2005 n. 24
- *Accolto ricorso Giuseppe Sonis avverso delibera ordine Liguria del 25.8.2004*

**3-3-5. Delibera valida se adeguatamente motivata**

- C.N. 1° aprile 2005 n. 37
- *Accolto ricorso Rosaria Nella avverso delibera Ordine Basilicata del 22.12.2003*

**3-3-6. Verbale di audizione e irregolarità formale**

- C.N. 1° aprile 2005 n. 38
- *Respinto ricorso Marco Benanti avverso delibera Ordine Sicilia del 19.7.2002*

**3-3-7. Dichiarazioni non false se conformi al contenuto del certificato del casellario giudiziale**

- C.N. 22 giugno 2005 n. 40
- *Accolto ricorso Patrizio Gabetti avverso delibera Ordine Valle D'Aosta del 18.3.2004*

**3-3-8. Precedenti penali e iscrizione all'albo**

- C.N. 22 giugno 2005 n. 40
- *Accolto ricorso Patrizio Gabetti avverso delibera Ordine Valle D'Aosta del 18.3.2004*

3-3-9. Precedenti penali - Potere accertatorio dell'ordine

- C.N. 22 giugno 2005 n. 40
- *Accolto ricorso Patrizio Gabetti avverso delibera Ordine Valle D'Aosta del 18.3.2004*

3-3-10. Criteri interpretativi e lettura ermeneutica delle norme

- C.N. 22 giugno 2005 n. 49
- *Accolto ricorso Miriam Tola avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.4.2004*

3-3-11. Limiti del ricorso al consiglio nazionale

- C.N. 22 giugno 2005 n. 51
- *Respinto ricorso Giuseppe D'Andrea avverso delibera Ordine Lazio del 7.10.2004*

CONFORME

- C.N. 21 ottobre 2005 n. 67
- *Accolto ricorso Luca Singer avverso delibera Ordine Lazio del 30.11.2004*

3-3-12. Termine di notifica delle decisioni ordinistiche: non perentorietà

- C.N. 22 giugno 2005 n. 51
- *Respinto ricorso Giuseppe D'Andrea avverso delibera Ordine Lazio del 7.10.2004*

Conforme

- C.N. 22 giugno 2005 n. 52
- *Respinto ricorso Beniamino Pistone avverso delibera Ordine Lazio del 29.10.2004*

3-3-13. Procedimento disciplinare e giudizio penale: possono coesistere

- C.N. 20 ottobre 2005 n. 56
- *Respinto ricorso Paola Rossi e Fulvio Scocchera avverso delibera Ordine Lombardia del 17.3.2003*

3-3-14. Mancata, diretta notifica agli interessati: un caso di nullità sanata

- C.N. 20 ottobre 2005 n. 56
- *Respinto ricorso Paola Rossi e Fulvio Scocchera avverso delibera Ordine Lombardia del 17.3.2003*

3-3-15. Diversità tra fatto contestato e fatto ritenuto - Nullità sanata da attività della difesa - Prescrizione

- C.N. 20 ottobre 2005 n. 63
- *Estinta per prescrizione azione disciplinare - Ricorso Pietro Rossi avverso delibera Ordine Liguria del 9.3.1999*

3-3-16. Notifica: nullità sanata - Termini di decadenza per presentazione ricorso

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 71
- *Respinto nel merito ricorso Silvia Rocca avverso delibera Ordine Lombardia del 3.3.2003*

3-3-17. Improcedibilità per mancata regolarizzazione del ricorso

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 74
- *Improcedibile ricorso Gaetano Pecorella avverso delibera Ordine Lombardia del 14.2.2005*

3-3-18. Giudice naturale - Artt. 49 e 50 legge ordinistica

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 74
- *Improcedibile ricorso Gaetano Pecorella avverso delibera Ordine Lombardia del 14.2.2005*

3-3-19. Delibera nulla nei confronti di un non iscritto all'ordine che procede

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 78
- *Delibera nulla su ricorso Gastone Rabbachin avverso delibera Ordine Venezia del 10.9.2003*

3-3-20. Legge 150/2000: norme regolamentari del consiglio nazionale vincolanti per gli ordini territoriali

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 93
- *Delibera nulla con rinvio su ricorso Cristina Ruscito avverso delibera Ordine Lazio del 26.7.2004*

- 3-3-21. Valutazione dei precedenti penali - Potere discrezionale dell'ordine ai fini della iscrizione
- C.N. 14 dicembre 2005 n. 94
  - *Respinto ricorso Mario Alberto Zamorani avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 15.9.2003*
- 3-3-22. Limiti per il ricorso ai poteri sostitutivi del consiglio nazionale
- C.N. 14 dicembre 2005 n. 99
  - *Respinto ricorso Nunziata Scalzo avverso mancata pronuncia Ordine Sicilia*

## 4. Decisioni richiamate nelle massime (24)

- 4-1. Iscrizione e requisiti
- C.N. 13 febbraio 2007 n.11
  - *Respinto ricorso Massimo Lo Re avverso delibera Ordine Lazio 22.7.2005*
- 4-2. Quando un (assistente ai programmi) impiegato svolge attività di praticantato
- C.N. 13 febbraio 2007 n.12
  - *Accolto ricorso Davide Montanarella avverso delibera Ordine Lazio 13.9.2005 (Analogo ricorso è stato presentato dal P.G. di Roma)*
- 4-3. Assistente ai programmi – praticantato e lavoro in autonomia
- C.N. 13 febbraio 2007 n.13
  - *Respinto ricorso Dario Totaro avverso delibera Ordine Lazio 11.1.2006*
- 4-4. Requisiti formali per l'accesso al praticantato e criteri interpretativi dell'art.34 legge 69/63
- C.N. 4 ottobre 2007 n.46
  - *Accolto ricorso Fabio Ciarla avverso delibera Ordine Lazio 18.10.2006*
- 4-5. L'iscrizione all'Albo non è un atto dovuto
- C.N. 11 dicembre 2007 n.53
  - *Respinto ricorso Carolina Mazzetti avverso delibera Ordine Toscana 15.3.2007*
- 4-6. Il potere certificatorio è degli iscritti all'Albo
- C.N. 11 dicembre 2007 n.61
  - *Respinto ricorso Fabrizio Ciacchi avverso delibera Ordine Toscana 14.12.2006*
- 4-7. Dichiarazione del direttore e forzata tardività della domanda di iscrizione
- C.N. 11 dicembre 2007 n.66
  - *Accolto ricorso Luigi Celluzzi avverso delibera Ordine Lazio 15.12.2006*
- 4-8. Retribuzione – responsabilità del direttore – sostegno dell'Ordine al mancato iscritto
- C.N. 11 dicembre 2007 n.64
  - *Respinto ricorso Alberto Sigona avverso delibera Ordine Sicilia 30.3.2007*
- 4-9. Documentazione: elemento necessario per l'iscrizione
- C.N. 12 dicembre 2007 n.56
  - *Respinto ricorso Giancarlo Frattarolo avverso delibera Ordine Bari 21.2.2006*
- 4-10. Giudice naturale e competenza a decidere
- C.N. 14 febbraio 2007 n.7
  - *Parzialmente annullata delibera Bari 13.12.2004 e contestuale rinvio atti esposto Gianfranco Summo /Carmela Formicola all'Ordine Basilicata*
- 4-11. Calciopoli: responsabilità deontologica di un giornalista
- C.N. 14 febbraio 2007 n.14
  - *Respinto ricorso Antonio (Tony) Damascelli avverso delibera Ordine Lombardia 9.10.2006*

- 4-12. Non può esserci libertà di stampa senza osservanza dei doveri professionali
- C.N. 29 marzo 2007 n.25
  - *Parzialmente accolto, quanto all'entità della sanzione, ricorso Luca Fazzo avverso delibera Ordine Lombardia 28.9.2006*
- 4-13. Deontologia e attività non strettamente giornalistica
- C.N. 29 marzo 2007 n.26
  - *Parzialmente accolto, quanto all'entità della sanzione, ricorso Cesara Buonamici avverso delibera Ordine Lazio 17.11.2006*
- 4-14. Condotta del giornalista e radiazione
- C.N. 29 marzo 2007 n.27
  - *Accolto ricorso P.G. Milano avverso delibera Ordine Lombardia 28.9.2006 e contestuale rigetto del ricorso presentato da Renato Farina*
- 4-15. Pubblicità - Carta dei doveri ed iniziativa privata - Iscritti all'Ordine
- C.N. 4 ottobre 2007 n.35
  - *Respinto ricorso Lorena Bianchetti avverso delibera Ordine Lazio 12.1.2007*
- 4-16. Incompetenza del Tribunale in materia di sospensiva
- Sentenza Tribunale Roma 18.5.2007
- 4-17. Nullità della delibera per mancata audizione
- C.N. 11.12.2007 n.52
  - *Ricorso Pier Luigi Gregori avverso delibera Ordine Lazio 16.3.2007*
- 4-18. Delibera nulla per vizi procedurali: assenza formale del capo di incolpazione
- C.N. 4 ottobre 2007 n.36
  - *Ricorso Guido Todeschini avverso delibera Ordine Lazio 16.3.2007*
- 4-19. Elettorali - Non validità delle schede contenenti preferenze in numero superiore ai candidati da eleggere - Non applicabilità del Dpr 169 dell'8.7.2005
- C.N. 4 ottobre 2007 n.30
  - *Accolti ricorsi Alberizzi/ Beltramini avverso la elezione consiglieri regionali professionisti Ordine Lombardia maggio 2007 e conseguente nuovo conteggio schede*
- 4-20. Elettorali - Motivi generici: nessun pregio giuridico
- C.N. 4 ottobre 2007 n.32
  - *Archiviato ricorso Nicola Graziani avverso la elezioni consiglieri nazionali professionisti Ordine Lazio maggio 2007*
- 4-21. Elettorali - No a schede bianche e nulle nel computo dei voti validi
- C.N. 4 ottobre 2007 n.33
  - *Improcedibile ricorso Giuseppe Mazzarrino avverso la elezione del consigliere nazionale Giuseppe Bruno nella circoscrizione Puglia 13 maggio 2007*
- 4-22. Elettorali - Irricevibilità - Improcedibilità - Competenza per materia
- C.N. 4 ottobre 2007 n.34
  - *Irricevibile e improcedibile ricorso Antonio Martino avverso le elezioni del maggio 2007 presso il Consiglio regionale Molise*
- 4-23. Delibera nulla se fondata su presupposto erroneo e fuorviante
- C.N. 11 dicembre 2007 n.58
  - *Accolto ricorso P.G. Milano avverso delibera Ordine Lombardia 2.5.2006*
- 4-24. Mancanza del capo di incolpazione: delibera nulla per vizio insanabile di procedura
- C.N. 11 dicembre 2007 n.60
  - *Ricorso P.G. Milano avverso assoluzione Antonelli e altri, Ordine Lombardia 14.2.2005*

## 5-1. Documenti inseriti nel Massimario 2007

- 5-1-1. Aggiornamento della Carta di Treviso richiamata dal codice di deontologia, relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (deliberazione 26 ottobre 2006)
- 5-1-2. Regolamento in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di giornalista professionista in Italia da parte di chi ha conseguito il titolo all'estero (decreto Ministero Giustizia 17.11.2006 n. 304)
- 5-1-3. Concluso termine transitorio legge 150/2000 uffici stampa 9.2.2007
- 5-1-4. Carta dei doveri dell'informazione economica 28 marzo 2007
- 5-1-5. Quadro di indirizzi per il riconoscimento, la regolamentazione e il controllo delle scuole di formazione al giornalismo dicembre 2007
- 5-1-6. Rassegna giurisprudenziale



# **1.TENUTA ALBO**





# 1-1 REGISTRO PRATICANTI

## 1-1-1 REGISTRO PRATICANTI 2007

### 1-1-1-1 Validità dei criteri interpretativi dell'art. 34 della legge ordinistica

L'interpretazione letterale dell'art.34 della legge 3.2.1963 n.69 istitutiva dell'Ordine dei Giornalisti (presenza di un numero minimo prefissato di redattori professionisti) ormai da anni è stata abbandonata, sia in sede ordinistica che dalla magistratura ordinaria.

Conseguentemente non può farvisi ricorso per respingere una domanda di iscrizione al registro dei praticanti. Certo occorre che si sia in presenza di una struttura redazionale idonea ad assicurare una preparazione efficace e completa del tirocinante. Sul punto specifico il collegio giudicante in primo grado e quello giudicante in sede di appello possono valutare il "caso" in esame in modo del tutto diverso. Il problema allora consiste nel provare e motivare la decisione assunta.

~

Nel caso in esame, giudicato inesistente il primo motivo di rilievo, ovvero quello legato all'interpretazione letterale dell'art. 34 della legge, il Consiglio Nazionale ha giudicato idonea la struttura redazionale sì da garantire il ribadito principio della adeguatezza della stessa struttura redazionale, e quindi della testata, ad assicurare un idoneo praticantato.

- C.N. 13 febbraio 2007 n.4 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Accolto ricorso Daniele De Paolis avverso delibera Ordine Lazio 13.6.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### 1-1-1-2 Incompatibilità tra autonomia lavorativa e praticantato

Non ci può essere allo stesso tempo praticantato e lavoro in piena autonomia. Ciò anche a prescindere dalla qualità del lavoro svolto dal punto di vista giornalistico. La legge istitutiva dell'Ordine è, infatti, strutturata in modo tale che il "fai da te" non esiste, prevedendo obbligatoriamente un periodo minimo di 18 mesi di praticantato perché taluno possa essere ammesso alla prova di idoneità professionale.

~

Nel caso in esame è rimasto provato in atti che l'interessata (che chiedeva il riconoscimento d'ufficio) non è stata seguita da un tutor e che ha efficacemente sfruttato professionalmente il suo status giuridico di pubblicista, condizione, quest'ultima, giuridicamente inidonea a configurare un praticantato.

- C.N. 13 febbraio 2007 n.5 - Pres. Del Boca - Rel. Marini
- *Respinto ricorso Simonetta Commermaja avverso delibera Ordine Lazio 13.9.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### 1-1-1-3 Ufficio stampa e praticantato

Effettuare una serie di collaborazioni con varie testate e con un ufficio stampa non configura attività di compiuta pratica in casi di riconoscimento d'ufficio.

Ciò perché manca un rapporto di tirocinio con le stesse testate tra le quali, peraltro, non può rientrare un ufficio stampa che, di per sé, non è appunto una testata.

~

Nel caso in esame, poi, il ricorso, a prescindere dal merito, è stato dichiarato improcedibile per mancata regolarizzazione.

- C.N. 13 febbraio 2007 n.6 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Ricorso improcedibile Cristina Sambruna avverso delibera Ordine Lombardia 18.1.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

#### **1-1-1-4 Iscrizione e requisiti**

Perché una compiuta pratica possa essere riconosciuta, occorre che concorrano vari elementi, quelli elencati nei criteri interpretativi dell'art. 34 della legge ordinistica.

Tali elementi debbono non solo essere evidenziati dall'aspirante giornalista e posti a fondamento della sua richiesta, ma anche verificati in sede istruttoria.

Quando non si hanno sufficienti riscontri dei citati elementi, la richiesta non può essere accolta, vuoi in relazione al lavoro effettivamente svolto, vuoi in relazione alla natura della pubblicazione di riferimento.

- C.N. 13 febbraio 2007 n.11 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Massimo Lo Re avverso delibera Ordine Lazio 22.7.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione si trova nel capitolo 4. a partire da pag. 113

#### **1-1-1-5 Quando un (assistente ai programmi) impiegato svolge attività di praticantato**

Non può essere ignorato il principio della disparità di trattamento anche in tema di iscrizione al registro per compiuta pratica.

Così non può essere respinta una istanza di iscrizione quando lo stesso Consiglio regionale ha riconosciuto un praticantato d'ufficio nei confronti di chi "svolgeva e svolge tutt'ora mansioni identiche a quelle svolte dal ricorrente" (colleghi occupati nella medesima testata e che in essa osservano i medesimi orari di lavoro).

~

Nel caso in esame si tratta di giornalismo per immagini che si caratterizza anche attraverso la riduzione di pezzi a corredo dei relativi filmati, anche se necessariamente brevi.

Ecco, quindi, che un assistente ai programmi, come tale assunto e pagato, può aver svolto attività giornalistica valutabile come praticantato di fatto.

- C.N. 13 febbraio 2007 n.12 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Davide Montanarella avverso delibera Ordine Lazio 13.9.2005 (Analogo ricorso è stato presentato dal P.G. di Roma)*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione si trova nel capitolo 4. a partire da pag. 113

### 1-1-1-6 Assistente ai programmi - praticantato e lavoro in autonomia

Non è attività giornalistica quella a supporto dell'operato del giornalista, perché comporta l'utilizzazione, la riduzione o l'assemblaggio di immagini per le quali, a monte, vi è già stata da parte di altri una scelta di volti, di luoghi, di vicende poi immessi nei circuiti delle agenzie. Lavoro, questo, che può essere svolto in modo più o meno diligente, più o meno rapido, ma che, non per questo, può caratterizzarsi come praticantato giornalistico. Anche perché lavorare in autonomia esclude che possa esserci un'attività da parte di uno o più tutor.

~

Nel caso in esame, dall'indagine istruttoria condotta in primo ed in secondo grado, non sono emersi elementi probatori in merito al preteso espletamento di attività di natura giornalistica, in quanto - dalle dichiarazioni rilasciate dai testi - le mansioni svolte dal ricorrente ben sono riconducibili a quelle previste dal contratto individuale di lavoro e dal ccnl per la qualifica di program-mista regista.

- C.N. 13 febbraio 2007 n.13 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Dario Totaro avverso delibera Ordine Lazio 11.1.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione si trova nel capitolo 4. a partire da pag. 113

---

### 1-1-1-7 Tecnico di produzione: figura diversa dal praticante

Nell'attività del montatore (tecnico di produzione) non si ravvisano gli elementi essenziali e necessari perché l'interessato possa richiedere l'iscrizione al registro per compiuta pratica. Basta riferirsi (come nel caso in esame) alla rivendicata autonomia operativa per escludere che ci possa essere un praticantato di fatto. Ciò perché il praticante è colui il quale, per un periodo minimo di 18 mesi, fissato per legge, deve essere seguito da un giornalista professionista che svolga le funzioni di tutor.

- C.N. 28 marzo 2007 n.21 - Pres. Del Boca - Rel.Iacopino
- *Respinto ricorso Emanuele Rigbi avverso delibera Ordine Emilia Romagna 26.9.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

#### CONFORME

- C.N. 28 marzo 2007 n.22 - Pres. Del Boca - Rel.Iacopino
- *Respinto ricorso Alessandro Cazzuffi avverso delibera Ordine Emilia Romagna 26.9.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

#### CONFORME

- C.N. 28 marzo 2007 n.23 - Pres. Del Boca - Rel.Iacopino
- *Respinto ricorso Paolo Poltrini avverso delibera Ordine Emilia Romagna 26.9.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

#### CONFORME

- C.N. 28 marzo 2007 n.24 - Pres. Del Boca - Rel.Iacopino
- *Respinto ricorso Diego Gualandi avverso delibera Ordine Emilia Romagna 26.9.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### 1-1-1-8 Praticantato di fatto (Contatto diretto - 10 minuti)

Si ha diritto al riconoscimento d'ufficio della compiuta pratica, anche se contrattualmente si è inquadriati come programmisti registi, quando sono accertati i seguenti elementi: presenza quotidiana nelle varie sedi alle quali fanno capo le singole trasmissioni con postazione di lavoro personale (computer per le agenzie, telefono), partecipazione regolare alle riunioni di redazione, verifica delle agenzie e delle fonti, raccolta di notizie, effettuazione di interviste, selezione delle immagini, stesura dei servizi con relativi titoli.

- C.N. 4 ottobre 2007 n.40 - Pres. Del Boca - Rel.Ocera
- *Accolto ricorso Bianca Maria Scartezzini avverso delibera Ordine Lazio 27.10.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

**CONFORME** (Rai international - Agenda Italia- Il Caffè)

- C.N. 4 ottobre 2007 n.39 - Pres. Del Boca - Rel.Donno
- *Accolto ricorso Daniela Bruni avverso delibera Ordine Lazio 10.3.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### 1-1-1-9 Condizioni per l'iscrizione d'ufficio al registro (Ag.Adecco-Radio 24)

Non può essere respinta l'iscrizione al registro quando l'attività di praticante è comprovata sotto il profilo della qualità, dell'ampiezza e della continuità.

Ciò perché è assicurata al tirocinante di fatto la più ampia conoscenza e la più articolata esperienza nello svolgimento della pratica giornalistica.

- C.N. 4 ottobre 2007 n.43 - Pres. Del Boca - Rel.Galati
- *Accolto ricorso Mara Sangiorgio avverso delibera Ordine Lombardia 16.4.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

**CONFORME** (Video Uno-Tele Salute)

- C.N. 4 ottobre 2007 n.45 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Tiziana Puglielli avverso delibera Ordine Lazio 18.10.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### 1-1-1-10 Requisiti formali per l'accesso al praticantato e criteri interpretativi dell'art. 34 legge 69/63 (Cinque giorni free press)

Non si può negare l'accesso al praticantato sulla base dei requisiti formali dell'art. 34 della legge professionale dal momento che occorre procedere ad un accertamento ricognitivo e certificatorio dell'Ordine regionale sulla validità della testata di riferimento anche in assenza delle ipotesi e delle condizioni numeriche indicate nel predetto articolo 34.

Ciò, ormai da 20 anni, è patrimonio del Consiglio Nazionale dell'Ordine che ha approvato appositi documenti il cui contenuto non è stato mai contestato dalla magistratura (giurisdizionale e di legittimità). E non può essere certo la posizione altalenante di qualche Consiglio regionale dell'Ordine, come nel caso in esame, a neutralizzare una doverosa interpretazione ermeneutica del Consiglio Nazionale delle norme di una legge ormai vecchia di oltre 40 anni e, quindi, basata sulle cognizioni tecniche e sulla tecnologia dell'epoca.

~

Il caso in esame riguarda un pubblicitista a tempo pieno, con applicazione del contratto collettivo di lavoro, alle dipendenze di un quotidiano free press ed al quale il competente Ordine regio-

nale aveva negato l'iscrizione al registro dei praticanti "stante l'obbligatorietà della espressa imposizione legislativa".

- C.N. 4 ottobre 2007 n.46 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Fabio Ciarla avverso delibera Ordine Lazio 18.10.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione si trova nel capitolo 4. a partire da pag. 113

~

#### CONFORME

- C.N. 4 ottobre 2007 n.47- Pres. Del Boca - Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Massimo Panico avverso delibera Ordine Lazio 18.10.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

---

### 1-1-1-11 Ininfluyente la mancata registrazione della testata quando il rapporto di lavoro è riconducibile alla pratica (Taccuino Italiano)

Non è imputabile alla aspirante giornalista la mancata registrazione della testata presso la quale lavora. Cosicché non può essere opposto un impedimento al riconoscimento di una attività giornalistica con le connotazioni del praticantato.

~

Nel caso in esame l'aspirante giornalista lavorava per una trasmissione radiofonica di Rai International denominata Taccuino Italiano.

- C.N. 4 ottobre 2007 n.41 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Alessandra M. Tocci avverso delibera Ordine Lazio 15.2.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

#### CONFORME

- C.N. 4 ottobre 2007 n.48- Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Marco Curatolo avverso delibera Ordine Lazio 15.2.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

#### CONFORME

- C.N. 4 ottobre 2007 n.49- Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Cecilia Porro avverso delibera Ordine Lazio 15.2.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

---

## 1-1-2 REGISTRO PRATICANTI 2006

---

### 1-1-2-1 Non valida l'attività di tecnico di produzione (montatore)

Allo scopo di conseguire una formazione professionale compiuta il praticante dovrà essere assegnato a rotazione a più servizi e, nel caso lavori in una redazione decentrata, deve essere assegnato per almeno due mesi, anche non consecutivi, alla redazione centrale. Egli deve essere, inoltre, affidato alla guida di un caposervizio o di un giornalista professionista a ciò delegato.

Lo ha ribadito il Consiglio Nazionale in un suo documento del luglio 2002, richiamato in un nuovo documento del 21 giugno 2005, sui criteri interpretativi dell'art.34 della legge istitutiva dell'Ordine.

Le condizioni sopra evidenziate non sono riscontrabili nell'attività del montatore, attività che non ha i caratteri della creatività in relazione alla richiesta di riconoscimento d'ufficio del praticantato e quindi non può essere considerata giornalistica.

~

Per di più, nel caso in esame, la rivendicata "autonomia" non si concilia con la limitazione dell'area di lavoro e l'assenza di un tutor.

- C.N. 30 marzo 2006 n.10 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Fabio Grisafi avverso delibera Ordine Sicilia 18.2.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel Cd-Rom il testo integrale della decisione

### **1-1-2-1 II**

- C.N. 30 marzo 2006 n.11 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Claudio Vajana avverso delibera Ordine Sicilia 18.2.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **1-1-2-1 III**

- C.N. 30 marzo 2006 n.12 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Claudio Giudrinetti avverso delibera Ordine Liguria 26.5.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel Cd-Rom il testo integrale della decisione

### **1-1-2-1 IV**

- C.N. 30 marzo 2006 n.13 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Marco Massimo Caselli avverso delibera Ordine Liguria 26.5.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **1-1-2-1 V**

L'attività del montatore non ha i caratteri della creatività in relazione alla richiesta di riconoscimento d'ufficio del praticantato e quindi non può essere considerata giornalistica.

~

Per di più, nel caso in esame, la rivendicata "autonomia" non si concilia con la limitazione dell'area di lavoro e l'assenza di un tutor.

Invero il ricorrente reclama una "autonomia" operativa che contrasta con tutti gli indirizzi esistenti in tema di praticantato. La Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato (e il Consiglio Nazionale lo ha recepito nei suoi documenti) che per la validità del tirocinio sono necessari "strutture idonee ad assicurare una preparazione efficace e completa", preparazione che non si concilia con la rivendicata "autonomia" né con la limitazione dell'area di lavoro, come nel caso specifico.

Questi aspetti sono stati ripetutamente sottolineati nei documenti del CNOG che evidenziano la necessità del "vincolo di subordinazione che si realizza sostanzialmente nella sistematica in-

serzione dell'opera del praticante nell'organizzazione unitaria dell'impresa", con una continuità "di una prestazione con impegno quotidiano, sotto la guida di un giornalista" e non con "direttive generalissime".

È evidente che il lavoro svolto dal ricorrente non rientra, ancor prima di ogni altra considerazione, nella fattispecie della pratica giornalistica.

- C.N. 30 marzo 2006 n.17 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Riccardo Conigliello avverso delibera Ordine Toscana 15.7.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel Cd-Rom il testo integrale della decisione

---

### **1-1-2-1 VI**

- C.N. 30 marzo 2006 n.18 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Michele Gori avverso delibera Ordine Toscana 15.7.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

---

### **1-1-2-1 VII**

- C.N. 30 marzo 2006 n.19 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Mario Musiu avverso delibera Ordine Toscana 15.7.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

---

### **1-1-2-1 VIII**

- C.N. 3 ottobre 2006 n.75 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Flavio Grone avverso delibera Ordine Liguria 8.6.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

---

## **1-1-2-2 Quando l'attività di freelance è idonea per l'iscrizione al Registro**

Chi è già iscritto all'Albo come pubblicista o chi svolge attività giornalistica da almeno tre anni con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con una o più testate idonee all'effettuazione del praticantato può chiedere l'iscrizione al registro. A tal proposito deve presentare copia dei contratti oppure delle ricevute di pagamento da parte delle testate e copia della dichiarazione dei redditi da cui risulti che il compenso annuale dell'attività giornalistica corrisponde al trattamento minimo del praticante oltre alla documentazione dell'attività giornalistica e alla indicazione, quale tutor, di un giornalista professionista, caposervizio o redattore della testata o delle testate per le quali lavora.

Ciò in conformità a quanto stabilito dal Cnog nel luglio 2002 e ribadito con documento 24 novembre 2005.

~

Nel caso in esame la ricorrente si era vista annullare per autotutela la delibera adottata dall'Ordine regionale competente che l'aveva iscritta nel registro come freelance. L'interessata però ha potuto dimostrare di essere all'atto della domanda nelle condizioni tecnico-giuridiche per poter usufruire di una delle innovazioni di cui ai criteri interpretativi dell'art. 34 della legge ordinistica fissati dal Cnog.

- C.N. 30 marzo 2006 n.14 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Accolto ricorso Sabrina La Stella avverso delibera Ordine Lazio 14.4.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel Cd-Rom il testo integrale della decisione

### 1-1-2-3 Quando un programmatista registra è tirocinante di fatto

In materia di riconoscimento d'ufficio della pratica giornalistica per lungo tempo si è arbitrariamente insistito sul concetto di "testata", mentre la legge ordinistica e il suo regolamento di attuazione non parlano affatto di "testata", bensì (v. art.34) di quotidiano, servizio giornalistico della radio o della televisione, agenzia di stampa e periodico.

Fintantoché nella decorsa consiliatura l'interpretazione evolutiva data alla materia dal CNOG ha fatto segnare una significativa svolta e cioè il superamento, nei fatti, della necessità che il praticantato venga svolto esclusivamente in una testata regolarmente registrata, essendo sufficiente che esista una struttura valida ai fini del praticantato e facente parte di una più ampia organizzazione aziendale che legittimamente e giuridicamente editi servizi giornalistici. È il caso della Rai.

~

Da qui il riconoscimento della compiuta pratica nei confronti del ricorrente che ha potuto validamente dimostrare e documentare l'avvenuto tirocinio giornalistico effettuato nella trasmissione "Mi Manda Rai Tre", trasmissione che la Rai non ha mai inteso riconoscere come testata e quindi non ha provveduto alla sua registrazione.

- C.N. 30 marzo 2006 n.15 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Accolto ricorso Francesco Vitali avverso delibera Ordine Lazio 13.9.2005*  
(Analogo ricorso è stato presentato dal P.G. di Roma)
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel Cd-Rom il testo integrale della decisione

### 1-1-2-3 II

Il programma Mi Manda Rai Tre effettua analisi ed approfondimenti di cronaca ed in ciò è assai simili agli stessi telegiornali della Rai dai quali si differenzia per cadenza e quantità di notizie trasmesse ed è sostanzialmente identico ai noti "speciali" dei vari telegiornali della stessa Rai.

Vengono intervistati personaggi competenti o comunque particolarmente vicini al tema trattato che, per ciò, viene analizzato attraverso servizi, interviste e dibattiti. Insomma, la trasmissione offre al pubblico una informazione completa.

Facendo il ricorrente parte integrante della struttura che si occupa della realizzazione del citato "programma", nel caso in esame non può essere negato il riconoscimento d'ufficio della compiuta pratica.

- C.N. 30 marzo 2006 n.16 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Accolto ricorso Marco Bernardi avverso delibera Ordine Lazio 13.9.2005*  
(Analogo ricorso è stato presentato dal P.G. di Roma)
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*



### 1-1-2-3 III

Con riferimento alla mancata registrazione della “Vita in Diretta” quale testata giornalistica da parte della Rai con l’indicazione del relativo direttore responsabile (elemento questo che, secondo i primi giudici, comporterebbe l’impedimento al riconoscimento della compiuta pratica), si osserva che la detta circostanza non può certamente essere imputata al ricorrente, essendo frutto di una scelta aziendale in contrasto con le norme di legge che regolano la materia dell’informazione giornalistica.

Inoltre, stipulare contratti con mansioni di programmista regista per poi, invece, affidare agli assunti mansioni di indubbio carattere giornalistico costituisce certamente un palese aggiramento delle norme di legge che regolano l’accesso alla professione giornalistica e il corretto inquadramento contrattuale.

Come dichiarato dal responsabile del programma, il giornalista professionista Michele Cucuzza, il ricorrente ha svolto lavoro giornalistico continuativo e pertanto deve essere accolta la sua richiesta di iscrizione d’ufficio per compiuta pratica.

- C.N. 31 marzo 2006 n.23 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Accolto ricorso Vincenzo Frenda avverso delibera Ordine Lazio 22.7.2005 (Analogo ricorso è stato presentato dal P.G. di Roma)*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### 1-1-2-3 IV

- C.N. 3 ottobre 2006 n.79 – Pres. Del Boca – Rel. Cembran
- *Accolto ricorso Stefania Squarcia avverso delibera Ordine Lazio 13.9.2005 (Analogo ricorso è stato presentato dal P.G. di Roma)*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel Cd-Rom il testo integrale della decisione

### 1-1-2-3 V

- C.N. 3 ottobre 2006 n.80 – Pres. Del Boca – Rel. Cembran
- *Accolto ricorso Marzia Maglio avverso delibera Ordine Lazio 13.9.2005 (Analogo ricorso è stato presentato dal P.G. di Roma)*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### 1-1-2-4 Attività di addetto stampa e di collaboratore esterno e praticantato

Il lavoro svolto in qualità di addetto stampa non è di per sé riconducibile allo svolgimento della pratica giornalistica. Del pari non è rilevante l’attività di corrispondente quando essa è svolta senza alcun rapporto con la redazione.

Ciò in quanto per una parte manca soprattutto la presenza di un tutor e per l’altra il compito si esaurisce nell’inoltare i pezzi che poi vengono controllati, titolati e “passati” da chi ha l’incarico di curare l’impaginazione, senza interazione alcuna con chi ha redatto gli stessi pezzi.

- C.N. 31 marzo 2006 n.20 – Pres. Del Boca – Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Cristina Bertucci avverso delibera Ordine Liguria 8.7.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### 1-1-2-5 Requisiti per l'iscrizione quale freelance

Chi è iscritto all'albo come pubblicista o chi svolge attività giornalistica da almeno tre anni con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con una o più testate può chiedere l'iscrizione al registro in qualità di freelance.

Lo stabilisce un apposito documento votato dal Consiglio Nazionale a proposito dei criteri interpretativi dell'art.34 della legge ordinistica.

In particolare l'interessato deve presentare copia dei contratti oppure delle ricevute di pagamento da parte delle testate e copia delle dichiarazioni dei redditi da cui risulti che il compenso annuale dell'attività giornalistica corrisponde al trattamento minimo del praticante, oltre alla documentazione dell'attività giornalistica ed all'indicazione, quale tutor, di un giornalista professionista caposervizio o redattore della testata o delle testate per le quali lavora.

~

Nel caso in esame tali condizioni non risultano soddisfatte né per le collaborazioni coordinate e continuative né per quanto riguarda l'indicazione di un tutor.

- C.N. 31 marzo 2006 n.21 – Pres. Del Boca – Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Antonio Procacci avverso delibera Ordine Puglia 22.10.2022*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### 1-1-2-6 Attività paramanageriale e tirocinio giornalistico

Non può esserci praticantato nell'attività di chi si limita a proporre ad istituti scolastici di approntare una speciale pagina di giornale, trasmettere alla redazione centrale della testata quanto approntato dagli alunni sotto la guida dei propri insegnanti ai quali è stato precedentemente consegnato un apposito supporto tecnologico ed infine si occupa dell'organizzazione del calendario delle pubblicazioni.

Ciò in quanto si tratta di un lavoro amministrativo, di evidente responsabilità, che non comporta valutazione giornalistica anche per non togliere spontaneità al lavoro degli studenti. È una attività collaterale o ausiliaria al lavoro giornalistico, un'attività apprezzabile per la funzione cui intende adempiere, ma senza dubbio diversa dall'attività giornalistica ed in particolare dal praticantato giornalistico.

~

Nel caso in esame la stessa ricorrente ha affermato che si era trattato di collaborazione esterna e ha definito la sua attività una "consulenza giornalistica" fornita a docenti e studenti da chi, come lei, è pubblicista da anni con una esperienza maturata nel settore fin dal 1996.

- C.N. 31 marzo 2006 n.22 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Caterina Mangiaracina avverso delibera Ordine Sicilia 16.9.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### 1-1-2-7 Riconoscimento d'ufficio sulla base dell'attività effettivamente svolta

Non può essere negata la validità di un praticantato quando l'interessato, arrivato in redazione, veniva invitato a leggere i giornali, veniva erudito su come scrivere un servizio, veniva invitato talvolta a realizzare un'intervista telefonica. Ed inoltre: "è successo anche – ha dichiarato un teste – che gli abbia chiesto di seguire un avvenimento, soprattutto di spettacolo, e comunque su temi ai quali era interessato. Il più delle volte i servizi che gli chiedevano non andavano in onda, ma erano esercitazioni. Quando erano particolarmente riusciti li mandavo anche in onda".

Un altro teste ha dichiarato: “Ferrigno interrompe la sua presenza alla radio su richiesta del direttore per evitare che potesse precostituire una situazione di fatto”.

Altri testi hanno sostenuto tesi opposte, ma il quadro probatorio è sintomatico di una utilizzazione dell’interessato come giornalista praticante da parte delle testate di riferimento (due) unite dalla preoccupazione di precostituire situazioni poi rivendicabili ai fini del praticantato.

- C.N. 5 luglio 2006 n.67 – Pres. Del Boca – Rel. Ghirra
- *Accolto ricorso Giuliano Ferrigno avverso delibera Ordine Lazio 10.2.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

---

### **1-1-2-8 Pubblicista a tempo pieno: titolo per il passaggio al professionismo**

Il fatto che una testata retribuisca taluno ex art.12 e non già ex art.1 del contratto collettivo di lavoro non può ritorcersi in danno di chi svolge, nella pienezza dei compiti, la classica attività di pubblicista a tempo pieno e quindi ha maturato il diritto ad essere ammesso all’esame di idoneità professionale.

- C.N. 5 luglio 2006 n.68 – Pres. Del Boca – Rel. Marini
- *Accolto ricorso Alberto Parodi avverso delibera Ordine Liguria 3.11.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

---

### **1-1-2-8 II**

- C.N. 3 ottobre 2006 n.82 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Accolto ricorso Giovanna Sisti avverso delibera Ordine Marche 20.2.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

---

### **1-1-2-8 III**

- C.N. 3 ottobre 2006 n.83 – Pres. Del Boca – Rel. Marini
- *Accolto ricorso Giacomo Rizzo avverso delibera Ordine Puglia 27.4.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

---

### **1-1-2-9 Cumulabilità tra master in giornalismo e praticantato tradizionale**

“Gli allievi delle scuole di giornalismo che interrompono il biennio a seguito di un contratto sia a tempo determinato che indeterminato possono cumulare il periodo di tirocinio effettuato nelle scuole”.

La disposizione è contenuta in un documento sul riconoscimento del praticantato appontato dal Comitato Esecutivo e portato, nel giugno 2006, all’attenzione della Consulta dei Presidenti e dei Vice Presidenti dei Consigli regionali.

La stessa disposizione è richiamata in una decisione con la quale il Consiglio Nazionale si è pronunciato circa il diniego opposto in sede regionale e dall’Università di Tor Vergata di attestare ad una ex allieva il periodo di frequenza al master in giornalismo.

- C.N. 3 ottobre 2006 n.69 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Accolto ricorso Nicoletta Notari avverso delibera Ordine Lazio 13.3.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel Cd-Rom il testo integrale della decisione

### 1-1-2-10 Giornali on line: validi se registrati

Non può essere validamente considerato, ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti, il lavoro svolto in un giornale on line che non sia registrato.

La disposizione è contenuta nel documento del 24.11 2005 dell'Esecutivo sul riconoscimento del praticantato e portato all'attenzione della Consulta dei Presidenti e dei Vice Presidenti degli Ordini regionali nel maggio del 2006.

- C.N. 3 ottobre 2006 n.72 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Giorgia Ferrero avverso delibera Ordine Piemonte 12.6.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

#### CONFORME

- C.N. 20 dicembre 2006 n.120 – Pres. Del Boca – Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Beatrice Negrotto Cambiaso avverso delibera Ordine Lazio 8.2.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

---

### 1-1-2-11 Limiti temporali alla richiesta di riconoscimento d'ufficio

Non può essere riconosciuta la compiuta pratica quando la richiesta all'Ordine di assumere i poteri sostitutivi viene inoltrata ad oltre tre anni dal compimento del periodo rivendicato.

Addirittura, nel corpo dell'art.43 del regolamento di esecuzione della legge ordinistica si usa l'avverbio "tempestivamente" a proposito della facoltà riconosciuta al tirocinante di rivolgersi al competente Ordine territoriale in presenza di un diniego non motivato del direttore della testata di riferimento di rilasciare il chiesto certificato di compiuta pratica.

- C.N. 3 ottobre 2006 n.73 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Maria Roberta Barcella avverso delibera Ordine Sicilia 24.2.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

---

### 1-1-2-12 Compiuta pratica: no per attività da freelance

L'attività svolta in qualità di freelance non è idonea ad ottenere il riconoscimento d'ufficio della compiuta pratica da parte dell'Ordine.

Può essere idonea, invece, ricorrendo le condizioni previste, per l'iscrizione ab initio.

Lo stabilisce il documento varato dal Consiglio Nazionale nel luglio 2002 sui criteri interpretativi dell'art.34 della legge ordinistica.

- C.N. 3 ottobre 2006 n.74 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Federico Zacaglioni avverso delibera Ordine Umbria 19.9.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

---

### 1-1-2-13 L'iscrizione da freelance non può avere effetto retroattivo

Innovando sui criteri dell'art.34 della legge ordinistica (praticantato) il Consiglio Nazionale ha stabilito con apposito documento del luglio 2002 che "chi è iscritto all'albo come pubblicista o chi svolge attività giornalistica da almeno tre anni con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con una o più testate qualificate allo svolgimento della pratica giornalistica ... può chiedere ...l'iscrizione al registro".

La disposizione non ha effetto retroattivo nel senso che l'iscrizione da freelance non può essere decisa in sede di riconoscimento d'ufficio della compiuta pratica.

Così dispone il documento varato dall'Esecutivo il 24.11.2005 e portato all'attenzione del Presidente e dei Vice Presidenti degli Ordini regionali, in sede di Consulta, nella riunione del maggio 2006.

- C.N. 3 ottobre 2006 n.76 – Pres. Del Boca – Rel. Stornello
- *Respinto ricorso Maria Luisa Mastrogiovanni avverso delibera Ordine Puglia 27.4.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel Cd-Rom il testo integrale della decisione

---

### **1-1-2-14 Riconoscimento d'ufficio: necessità di una adeguata struttura redazionale**

Non può essere riconosciuta d'ufficio la compiuta pratica in assenza di una adeguata struttura redazionale e di una attività giornalistica.

~

Nel caso in esame, a riprova dell'assenza di una struttura giornalistica, il Consiglio ha sottolineato che l'interessata ha fatto ricorso ad una dichiarazione di tutoraggio da parte di una giornalista professionista che rivestiva la qualifica di direttore artistico e non già di direttore responsabile.

- C.N. 3 ottobre 2006 n.77 – Pres. Del Boca – Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Ermelinda Ranalli avverso delibera Ordine Abruzzo 28.7.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

---

### **1-1-2-14 II**

- C.N. 3 ottobre 2006 n.81 – Pres. Del Boca – Rel. Marini
- *Respinto ricorso Massimiliano Cannalire avverso delibera Ordine Lazio 10.11.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

---

### **1-1-2-15 Attività collaborativa e praticantato**

Non basta esplicitare un'attività collaborativa anche intensa con una o più testate per richiedere la compiuta pratica d'ufficio.

L'attività del tirocinante, invero, è ben definita dalla legge e nei relativi documenti varati negli anni dal Consiglio Nazionale.

Ricorrendo determinate condizioni è possibile però chiedere l'iscrizione al registro in qualità di free lance per poter effettuare il prescritto periodo minimo di 18 mesi di praticantato.

~

Nel caso in esame è possibile che il caso della ricorrente rientri nelle previsioni di un praticantato free lance, ma ciò deve essere oggetto di una nuova e diversa richiesta da sottoporre al vaglio del giudice naturale di primo grado.

- C.N. 3 ottobre 2006 n.78 – Pres. Del Boca – Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Daniela Loro avverso delibera Ordine Veneto 6.12.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### 1-1-2-16 Una delibera revocata è nulla ab origine

Se il Consiglio di un Ordine regionale revoca in autotutela una sua delibera l'atto è nullo ab origine e quindi non può essere gravato da ricorso.

Da qui la decisione del Consiglio Nazionale di respingere l'impugnativa.

~

Nel caso in esame il Consiglio dell'Ordine del Piemonte aveva accolto una istanza di iscrizione nel registro dei praticanti con un provvedimento che non avrebbe potuto adottare per incompetenza territoriale.

- C.N. 15 novembre 2006 n.106 – Pres. Del Boca – Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Diego David avverso delibera Ordine Piemonte 27.5.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel Cd-Rom il testo integrale della decisione

## 1-1-3 REGISTRO PRATICANTI 2005

### 1-1-3-1 Compiuta pratica e poteri sostitutivi

È costante giurisprudenza di questo Consiglio nazionale che i poteri sostitutivi di cui all'art. 43 del regolamento di esecuzione della legge professionale possano essere esercitati solo in presenza di un rifiuto non motivato del direttore di testata di certificare l'avvenuta compiuta pratica di 18 mesi (sia senza soluzione di continuità presso la stessa testata, sia per somma di periodi di attività espletata per più testate) e non già di un periodo comunque inferiore a 18 mesi.

Del resto, se non si raggiunge proprio il periodo minimo di diciotto mesi previsto per legge, non può parlarsi di pratica compiuta.

- C.N. 8 febbraio 2005 n. 2 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Nicoletta Canazza avverso delibera Ordine Veneto del 19.11.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### 1-1-3-2 Riconoscimento d'ufficio - requisiti

Ai fini del riconoscimento d'ufficio del praticantato l'interessato deve dimostrare che l'attività svolta abbia avuto le caratteristiche tipiche del lavoro subordinato, indipendentemente dalla forma dell'elemento retribuzione, sia per quanto riguarda la continuità della prestazione con impegno quotidiano, sia per la presenza di una figura professionale con compiti di guida, controllo e indirizzo.

Tali elementi, nel caso in esame, non emergono dalla documentazione presentata.

- C.N. 8 febbraio 2005 n. 3 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Luisa Morbiato avverso delibera Ordine Veneto dell'8.7.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### 1-1-3-3 Esclusività professionale: requisito illegittimo

Al praticante giornalista, ai fini della sua iscrizione all'apposito registro, non può essere richiesto il requisito della esclusività professionale dal momento che tale requisito è previsto soltanto per i giornalisti professionisti.

Una delibera, cosiddetta integrativa, assunta in sede regionale in base alla quale fosse richiesto il requisito della esclusività professionale per l'aspirante praticante non risponderebbe agli indirizzi fissati dal Consiglio nazionale e creerebbe, tra l'altro, una disparità di trattamento che penalizzerebbe, per di più, i praticanti più deboli.

- C.N. 8 febbraio 2005 n. 4 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Accolto ricorso Luca Faietti avverso delibera Ordine Veneto dell'8.7.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Ciò posto, non appare conforme a legge e regolamento la delibera assunta dal Consiglio dell'Ordine del Veneto che, integrando quanto stabilito dal Consiglio nazionale, richiede il requisito della esclusività professionale, appunto, per i praticanti.

### 1-1-3-4 Iscrizione d'ufficio: documentazione necessaria

Ai fini del riconoscimento d'ufficio della iscrizione al registro praticanti per compiuta pratica non sono esaustive le sole dichiarazioni di iscritti all'albo, anche con incarichi aziendali di vertice.

Occorre invero che tali dichiarazioni trovino riscontro in servizi ed attività giornalistica in genere svolta dall'interessato e comprovata da idonea documentazione (quali ad esempio, in una testata televisiva, la registrazione del materiale prodotto dallo stesso interessato e mandato in onda).

- C.N. 9 febbraio 2005 n. 15 – Pres. Del Boca – Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Paolo Giuseppe Di Caro avverso delibera Ordine Sicilia del 19.4.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### 1-1-3-5 Collaborazione e pratica giornalistica

Collaborare, anche se assiduamente, con una testata giornalistica di per sé non vuol dire svolgere attività di praticantato.

Ciò anche perché, come ribadito da questo Consiglio, “le condizioni necessarie per il riconoscimento del praticantato di norma non sembrano realizzarsi nei confronti di chi, fuori dall'ambito redazionale, fornisce al giornale notizie o articoli su avvenimenti del luogo o della zona in cui risiede (corrispondenti) sulla base di direttive che necessariamente non possono che essere generali”.

- C.N. 1° aprile 2005 n. 25 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Natalia Picasso avverso delibera Ordine Liguria del 20.10.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### 1-1-3-6 Utile l'attività anche in esterna

Nessuna norma (né legislativa né regolamentare né contrattuale) vieta che un praticante – contrariamente a quanto affermato dal Consiglio regionale – possa essere utilizzato in servizi ester-

ni, come è rilevabile nel caso in esame. Anzi, è auspicato e auspicabile che ad un praticante vengano assegnati anche compiti diversi da quelli tipici dei redattori cosiddetti interni perché così operando certamente si arricchisce il bagaglio culturale dello stesso praticante che, contemporaneamente, matura importanti e necessarie esperienze formative.

- C.N. 1° aprile 2005 n. 29 – Pres. Del Boca – Rel. Marini
- *Accolto ricorso Chiara Nano avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.4.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **1-1-3-7 Attività lavorativa e contributi assistenziali e previdenziali**

Non può essere dedotta – come fa il CROG – dal mancato versamento da parte del datore di lavoro di contributi assistenziali e previdenziali a favore di un dipendente la inesistenza della prestazione lavorativa. Anzi, il riconoscimento in sede ordinistica del lavoro svolto costituisce la necessaria premessa perché tali contributi vengano “recuperati”.

- C.N. 1° aprile 2005 n. 29 – Pres. Del Boca – Rel. Marini
- *Accolto ricorso Chiara Nano avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.4.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **1-1-3-8 Iscrizione d’ufficio: occorre essersi consolidato il rifiuto immotivato del direttore**

Perché il Consiglio nazionale possa assumere, a richiesta dell’interessato, i poteri sostitutivi in materia di compiuta pratica occorre essersi consolidato il rifiuto (anche sotto forma di silenzio) del direttore responsabile della pubblicazione a voler rilasciare il prescritto certificato di compiuta pratica. In relazione a ciò l’interessato deve dimostrare, in maniera certa, che la richiesta è stata effettuata. La procedura è stata correttamente seguita dalla ricorrente.

E non è rilevante il fatto, poi, che il direttore responsabile della pubblicazione non abbia dato seguito alla richiesta della ricorrente, mentre ha valore pregnante la dichiarazione rilasciata, già in primo grado, in sede di audizione, e ribadita in sede di gravame, dallo stesso direttore.

- C.N. 1° aprile 2005 n. 29 – Pres. Del Boca – Rel. Marini
- *Accolto ricorso Chiara Nano avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.4.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Tale dichiarazione (e non è la sola) dà certezza dell’attività giornalistica a tempo pieno dispietata dalla ricorrente nel periodo vantato come praticantato.

Anche la retribuzione, nel caso in esame, va in questa direzione.

### **1-1-3-9 Elementi costitutivi per l’iscrizione: adeguata struttura redazionale e presenza di un tutor**

Quando manca un riscontro sulla reale composizione della struttura redazionale e sulla presenza di un tutor che abbia seguito l’attività giornalistica di un aspirante professionista non può darsi corso alla iscrizione nel registro dei praticanti.

- C.N. 1° aprile 2005 n. 30 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Susanna Baccetti avverso delibera Ordine Lazio e Molise dell’1.12.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*



### 1-1-3-10 Iscrizione per attività in testata non registrata: è ammissibile

È possibile che un praticantato possa essere svolto all'interno di una testata che abbia i relativi requisiti quanto alla presenza di giornalisti professionisti, e quindi di tutor, anche se non regolarmente registrata.

È sufficiente, infatti, accertare che esista una struttura valida, un servizio giornalistico che, sotto la direzione di un professionista, consenta lo svolgimento del praticantato. Così che la mancata registrazione di una testata rappresenta una discutibile scelta aziendale a volte anche in contrasto con norme di legge, ma da ciò non può discendere che la "vittima" di una discriminazione paghi scelte sbagliate di un editore che non rispetta le regole.

- C.N. 1° aprile 2005 n. 34 – Pres. Del Boca – Rel. Ghirra
- *Accolto ricorso Adele Gerardi avverso delibera Ordine Lazio e Molise dell'8.3.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### 1-1-3-11 Rapporto tra attività svolta e iscrizione al registro

Posto che l'attività di praticantato può anche essere riscontrata presso strutture che non abbiano a monte la registrazione delle relative testate e atteso peraltro che la Rai utilizza per attività di informazione giornalisti contrattualizzandoli però come programmisti registi, ai fini del riconoscimento d'ufficio della compiuta pratica deve essere valutato, caso per caso, se il lavoro svolto dal richiedente l'iscrizione sia configurabile o meno, a tutti gli effetti, in quello di praticantato.

- C.N. 1° aprile 2005 n. 35 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Accolto ricorso Pier Luigi Gregori avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 10.2.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

~

Nel caso in esame, "la ricerca del materiale, e quindi la sua analisi e scelta, la formulazione delle domande ai soggetti intervistati, la titolazione del prodotto giornalistico autonomamente scelto e rielaborato sotto la guida del giornalista Settimelli è attività riconducibile a quella di praticantato".

### 1-1-3-12 Quando l'attività svolta in un ufficio stampa è equivalente a quella di un praticantato tradizionale

Non è corretto sostenere l'equivalenza dell'attività svolta in seno agli uffici stampa a quella svolta in quotidiani, agenzie di stampa, periodici, servizi radiotelevisivi.

Ciò perché il Consiglio nazionale, proprio con la delibera della quale parla la ricorrente, ovvero quella del 9.6.2003, ha ribadito tale equivalenza fermo restando il fatto che, a norma della legge ordinistica e del suo regolamento di attuazione, il pubblicitista che svolge attività a tempo pieno può essere ammesso a sostenere la prova di idoneità professionale per il passaggio ai professionisti quando tale attività sia svolta in una testata abilitata al praticantato.

Diversamente opinando verrebbe a cadere il presupposto della necessaria presenza di un tutor, e quindi di un giornalista professionista, cui l'aspirante professionista deve fare riferimento.

- C.N. 1° aprile 2005 n. 37 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Rosaria Nella avverso delibera Ordine Basilicata del 22.12.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Nel caso di cui ci si occupa, la Nella - ancorché non iscritta ai pubblicisti all'epoca della domanda - aveva ed ha tutto il diritto di chiedere ed ottenere l'iscrizione al registro praticanti dal momento che, dipendente di ruolo della pubblica amministrazione, è stata assegnata all'ufficio stampa, svolge l'incarico di grafico presso le pubblicazioni edite dalla Regione, lavora alle dirette dipendenze di quattro giornalisti professionisti.

Per di più, oltre all'attività di grafico, è impegnata nella redazione di articoli e servizi come dimostra il fatto che in presenza del diniego della iscrizione al registro dei praticanti, ha chiesto e ottenuto l'iscrizione all'elenco pubblicisti per l'attività svolta nelle stesse testate edite dalla Regione Basilicata.

In questo senso l'iscrizione ai pubblicisti costituisce ulteriore prova dell'attività giornalistica svolta dalla ricorrente nell'ambito dell'ufficio stampa dell'ente pubblico.

In ogni caso tale attività è comprovata dalle dichiarazioni acquisite agli atti dai primi giudici, dichiarazioni sottoscritte dal giornalista professionista Donato Pace.

---

### **1-1-3-13 Collaborazione senza la connotazione di un praticantato**

Non può riconoscersi la compiuta pratica nell'attività di chi non ha mai fatto parte della struttura redazionale, non ha figurato sui libri paga della testata, non aveva né una sigla né una password, non aveva accesso al sistema informatico, non figurava nei turni di lavoro.

Si tratta tutt'al più, nel caso in esame, di una collaborazione giornalistica instaurata di fatto, ma ben lontana dall'aver la connotazione di un praticantato.

- C.N. 1° aprile 2005 n. 38 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Marco Benanti avverso delibera Ordine Sicilia del 19.7.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

---

### **1-1-3-14 Iscrizione d'ufficio: occorre dimostrare il rifiuto del direttore**

Perché il Consiglio possa assumere, a richiesta dell'interessato, i poteri sostitutivi in materia di compiuta pratica, occorre essersi consolidato il rifiuto, anche sotto forma di silenzio, del direttore responsabile della pubblicazione e, in relazione a ciò, l'interessato deve dimostrare, in maniera certa, che la richiesta è stata effettuata.

Nella fattispecie tale procedura è stata correttamente seguita dalla ricorrente.

- C.N. 22 giugno 2005 n. 49 – Pres. Del Boca – Rel. Marini
- *Accolto ricorso Miriam Tola avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.4.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

---

### **1-1-3-15 L'inadempienza previdenziale da sola non pregiudica l'iscrizione**

Il mancato versamento all'Inpgi, da parte dell'editore, dei contributi assistenziali e previdenziali a favore dei giornalisti, non indica la inidoneità della testata o la inesistenza della prestazione lavorativa e non può certo pregiudicare i diritti dell'aspirante giornalista.

- C.N. 22 giugno 2005 n. 49 – Pres. Del Boca – Rel. Marini
- *Accolto ricorso Miriam Tola avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.4.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### 1-1-3-16 Iscrizione: idoneità della testata

Ai fini dell'accoglimento della domanda di iscrizione al registro praticanti devono essere riscontrate consistenza di strutture redazionale ed organizzativa e caratteristiche di completezza operativa tali da assicurare al tirocinante la più ampia conoscenza e la più articolata esperienza dell'attività giornalistica.

Inoltre deve essere verificata la presenza di un tutor.

Tali necessari elementi di valutazione nella fattispecie non si riscontrano.

- C.N. 22 giugno 2005 n. 51 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Giuseppe D'Andrea avverso delibera Ordine Lazio del 7.10.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### 1-1-3-16 bis

La non idoneità di una testata ad ospitare un praticantato, indipendentemente dal fatto che il richiedente l'iscrizione all'apposito registro sia un iscritto all'elenco pubblicisti e abbia svolto attività giornalistica, è elemento ostativo alla iscrizione stessa.

Tutto ciò con riferimento all'assenza di un tutor a tempo pieno.

- C.N. 21 ottobre 2005 n. 66 – Pres. Del Boca – rel. Marini
- *Respinto ricorso Marco Sicari avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.4.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Nel caso in esame, un direttore “volontario” dal Trentino, nonostante le nuove tecnologie, non può essere considerato il tutor di un praticante che lavorerebbe a Roma in una struttura editoriale all'interno della quale mancano redattori ordinari professionisti.

Peraltro, il delicato ruolo di tutor non può essere svolto da collaboratori occasionali, anche se professionisti, che dichiarano di frequentare “abbastanza spesso” la redazione.

### 1-1-3-17 Autonomia e praticantato: termini inconciliabili

Non si può configurare lo svolgimento di un praticantato nell'attività di chi, in piena autonomia, sceglie immagini tra quelle fornitegli o ne recupera, se occorre, delle altre, facendo nel suo lavoro quotidiano quello e soltanto quello.

In proposito, la magistratura ordinaria e quella domestica hanno affermato che per la validità del tirocinio giornalistico sono necessarie “strutture idonee ad assicurare una preparazione efficace e completa”, preparazione che non può essere affidata alla libera e autonoma iniziativa dell'interessato. Ciò in quanto occorre che si concretizzi quel “vincolo di subordinazione che si realizza sostanzialmente nella sistematica inserzione dell'opera del praticante nell'organizzazione unitaria dell'impresa” con una continuità “di prestazione con impegno quotidiano, sotto la guida di un giornalista” professionista.

Inoltre “allo scopo di conseguire una formazione professionale compiuta, il praticante dovrà essere assegnato a rotazione a più servizi ...”.

- C.N. 20 ottobre 2005 n. 59 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Nadio Carraro avverso delibera Ordine Veneto del 15.2.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Nel caso in esame, l'attività del ricorrente, un tecnico di produzione della Rai, per come espletata e per quanto sopra evidenziato, non può essere ricondotta a quella di un praticante.

### **1-1-3-18 Iscrizione - Uno dei criteri inderogabili**

Tra i criteri inderogabili fissati dal Cnog per l'iscrizione al registro dei praticanti c'è anche quello relativo alla "non precarietà delle iniziative editoriali che devono essere presenti sul mercato da almeno un anno ...".

- C.N. 21 ottobre 2005 n. 68 – Pres. Del Boca – Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Nerina Stolfi avverso delibera Ordine Lazio del 9.3.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Al momento della richiesta dell'interessata di iscrizione al registro dei praticanti, il mensile "Roma Capitale", diretto da Emanuele Stolfi, non rispettava questo criterio inderogabile, perché la sua prima uscita è posteriore al 19 luglio del 2004, data della autorizzazione n. 291/04 del Tribunale di Roma.

### **1-1-3-19 Iscrizione: idoneità della "piena autonomia e responsabilità"**

Se è pur vero che in alcuni casi possono essere riscontrati elementi che diano valenza giornalistica all'attività di un infografico, è altrettanto vero che il collegio è chiamato a stabilire se il ricorrente abbia o meno svolto pratica giornalistica sì da essere ammesso, con riconoscimento d'ufficio, a sostenere il relativo esame di idoneità professionale. E dove c'è autonomia non può esserci praticantato.

- C.N. 21 ottobre 2005 n. 69 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Carlo Incisa di Camerana avverso delibera Ordine Lazio del 16.9.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

In proposito il ricorrente non tralascia particolare e occasione – nell'atto a sua firma – per evidenziare di avere sempre operato in "piena autonomia e responsabilità".

Con riferimento alla legge istitutiva dell'Ordine, al suo regolamento di attuazione, alla giurisprudenza domestica e ordinaria nonché ai numerosi documenti messi a punto dal Cnog nel quadro di una interpretazione evolutiva dell'art. 34 della stessa legge istitutiva, si può sinteticamente affermare che l'approccio al professionismo e la relativa via di accesso non possono essere lasciati alla libera ed autonoma cognizione dell'aspirante giornalista professionista. Tanto è vero che è richiesto un periodo di pratica non inferiore a 18 mesi perché – ricorrendo le altre condizioni normative – si possa chiedere di sostenere l'esame di idoneità professionale.

Durante l'attività di praticantato l'interessato, sotto una delle molteplici forme comunque previste per legge e/o messe a punto dall'Ordine nell'ambito dei suoi poteri di autodichia, deve poter usufruire dell'apporto di uno o più tutor che si assumano la responsabilità di seguire l'attività lavorativa del praticante anche nei necessari canali deontologici, oltre che tecnico-pratici propri della professione di giornalista.

Sotto questo profilo non c'è alcun elemento, nel procedimento di che trattasi, che possa sostanziare una avvenuta pratica giornalistica e, quindi, un riconoscimento d'ufficio della stessa pratica.

# 1-2 ELENCO PROFESSIONISTI

## 1-2-1 ELENCO PROFESSIONISTI 2007

Nel corso del 2007 sono stati trattati 2 ricorsi relativi alla categoria dei professionisti. Tali ricorsi sono stati archiviati.

- C.N. 11 dicembre 2007 n.52- Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Archiviato ricorso Saverio Tierri avverso delibera Ordine Lombardia 18.9.2006*
- C.N. 11 dicembre 2007 n.52- Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Archiviato ricorso Carla Vanni avverso delibera Ordine Lombardia 12.12.2006*

## 1-2-2 ELENCO PROFESSIONISTI 2006

### 1-2-2-1 Elenco professionisti

Nel corso del 2006 non è stato trattato alcun ricorso relativo alla categoria dei professionisti

## 1-2-3 ELENCO PROFESSIONISTI 2005

### 1-2-3-1 Iscrizione d'ufficio - Legge Zincone

Al fine dell'applicazione della legge 20.10.1964 n. 1039, relativa all'iscrizione d'ufficio all'Ordine – elenco professionisti (cosiddetta legge Zincone) occorre che l'interessato abbia presentato domanda in tempo utile e che, successivamente, abbia coltivato la relativa istanza.

- C.N. 9 febbraio 2005 n. 5 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Giorgio Verbi avverso delibera Ordine Friuli Venezia Giulia del 18.6.1997*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel Cd-Rom il testo integrale della decisione

### 1-2-3-2 Esclusività professionale - Cancellazione per inosservanza art. 40 legge professionale

Al giornalista professionista non è consentito esplicare altra attività retribuita. La violazione di questa norma fa venir meno il requisito della esclusività professionale (ex art. 40 legge 3.2.1963 n. 69). Ne consegue la cancellazione dall'albo.

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 92 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Tiberio Timperi avverso delibera Ordine Lazio del 10.2.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel Cd-Rom il testo integrale della decisione

# 1-3 ELENCO PUBBLICISTI

## 1-3-1 ELENCO PUBBLICISTI 2007

### 1-3-1-1 Attività giornalistica e retribuzione

Il compenso per l'attività giornalistica svolta a favore di alcune testate può essere conglobato nella busta paga di un addetto stampa di un organismo che edita le stesse testate.

E ciò è sufficiente ai fini della retribuzione che l'aspirante pubblicitista deve avere percepito, appunto per l'attività svolta a favore delle testate di riferimento.

Il tutto ovviamente deve essere provato, come nel caso in esame.

- C.N. 13 febbraio 2007 n.10 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Cristina Coppi avverso delibera Ordine Lazio 13.4.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### 1-3-1-2 L'iscrizione all'Albo non è un atto dovuto

L'Ordine ha il diritto-dovere di esaminare la produzione giornalistica al fine di riscontrare quanto la legge ordinistica prevede.

Il Consiglio dell'Ordine ha il compito di verificare la documentazione prodotta alla luce dell'indirizzo ormai costantemente espresso dall'Autorità giudiziaria e dal Cnog.

~

Nel caso in esame si è verificata la insussistenza della continuità necessaria dell'attività richiesta.

- C.N. 11 dicembre 2007 n.53 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Carolina Mazzetti avverso delibera Ordine Toscana 15.3.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione si trova nel capitolo 4. a partire da pag. 113

~

### CONFORME

- C.N. 11 dicembre 2007 n.55 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Respinto ricorso Roberto Castegnaro avverso delibera Ordine Veneto 20.4.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### 1-3-1-3 Retribuzione: elemento necessario per l'iscrizione

È da respingere il rilievo secondo cui chi non è iscritto all'Albo non necessariamente debba percepire compensi per l'attività che svolge.

La retribuzione costituisce, come ha sempre affermato il Cnog, il corrispettivo della prestazione di lavoro.

La natura retributiva per le prestazioni giornalistiche non va mai ricompresa in quella di amministratore unico.

- C.N. 11 dicembre 2007 n.54 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Gianfranco Martini avverso delibera Ordine Veneto 8.3.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **1-3-1-4 Discrezionalità nel valutare i precedenti penali dell'aspirante**

È pienamente legittimo il potere discrezionale attribuito dalla legge ai Consigli dell'Ordine nel valutare i precedenti penali di chi chiede l'iscrizione all'Albo. La ratio della norma risiede nel fatto che deve essere tenuto conto, in una valutazione complessiva e generale, dei reati per i quali è stato condannato il richiedente l'iscrizione. Ciò per l'ineludibile rapporto di fiducia che un giornalista deve avere con i lettori.

- C.N. 11 dicembre 2007 n.57 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Respinto ricorso Emanuele Basili avverso delibera Ordine Sicilia 22.9.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **1-3-1-5 Il potere certificatorio è degli iscritti all'Albo**

È insuperabile ostacolo per l'iscrizione nell'elenco pubblicisti la natura della pubblicazione se il direttore non è un giornalista. È proprio perché non è un giornalista il direttore non ha la titolarità ufficiale del diritto/dovere certificatorio davanti alla legge.

- C.N. 11 dicembre 2007 n. 61 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Fabrizio Ciacchi avverso delibera Ordine Toscana 14.12.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione si trova nel capitolo 4. a partire da pag. 113

### **1-3-1-6 Requisito per l'iscrizione : l'attestazione del direttore**

Non può essere respinta la domanda di iscrizione nei pubblicisti allorché il direttore stesso della testata attesti l'attività giornalistica con regolarità di prestazione e impegno e con adeguata remunerazione economica.

- C.N. 11 dicembre 2007 n. 62 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Jacqueline Adames avverso delibera Ordine Puglia 6.11.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

#### **CONFORME**

- C.N. 11 dicembre 2007 n. 63 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Maria Carmela Coco avverso delibera Ordine Puglia 6.11.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **1-3-1-7 Dichiarazione del direttore e forzata tardività della domanda di iscrizione**

La tardività della domanda di iscrizione nell'elenco pubblicisti non è di per sé ostativa e va imputata al ritardo dell'editore nel completare le procedure di liquidazione dei compensi. Inoltre la dichiarazione del direttore responsabile è elemento probante anche a fronte di discrepanze e dissonanze con altri elementi della domanda.

~

Nel caso in esame i crismi della iscrizione sono assicurati legittimamente e senza incertezze dal direttore della testata di riferimento.

- C.N. 11 dicembre 2007 n. 66 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Luigi Celluzzi avverso delibera Ordine Lazio 15.12.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione si trova nel capitolo 4. a partire da pag. 113

### **1-3-1-8 Retribuzione - responsabilità del direttore - sostegno dell'Ordine al mancato iscritto**

Il fatto che un direttore dichiari che l'aspirante pubblicista è stato regolarmente retribuito, mentre in effetti non lo è stato dal punto di vista quantitativo, potrebbe configurarsi come violazione deontologica sotto il profilo dell'omesso controllo.

Da qui la segnalazione del Cnog al competente Ordine regionale per eventuali iniziative di competenza.

Inoltre il Cnog ha deciso di supportare dal punto di vista giuridico eventuali iniziative del mancato iscritto nel caso in cui egli volesse intraprendere una qualche azione a tutela dei suoi diritti in relazione a quanto corrispostogli per l'attività giornalistica prestata.

~

Il caso è relativo alla mancata iscrizione - ribadita in sede di appello - di un aspirante pubblicista per carenza dell'elemento della retribuzione.

I due principi affermati dal Cnog costituiscono una novità assoluta.

Da un lato si richiama la responsabilità del direttore responsabile con riferimento alla retribuzione e quindi alla sua certificazione, retribuzione che per essere tale deve costituire il corrispettivo per prestazioni giornalistiche;

dall'altro si mette a disposizione del mancato iscritto un supporto giuridico per eventuali azioni di tutela da parte dell'interessato nei confronti dell'editore in ordine alla insufficiente retribuzione corrisposta.

- C.N. 11 dicembre 2007 n. 64 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Alberto Sigona avverso delibera Ordine Sicilia 30.3.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione si trova nel capitolo 4. a partire da pag. 113

~

### **CONFORME**

- C.N. 11 dicembre 2007 n. 65 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Respinto ricorso Giovanna Raimondo avverso delibera Ordine Sicilia 19.5.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*



## 1-3-2 ELENCO PUBBLICISTI 2006

### 1-3-2-1 L'Ufficio Comunicazione è cosa diversa dall'Ufficio Stampa

Esistono condizioni precise perché una struttura possa essere considerata Ufficio Stampa e requisiti indicati dalla legge 150/2000 nonché dal Consiglio Nazionale dell'ordine perché taluno possa chiedere l'iscrizione nell'elenco pubblicitisti.

In mancanza di tali requisiti e condizioni l'iscrizione non può essere concessa.

~

Nel caso in esame l'interessata lavorava in un "Ufficio Comunicazione" all'interno del quale l'attività giornalistica si caratterizzava per la sua occasionalità e sporadicità.

- C.N. 31 maggio 2006 n.46 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Antonella Lo Re avverso delibera Ordine Lazio 26.7.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel Cd-Rom il testo integrale della decisione

~

#### CONFORME

- C.N. 31 maggio 2006 n.48 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Sonia Seghetta avverso delibera Ordine Lazio 30.11.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

#### CONFORME

- C.N. 31 maggio 2006 n.50 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Olindo Daliana avverso delibera Ordine Lazio 14.4.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

#### CONFORME

- C.N. 15 novembre 2006 n.102 – Pres. Del Boca – Rel. Marini
- *Respinto ricorso Marco Sordini avverso delibera Ordine Lazio 5.10.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel Cd-Rom il testo integrale della decisione

### 1-3-2-2 Legge 150/2000 e iscrizione all'albo

Non basta lavorare in un Ufficio Stampa per richiedere l'iscrizione all'Ordine, elenco pubblicitisti.

Occorre che ci sia autonomia, mediazione giornalistica e continuità di prestazioni. Il tutto deve essere comprovato, come si evince dall'apposito documento varato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine.

- C.N. 31 maggio 2006 n.47 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Claudio Zozì avverso delibera Ordine Lazio 16.9.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel Cd-Rom il testo integrale della decisione

### 1-3-2-3 Retribuzione: elemento necessario per l'iscrizione

L'attività giornalistica deve essere regolarmente retribuita altrimenti non può essere valutata ai fini dell'iscrizione all'albo.

Essa infatti è uno degli elementi essenziali, unitamente alla non occasionalità, come prescrive l'art.35 della legge ordinistica.

- C.N. 31 maggio 2006 n.55 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Laura Sergi avverso delibera Ordine Liguria 3.11.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

---

### 1-3-2-4 Natura giornalistica della prestazione: elemento necessario per l'iscrizione

La prestazione deve avere natura giornalistica, ai fini della iscrizione all'albo, altrimenti non può essere presa in considerazione.

Ciò perché, diversamente operando, si violerebbe il disposto dell'art.35 della legge ordinistica.

- C.N. 31 maggio 2006 n.57 – Pres. Del Boca – Rel. Ambrosino
- *Respinto ricorso Simona Savelli avverso delibera Ordine Toscana 20.10.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

---

### 1-3-2-5 Creatività: non strettamente necessaria ai fini dell'iscrizione all'albo

Si ha attività giornalistica anche quando gli articoli prodotti su un giornale di stretta natura specialistica (quale "Fisco e Tasse") altro non sono che una puntuale spiegazione da fornire ai lettori su argomenti di natura fiscale.

È difficile, invero, richiedere creatività in senso stretto quando si tratta di elaborare articoli che altro non possono essere se non una rigorosa informazione su temi strettamente legati alla attualità.

- C.N. 31 maggio 2006 n.58 – Pres. Del Boca – Rel. Ambrosino
- *Accolto ricorso Luigia Lumia avverso delibera Ordine Emilia Romagna 10.1.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

---

### 1-3-2-6 Iscrizione negata se non c'è attività giornalistica

Il carattere giornalistico della produzione presentata a sostegno della richiesta di iscrizione all'albo costituisce elemento imprescindibile per l'accoglimento dell'istanza.

In mancanza la richiesta è respinta.

~

Nel caso in esame, i pezzi prodotti dal ricorrente non sono altro – in molti casi – che elenchi di indirizzi utili.

Da qui la mancanza di quella "mediazione" tra il fatto e la conoscenza di esso che caratterizza l'attività giornalistica.

- C.N. 15 novembre 2006 n.103 – Pres. Del Boca – Rel. Ambrosino
- *Respinto ricorso Giulio Cesare Filippi avverso delibera Ordine Lazio 10.3.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### 1-3-2-7 House organ e mediazione giornalistica

Una pubblicazione a stampa distribuita gratuitamente tra gli iscritti ad un sindacato non è idonea a supportare un'attività pubblicistica tale da far maturare a taluno il diritto di ottenere l'iscrizione all'albo.

Un'attività pubblicistica, inoltre, comporta una mediazione giornalistica fatta di "impegno periodico e ricorrente".

- C.N. 15 novembre 2006 n.104 – Pres. Del Boca – Rel. Ambrosino
- *Respinto ricorso Pietro Scifo avverso delibera Ordine Sicilia 24.4.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### 1-3-2-8 Qualità e quantità dei pezzi nel biennio: elementi necessari per l'iscrizione

Se i pezzi presentati non sono di natura giornalistica e per di più la loro quantità non può essere posta a fondamento della non occasionalità del lavoro svolto, l'istanza di iscrizione all'albo non può essere accolta.

- C.N. 15 novembre 2006 n.105 – Pres. Del Boca – Rel. Ambrosino
- *Respinto ricorso Fabrizio Venerandi avverso delibera Ordine Genova 15.2.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### 1-3-2-9 Produzione e retribuzione: elementi essenziali per l'iscrizione all'albo

È condicio sine qua non che l'istanza di iscrizione all'albo sia supportata da una adeguata produzione giornalistica: non deve essere "occasionale" ex art.1 legge ordinistica e "regolarmente retribuita" ex art.35 stessa legge.

~

Nel caso in esame i requisiti sono stati ritenuti carente il primo, mancante il secondo.

Il caso era relativo a una richiesta di iscrizione avanzata da un "funzionario esperto comunicatore" di una amministrazione regionale.

- C.N. 15 novembre 2006 n.109 – Pres. Del Boca – Rel. Stornello
- *Respinto ricorso Manuela D'Alessio avverso delibera Ordine Abruzzo 12.9.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel Cd-Rom il testo integrale della decisione

~

#### CONFORME

- C.N. 15 novembre 2006 n.110 – Pres. Del Boca – Rel. Stornello
- *Respinto ricorso Roberta Copersino avverso delibera Ordine Abruzzo 12.9.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

#### CONFORME

- C.N. 20 dicembre 2006 n.118 – Pres. Del Boca – Rel. Ambrosino
- *Respinto ricorso Salvatore D'Angelo avverso delibera Ordine Sicilia 24.3.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

**CONFORME**

- C.N. 20 dicembre 2006 n.119 – Pres. Del Boca – Rel. Ambrosino
- *Respinto ricorso Claudia Calabrese avverso delibera Ordine Sicilia 23.6.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

**1-3-2-9 II**

Non si può prescindere da una valutazione quantitativa dei pezzi allegati alla domanda di iscrizione all'albo.

Inoltre l'interessato deve dimostrare di essere stato retribuito per gli stessi pezzi.

~

Il Consiglio Nazionale aggiorna annualmente il tariffario delle spettanze per gli iscritti all'Ordine e lo fa sulla base di vari parametri.

Ciò posto, non potendosi certo applicare integralmente il tariffario a chi non è ancora giornalista, il Consiglio Nazionale ha previsto ipotesi di compensi ridotti per singole fattispecie.

In ogni caso, però, non può essere stravolto il concetto di retribuzione che è il corrispettivo per una prestazione fornita.

Nel caso in esame il ricorrente ha percepito un compenso così basso da non configurare una "retribuzione", neanche considerando il fatto che il Consiglio nazionale ha decurtato del 75% l'ammontare dei compensi fissati nel tariffario per gli iscritti all'Ordine

- C.N. 20 dicembre 2006 n.121 – Pres. Del Boca – Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Silvestro Di Napoli avverso delibera Ordine Sicilia 21.4.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

**1-3-2-10 Natura della testata, produzione, retribuzione e iscrizione all'albo**

Non può essere accolta l'istanza di iscrizione all'albo se la testata di riferimento non ha natura giornalistica, tant'è che il suo direttore è un iscritto all'elenco speciale.

~

Nel caso in esame, inoltre, manca la retribuzione perché si asserisce essere stata conglobata in fatture per rimborso spese e nella documentazione non si riscontrano pezzi assimilabili ad articoli giornalistici

- C.N. 15 novembre 2006 n.108 – Pres. Del Boca – Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Stefano Brandini avverso delibera Ordine Emilia Romagna 10.1.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

**1-3-2-11 Legge 150/2000: limite temporale per la richiesta di iscrizione all'albo**

Chi chiede l'iscrizione all'albo in base alla legge 150/2000 che disciplina l'attività negli uffici stampa degli enti pubblici deve essere stato in servizio alla data di entrata in vigore della stessa legge.

~

Nel caso in esame, la ricorrente è stata assunta nel 2003, ovvero a distanza di anni dal tempo limite fissato dalla citata legge.

- C.N. 20 dicembre 2006 n.117 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Marinella Di Rosa avverso delibera Ordine Lazio 11.1.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel Cd-Rom il testo integrale della decisione

## 1-3-3 ELENCO PUBBLICISTI 2005

### 1-3-3-1 Coesistenza di attività giornalistica e non - Produzione quantitativamente sufficiente - Possibilità di iscrizione all'albo

Quando dall'esame della documentazione posta a corredo dell'istanza di iscrizione si evince che, accanto a scritti di natura non giornalistica, vi sono servizi di informazione ritenuti quantitativamente sufficienti anche in rapporto alla periodicità delle testate interessate, deve essere ritenuta provata quella attività pubblicistica idonea alla iscrizione all'albo nel relativo elenco.

- C.N. 8 febbraio 2005 n. 7 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Accolto ricorso Giordano Rodda avverso delibera Ordine Liguria dell'8.7.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

### 1-3-3-2 Requisiti per l'iscrizione all'albo - Sussistenza

Sono da ritenere sussistenti i requisiti voluti dalla legge ordinistica (non occasionalità, natura giornalistica e redditività della prestazione) in ordine alla iscrizione all'elenco pubblicisti quando nel biennio di riferimento l'interessato abbia percepito un compenso complessivo in linea con il Tariffario ed abbia prodotto 82 articoli.

(Nel caso in esame gli articoli sono stati pubblicati su testate quali "Settimana Sport", "Il Secolo XIX del Lunedì" e "Almanacco del Calcio").

- C.N. 22 giugno 2005 n. 45 – Pres. Del Boca – Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Vincenzo Bolia avverso delibera Ordine Liguria del 20.10.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### 1-3-3-2 bis

Posto che va fatta una valutazione qualitativa e quantitativa degli articoli prodotti, che tenga conto del numero, dell'oggetto e dell'entità degli stessi circa la richiesta di iscrizione all'elenco pubblicisti, nel caso in esame si rileva che l'interessato nel biennio di riferimento ha percepito, per ogni articolo prodotto, un compenso in linea con le previsioni del relativo Tariffario.

Inoltre la consistenza del prodotto giornalistico appare commisurata alla natura e alla periodicità del giornale.

- C.N. 22 giugno 2005 n. 46 – Pres. Del Boca – Rel. Marini
- *Accolto ricorso William Lanzoni avverso delibera Ordine Liguria del 12.3.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### 1-3-3-3 Corsi per addetti stampa abilitanti alla iscrizione - Obbligatorietà del concorso dell'ordine

Per l'iscrizione all'Ordine dei Giornalisti, elenco pubblicisti (iscrizione regolamentata dalla legge 3.2.1963 n. 69 e non già da quella sugli uffici stampa n. 150 del 2000), non è sufficiente che il personale interessato sia risultato in servizio all'ufficio stampa alla data di entrata in vigore della legge n. 150, ma occorre anche che siano soddisfatti vari requisiti tra i quali c'è anche quello di aver frequentato un Corso indetto direttamente o in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti (v. delibere Cnog 4/5.12.2002 e 9.6.2003 in Appendice).

- C.N. 22 giugno 2005 n. 47 – Pres. Del Boca – Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Nicola Giordano avverso delibera Ordine Toscana del 4.11.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Nel caso in esame, vero è che l'interessato ha inviato copiosa documentazione dalla quale risulta incontestabilmente la sua attività giornalistica (in particolare la produzione di numerosi comunicati stampa) e che ha allegato anche copia del certificato di profitto del Master in Comunicazione Pubblica conseguito presso la Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca; ma è altrettanto vero che non viene superato il motivo per cui l'Ordine della Toscana ha rigettato la sua istanza e cioè il fatto che non abbia frequentato un "corso che, oltre ad essere organizzato secondo le disposizioni del Dpr 422/2001, attuativo della L.150/2000, e da soggetti previsti dal medesimo Dpr, deve essere organizzato in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti o comunque da esso riconosciuto".

### 1-3-3-4 Legge 150/2000 e giornalisti negli uffici stampa

Una pubblica amministrazione non può distaccare al suo ufficio stampa un proprio dipendente dopo l'entrata in vigore della legge 150 del 2000 pubblicata sulla G.U. il 13.6.2000.

Ciò perché l'incarico deve essere espletato da giornalisti.

- C.N. 22 giugno 2005 n. 47 – Pres. Del Boca – Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Nicola Giordano avverso delibera Ordine Toscana del 4.11.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Quando l'interessato partecipò ad un corso di perfezionamento per addetti agli uffici stampa indetto dalla Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca non era in possesso del prescritto, specifico requisito sopra indicato.

Questo vuol dire che la pubblica amministrazione non avrebbe potuto incaricare il ricorrente di svolgere le funzioni di addetto stampa.

Ne consegue che, fermo restando ogni altro elemento di giudizio e di valutazione, il ricorrente non può essere iscritto all'Ordine dei Giornalisti.

### 1-3-3-5 Attività incompatibile con la chiesta iscrizione

Ai fini dell'iscrizione all'Albo dei giornalisti, elenco pubblicisti, non è rilevante il fatto che si sia condirettore della stessa pubblicazione e che assieme al direttore ci si adoperi di dare la linea del giornale. Inoltre non è rilevante agli stessi fini di aver lavorato alla "cucina" dello stesso giornale, scrivendo, correggendo, passando pezzi, facendo "tutto quello che c'è da fare a trecentosessantasei gradi dal punto di vista redazionale, editoriale e relazionale".

(Nel caso in esame il quadro che ne viene fuori non è certo quello di una attività pubblicistica, bensì di un impegno totalmente diverso da quello di cui all'art. 35 della legge ordinistica, la norma appunto che regola l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti).

- C.N. 22 giugno 2005 n. 50 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Alessandra Borghese avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 24.10.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

---

### **1-3-3-6 Legge 150/2000 - Documentazione per addetti stampa che chiedono l'iscrizione all'albo e limiti all'accesso**

La documentazione da porre a supporto della richiesta di iscrizione all'albo, elenco pubblicisti, e in riferimento alla legge 150 del 2000 deve essere esaustiva dal punto di vista sia temporale che contenutistico.

Ciò in base ad una specifica normativa messa a punto dal Consiglio (delibera del 4-5.12.2002 e 9.6.2003 in Appendice)

- C.N. 22 giugno 2005 n. 52 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Beniamino Pistone avverso delibera Ordine Lazio del 29.10.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta dal ricorrente, le sopra descritte condizioni non sono soddisfatte.

Infatti il ricorrente è stato distaccato all'Ufficio Stampa in data 7 agosto 2000 come dallo stesso dichiarato e, del resto attestato, in data 24.4.2003, dal Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Ministero dell'Interno.

Pertanto lo stesso non era in possesso dei prescritti requisiti (essere in servizio all'Ufficio Stampa alla data di entrata in vigore della legge – G.U. 13.6.2000) per partecipare al Corso di Formazione per addetti stampa pubblici realizzato dal Formez in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti.

Stesso discorso vale per la partecipazione dell'interessato al Corso di Perfezionamento per addetti agli uffici stampa indetto dalla Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno.

E questo vuol dire che il Ministero dell'Interno, in vigenza di una precisa disposizione di legge (la n. 150 del 2000), non avrebbe potuto distaccare il dipendente al suo ufficio stampa e comunicazione perché sprovvisto del prescritto titolo di giornalista.

La ratio della legge è chiara: degli uffici stampa degli enti pubblici debbono far parte giornalisti riconosciuti giuridicamente tali, ovvero iscritti all'Ordine; in via transitoria è consentito al personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge di continuare a svolgere il proprio lavoro pur essendo sprovvisto del titolo di giornalisti.

E perché possa continuare a svolgere il suo lavoro, il personale, in base a quanto prescritto dalla legge n. 150/2000 e dal suo regolamento di attuazione, deve partecipare a un Corso di Perfezionamento effettuato ad iniziativa della pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda, invece, l'iscrizione di detto personale all'Ordine dei Giornalisti, elenco pubblicisti, non è sufficiente che il personale interessato sia risultato in servizio all'ufficio stampa alla data di entrata in vigore della legge n. 150, ma occorre anche che sia soddisfatta una se-

rie di requisiti tra i quali c'è anche quello di aver frequentato un Corso indetto direttamente o in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti.

### 1-3-3-6 bis

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 79 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Maurizio Andreolli avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige del 14.12.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

La documentazione prodotta non è tale da consentire l'iscrizione. In particolare:

- non è documentata la presenza del ricorrente nell'Ufficio Stampa alla data di entrata in vigore della legge n. 150 (13.06.2000) e il ruolo ricoperto;
- non risulta documentata l'attività da tale data in quanto i comunicati, peraltro riferiti a semplici e scarse comunicazioni di servizio, sono del 2003 e 2004;
- manca la dichiarazione di un iscritto all'albo che certifichi l'attribuzione dei testi presentati o, in assenza di un iscritto, la certificazione fatta d'ufficio dall'Ordine Regionale, sulla base di prove documentali e testimoniali.

### 1-3-3-6 ter

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 84 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Pasquale Lamberti avverso delibera Ordine Toscana del 3.2.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

La "150" del 2000 (la legge che regola l'attività degli uffici stampa negli enti pubblici) fissa il principio in base al quale l'attività giornalistica deve essere svolta da iscritti all'Ordine. Solo in via transitoria è consentito a chi già lavorava in un ufficio stampa alla data di entrata in vigore della legge di continuare a svolgere il suo lavoro in deroga alla legge istitutiva dell'Ordine e, tutto sommato, al principio generale fissato dalla stessa legge 150.

Va subito precisato che la più volte citata legge 150/2000 non ha spostato la competenza dell'Ordine dei Giornalisti ad altro ente, organo o istituzione a decidere sulle richieste di iscrizione all'albo.

Per quanto riguarda l'aspetto temporale, resta fermo ed inderogabile – in base alla normativa vigente – il fatto che per poter continuare ad effettuare un lavoro di natura giornalistica l'interessato deve essere già in servizio alla data di entrata in vigore della legge (13.6.2000).

E così il fatto che un addetto stampa di ente pubblico non iscritto all'Ordine possa continuare a svolgere il suo lavoro, sia pur dopo aver partecipato ad un apposito Corso istituito dalla Pubblica Amministrazione, non costituisce titolo perché possa chiedere l'iscrizione all'Ordine dei Giornalisti, elenco pubblicitari.

Titolo abilitante, invece, è la necessaria partecipazione ad un Corso indetto dall'Ordine o di concerto con esso. Ovviamente, devono coesistere le altre condizioni previste dalla normativa ordinistica.

Ciò posto, al Consiglio nazionale è anche parso giusto neutralizzare una disparità di trattamento che nei fatti si era venuta a determinare con l'entrata in vigore della 150/2000 e così, con pro-



prio documento, ha stabilito di equiparare, quanto a condizioni di accesso all'elenco dei pubblicitisti, coloro i quali, alla data del 13.6.2000, lavoravano in uffici stampa pubblici e privati.

Nel caso in esame tutto ciò premesso, al Corso per Responsabili e Operatori degli Uffici Stampa attivato dalla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Siena con il patrocinio dell'Ordine dei Giornalisti della Toscana non può che essere data, con riferimento alla posizione del ricorrente, una valenza prettamente culturale e comunque non abilitante ai fini ordinistici, dal momento che è certo (da tutta la documentazione in atti, a cominciare dallo stesso curriculum presentato dall'interessato) che lo stesso ricorrente non era nelle condizioni temporalmente idonee per essere ammesso a frequentare un Corso valevole, in base alla normativa del Consiglio nazionale dell'Ordine, per richiedere successivamente l'iscrizione all'albo. L'inizio della sua attività in seno agli uffici stampa risale, infatti, all'aprile 2001, ben oltre il termine fissato al 13.6.2000.

### **1-3-3-7 Iscrizione: requisiti e potere accertatorio dell'Ordine**

Non è condivisibile la tesi secondo la quale l'iscrizione all'albo è "un atto dovuto che riconosce il lavoro già concretamente svolto dal richiedente e precisamente consistente in un esercizio professionale, ovvero retribuito e non occasionale ...". Ciò perché sono doverose, da parte degli Ordini regionali, una attenta valutazione e una interpretazione del materiale prodotto dall'aspirante pubblicitista nel corso del biennio di riferimento.

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 71 – Pres. Del Boca – Rel. Marini
- *Respinto ricorso Silvia Rocca avverso delibera Ordine Milano del 3.3.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

L'art. 35 della legge specifica le modalità e le condizioni per ottenere l'iscrizione nell'elenco dei pubblicitisti e parla di attività giornalistica non occasionale e regolarmente retribuita. Tali termini, che se considerati isolatamente possono sembrare estremamente vaghi, acquistano, nel complesso sistema configurato, un significato e un contenuto ben definito: quello cioè di un'attività che non sia saltuaria, casuale o sporadica ma che, al contrario, denoti continuità di prestazione e di impegno professionale nonché regolarità di retribuzione.

Lo stesso dicasi per quanto riguarda la produzione giornalistica che l'aspirante deve porre a corredo dell'istanza e che l'Ordine ha il diritto-dovere di esaminare al fine di riscontrare le caratteristiche volute dalla legge. Questa linea interpretativa è ormai patrimonio acquisito del Consiglio nazionale.

Nel caso in esame l'istruttoria ha messo in luce l'esiguità del numero degli articoli prodotti nel biennio di riferimento tenuto conto anche che l'interessata collabora con più testate; è emerso anche che in alcuni casi non si può assolutamente parlare di servizi giornalistici ma, piuttosto, di veri e propri racconti, come quelli pubblicati in particolare sulla rivista Tecno Mtb.

### **1-3-3-8 L'esiguità del compenso pregiudica l'iscrizione**

Un compenso che, per la sua esiguità, non integra l'elemento della retribuzione è ostativo alla iscrizione all'albo, elenco pubblicitisti.

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 72 – Pres. Del Boca – Rel. Stornello
- *Respinto ricorso Alessandro Lombardo avverso delibera Ordine Lombardia del 11.10.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Nel caso in esame, il rilievo di esiguità formulato dall'Ordine della Lombardia si riferisce alla 'collaborazione esibita' e quindi anche alla produzione giornalistica che il ricorrente tenta di potenziare con l'aggiunta di articoli di data successiva e quindi non riconducibili al periodo oggetto di valutazione.

Quanto al problema dei compensi, che il ricorrente cerca di superare con alcuni richiami giurisprudenziali, va osservato che un conto è dissertare sul principio della inderogabilità dell'osservanza dei minimi tariffari, un conto è pretendere di introdurre il principio secondo cui qualsiasi compenso può essere valido per ottenere l'iscrizione all'elenco Pubblicisti.

È vero che la legge non fissa la misura del compenso per la collaborazione del pubblicista o aspirante tale, ma questo Consiglio non può non rilevare che i compensi percepiti sono del tutto irrilevanti e che pertanto viene a mancare un preciso requisito richiesto dalla legge che, giova ricordarlo, subordina l'iscrizione nell'elenco pubblicisti allo svolgimento di un'attività giornalistica "regolarmente retribuita".

È infatti evidente che il concetto di retribuzione non può e non deve essere fittizio – né tanto meno simbolico – se riferito ad un'attività di natura professionale.

### **1-3-3-8 bis**

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 88 – Pres. Del Boca – Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Paolo Luzi avverso delibera Ordine Lazio del 30.11.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

La sola non occasionalità della prestazione pubblicistica non è elemento esaustivo per l'iscrizione all'albo. Occorre infatti che sia del pari soddisfatto il requisito della retribuzione.

Come costantemente affermato da questo Consiglio, è vero che la legge non fissa la misura del compenso per la collaborazione del pubblicista o aspirante tale.

È tuttavia inesatto affermare che per ottenere l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti sia sufficiente provare l'entità della retribuzione quale che essa sia e che evada dalla sfera di valutazione dell'Ordine l'eventuale accertamento della misura di tale compenso, dovendo esso Ordine limitarsi ad accertare la completezza della documentazione presentata e la sua rispondenza alla realtà.

La percezione di una regolare retribuzione, riferita ad una attività professionale e posta dalla legge come condizione sine qua non per l'iscrizione o per la permanenza all'Ordine professionale non può essere passibile di deroga alcuna, altrimenti si snaturerebbe lo spirito della legge volto alla tutela del decoro della dignità della professione stessa e di quell'indipendenza non solo giuridica ma anche economica che profondamente influisce sulla qualità dell'esercizio professionale.

### **1-3-3-9 Redigere analisi economiche non costituisce attività giornalistica**

La redazione di pure e semplici analisi economiche non dà prova di attività giornalistica talché non può essere accordata la relativa iscrizione all'albo, elenco pubblicisti.

- C.N. 14 dicembre 2005 n76 – Pres. Del Boca – Rel. Stornello
- *Respinto ricorso Luca Monis avverso delibera Ordine Veneto del 18.5.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Nel caso in esame, tali analisi venivano utilizzate da iscritti all'albo per la elaborazione di appositi servizi. Per di più le stesse analisi sono state giudicate "frutto di lavoro collettivo a carattere non giornalistico".

È anche emerso, attraverso prove testimoniali, che ai servizi pubblicati e posti a corredo dell'istanza del ricorrente l'interessato abbia contribuito soltanto acquisendo dati tecnico-economici e lasciando ad altri la mediazione giornalistica.

---

### **1-3-3-10 Quando l'attività di fotocineoperatore ha carattere giornalistico - dpr n. 649/76**

La mera realizzazione di un'immagine di per sé non qualifica l'attività di un fotografo come giornalistica. Ciò perché serve l'organizzazione di un discorso, "a scopo informativo, divulgativo e critico".

Il tutto in linea con le indicazioni fissate nel DPR 649/76 che ha innovato, sul punto, il regolamento di attuazione della legge ordinistica. In base a tale decreto, perché un fotocineoperatore possa essere iscritto all'elenco dei pubblicitisti deve esplicitare un'attività "attraverso immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione.

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 81 – Pres. Del Boca – Rel. Aulio
- *Respinto ricorso Michele Ferraris avverso delibera Ordine Liguria del 25.8.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Nel caso in esame l'aspirante pubblicitista ha presentato foto, spesso immagini statiche, che nulla aggiungono sul piano informativo agli articoli cui si riferiscono. Si tratta in sostanza di immagini nelle quali non si intravede una creatività che possa integrare l'articolo o, addirittura, sostituirlo.

---

### **1-3-3-11 Non c'è attività giornalistica senza retribuzione - Cancellazione**

Non è consentito a un iscritto svolgere attività giornalistica non retribuita. Talché chi è sottoposto a revisione e dichiara di non aver percepito alcuna retribuzione va cancellato dall'albo per inattività riscontrata nella mancanza di retribuzione.

Tutto ciò perché, com'è costante giurisprudenza di questo Cnog, per retribuzione deve intendersi il corrispettivo per una prestazione fornita. E se non c'è stato corrispettivo, non c'è stata prestazione, almeno ai fini ordinistici.

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 82 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Donato Capece avverso delibera Ordine Liguria del 27.5.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel Cd-Rom il testo integrale della decisione

---

### **1-3-3-12 Iscrizione provvisoria e non: artt. 47 E 35**

Un iscritto all'albo in forma provvisoria (ex art. 47 legge ordinistica) può dirigere soltanto la pubblicazione (organo di partito o movimento politico o di organizzazione sindacale) per la qua-

le ha ottenuto l'iscrizione; un iscritto non in forma provvisoria, ovvero ex art. 35 legge cit., può invece dirigere qualsiasi pubblicazione.

Per di più la nomina a direttore di un iscritto all'albo in forma provvisoria deve avvenire contestualmente a quella di un vice direttore responsabile che abbia lo status di giornalista.

Se ne deduce che la "portata" di una iscrizione è notevolmente differente dall'altra e quindi si è in presenza di due differenti status giuridici.

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 82 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Donato Capece avverso delibera Ordine Liguria del 27.5.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel Cd-Rom il testo integrale della decisione

### **1-3-3-13 Iscrizione - Insufficienti 10 articoli in due anni**

È da considerare sporadica, e quindi non idonea ai fini della iscrizione all'albo, elenco pubblicitari, l'attività relativa alla redazione, nel biennio di riferimento, di complessivi 10 articoli, cinque per ogni anno, anche se pubblicati su un bimestrale.

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 83 – Pres. Del Boca – Rel. Stornello
- *Respinto ricorso Claudio Marradi avverso delibera Ordine Liguria del 21.4.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

L'art. 35 della legge specifica le modalità e le condizioni per ottenere l'iscrizione nell'elenco dei pubblicitari e i termini ivi indicati di "attività giornalistica non occasionale e regolarmente retribuita", che se considerati isolatamente possono sembrare estremamente vaghi, acquistano un significato e un contenuto concreto, quello cioè di un esercizio del giornalismo svolto con impegno professionale.

Lo stesso dicasi per quanto riguarda gli articoli che l'istante deve produrre per dimostrare che l'attività giornalistica da lui svolta abbia le caratteristiche indicate. In proposito la legge infatti, non stabilisce il numero minimo degli articoli da presentare nel prescritto biennio; non v'è però dubbio che tale documentazione, necessaria per ottenere uno status ed una qualifica professionale, non può che essere congrua e tale, comunque, da comprovare un'attività che non sia saltuaria o sporadica ma che denoti, per sistematicità e continuità di prestazioni e regolarità di retribuzione, un esercizio del giornalismo che abbia le caratteristiche, anche se non rigorose ed esclusive, della professionalità.

Anche perché la prova della occasionalità o meno dell'attività svolta non può che discendere da una valutazione quantitativa e qualitativa degli articoli prodotti che tenga conto del numero, dell'entità di tali articoli nonché della loro frequenza in relazione al ritmo di pubblicazione dei periodici in cui gli scritti sono stati pubblicati.

Ciò, però, non vanifica l'esigenza che in un biennio (il periodo minimo previsto per legge) l'interessato svolga un'attività che possa essere apprezzata dal punto di vista quantitativo, non potendo certo assumere a base di giudizio la sola periodicità dell'unica pubblicazione per la quale è stata svolta l'attività giornalistica.

Talché non può considerarsi esaustiva la produzione di un articolo per ogni numero edito della pubblicazione di riferimento, quando tale pubblicazione è – come nel caso in specie – un bimestrale. Diversamente opinando, si potrebbe arrivare a sostenere che lo specifico riferimento del-

l'art. 35 della legge ordinistica (non occasionalità) sarebbe ravvisabile anche in presenza di un solo articolo l'anno per una pubblicazione con frequenza, appunto, annuale.

In definitiva, senza voler negare la caratteristica di articolo nei pezzi posti a corredo della istanza di iscrizione all'elenco pubblicisti del ricorrente, si può concludere che l'attività pubblicistica per essere ritenuta tale, deve avere un minimo di congruità, ovvero deve sostanziarsi in collaborazioni effettuate su una o, all'occorrenza, più testate.

### **1-3-3-14 Per l'iscrizione all'albo la certificazione è riservata ai giornalisti**

La certificazione di un appartenente all'elenco speciale non è idonea per l'iscrizione all'albo.

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 85 – Pres. Del Boca – Rel. Ambrosino
- *Respinto ricorso Maria Luisa Stifani avverso delibera Ordine Abruzzo del 2.2.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Con riferimento al caso in esame, l'art. 35 della legge 63/69 nel recitare che la domanda per l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti deve essere corredata dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente e da certificati dei direttori delle pubblicazioni comprovanti l'attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni, non precisa che il soggetto debba essere "il direttore responsabile".

Nessun dubbio, però, può sussistere in relazione al fatto che il formale elemento letterale della norma, espresso col solo sostantivo "direttore", debba essere unicamente e compiutamente inteso come "direttore responsabile" e che nel citato art. 35 il termine di "direttore" sia convenzionalmente usato in tale accezione peraltro al pari di altri consimili, individuabili nella l. 69/63 (si veda per tutti quello riscontrabile nell'art. 33 per indicare il referente che per legge è titolato a rilasciare la dichiarazione di inizio pratica che consente l'iscrizione al Registro).

Ciò posto, chi scrive su una pubblicazione diretta da un appartenente all'elenco speciale non può ottenere l'iscrizione all'albo, dal momento che è insuperabile ostacolo la natura della pubblicazione il cui direttore, proprio perché non è un giornalista, non ha titolarità ufficiale del diritto/dovere certificatorio di fronte alla legge.

Tanto si ricava dal combinato disposto dagli artt. 35, 46 e 47 della legge ordinistica e della consolidata giurisprudenza di merito (si veda anche: Tribunale di Torino, Sez. I civ., sentenza 12.11.93 – Petrarulo c/Ordine Nazionale giornalisti).

### **1-3-3-15 Non si fa luogo a cancellazione dopo 15 anni di iscrizione**

Non può essere cancellato dall'albo per inattività professionale il pubblicista che abbia almeno 15 anni di iscrizione.

Lo si ricava dall'ultimo comma dell'art. 41 della legge professionale che così recita: "Non si fa luogo alla cancellazione per inattività professionale del giornalista che abbia almeno quindici anni di iscrizione all'albo, salvo i casi di iscrizione in altro albo, o di svolgimento di altra attività continuativa e lucrativa".

È costante giurisprudenza che la su riportata norma si riferisca ai soli professionisti quanto allo svolgimento di altra attività continuativa e lucrativa. Ciò perché, di norma, un pubblicista può esplicare altra attività lavorativa e può essere iscritto contemporaneamente in un altro albo, mentre il professionista è vincolato dalla esclusività professionale.

(Nel caso in esame, l'interessato, al momento della sua cancellazione, vantava una iscrizione all'elenco pubblicitari superiore a 15 anni).

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 86 – Pres. Del Boca – Rel. Marini
- *Accolto ricorso Valerio Merola avverso delibera Ordine Lazio del 9.3.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

---

### **1-3-3-16 Iscrizione: continuità temporale - Periodicità della pubblicazione - Maternità**

La mancanza di continuità temporale dovuta a maternità e alla periodicità della pubblicazione di riferimento di per sé non è ostativa alla iscrizione all'albo, elenco pubblicitari, quando nel biennio di riferimento la produzione giornalistica sia più che congrua dal punto di vista quantitativo.

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 87 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Accolto ricorso Roberta Moscioni avverso delibera Ordine Lazio e Molise dell'1.12.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

---

### **1-3-3-17 Iscrizione: sì quando c'è mediazione giornalistica**

Non può essere negata l'iscrizione all'albo quando dall'esame dei pezzi posti a corredo dell'istanza si evince una adeguata elaborazione giornalistica, riferita alla peculiarità delle pubblicazioni e alle esigenze dei lettori. Talché, in ultima analisi, viene soddisfatto il requisito della mediazione tra il fatto e il lettore.

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 89 – Pres. Del Boca – Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Francesca Noto avverso delibera Ordine Lazio del 10.2.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

---

### **1-3-3-17 bis.**

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 90 – Pres. Del Boca – Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Marco Accordi avverso delibera Ordine Lazio del 10.2.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

# 1-4 ELENCO SPECIALE

## 1-4-1 ELENCO SPECIALE 2007

### 1-4-1-1 Documentazione: elemento necessario per l'iscrizione

Non può essere accolta la domanda di iscrizione all'elenco se l'interessato non produce tutta la prescritta documentazione, della quale fa parte integrante ed essenziale quella relativa alla natura della pubblicazione.

- C.N. 12 dicembre 2007 n. 56 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Respinto ricorso Giancarlo Frattarolo avverso delibera Ordine Bari 21.2.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione si trova nel capitolo 4. a partire da pag. 113

## 1-4-2 ELENCO SPECIALE 2006

### 1-4-2-1 Requisiti per l'iscrizione

Quando la pubblicazione che si intende dirigere contiene elementi di vera e propria informazione giornalistica non può essere affidata a un non iscritto all'Ordine (professionista o pubblicista).

Lo si ricava dall'art.28 della legge professionale in base al quale "all'albo dei giornalisti sono annessi gli elenchi ... e di coloro che, pur non esercitando l'attività di giornalista, assumano la qualifica di direttore responsabile di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici".

~

Nel caso in esame il Consiglio Nazionale ha concordato con le valutazioni fatte dal competente Ordine regionale sul contenuto della pubblicazione che l'interessato, non giornalista, intendeva dirigere.

- C.N. 30.5.2006 2006 n.34 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Paolo Blanc avverso delibera Ordine Piemonte 27.1.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### 1-4-2-2 Pubblicazione commerciale: iscrizione non consentita

I pochi elementi posti all'esame del Consiglio non testimoniano il carattere tecnico, professionale o scientifico in base ai quali può essere accolta la richiesta di iscrizione ex art.28 legge ordinistica.

- C.N. 31.5.2006 2006 n.51 – Pres. Del Boca – Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Salvatore Carruezzo avverso delibera Ordine Puglia 20.9.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### 1-4-2-3 Quando una pubblicazione rientra nelle previsioni dell'art.28

Una testata ha carattere tecnico, professionale o scientifico soltanto quando diventa tramite di un colloquio interno sui problemi di una determinata scienza, di una tecnica o di una professione fra operatori di quegli specifici settori.

Il presupposto perché taluno possa assumere la direzione responsabile di una testata ex art.28 legge ordinistica sono pertanto due: i contenuti e i destinatari della pubblicazione.

~

Nel caso in esame, tali requisiti sono stati riconosciuti nel periodico "Il Nuovo Rinascimento" di proprietà dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai.

- C.N. 15 novembre 2006 n.107 – Pres. Del Boca – Rel. Cembran
- *Accolto ricorso Erica Galligani avverso delibera Ordine Toscana 16.2.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel Cd-Rom il testo integrale della decisione

## 1-4-3 ELENCO SPECIALE 2005

### 1-4-3-1 Direzione responsabile – Art. 28 legge 3.2.1963 n. 69

Un mensile, edito da una associazione scientifico-culturale e che si occupi di 'tematiche psicologiche e fini psicoterapeutici' può ben rientrare tra i casi previsti dall'art. 28 della legge ordinistica e, quindi, può essere diretto da un iscritto all'elenco speciale annesso all'albo professionale.

- C.N. 8 febbraio 2005 n. 11 – Pres. Del Boca – Rel. Marini
- *Accolto ricorso Antonino Minio avverso delibera Ordine Umbria del 21.11.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### 1-4-3-2 Presupposto per la permanenza della iscrizione

Quando una pubblicazione, pur spaziando su diversi temi legati alla professione di 'progettista comunitario', di giornalistico ha poco o niente, proponendo contenuti prevalentemente attinenti a questa nuova professione, a chi si propone di dirigerla non può essere negata l'iscrizione all'elenco speciale e, quindi, non può esserne disposta la cancellazione per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 28 della legge ordinistica.

- C.N. 8 febbraio 2005 n. 12 – Pres. Del Boca – Rel. Marini
- *Accolto ricorso Monika Maria Savier avverso delibera Ordine Umbria del 21.11.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### 1-4-3-3 Obbligo di documentare, a richiesta, la sussistenza dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione

Un iscritto all'elenco speciale ha l'obbligo di documentare, a richiesta del competente Ordine territoriale, la sussistenza dei requisiti voluti dall'art. 28 della legge ordinistica e che, a tempo debito, hanno determinato la sua iscrizione.

In mancanza di tale documentazione, l'Ordine procede alla cancellazione.

In proposito non può farsi ricorso alla longevità della testata né può essere dato per scontato che le condizioni e le caratteristiche della pubblicazione diretta non siano, nel tempo, mutate.

- C.N. 9 febbraio 2005 n. 13 – Pres. Del Boca – Rel. Aulisio
- *Respinto ricorso Massimo Lenterna avverso delibera Ordine Umbria del 21.10.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*



## **2.DEONTOLOGIA**



# 2 DEONTOLOGIA

## 2.1 DEONTOLOGIA 2007

### 2-1-1 Giudice naturale e competenza a decidere

Quando un giornalista viene sottratto al suo giudice naturale la delibera emessa nei suoi confronti (nel caso in esame in riferimento ad un procedimento disciplinare) deve essere dichiarata nulla, con rinvio al competente Ordine regionale. Ciò perché il vizio procedurale rilevato è insanabile; giudice naturale deve intendersi il Consiglio dell'Ordine regionale al quale il giornalista è iscritto.

- C.N. 14 febbraio 2007 n. 7 - Pres. Del Boca - Rel. Marini
- *Parzialmente annullata delibera Bari 13.12.2004 e contestuale rinvio atti esposto Gianfranco Summo c/ Carmela Formicola all'Ordine Basilicata*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione si trova nel capitolo 4. a partire da pag. 113

### 2-1-2 Calciopoli: responsabilità deontologica di un giornalista

Quando un giornalista assume l'atteggiamento di un informatore, rivelando fatti che esulano dalla sua professione e comunque appresi nell'esercizio della sua attività, si rende responsabile di violazione deontologica. Specialmente quando, direttamente o indirettamente, coinvolge un collega.

~

Il caso preso in esame si riferisce direttamente alle vicende di “calciopoli” e più in particolare al noto “sistema Moggi”.

Il giornalista incolpato è stato ritenuto colpevole ed ha avuto inflitta la sanzione della sospensione per 4 mesi dall'esercizio professionale. La sanzione è stata confermata in secondo grado.

- C.N. 14 febbraio 2007 n. 14 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran-Ghirra-Iacopino
- *Respinto ricorso Antonio (Tony) Damascelli avverso delibera Ordine Lombardia 9.10.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione si trova nel capitolo 4. a partire da pag. 113

### 2-1-3 Non può esserci libertà di stampa senza osservanza dei doveri professionali

Piegare la libertà di stampa a fini estranei ai doveri di indipendenza e autonomia, lealtà e buona fede, osservanza delle leggi e rispetto dei propri lettori da parte di chi svolge una funzione di pubblico interesse, qual è quella del giornalista, mediatore intellettuale tra i fatti ed i cittadini, comporta violazione deontologica e come tale deve essere valutata alla luce di quanto dispone la legge istitutiva dell'Ordine dei giornalisti.

~

La vicenda è relativa a notizie passate al Sismi dal giornalista Luca Fazzo. Il fatto materiale è risultato provato.

Alcune circostanze, tuttavia, hanno indotto il Consiglio Nazionale ad accogliere la richiesta subordinata di una riduzione. E così lo stesso Cnog ha deciso di contenere in sei mesi la sospensione dall'esercizio professionale rispetto ai dodici mesi inflitti in primo grado.

- C.N. 29 marzo 2007 n. 25 - Pres. Del Boca - Rel. Donno-Iacopino
- *Parzialmente accolto quanto all'entità della sanzione ricorso Luca Fazzo avverso delibera Ordine Lombardia 28.9.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione si trova nel capitolo 4. a partire da pag. 113

### **2-1-4 Deontologia e attività non strettamente giornalistica**

Caldeggiare presso una pubblica amministrazione l'esito positivo di una pratica presentata da un privato che prospetta al giornalista compensi in denaro, costituisce violazione delle norme deontologiche che ogni iscritto all'Ordine è tenuto ad osservare.

~

Nel caso in esame è stato contestato all'interessata di "aver interceduto" nei confronti del ministro dell'ambiente per far ottenere a R.M. il nulla osta per delle slot machines dietro pagamento di un compenso.

- C.N. 29 marzo 2007 n. 26- Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Parzialmente accolto quanto all'entità della sanzione ricorso Cesara Buonamici avverso delibera Ordine Lazio 17.11.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione si trova nel capitolo 4. a partire da pag. 113

### **2-1-5 Condotta del giornalista e radiazione**

Quando un giornalista, con la sua condotta, compromette anche la dignità dell'Ordine sino a rendere incompatibile la sua permanenza nell'Albo, l'implicazione deontologica non può che essere la radiazione. Lo dispone l'art. 55 della legge 3.2.63 n.69 istitutiva dell'Ordine dei Giornalisti.

~

Nel caso in esame, all'incolpato era stata inflitta in primo grado la sanzione della sospensione nel massimo previsto (12 mesi) dall'esercizio professionale. Vi si è opposto il P.G. che, nel rilevare, tra l'altro, una contraddizione tra le motivazioni del provvedimento adottato e la sanzione comminata, ha chiesto nel suo ricorso al Consiglio Nazionale che fosse comminata la radiazione. Il Consiglio Nazionale ha respinto il ricorso dell'interessato, che chiedeva l'assoluzione, e ha accolto l'impugnativa del P.G.

La vicenda è relativa al giornalista Renato Farina - vicedirettore del quotidiano Libero - che ha ammesso di avere passato ( e ricevuto ) notizie ai servizi segreti militari (Sismi). Lo avrebbe fatto - come da sue dichiarazioni - per dare una mano agli stessi servizi.

Quanto alle somme corrispostegli dal Sismi, il Farina si è difeso dichiarando che si era trattato di rimborsi per spese sostenute.

- C.N. 29 marzo 2007 n.27 - Pres. Del Boca - Rel. Donno-Iacopino
- *Accolto ricorso P.G. Milano avverso delibera Ordine Lombardia 28.9.2006 e contestuale rigetto del ricorso presentato da Renato Farina*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione si trova nel capitolo 4. a partire da pag. 113

### **2-1-6 Giornalismo sportivo e deontologia**

Il dialogo tra un giornalista e un procuratore di calcio va correttamente inquadrato nello scenario del giornalismo sportivo.

Nel caso in esame non appare violato il dovere di riservatezza o di indipendenza perché non risulta che la “rivelazione” di quanto il giornalista avrebbe scritto fosse fatta al fine di ottenere il beneplacito nel contesto di un illegittimo dare-avere, in cui lo stesso giornalista fosse pronto a lasciarsi espropriare dal proprio personale giudizio, al fine di ottenere un vantaggio. Inoltre non può essere irrogata una sanzione disciplinare sulla base di una intenzione non già dichiarata, ma solamente ritenuta sulla base di presunzioni.

~

La vicenda si inquadra nella cosiddetta calciopoli ed ha visto coinvolti in una intercettazione telefonica il giornalista Guido D'Ubaldo e il procuratore di un calciatore, F.Z. Il D'Ubaldo aveva avuto inflitta la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Il Consiglio, nel merito del ricorso, si è detto d'accordo con l'incolpato e con il Procuratore Generale. Conseguentemente ha emesso decisione di assoluzione.

- C.N. 29 marzo 2007 n. 28 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran-Ghirra
- *Accolto ricorso Guido D'Ubaldo avverso delibera Ordine Lazio 20.9.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **2-1-7 Pubblicità - Carta dei doveri ed iniziativa privata - Iscritti all'Ordine**

La mancata conoscenza della “Carta dei doveri del giornalista” non può essere invocata come esimente in ordine alle proprie responsabilità deontologiche. Né può essere operata una distinzione tra iscritti di serie A (professionisti) e iscritti di serie B (pubblicisti). Gli iscritti nei relativi elenchi, infatti, sono tenuti all'osservanza delle stesse norme deontologiche e ne rispondono in base alla legge professionale. Anche perché i pubblicisti, eccezion fatta per il processo formativo e quello per l'accesso alla professione, hanno stessi obblighi, stessi doveri, stessa applicazione contrattuale e possono occupare professionalmente qualsiasi posizione lavorativa, vertice aziendale compreso.

Inoltre non può essere fatto ricorso all'art. 41 della Costituzione (libertà di iniziativa privata) per cercare di accampare il diritto ad effettuare pubblicità dal momento che trattasi di fattispecie diversa.

~

Il caso in esame è relativo alla attiva partecipazione di una giornalista pubblicista a spot pubblicitari andati in onda durante la trasmissione “Domenica in”.

- C.N. 4 ottobre 2007 n.35 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Lorena Bianchetti avverso delibera Ordine Lazio 12.1.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme quanto alla entità della sanzione*

NOTA: il testo integrale della decisione si trova nel capitolo 4. a partire da pag. 113

## 2.2 DEONTOLOGIA 2006

### 2-2-1 Arrestato mentre riscuote il pizzo: radiazione

Va radiato dall'albo (e non già sospeso) il giornalista che "sfruttando la sua professione, si è comportato secondo i metodi odiosi della delinquenza organizzata, venendo sorpreso ed arrestato in una operazione di polizia tipica delle estorsioni della camorra mentre riscuoteva il pizzo".

~

Il CNOG, nel caso in esame, ha accolto il ricorso del P.G. di Napoli avverso la delibera del Consiglio dell'Ordine della Campania che aveva inflitto 7 mesi di sospensione al giornalista Rosario Lamberti ritenendo, in modo erroneo, che i fatti deontologicamente contestati non avessero gravemente compromesso la dignità professionale fino a rendere incompatibile la sua permanenza nell'albo.

Il Lamberti venne tratto in arresto dai carabinieri in flagranza di reato (estorsione) dopo che, tra l'altro, utilizzando il mezzo televisivo e sfruttando la sua professione, aveva proferito in più occasioni minacce finalizzate a costringere taluno a consegnargli una considerevole somma di denaro, pena il fatto di rendere pubbliche le sue generalità in riferimento ad un procedimento per usura.

Il Lamberti, sul piano penale, venne ritenuto colpevole e condannato, tra l'altro, a tre anni e quattro mesi di reclusione, mille euro di multa ed alla interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

Da qui la incompatibilità tra condotta del giornalista e permanenza nell'albo.

- C.N. 23.febbraio 2006 n. 3 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Accolto ricorso P.G. Napoli avverso delibera Ordine Campania del 30.5.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel Cd-Rom il testo integrale della decisione

### 2-2-2 Incompatibilità tra condotta del giornalista e permanenza nell'albo

Non può essere inflitta la sanzione della sospensione (per di più nel minimo edittale, due mesi) quando un giornalista è venuto meno ai doveri di lealtà e correttezza "avendo tenuto un comportamento lesivo della professionalità e delle funzioni del giornalista, nonché gravemente disdicevole al decoro professionale".

La sanzione, in questi casi, è la radiazione.

~

La Procura della Repubblica (che ha proposto ricorso) e la Procura generale presso la Corte d'Appello di Roma nonché il decidente Consiglio Nazionale dell'Ordine si sono trovati concordi nel ritenere fondato il principio sopra enunciato in relazione ai fatti addebitati e ritenuti nei confronti del giornalista Gustavo Rosenfeld.

"Dai dati acquisiti risulta che l'interessato sia attinto da precedenti penali e da pendenze giudiziarie che, unitariamente considerati, denotano una condotta fraudolenta in danno di terzi, sostanzialmente raggirati dal prevenuto, sia mediante l'emissione di assegni a vuoto e sia mediante più pregnanti condotte truffaldine".

- C.N. 23.febbraio 2006 n. 4 – Pres. Del Boca – Rel. Ghirra
- *Accolto ricorso P.G. Roma avverso delibera Ordine Lazio del 26.7.2004 e contestuale rigetto del ricorso presentato dall'interessato*
- *Richiesta Commissione ricorsi: conforme*

NOTA: nel Cd-Rom il testo integrale della decisione

---

### **2-2-3 Incompatibilità per la permanenza nell'albo: radiazione**

Chi si rende responsabile di peculato in danno dell'Ordine professionale al quale è iscritto è passibile di radiazione dall'albo.

Lo si ricava dall'art.55 della legge professionale che così recita: “La radiazione può essere disposta nel caso in cui l'iscritto con la sua condotta abbia gravemente compromesso la dignità professionale fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua permanenza nell'albo, negli elenchi o nel registro”.

~

Nel caso in esame il giornalista ha commesso quanto addebitatogli mentre era presidente di un Consiglio regionale dell'Ordine.

- C.N. 31 marzo 2006 n.25 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Gianfranco Volpe avverso delibera Ordine Abruzzo 29.6.2005*
- *Richiesta Commissione ricorsi: conforme*

NOTA: nel Cd-Rom il testo integrale della decisione

---

### **2-2-4 Responsabilità di un direttore per colpa in vigilando: sospensione dall'esercizio professionale**

Un direttore che va in ferie ha l'obbligo di assicurare la guida del giornale durante la sua assenza con l'incarico di affidare le sue funzioni ad altro giornalista e non può limitarsi a raccomandare ai colleghi rimasti in redazione di “vigilare”.

Ne deriva anche che lo stesso direttore risponde dell'operato di chi, per di più non giornalista, redige e pubblica un pezzo nel quale sono rilevabili espressioni e informazioni che si riferiscono a dettagli morbosi e che travalicano il principio dell'essenzialità dell'informazione e, quindi, i limiti posti al legittimo esercizio del diritto di cronaca.

Tali circostanze, già di per se stesse idonee a rendere illecito l'utilizzo di tali informazioni, sono aggravate dal fatto che le stesse riguardano un soggetto minore (identificato con nome, cognome e foto) oltretutto vittima di violenze sessuali.

- C.N. 31 marzo 2006 n.26 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Maria Gabriella Mecucci avverso delibera Ordine Lazio 30.11.2004*
- *Richiesta Commissione ricorsi: conforme*

NOTA: nel Cd-Rom il testo integrale della decisione

---

### **2-2-5 È punibile chi dà una informazione lesiva dei diritti della persona**

Non si possono riportare particolare brutali e raccapriccianti nel riferire – come nel caso in esame – la vicenda di un giovane trovato morto nel bagno di casa.

Ciò perché, così agendo, si forniscono particolari ben lontani dall'essere manifestazione di informazione giornalistica.

Da qui la violazione delle norme deontologiche previste dagli artt.2 e 48 della legge ordinistica e dalla Carta dei Doveri del giornalista, norme che impongono il rispetto della personalità altrui.

- C.N. 30 maggio 2006 n.36 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Angelo Perfetti avverso delibera Ordine Lazio e Molise 2.7.2003*
- *Richiesta Commissione ricorsi: conforme*

NOTA: nel Cd-Rom il testo integrale della decisione

## **2-2-6 Se le vittime di un episodio di violenza non sono identificabili non c'è violazione deontologica**

Perché possa essere affermata la responsabilità deontologica di un giornalista sottoposto a procedimento disciplinare occorre che siano identificabili i soggetti passivi degli atti di violenza subiti o tentati nei loro confronti e di cui al servizio giornalistico.

~

Il caso in esame si riferisce ad un servizio televisivo relativo ad una vicenda che ha visto protagonisti passivi due fidanzati che, appartati nella notte in un isolato e poco agevole luogo di periferia, sarebbero stati assaliti e derubati da un gruppo di tre o quattro persone e la ragazza sarebbe stata violentata dopo essere stata picchiata.

Nel servizio giornalistico, circa le identità e l'età dei protagonisti, sono stati usati nomi di pura fantasia che non avevano riferimento anagrafico alcuno con i personaggi in questione e che in alcun modo avrebbero potuto condurre alla identificazione degli stessi.

Insomma: due nomi di comodo e di copertura.

E c'è di più: nel servizio televisivo sono state usate tutte le cautele imposte dalla legge e dal codice deontologico per evitare la identificazione dei protagonisti della vicenda di cronaca. Il giornalista ha utilizzato nomi di fantasia, facendo ricorso ad immagini generiche e fuorvianti del comune in cui si è svolto il fatto di cronaca.

Inoltre le immagini di repertorio tratte da un film – come ha rilevato il Procuratore Generale – sono risultate meno crude di quelle concrete del fatto di cronaca e comunque, a parere del Consiglio dell'Ordine, la loro utilizzazione è servita da un parte a completare un servizio giornalistico televisivo e, dall'altra, ad offrire anche un motivo di riflessione per tanti altri giovani sulla necessità di evitare il ricorso a tali violenze.

Da qui l'accoglimento del ricorso.

- C.N. 30 maggio 2006 n.37 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Accolto ricorso Gianfranco Bianco avverso delibera Ordine Piemonte 29.9.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

### **CONFORME**

- C.N. 30 maggio 2006 n.38 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Accolto ricorso Bruno Gerace avverso delibera Ordine Piemonte 29.9.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*



## **2-2-7 Insulti e attacchi personali contro colleghi: censura**

È passibile di sanzione chi supera il limite con insulti e attacchi personali contro colleghi in violazione delle più elementari norme professionali e deontologiche.

Da qui la censura.

~

Nel caso in esame non hanno trovato giustificazione alcune espressioni quali “velina di Liscia la notizia”, “ufficio stampa e disinformazione”, “ufficio stampa composto per lo più da gente che alla notizia giornalistica ha sempre preferito l’ordine di partito” e che “ha poca dimestichezza con la realtà oggettiva, essendo costretta, per contratto, ad annunciare solo quella di parte”, “Minculpop di Palazzo Vecchio”, “ex giornalisti che hanno contribuito alla chiusura dei giornali nei quali lavoravano e che ora, non trovando nessun editore disposto ad assumerli, grazie all’aiuto del partito hanno rimediato una sedia da scaldare a spese dei contribuenti in un posto pubblico”, “velinari del vicesindaco”.

Cosicché si è concretizzato “un attacco inammissibilmente violento e ingiustificato nei confronti di un gruppo di colleghi. Inammissibilmente violento e ingiustificato poiché il linguaggio usato non troverebbe giustificazione nemmeno ove la critica avesse un qualche fondamento”.

Da ultimo va rilevato che sul piano tecnico-giuridico-processuale la “provocazione” non è una “esimente” – come sostiene il ricorrente – bensì una “attenuante”.

- C.N. 30 maggio 2006 n.40 – Pres. Del Boca – Rel. Marinangeli
- *Respinto ricorso Nicola Forcignanò avverso delibera Ordine Toscana 9.4.2001*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

---

## **2-2-8 Archiviazione in sede penale e violazione deontologica: coesistenza**

Lo stesso fatto può non comportare una sanzione penale ed essere sanzionato dal punto di vista deontologico. Ciò perché i relativi due procedimenti sono autonomi.

~

Nel caso in esame, inoltre, un giornalista, che è anche direttore di testata, non può non avere i mezzi per far valere le sue opinioni e il diritto di critica, con la forza del ragionamento, senza trascendere in espressioni offensive dei colleghi e della categoria.

- C.N. 30 maggio 2006 n.41 – Pres. Del Boca – Rel. Marinangeli
- *Respinto ricorso Nicola Forcignanò avverso delibera Ordine Toscana 27.6.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme quanto all’entità della sanzione*

NOTA: nel Cd-Rom il testo integrale della decisione

---

## **2-2-9 Commistione tra messaggio pubblicitario e messaggio giornalistico: avvertimento**

Al giornalista non è consentito dalla legge professionale e dalla Carta dei doveri che ad essa si richiama effettuare iniziative pubblicitarie a meno che non si perseguano fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali o comunque privi di carattere speculativo.

Da qui la violazione deontologica.

~

Nel caso in esame il giornalista, commentatore di gare motociclistiche, è stato sanzionato con l'avvertimento per aver mandato in onda, tra l'altro, un messaggio pubblicitario riferito a modelli di motociclette.

Nella occasione è stato ribadito che il giornalista non può fare il testimonial pubblicitario fuori dai casi consentiti sopra ricordati.

- C.N. 30 maggio 2006 n.42 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Enrico Cereghini avverso delibera Ordine Lombardia 13.9.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel Cd-Rom il testo integrale della decisione

~

### CONFORME

- C.N. 31 maggio 2006 n.43 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Claudia Peroni avverso delibera Ordine Lombardia 24.11.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

---

## 2-2-10 Un direttore non può offendere il corpo redazionale: avvertimento

Costituisce violazione deontologica il fatto che un direttore recrimini pesantemente (“vergognatevi”) contro il corpo redazionale lamentando il fatto che la redazione non aveva sentito il dovere di esprimere, né privatamente né pubblicamente, un ringraziamento “a chi, approvando la legge Gasparri, ha salvato il nostro posto di lavoro”.

~

Il procedimento disciplinare ha preso l'avvio da un ordine del giorno di protesta votato dai redattori del Tg4 nei confronti del direttore Emilio Fede che poi ha chiesto pubblicamente scusa confermando la sua fiducia ai colleghi.

- C.N. 31 maggio 2006 n.44 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Emilio Fede avverso delibera Ordine Lombardia 20.9.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel Cd-Rom il testo integrale della decisione

---

## 2-2-11 Mettere in mostra un fax costituisce violazione della privacy – censura

La comunicazione contenente un “richiamo” di un superiore a un componente della redazione non può essere messa in bella mostra anche se il mittente avrebbe dovuto usare ogni accorgimento nel mezzo trasmissivo per salvaguardare la privacy del destinatario.

Da qui la violazione della privacy e, quindi, la violazione deontologica.

~

Dalla direzione di testata sita a Cagliari è stata inviato ad un componente della redazione di Nuoro un fax contenente un richiamo ai suoi doveri in conseguenza di ritardi nel raggiungere il posto di lavoro.

A parte il fatto che non risultano essere stati adottati provvedimenti sanzionatori nei confronti del mittente del fax, in un procedimento connesso da parte del competente Consiglio della

Lombardia, è certo che varie persone abbiano avuto modo di leggere quel fax perché “tutti prendono il materiale arrivato e lo smistano sulle scrivanie degli interessati”.

A prendere materialmente il fax e a metterlo sulla tastiera del computer dell'assente fu il capo servizio che aveva informato il direttore del comportamento tenuto dal collega di redazione. E ciò ben sapendo che lo stesso collega sarebbe stato assente per più giorni avendo inviato un certificato medico dopo avere informato per telefono il diretto superiore che sarebbe arrivato in redazione con un po' di ritardo, mettendo oggettivamente in difficoltà chi di lì a poco avrebbe dovuto concordare per telefono con la direzione i servizi del giorno nella programmata riunione mattutina.

- C.N. 31 maggio 2006 n.45 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Alessandra Anna Maria Raggio avverso delibera Ordine Sardegna 21.9.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel Cd-Rom il testo integrale della decisione

### **2-2-12 Potere del direttore o del responsabile di struttura e deontologia**

Non si dà luogo ad un procedimento disciplinare quando già nella fase preliminare non è dato riscontrare fatti e comportamenti censurabili, ma una dialettica, anche violenta ed a tratti sgradevole, in una reciprocità di accuse e controaccuse che non sconfinano, però, nella violazione di norme deontologiche.

- C.N. 31 maggio 2006 n.59 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Paolo Martini + 4 avverso delibera Ordine Lazio 13.1.2005 di archiviazione di un esposto*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel Cd-Rom il testo integrale della decisione

### **2-2-13 Un caso di non responsabilità del direttore per culpa in vigilando**

Quando un direttore ritiene che in un pezzo sia contenuto un nome di fantasia della vittima di una violenza non risponde di violazione deontologica per culpa in vigilando.

- C.N. 5 luglio 2006 n.65 – Pres. Del Boca - Rel. Aulisio
- *Accolto ricorso Flavio Giuliano avverso delibera Ordine Piemonte 29.9.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel Cd-Rom il testo integrale della decisione

### **2-2-14 Il ravvedimento attenua la sanzione**

Dichiarare a un magistrato la propria disponibilità a cessare le ostilità impegnandosi “a non implementare la lite con ulteriori azioni anche a sua difesa, aventi contenuti analoghi a quelli sin qui noti alla magistratura civile e penale competente” può essere ritenuta una attenuante in sede disciplinare.

La qual cosa può comportare che dalla sanzione della radiazione si passi a quella immediatamente inferiore, ovvero quella della sospensione.

Nel caso in esame la sospensione è stata comminata nel massimo edittale, ovvero un anno.

- C.N. 5 luglio 2006 n.66 – Pres. Del Boca - Rel. Iacopino
- *Parzialmente accolto ricorso Gianfranco Rosso avverso delibera Ordine Lombardia 18.1.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

## 2-2-15 Morosità e cessata materia del contendere con diffida

Se un ricorrente, avverso la delibera di radiazione per morosità, ripiana il debito pagando quanto dovuto, il procedimento di secondo grado può essere definito con la presa d'atto della cessata materia del contendere.

~

Nel caso in esame l'interessato, però, è stato anche diffidato dal reiterare un comportamento oggettivamente lesivo dei doveri di solidarietà, quale il mancato pagamento delle quote, in quanto attinente alla vita stessa dell'Ordine di appartenenza.

- C.N. 3 ottobre 2006 n.84 – Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Accolto ricorso Carlo Rubini avverso delibera Ordine Veneto 7.7.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

### CONFORME

- C.N. 15 novembre n.99 – Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Accolto ricorso Pierluigi D'Inca avverso delibera Ordine Veneto 7.7.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

### CONFORME

- C.N. 15 novembre n.100 – Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Alberto Cerioni avverso delibera Ordine Veneto 8.9.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

## 2-2-16 Cumulo di incarichi e incompatibilità

Il direttore responsabile di una testata viola “il diritto insopprimibile dei giornalisti” alla libertà di informazione e di critica quando contemporaneamente riveste rilevanti incarichi in strutture finanziarie ovvero a carattere non giornalistico. E ciò vale sia per i professionisti, che hanno l'obbligo della esclusività professionale, sia per i pubblicitari, che tale obbligo non hanno.

Lo si ricava dall'art. 2 della legge ordinistica in riferimento al quale risulta violata anche la “Carta dei doveri del giornalista” al capitolo “Incompatibilità”.

~

Nel caso in esame il Consiglio Nazionale, nel respingere il ricorso dell'interessato, ha confermato la sanzione della sospensione dall'esercizio professionale per un periodo di due mesi.

- C.N. 15 novembre 2006 n.85 – Pres. Del Boca - Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Giuseppe Ghisolfi avverso delibera Ordine Piemonte 5.4.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel Cd-Rom il testo integrale della decisione

## **2-2-17 Il pagamento di quanto dovuto per quote pregresse interrompe il procedimento disciplinare**

Viene a mancare la materia del contendere quando chi è sottoposto a procedimento disciplinare per morosità estingue il debito pagando quanto dovuto.

E ciò anche quando si è già pronunciato il giudice di primo grado ovvero è stata già emessa la delibera sanzionatoria da parte del Consiglio dell'Ordine territoriale competente ed è pendente il ricorso al Consiglio Nazionale.

- C.N. 15 novembre 2006 n.88 – Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Archiviato ricorso Gregorio Igor Staglianò avverso delibera Ordine Piemonte 19.12.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

### **CONFORME**

- C.N. 15 novembre 2006 n.95 – Pres. Del Boca - Rel. Marini
- *Archiviato ricorso Maria Gabriella Di Saint Pierre avverso delibera Ordine Piemonte 19.12.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

## **2-2-18 La propaganda elettorale non rientra nei poteri di vigilanza dell'Ordine**

Non può essere invocato un provvedimento da parte dell'Ordine quando una pubblicazione altro non è che uno stampato di propaganda elettorale e non coinvolge minimamente iscritti all'Albo.

La materia, invero, è regolata dalla legge 515/1993 e pertanto la segnalazione fatta all'Ordine deve essere archiviata.

E se la decisione è gravata da ricorso il Consiglio Nazionale non può che condividere il giudizio di primo grado.

- C.N. 15 novembre 2006 n.101 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Bruno Brasolin avverso delibera Ordine Veneto 15.6.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel Cd-Rom il testo integrale della decisione

## **2-2-19 Articolo redatto da un non giornalista: ne risponde il direttore**

Se un direttore affida il compito di effettuare servizi giornalistici a un non iscritto all'albo o al registro dei praticanti risponde non soltanto di culpa in vigilando, ma anche di qualsiasi violazione dovesse risultare dalla pubblicazione dei pezzi. Anche in sede ordinistica, ovvero dal punto di vista deontologico.

~

Nel caso in esame, il direttore di Panorama è stato chiamato a rispondere in sede ordinistica, come se fosse stato l'autore materiale degli articoli "incriminati", per avere pubblicato i nomi di alcune persone nell'ambito dello scandalo romano a luci rosse, ledendo le regole deontologiche della professione.

Inoltre, la decisione di affidare un'inchiesta così delicata a persona non iscritta all'Ordine avrebbe dovuto accentuare il dovere di verifica e controllo preventivi da parte del direttore responsabile, che tale controllo è chiamato a fare sempre e comunque, anche per il prodotto realizzato da giornalisti professionisti e pubblicitari.

- C.N. 21 dicembre 2006 n.123 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Carlo Rossella avverso delibera Ordine Lombardia 17.2.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel Cd-Rom il testo integrale della decisione

## **2-2-20 Responsabilità oggettiva del direttore**

Risponde deontologicamente il direttore della testata quando non è individuato l'autore del "fatto-reato". Tale responsabilità è sancita per legge.

È ovvio che nella valutazione complessiva dello stesso "fatto-reato" si può tenere conto di eventuali attenuanti non riconosciute nel giudizio di primo grado.

~

Nel caso in esame al direttore del Corriere della Sera è stata inflitta la sanzione dell'avvertimento, rispetto alla censura comminata in primo grado. Il quotidiano ha pubblicato la foto di un arrestato con le manette ai polsi e tra due agenti penitenziari che lo conducevano in tribunale.

L'uomo era accusato dell'uccisione degli zii i cui corpi erano stati anche orribilmente mutilati.

- C.N. 21 dicembre 2006 n.125 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Parzialmente accolto ricorso Paolo Mieli avverso delibera Ordine Lombardia 11.7.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel Cd-Rom il testo integrale della decisione

## **2-2-21 Commistione tra informazione e pubblicità: avvertimento**

Chi, pur avendo il potere di agire, non fa nulla per impedire la pubblicazione di servizi in un contesto di commistione tra informazione e pubblicità e per di più non protesta con i vertici aziendali, si rende responsabile di violazione deontologica poiché ha fatto venir meno il "diritto dei cittadini di ricevere una informazione corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario".

Da qui la sanzione dell'avvertimento.

~

Il caso è relativo al giornalista Edoardo Segantini, responsabile della redazione del supplemento "Corriere Economia" del Corriere della Sera.

- C.N. 21 dicembre 2006 n.124 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Edoardo Segantini avverso delibera Ordine Lombardia 19.1.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel Cd-Rom il testo integrale della decisione

## **2.3 DEONTOLOGIA 2005**

### **2-3-1 Onere della prova - Assoluzione**

In un procedimento disciplinare quando la relativa istruttoria non accerta "con tranquillante certezza, la sussistenza del comportamento ascritto all'incolpato", la conclusione non può che essere l'assoluzione.

- C.N. 9 febbraio 2005 n. 1 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Accolto ricorso Emilio Carelli avverso delibera Ordine Lombardia del 20.1.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **2-3-2 Illecito mettere a repentaglio l'altrui incolumità - Censura**

In relazione all'art. 2 della legge ordinistica non è lecito accusare, direttamente o indirettamente, altri di essere responsabili di fatti quando, oggettivamente, questi possono suscitare reazioni incontrollate e tali da far temere per l'altrui incolumità. Ciò anche quando si paventano azioni che possano far temere per la propria incolumità.

- C.N. 8 febbraio 2005 n. 9 – Pres. Del Boca – Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Riccardo Cristiano avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 22.1.2001*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: parzialmente conforme*

NOTA: nel Cd-Rom il testo integrale della decisione

~

Il 'caso' è riferito al giornalista Rai Riccardo Cristiano che nell'ottobre 2000 era impegnato a Gerusalemme.

La mattina del 12, a Ramallah, vennero linciati dai palestinesi due soldati israeliani. Le immagini vennero diffuse dal TG4 e, dopo che le autorità israeliane arrestarono sei palestinesi ritenuti responsabili del linciaggio, la Radio militare israeliana diffuse la notizia che l'identificazione dei sei (ed anche quella di altri palestinesi coinvolti nella vicenda) era stata possibile grazie ai fotogrammi del filmato ripreso da una troupe italiana.

Ne scaturì un clima di grande tensione con minacce di morte da parte dei palestinesi nei confronti dei giornalisti italiani e loro collaboratori in Israele.

Il Cristiano scrisse una lettera diretta agli "amici palestinesi" pubblicata sul quotidiano Al Hayat Al Jadida, poi ripresa dalla stampa italiana, nella quale il giornalista avrebbe di fatto accusato la televisione privata concorrente della Rai di aver ripreso gli eventi e prendendo le distanze dalla vicenda.

“Con ciò, l'iscritto ha violato le regole della prudenza nella tenuta dei rapporti di colleganza, tanto che il messaggio pubblicato ha costituito una sostanziale denuncia dei giornalisti dell'emittente privata che aveva realizzato il filmato, ponendoli in un grave rischio, dal quale venivano esclusi i giornalisti Rai, osservanti invece delle regole corrette giornalistiche con l'autorità palestinese. L'episodio, pur di significativo rilievo e risonanza, e compromissorio della reputazione del giornalista, non appare tuttavia aver inciso nella dignità dell'Ordine professionale. Da qui la sanzione della censura, stante l'esistenza di una trasgressione di grave entità”.

### **2-3-3 Illecito insinuare e contestualizzare fatti diversi - Censura**

È deontologicamente rilevante il fatto che un iscritto all'Ordine insinui ombre nei confronti di un collega ricordando, al di fuori di ogni contesto, fatti delittuosi (due omicidi rimasti impuniti).

- C.N. 9 febbraio 2005 n. 16 – Pres. del Boca – Rel. Marini
- *Respinto ricorso Nicolino Araca avverso delibera Ordine Sicilia del 13.12.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

L'incolpato, legale rappresentante di una emittente, nel denunciare il direttore responsabile di una tentata estorsione ai suoi danni, ha affermato: “Ben tutti ricordiamo che, alcuni anni or so-

no, sono stati ammazzati Peppe Alfano, giornalista di Tele News, e il proprietario ing. Mazza; tuttora si cerca di scoprire quali sono stati i motivi di quell'infame gesto e gli assassini".

L'incolpato si è scusato circa il contenuto della su riportata frase, precisando che non era stata una intenzione offendere alcuno. Tali scuse, comunque, non possono cancellare la grave violazione in cui è incorso lo stesso incolpato.

Da qui la sanzione della censura, indipendentemente da possibili risvolti penali.

---

### 2-3-4 Illecito assumere solo formalmente la direzione responsabile - Censura

Primo e fondamentale dovere che compete al direttore di un giornale è garantire che l'attività affidata alla sua direzione e responsabilità si svolga in quel clima di libertà di informazione e di critica che la legge professionale vuole assicurare come necessario fondamento di una stampa libera, veritiera e rispettosa della tutela della personalità altrui.

Connessi a tale dovere sono gli obblighi stabiliti in capo al direttore, ad esempio dalla legge sulla stampa (artt.8 e 9 – Dovere di rettifica) o dal Codice Penale (art. 57 – Obbligo di esercitare il controllo necessario per impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati).

È evidente che viola tali doveri chi assume – come nel caso in esame – solo formalmente la direzione responsabile di una testata senza esercitare le prerogative derivanti dalla qualifica professionale di direttore.

- C.N. 9 febbraio 2005 n. 17 – Pres. Del Boca – Rel. Marini
- *Respinto ricorso Mario Sorace avverso delibera Ordine Sicilia dell'11.5.1998*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

L'incolpato non poteva assolutamente svolgere correttamente le funzioni di direttore responsabile di due emittenti ubicate in due città, tra l'altro lontane dalla sua abituale residenza.

Da qui la sanzione della censura.

---

### 2-3-5 Pubblicità consentita e non - Sospensione per due mesi

Al giornalista è vietato fare pubblicità, a meno che non sia a titolo gratuito e nell'ambito di iniziative non aventi carattere speculativo.

Ciò posto, prive di carattere speculativo debbono essere non già le prestazioni fatte dal giornalista, bensì le iniziative pubblicitarie.

- C.N. 31 marzo 2005 n. 31 – Pres. Del Boca – Rel. Aulisio
- *Respinto ricorso Marco Mazzocchi avverso delibera Ordine Lazio del 26.7.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Nel caso in esame è ininfluenza che il Mazzocchi abbia devoluto in beneficenza il ricavato della sua partecipazione agli spot pubblicitari, dovendosi piuttosto rilevare che la pubblicità effettuata non era a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali o comunque priva di carattere speculativo.

Non è chi non veda al riguardo che reclamizzare un prodotto commerciale non rientri nei casi in cui è possibile derogare dalla norma che vieta ad un giornalista di effettuare pubblicità.

Da qui la sanzione della sospensione per due mesi.



### **2-3-6 Nota di cronaca che non costituisce pubblicità**

Non si ravvisa illecito disciplinare nel contenuto di un articolo che riferisca di un evento sportivo e che in calce ricordi come il comitato organizzatore abbia dato a titolo di omaggio ai partecipanti allo stesso evento sportivo un libro edito dall'Ente pubblico ed una spilla in oro riprodotta su disegno esclusivo realizzata in numero limitato da un atelier. Ciò perché si tratta in sostanza di un normale riferimento di cronaca che non può essere considerato un messaggio pubblicitario, anche perché nessun corrispettivo è stato pagato dalla ditta produttrice del gioiello al giornale, per quella che è stata una notizia integrativa di un fatto di cronaca. È noto infatti che iniziative di sport dilettantistici si avvalgono spesso di sostegni di ditte o aziende e il fatto che vi sia una citazione in cronaca non configura certo un messaggio pubblicitario.

- C.N. 22 giugno 2005 n. 39 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Accolto sul punto ricorso Alberto Rodari avverso delibera Ordine Valle d'Aosta del 19.2.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **2-3-7 Direzione... part time: non consentita**

Non è consentito – e pertanto costituisce illecito disciplinare – che il direttore responsabile di un settimanale assicuri una “saltuaria ma significativa presenza” in redazione ed eserciti un parziale controllo previsto dalle vigenti norme sulla stampa. Anche se tale parziale controllo scaturisca dalla garanzia, avuta dall'editore, sul fatto che sigle e pseudonimi corrispondano a soggetti abilitati all'esercizio della professione, i cui dati sono contenuti nell'archivio informativo dell'editore stesso.

- C.N. 22 giugno 2005 n. 39 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto sul punto ricorso Alberto Rodari avverso delibera Ordine Valle d'Aosta del 19.2.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **2-3-8 Status di giornalista e codice deontologico**

Non può essere chiamato a rispondere sul piano deontologico chi, all'epoca dei fatti, non rive-stiva ancora lo status di giornalista.

Ciò perché un non giornalista non è tenuto a rispettare un codice deontologico che non gli si appartiene.

- C.N. 22 giugno 2005 n. 40 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Patrizio Gabetti avverso delibera Ordine Valle d'Aosta del 18.3.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **2-3-9 Pubblicità - Carta dei Doveri - Responsabilità deontologica - Avvertimento**

Un giornalista non può effettuare spot pubblicitari né partecipare a campagne pubblicitarie, salvo casi ben precisi e analiticamente normati.

- C.N. 22 giugno 2005 n. 41 – Pres. Del Boca – Rel. Marini
- *Respinto ricorso Monica Vanali avverso delibera Ordine Lombardia del 23.6.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Non è pertanto condivisibile la tesi della ricorrente la quale sostiene che “non può dirsi violato l'obbligo di esercitare in modo esclusivo e continuativo la professione giornalistica (art. 1, co. III, legge sull'ordinamento della professione giornalistica), in quanto tale obbligo deve ritenersi vio-

lato soltanto quando le diverse eventuali attività svolte – come, appunto, le iniziative pubblicitarie – presentino caratteri tali da essere incompatibili con l'autonomia professionale”.

La ricorrente, giornalista professionista, non può non conoscere la Carta dei Doveri che, ad integrazione dell'art. 1 della legge ordinistica, sul punto in oggetto è chiarissima e non si presta ad interpretazioni alternative: “Il giornalista non assume incarichi e responsabilità in contrasto con l'esercizio autonomo della professione, né può prestare il nome, la voce, l'immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili con la tutela dell'autonomia professionale. Sono consentite invece, a titolo gratuito, analoghe prestazioni per iniziative pubblicitarie volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali o comunque prive di carattere speculativo”.

Da qui la responsabilità deontologica dell'incolpata (avvertimento).

### **2-3-10 Non si può rappresentare l'azienda in controversie con colleghi - Avvertimento**

Il fatto che un iscritto all'albo, non già come teste, bensì come giornalista, anche se classificato dirigente, si sia posto in posizione di contrasto con altri giornalisti per conto terzi (la Rai) integra la violazione degli artt. 2 e 48 della legge ordinistica, che riguarda sia i professionisti che i pubblicisti, e quindi costituisce illecito disciplinare (nel caso in esame, sanzionato con l'avvertimento).

- CN. 22 giugno 2005 n. 42 - Pres. del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Antonio Di Bella e Enrico Castelli avverso delibera Ordine Lombardia del 18.12.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

I ricorrenti, in quanto giornalisti, ed indipendentemente dal fatto che rivestissero o meno la qualifica di dirigenti, non avrebbero dovuto accettare di rappresentare l'azienda in controversie che vedevano impegnati da un lato la stessa azienda e dall'altro giornalisti dipendenti.

Ciò per un duplice ordine di motivi:

- 1) che l'azienda Rai qualifichi dirigenti alcuni giornalisti è un fatto interno aziendale che non può incidere sul disposto della legge ordinistica e che, anzi, configge con la stessa;
- 2) nel caso concreto, l'azienda avrebbe potuto e dovuto farsi rappresentare, a suo insindacabile giudizio, da chiunque avesse ritenuto idoneo ad espletare il mandato, ma non, per quanto sub 1), da giornalisti. E questi ultimi, sempre nel caso in esame, avrebbero potuto in sede aziendale, proprio perché a conoscenza dei fatti, rilasciare dichiarazioni che poi l'azienda, attraverso i suoi rappresentanti, avrebbe potuto valorizzare e far valere in sede giudiziale. Tutto ciò senza volere estremizzare il discorso, puntando il dito sul fatto che i ricorrenti sono professionisti e il giornalista professionista non può esplicare per legge attività lavorativa se non quella giornalistica (l'esclusività del lavoro giornalistico è sancita dall'art. 40 della legge ordinistica). E ciò vale per tutte le qualifiche aziendali, quella di direttore compresa.

### **2-3-11 Immagine non consona della professione - Censura**

È deontologicamente rilevante il comportamento di un giornalista che ha dato “un'immagine della professione ossequiosa al volere dei politici, mescolando il suo ruolo di corrispondente di giornale a quello di amico di un pubblico amministratore, prestandosi a servigi che non attengono ai compiti del giornalista”.

Da qui la sanzione della censura.

- C.N. 22 giugno 2005 n. 43 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Daniele Damele avverso delibera Ordine Veneto del 6.10.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **2-3-12 Commistione pubblicità - Informazione: censura**

Leggere messaggi pubblicitari nel corso di trasmissioni sportive, da parte di un giornalista, determina una innegabile commistione di ruoli tra chi dà un messaggio giornalistico e nello stesso tempo lancia un messaggio pubblicitario.

Nel caso in esame, l'accertata violazione è stata sanzionata con la censura.

- C.N. 22 giugno 2005 n. 48 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso David Guetta avverso delibera Ordine Toscana del 19.4.2001*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **2-3-13 Pubblicità in contrasto con la Carta dei Doveri - Censura**

La normativa di cui alla legge n. 327/91 si applica a tutti i giornalisti.

Vero è che al IV comma dell'art. 13 della legge citata si afferma che “la pubblicità non deve far ricorso, né visivamente né oralmente, a persone che presentano regolarmente i telegiornali e le rubriche di attualità”, ma è altrettanto vero, come già riconosciuto dal Consiglio nazionale, che tale divieto va visto alla luce della specifica normativa che regola la deontologia professionale dei giornalisti, normativa che in epoca successiva al 1991, e cioè l'8 luglio 1993, si è arricchita della Carta dei Doveri del giornalista.

E tale “Carta”, al capitolo “Incompatibilità” circa i doveri dell'iscritto all'Ordine così recita: “Il giornalista non assume incarichi e responsabilità in contrasto con l'esercizio autonomo della professione, né può prestare il nome, la voce, l'immagine, per iniziative pubblicitarie incompatibili con l'autonomia professionale. Sono consentite invece a titolo gratuito analoghe prestazioni per iniziative pubblicitarie volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali o comunque prive di carattere speculativo”.

È da rilevare inoltre che la stessa “Carta” si conclude con la seguente disposizione: “La violazione di queste regole integranti lo spirito dell'art. 2 della legge 3.2.1963 n. 69 comporta l'applicazione delle norme contenute nel Titolo III della citata legge” (“Della disciplina degli iscritti”).

Pertanto, resta comprovato dalla Carta dei Doveri che al giornalista è vietato fare pubblicità, a meno che non sia a titolo gratuito e nell'ambito di iniziative non aventi carattere speculativo.

Nel caso in esame la violazione è stata sanzionata con la censura.

- C.N. 22 giugno 2005 n. 48 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso David Guetta avverso delibera Ordine Toscana del 19.4.2001*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **2-3-14 Tutela della categoria: prerogativa dell'Ordine - Radiazione**

La tutela della dignità della intera categoria dei giornalisti costituisce precipua prerogativa dell'Ordine.

Quando si compromette tale dignità la sanzione è quella della radiazione (ex art. 55 legge ordinistica).

- C.N. 20 ottobre 2005 n. 56 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Paola Rossi e Fulvio Scocchera avverso delibera Ordine Lombardia del 17.3.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Nel caso in esame dal filmato agli atti e dalle deposizioni acquisite, anche degli incolpati, emergono due fatti:

- 1) l'oggettività e la materialità dei fatti così come sono stati contestati;
- 2) la gravità di tali fatti che finiscono per compromettere, come hanno compromesso, non soltanto la dignità di coloro i quali quei fatti hanno commesso, ma anche la dignità dell'intera categoria dei giornalisti.

Da qui la sanzione della radiazione che, ex art. 55 legge ordinistica, "può essere disposta nel caso in cui l'iscritto, con la sua condotta, abbia gravemente compromesso la dignità professionale fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua presenza nell'albo, negli elenchi o nel registro".

In proposito è da sottolineare non soltanto la gravità del fatto addebitato, ma anche la risonanza che esso ha avuto nel contesto sociale, avuto riguardo al tipo di trasmissione televisiva andata in onda in prima serata e su scala nazionale.

### **2-3-15 Violazione del principio della essenzialità della notizia e responsabilità deontologica - Censura**

Il principio della essenzialità della notizia, sancito dalla legge sulla privacy e dal relativo Codice deontologico, viene violato quando si pubblicano le generalità del marito separato di una donna coinvolta in un fatto di cronaca.

- C.N. 20 ottobre 2005 n. 57 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Parzialmente accolto ricorso Giuseppe Nicotri avverso delibera Ordine Lombardia in data 18.11.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

~

Nel caso in esame, la vicenda era relativa ad una relazione sentimentale che legava una donna separata, peraltro in attesa di un bambino, ad un prete. La coppia era in attesa della chiesta dispensa per poter contrarre matrimonio.

La violazione del principio della essenzialità della notizia comporta l'affermazione di una responsabilità deontologica fissata, in sede di gravame, in quella della censura.

### **2-3-16 Intervista e ruolo del giornalista**

Il ruolo del giornalista risulterebbe svilito se si accettasse la tesi secondo la quale le interviste possono essere fatte formulando preventive domande scritte e limitandosi a trascrivere, come uno stenografo, le risposte senza alcuno "spazio" per richiesta di chiarimenti, precisazioni ecc.

- C.N. 21 ottobre 2005 n. 65 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Accolto ricorso Corrado Formigli avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 18.9.2001*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

~

Nel caso in esame, la scaletta fatta pervenire preventivamente all'intervistato si riferiva a vari "punti" e non a domande specifiche. Ma, anche se si fosse trattato di domande analiticamente elencate, nulla avrebbe vietato al giornalista, come accade in un normale susseguirsi di doman-

de e risposte, di porre interrogativi vari come quello sulla Parrocchia di Santa Rosa di Agrigento. Ciò perché, in definitiva, l'argomento rientrava nella più ampia problematica di cui si stava trattando e cioè l'abusivismo edilizio nella Valle dei Templi.

Talché l'intervistatore ha fatto il suo dovere secondo un percorso logico che non si presta a dubbi di sorta ed il suo operato non può essere deontologicamente censurato.

---

### **2-3-17 Norme deontologiche e diritto di cronaca**

Non c'è violazione della Carta dei doveri e del codice deontologico quando un giornalista abbia correttamente esercitato il diritto di cronaca, così come previsto dall'art. 2 della legge ordinistica.

(Nel caso in esame il giornalista ha denunciato un caso di malasanità).

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 70 - Pres. Del Boca – Rel. Marini
- *Accolto ricorso Angelo Conti avverso delibera Ordine Torino del 15.5.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Nel caso in esame, il giornalista, pur operando in un contesto diverso da quello della sua abituale professione, è venuto a conoscenza di una notizia e l'ha doverosamente pubblicata. Ciò perché un giornale che ha pubblicizzato un evento e che poi viene a sapere che quell'evento non si è sviluppato nel modo in cui si è fatto credere che si sia svolto, ha il dovere di dare seguito alla notizia per rispetto della verità e dei lettori.

La vicenda ha inizio il 15 dicembre 2001 quando un sacerdote viene sottoposto in una clinica privata torinese ad una operazione di by pass alle coronarie mediante un robot di nuovissima generazione.

L'intervento, trasmesso via satellite negli Stati Uniti e in Canada, viene ampiamente pubblicizzato dai giornali, in particolare da La Stampa che gli dedica notevole spazio.

Ma l'operazione si era conclusa diversamente dal previsto perché, nonostante l'impiego di tecnologie avanzate, l'errore umano vanificò tutto in quanto un chirurgo si era "dimenticato" una "pinza" nel torace del paziente. A telecamere spente, quindi, i medici erano stati costretti ad intervenire di nuovo per recuperare lo strumento, sottoponendo il paziente ad una operazione-bis con il sistema tradizionale.

Dell'"incidente di percorso" non si era saputo alcunché fino a quando, qualche settimana dopo, Angelo Conti, il quale è componente del Comitato "Un aiuto per la gente del Nord-Ovest", creato dalla Fondazione Specchio dei Tempi de La Stampa, visitando l'ospedale di Cuornè per espletare questo suo incarico, venne a conoscenza casualmente dell'episodio.

Il giornalista parlò con il paziente che confermò l'accaduto. Lo stesso paziente, successivamente, pubblicò sulla vicenda un articolo sul giornale parrocchiale. La stessa cosa fece il giorno dopo il cronista della Stampa.

---

### **2-3-18 Modifiche e tagli non concordati: liceità di un intervento**

È da considerare lecito l'operato di un coordinatore redazionale che non riuscendo ad ottenere dall'autore (del tutto estraneo alla testata) una rivisitazione dell'articolo da lui proposto con semplificazione di linguaggio e riduzione del testo operi una sintesi e la pubblichi a guisa di lettera.

(Il “caso” riguarda la pubblicazione di un pezzo proposto al coordinatore de “Lo Scarpone”, Rivista del Club Alpino Italiano, da un pubblicitista nella sua qualità di responsabile della Comunicazione del Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiane).

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 73 - Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Lorenzo Merlo avverso delibera Ordine Lombardia del 23.2.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

---

### 2-3-19 Diritto di critica e deontologia

Fare della critica è un diritto inalienabile del giornalista anche se i suoi scritti possono risultare non graditi a chi si identifica come bersaglio in un’asserita campagna denigratoria.

(Nel caso in esame un giornalista de L’Adige era accusato di “gravi abusi” da un professionista-amministratore-politico. Ma nei suoi scritti non sono riscontrabili violazioni deontologiche).

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 80 - Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Giuseppe Parolari avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige del 15.9.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

---

### 2-3-20 Chi offende l’Ordine ne risponde deontologicamente

Costituisce violazione deontologica affermare che ‘l’Ordine è una specie di mafia’. Ciò perché non può essere negata la portata offensiva della frase che investe l’intera istituzione.

(Nel caso in esame, tale frase è stata pronunciata nel corso di una trasmissione radiofonica da parte di un giornalista che in passato si era reso responsabile di aver profferito più volte espressioni ingiuriose nei confronti di un altro giornalista tanto da essere sanzionato deontologicamente).

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 91 – Pres. Del Boca – Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Bruno Ripepi avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 10.2.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

---

### 2-3-21 L’ironia non costituisce violazione deontologica

Scrivere con ironia, anche quando questa può non risultare gradita, non integra una violazione deontologica. E ciò anche quando il caso riguarda le traversie di un cane rimasto ferito in un incidente stradale.

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 98 - Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso “Amici di Titubo” avverso delibera Ordine Basilicata del 16.12.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

**3.CONTENZIOSO GENERALE**  
**VIZI PROCEDURALI**  
**RICORSI ELETTORALI**





# 3 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI E RICORSI ELETTORALI

## 3.1 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI E RICORSI ELETTORALI 2007

### 3-1-1 Incompetenza del Tribunale in materia di sospensiva

È inammissibile un ricorso presentato al Tribunale interposto avverso il rigetto dell'istanza di sospensiva, decisa dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, della sanzione inflitta in primo grado in un procedimento disciplinare.

Lo ha deciso il Tribunale di Roma, sezione civile, collegio integrato, con sentenza del 18/5/2007, depositata il 9/7/2007, che ha accolto la tesi difensiva del Consiglio Nazionale dell'Ordine ed ha dichiarato inammissibile il ricorso del P.G. di Roma.

L'ufficio ricorrente sosteneva che un ricorso al Cnog sospendesse automaticamente la sanzione inflitta in primo grado.

- Sentenza Tribunale Roma 18.5.2007

NOTA: il testo integrale della decisione si trova nel capitolo 4. a partire da pag. 113

### 3-1-2 Nullità della delibera per mancata audizione

La cancellazione dal registro per superato triennio è subordinata alla audizione dell'interessato. La mancata, necessaria audizione comporta la nullità della delibera per vizio insanabile.

- C.N. 11 dicembre 2007 n. 52 - Pres. Del Boca - Rel. Galati
- *Ricorso Pier Luigi Gregori avverso delibera Ordine Lazio 16.3.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione si trova nel capitolo 4. a partire da pag. 113

### 3-1-3 Le dimissioni dall'Ordine non precludono l'azione disciplinare

È legittimo il procedimento disciplinare anche in presenza di dimissioni dall'Ordine professionale di appartenenza, dal momento che sussiste l'interesse dell'amministrazione alla "salvaguardia della propria immagine lesa dal comportamento dell'iscritto".

Lo ha ribadito anche il Consiglio di Stato (dec.n.477 del 3.2.2006).

NOTA: vedi massima n.2-5.

- C.N. 29 marzo 2007 n.27 - Pres. Del Boca - Rel. Donno-Iacopino
- *Accolto ricorso P.G. Milano avverso delibera Ordine Lombardia 28.9.2006 e contestuale rigetto del ricorso presentato da Renato Farina*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **3-1-3 bis Notifica provvedimento: prevale quella a mezzo ufficiale giudiziario rispetto a quella della posta elettronica certificata**

Le delibere degli Ordini in materia disciplinare vanno notificate a mezzo ufficiale giudiziario ed i termini per produrre ricorso decorrono dal giorno della notifica.

Il fatto che, come nel caso in esame, una delibera sia stata inoltrata anche per posta elettronica certificata può considerarsi un eccesso di zelo e non più di questo.

Talché il calcolo del termine per produrre ricorso (30 giorni) non può far riferimento alla data dell'invio del documento per via telematica ma a quella della notifica a mezzo ufficiale giudiziario.

- C.N. 29 marzo 2007 n.27 - Pres. Del Boca - Rel. Donno-Iacopino
- *Accolto ricorso P.G. Milano avverso delibera Ordine Lombardia 28.9.2006 e contestuale rigetto del ricorso presentato da Renato Farina*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

---

### **3-1-4 Delibera nulla per vizi procedurali: assenza formale del capo di incolpazione**

Se in un procedimento disciplinare manca il capo di incolpazione, la relativa delibera di affermazione di responsabilità dell'incolpato deve essere dichiarata nulla.

Inoltre deve essere tenuta ferma la differenza che c'è tra indagini preliminari e capo di incolpazione ed inoltre all'interessato deve essere garantito il diritto di difesa secondo la prevista e prescritta procedura.

- C.N. 4 ottobre 2007 n. 36 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Ricorso Guido Todeschini avverso delibera Ordine Lazio 16.3.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione si trova nel capitolo 4. a partire da pag. 113

---

### **3-1-5 Elettorali - Non validità delle schede contenenti preferenze in numero superiore ai candidati da eleggere - Non applicabilità del Dpr 169 dell'8.7.2005**

Sono da dichiarare nulle, per violazione dell'art. 13 del regolamento di esecuzione della legge ordinistica, le schede che riportano voti espressi in numero superiore rispetto a quello massimo consentito.

Ciò perché non è possibile distinguere la volontà dell'elettore senza indicare un criterio di eccellenza che le disposizioni di legge e regolamentari non indicano. Ne consegue che non può essere invocato né applicato il DPR 169/2005, dal momento che il regolamento riportato si riferisce al riordino del sistema elettorale ed alla composizione di Ordini professionali tra i quali non può essere annoverato - e non lo è - quello dei giornalisti. Infatti le procedure del sistema elettorale sono analiticamente fissate dall'art. 13 del regolamento di esecuzione alla legge istitutiva dell'Ordine dei giornalisti 3.2.1963 n.69.

~

Il caso è relativo al rinnovo del Consiglio regionale della Lombardia - Quota professionisti - avvenuto con le elezioni del maggio 2007.

- C.N. 4 ottobre 2007 n. 30 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera

- *Accolti ricorsi Alberizzi/Beltramini avverso la elezione consiglieri regionali professionisti Ordine Lombardia maggio 2007 e conseguente nuovo conteggio schede*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione si trova nel capitolo 4. a partire da pag. 113

CONFORME

~

- C.N. 4 ottobre 2007 n. 31 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera
- *Accolti ricorsi Alberizzi/Verti avverso la elezione consiglieri nazionali professionisti Ordine Lombardia maggio 2007 e conseguente nuovo conteggio schede*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **3-1-6 Elettorali - Motivi generici: nessun pregio giuridico**

L'opportunità di riesaminare i voti espressi nonché il relativo conteggio, senza peraltro eccepire motivi di illegittimità o violazione di legge non ha rilevanza giuridica.

- C.N. 4 ottobre 2007 n. 32 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera
- *Archiviato ricorso Nicola Graziani avverso la elezione consiglieri naz.li professionisti Ordine Lazio maggio 2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione si trova nel capitolo 4. a partire da pag. 113

### **3-1-7 Elettorali - No a schede bianche e nulle nel computo dei voti validi**

Per determinare il conseguimento della maggioranza assoluta bisogna fare riferimento unicamente ai voti validamente espressi. Pertanto le schede bianche e quelle nulle escludono i rispettivi autori dal novero dei votanti.

- C.N. 4 ottobre 2007 n. 33 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera
- *Impedibile ricorso Giuseppe Mazzarrino avverso la elezione del consigliere naz.le Giuseppe Bruno nella circoscrizione Puglia 13 maggio 2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione si trova nel capitolo 4. a partire da pag. 113

### **3-1-8 Elettorali - Irricevibilità- improcedibilità - competenza per materia**

Non può essere richiesto al Cnog di dichiarare nullo un provvedimento da far valere davanti al Tar. Peraltro, in materia elettorale, la legge ordinistica assegna una competenza esclusiva allo stesso Cnog.

Nel caso in esame, poi, il mancato rispetto dei termini - perentori - per produrre ricorso e la mancata regolarizzazione dell'atto comporta la dichiarazione di irricevibilità e di improcedibilità.

- C.N. 4 ottobre 2007 n. 34 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera
- *Irricevibile e improcedibile ricorso Antonio Martino avverso le elezioni del maggio 2007 presso il Consiglio regionale Molise*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione si trova nel capitolo 4. a partire da pag. 113

### 3-1-9 Delibera nulla se fondata su presupposto erroneo e fuorviante

L'esito del giudizio civile non è pregiudiziale nel giudizio disciplinare. D'altro canto il competente Consiglio regionale non ha espresso una valutazione autonoma nel caso in esame, ma si è adagiato sulle conclusioni cui è pervenuto il Tribunale appunto in un giudizio civile, e la cui decisione peraltro è stata appellata. Si impone pertanto la revoca della delibera impugnata in quanto essa risulta fondata sul presupposto erroneo e fuorviante.

Nel caso preso in esame il Cnog ha accolto il ricorso del PG ed ha disposto il rinvio degli atti al competente Ordine regionale per un riesame della intera vicenda.

- C.N. 11 dicembre 2007 n.58 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera
- *Ricorso accolto P.G. Milano avverso delibera Ordine Lombardia 2.5.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione si trova nel capitolo 4. a partire da pag. 113

### 3-1-10 Mancanza del capo di incolpazione: delibera nulla per vizio insanabile di procedura

Non può farsi luogo ad un procedimento disciplinare se a monte non viene formulato e notificato il relativo capo di incolpazione. Il principio è tassativo e non ammette deroghe o eccezioni. Talché in mancanza del capo di incolpazione la delibera deve essere dichiarata nulla.

Nel caso in esame il Cnog (il Procuratore Generale chiedeva che venisse affermata la responsabilità degli incolpati, assolti in primo grado), nel dichiarare nulla la delibera di assoluzione, ha trasmesso gli atti al competente Ordine regionale per le iniziative di sua competenza (apertura del procedimento disciplinare). La vicenda è relativa alla pubblicazione su alcune testate di notizie con asserite violazioni delle norme a tutela dei minori.

- C.N. 11 dicembre 2007 n.60 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera
- *Delibera nulla su ricorso P.G. Milano avverso assoluzione Antonelli e altri Ordine Lombardia 14.2.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione si trova nel capitolo 4. a partire da pag. 113

## 3.2 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI E RICORSI ELETTORALI 2006

### 3-2-1 Sostituto Procuratore Generale legittimato a proporre ricorso al CNOG

Non soltanto è legittimato a proporre ricorso al CNOG avverso una delibera dell'Ordine regionale dei Giornalisti il competente P.G., ma lo è anche qualsiasi Sostituto Procuratore generale presso la stesso Corte d'Appello.

Ciò perché quello del P.G. è un "ufficio" ed è quindi "impersonale", così che i Sostituti operano in nome e per conto di quell'ufficio.

Del resto, nessuna discriminazione di ruoli è prevista da alcuna norma di legge.

Pertanto la tesi sostenuta dal giornalista interessato è da disattendere; conseguentemente è legittimo ed ammissibile all'esame del CNOG il ricorso a firma del Sostituto Procuratore Gene-

rale presso la Corte d'Appello di Napoli avverso la delibera del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Campania con la quale era stata inflitta la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per 7 mesi.

Il P.G. ha proposto ricorso al CNOG chiedendo che fosse inflitta la sanzione della radiazione.

La richiesta è stata accolta.

- C.N. 23 febbraio 2006 n. 3 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Accolto ricorso P.G. Napoli avverso delibera Ordine Campania del 30.5.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **3-2-2 Quando non può essere esaminata una istanza di sospensiva cautelare**

La mancata iscrizione al registro dei praticanti non può essere oggetto di istanza di sospensiva cautelare del relativo provvedimento.

Ciò in quanto tale istanza può essere proposta soltanto nei casi di provvedimenti disciplinari e di cancellazioni (art.art.40 del Regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Consiglio Nazionale – D.D.18.7.2993 del Ministero della Giustizia).

Nel caso in esame, peraltro, l'istanza era del tutto immotivata ed in essa non erano lamentati pregiudizi gravi e irreparabili.

- C.N. 23 febbraio 2006 n.8 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinta istanza sospensiva Stefania Squarcia – rif. delibera Ordine Lazio 13.9.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **3-2-2 II**

- C.N. 23 febbraio 2006 n.9 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinta istanza sospensiva Marzia Maglio – rif. delibera Ordine Lazio 13.9.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **3-2-3 Inattività professionale e cancellazione dall'albo**

L'attività giornalistica svolta anteriormente al periodo considerato in sede di revisione o in svolgimento in epoca successiva allo stesso periodo non può entrare nella valutazione del ricorso.

Lo si ricava dall'art.41 della legge ordinistica in base al quale "è disposta la cancellazione dagli elenchi dei professionisti e dei pubblicitari dopo due anni di inattività professionale. Tale termine è elevato a tre anni per il giornalista che abbia almeno dieci anni di iscrizione".

- C.N. 30 maggio 2006 n.33 – Pres. Del Boca – Rel. Aulisio
- *Respinto ricorso Roberto Ferro avverso delibera Ordine Liguria 19.11.2002*
- *Richiesta Commissione: conforme*

### **3-2-4 Improcedibilità di un ricorso per mancata regolarizzazione**

Deve essere posta in essere una serie di adempimenti perché un ricorso possa essere esaminato dal CNOG. In difetto, lo stesso deve essere dichiarato improcedibile.

~

Nel caso in esame l'atto non è stato redatto su carta da bollo né è stato corredato dei versamenti dovuti a titolo di diritti di segreteria al Consiglio Nazionale all'Ordine regionale e a titolo di tassa fissa ai sensi dell'art.60 del DPR 115/65 e s.m. (regolamento per l'esecuzione della legge ordinistica).

- C.N. 3 maggio 2006 n.35 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Improcedibile ricorso Alessandro Kornfeind avverso delibera Ordine Lombardia 17.10.2005*
- *Richiesta Commissione: conforme*

### **3-2-5 Ricorso da "archiviare" se l'atto è improcedibile**

La fondatezza nel merito di un ricorso non può essere fatta valere se l'atto è improcedibile.

Ciò perché l'atto stesso deve essere "archiviato", appunto per mancata regolarizzazione.

~

Nel caso in esame, il giornalista interessato aveva ricevuto una e-mail anonima che riguardava i comportamenti di una collega e l'aveva "girata" al competente ordine regionale unitamente ad altre dal contenuto analogo, in precedenza ricevute.

Il Consiglio regionale, interpretando la segnalazione come un esposto, aveva aperto procedimento disciplinare che si concludeva con l'archiviazione, non essendo stata rilevata alcuna violazione deontologica nel comportamento della iscritta.

Nell'atto a sua firma l'interessato chiedeva al CNOG che venisse rettificata la portata della sua iniziativa (segnalazione e non già esposto).

Il CNOG, nell'esaminare il caso, ha dato atto al ricorrente dei limiti della sua iniziativa, ma si è trovato nella impossibilità di adottare alcun provvedimento perché il ricorso è stato dichiarato improcedibile per mancata regolarizzazione.

- C.N. 30 maggio 2006 n.35 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Improcedibile ricorso Alessandro Kornfeind avverso delibera Ordine Lombardia 17.10.2005*
- *Richiesta Commissione: conforme*

### **3-2-6 Notifica ex art.143 c.p.c. e termini per ricorrere al CNOG**

Il termine, peraltro perentorio, per ricorrere al Consiglio Nazionale dell'Ordine è di 30 giorni ex art.60 legge ordinistica.

Anche per le notifiche delle delibere degli Ordini professionali regionali vale il disposto dell'art.143 c.p.c. relativo al rito degli irreperibili.

In base a questo articolo la notifica dell'atto avviene presso la Casa Comunale e si ha per eseguita dopo 20 giorni.

Il ricorso è stato presentato fuori termine per cui è stato dichiarato irricevibile.

- C.N. 30 maggio 2006 n.39 – Pres. Del Boca – Rel. Ghirra
- *Irricevibile ricorso Gustavo Rosenfeld avverso delibera Ordine Lazio 13.9.2005*
- *Richiesta Commissione: conforme*

### 3-2-7 Improprietà di un ricorso

Non si può ricorrere al Consiglio Nazionale avverso la decisione di un Consiglio regionale che ha rigettato l'istanza di verifica della sussistenza delle condizioni di esclusività professionale proposta nei confronti di un professionista.

Ciò in quanto un esponente può rivolgersi al CNOG solo per questioni attinenti la materia disciplinare (art.40, comma 3, del regolamento per la trattazione dei ricorsi de degli affari di competenza del Consiglio Nazionale).

- C.N. 31 maggio 2006 n.52 – Pres. Del Boca – Rel. Ambrosino
- *Improprietà ricorso Giuseppina Petta avverso delibera Ordine Molise 26.5.2005*
- *Richiesta Commissione: conforme*

~

#### CONFORME

- C.N. 31 maggio 2006 n.53 – Pres. Del Boca – Rel. Ambrosino
- *Giuseppina Petta avverso delibera Ordine Molise 23.6.2005: ricorso improprietà pur non apparendo manifestamente infondato*
- *Richiesta Commissione: conforme*

### 3-2-8 Mancata apertura del procedimento disciplinare: delibera nulla

Il mancato rispetto delle formalità previste dall'art.56 della legge ordinistica rende nullo il procedimento disciplinare e, di conseguenza, anche il provvedimento con il quale è inflitta la sanzione.

~

Al ricorrente era stata inflitta la sanzione della censura in relazione ad alcune affermazioni fatte in occasione di una manifestazione svoltasi il 2 marzo 2001 al Palacongressi di Agrigento.

Il ricorrente, all'epoca dei fatti, era presidente del Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Sicilia.

Dall'istruttoria è emersa la mancata apertura del procedimento disciplinare con conseguente contestazione degli addebiti e la mancata convocazione formale dell'incolpato, elementi che costituiscono vizio procedurale insanabile.

- C.N. 31 maggio 2006 n.60 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Accolta eccezione preliminare ricorso Bent Parodi di Belsito avverso delibera Ordine Sardegna 18.5.2005*
- *Richiesta Commissione: conforme*

### 3-2-9 Se mancano alcuni adempimenti il ricorso è improcedibile

Non è sufficiente che il ricorso sia presentato in carta da bollo: occorre anche che sia corredato dai versamenti dovuti per diritti di segreteria al Consiglio Nazionale e all'Ordine regionale, nonché da quello relativo alla tassa fissa dovuta allo Stato.

- C.N. 5 luglio 2006 n. 63 – Pres. Del Boca- rel.Donno
- *Respinto ricorso Denis Pavan per improcedibilità avverso delibera Ordine Friuli-Venezia Giulia 10.11.2003 e del. Ordine Lombardia 18.12.200*
- *Richiesta Commissione: conforme*

~

#### CONFORME

- C.N. 15 novembre 2006 n. 90 – Pres. Del Boca - Rel. Stornello

- *Respinto ricorso Michele Iacobellis per improcedibilità avverso delibera Ordine Umbria 24.2.2006*
- *Richiesta Commissione: conforme*

~

**CONFORME**

- C.N. 15 novembre 2006 n. 91 – Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Elisio Trevisan per improcedibilità avverso "silenzio inadempimento" Ordine Lombardia su esposto*
- *Richiesta Commissione: conforme*

~

**CONFORME**

- C.N. 15 novembre 2006 n. 96 – Pres. Del Boca - Rel. Marini
- *Respinto ricorso Alessandro Loppi per improcedibilità avverso delibera Ordine Lombardia 2.5.2006*
- *Richiesta Commissione: conforme*

~

**CONFORME**

- C.N. 20 dicembre 2006 n.115 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Giovanna Cicciari per improcedibilità avverso delibera Ordine Lazio 8.2.2006*
- *Richiesta Commissione: conforme*

### **3-2-10 Fuori termine: ricorso irricevibile**

Se un ricorso è presentato fuori termine non può essere trattato nel merito e deve essere dichiarato irricevibile.

Ciò con specifico riferimento all'articolo 60 della legge ordinistica e dall'art. 59 del regolamento di esecuzione della stessa legge.

- C.N. 5 luglio 2006 n. 64 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso per irricevibilità Antonio De Gennaro avverso delibera Ordine Lombardia 15.11.2004*
- *Richiesta Commissione: conforme*

~

**CONFORME**

- C.N. 15 novembre 2006 n. 89 – Pres. Del Boca – Rel. Stornello
- *Respinto ricorso per irricevibilità Gian Paolo Gobbo avverso delibera Ordine Veneto 8.3.2005*
- *Richiesta Commissione: conforme*

NOTA: in Appendice il testo integrale della decisione

~

**CONFORME**

- C.N. 15 novembre 2006 n. 92 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso per irricevibilità Vincenzo Paduano avverso delibera Ordine Liguria 15.2.2006*
- *Richiesta Commissione: conforme*

~

**CONFORME**

- C.N. 15 novembre 2006 n. 97 – Pres. Del Boca – Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso per irricevibilità Sabino Riccio avverso delibera Ordine Lazio 20.2.2002*
- *Richiesta Commissione: conforme*

~

**CONFORME**

- C.N. 15 novembre 2006 n. 98 – Pres. Del Boca – Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso per irricevibilità Charis Hortelia Casas Olivos avverso delibera Ordine Abruzzo 23.1.2006*
- *Richiesta Commissione: conforme*



### 3-2-11 Cessata materia del contendere: archiviazione del ricorso

Se il giudice di primo grado rivede la propria decisione accogliendo le doglianze dell'interessato, e quindi adotta una nuova delibera, viene a cessare la materia del contendere.

Conseguentemente il ricorso pendente davanti al Consiglio Nazionale deve essere archiviato.

- C.N. 15 novembre 2006 n. 93 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Archiviato ricorso Donato Guerrieri avverso delibera Ordine Puglia 25.5.2006*
- *Richiesta Commissione: conforme*

~

#### CONFORME

- C.N. 15 novembre 2006 n. 94 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Archiviato ricorso Addolorata Martella avverso delibera Ordine Puglia 25.5.2006*
- *Richiesta Commissione: conforme*

### 3-2-12 Norme regolamentari confliggenti e prescrizione

Nell'esaminare alcuni ricorsi su presunte violazioni disciplinari il Consiglio Nazionale si è trovato di fronte alla necessità di risolvere un conflitto oggettivamente esistente fra due articoli dello stesso e nuovo Regolamento per la trattazione dei ricorsi approvato con D.D.18.7.2003 dal Ministero della Giustizia e di cui all'annuncio sulla Gazzetta Ufficiale del 26.7.2003. Si tratta degli artt. 40 e 46.

Con il primo si riconosce all'esponente, che ha dato origine ad un procedimento disciplinare conclusosi con l'archiviazione o con l'assoluzione dell'incolpato, di ricorrere in appello; il secondo vieta la reformatio in peius in assenza di uno specifico ricorso del p.m.

Il fatto che non sia stata ancora trovata una soluzione, che magari sulla base di pronunce della magistratura ordinaria, porti alla necessaria modifica regolamentare, non comporta comunque l'interruzione dei termini ai fini prescrizionali.

Così – nel caso in esame – il Consiglio Nazionale non ha potuto fare altro che dichiarare estinto il procedimento, appunto, per intervenuta prescrizione.

- C.N. 20 dicembre 2006 n.116 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Archiviato ricorso Leonardo Sgura avverso delibera Ordine Lombardia 23.6.2003*
- *Richiesta Commissione: conforme*

### 3-2-13 Non sempre cariche e funzioni amministrative giustificano la inattività professionale

Le cariche ricoperte c/o le funzioni amministrative esercitate debbono essere di reale impedimento, anche e soprattutto dal punto di vista temporale, per determinare il venir meno della cancellazione per inattività.

~

Nel caso in esame il ricorrente ha giustificato la sua inattività pubblicistica con il fatto di essere stato consigliere di un piccolo comune (Saint Pierre), prima e presidente di una azienda di informazione e accoglienza turistica (Aiat Grand Paradis), poi.

- C.N. 20 dicembre 2006 n.122 – Pres. Del Boca – Rel. Stornello
- *Respinto ricorso Denny Cognein avverso delibera Ordine Aosta 8.6.2006*
- *Richiesta Commissione: conforme*

## 3.3 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI E RICORSI ELETTORALI 2005

### 3-3-1 Elettorali - Strumentalità delle forme e prova di resistenza

In base al principio della “strumentalità delle forme” ed a quello della “prova di resistenza”, che sono parte di una costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, le irregolarità riscontrate in particolare sulla composizione dei seggi e contestate dai ricorrenti soprattutto nella memoria aggiuntiva non sono tali da determinare l’annullamento delle elezioni.

- C.N. 9 febbraio 2005 n. 6 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Giorgio Braulin e Roberto Cannalire avverso elezioni rinnovo Consigli regionale e nazionale Friuli-Venezia Giulia del 16, 23 e 30.5.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

NOTA: in Appendice il testo integrale della decisione

### 3-3-2 Mancata sottoscrizione della delibera - Vizio insanabile - Rimessione degli atti al primo giudice

“Costituisce principio inderogabile nel nostro ordinamento – in ciò concordando il Consiglio nazionale con quanto sostenuto dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Roma – che, nell’ipotesi in cui un provvedimento decisorio assunto da organo monocratico o collegiale risulti del tutto carente di sottoscrizione, tale omissione di uno dei suoi requisiti essenziali, incompletezza del processo formativo della deliberazione medesima – ove non dipenda da mera omissione materiale – è motivo di nullità insanabile, che si converte in motivo di specifico reclamo, non essendosi consentito al destinatario della pronuncia di individuare i soggetti ai quali ricondurre le determinazioni assunte ...”.

Da qui “la necessità di rimessione degli atti allo stesso Consiglio regionale dell’Ordine (che appare decidente), perché riesamini il merito, nella pienezza dei suoi poteri istruttori e decisorio”.

Il vizio, pertanto, è da considerare insanabile; quindi, ogni valutazione sulle altre questioni sollevate dal ricorrente risulta preclusa.

- C.N. 9 febbraio 2005 n. 10 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Delibera nulla su ricorso Guido Farolfi avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 19.6.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### 3-3-3 Sindaco non abilitato a proporre ricorso per conto di dipendenti comunali

Una amministrazione comunale e, per essa, il suo legale rappresentante, ovvero il sindaco, non è facultata a proporre ricorso avverso delibere dell’Ordine che riguardino istanze respinte di componenti il gruppo di lavoro del suo ufficio stampa. Ciò perché, ex art. 60 della legge ordinistica, possono proporre ricorso l’interessato e il P.M.

(Destinatario della iscrizione, nel caso in esame, erano due componenti il gruppo di lavoro dell’ufficio stampa e non già la civica amministrazione in quanto tale).

- C.N. 1° aprile 2005 nn. 22 e 23 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinti ricorsi Sindaco di Venezia avverso delibere Ordine Veneto del 10.9.2003 nei cfr. Marisa Boffelli e Michela Camozzi*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **3-3-4 Cancellazione dal registro dei praticanti: obbligo di sentire l'interessato - nullità della delibera**

È nulla la delibera adottata in violazione dell'art. 41 del regolamento di attuazione della legge ordinistica che, al secondo comma, così recita: "Decorso un triennio di iscrizione nel registro, il Consiglio regionale o interregionale, sentito l'interessato, delibera la cancellazione del praticante".

Nel caso in esame l'interessato non era stato sentito.

- C.N. 1° aprile 2005 n. 24 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Accolto ricorso Giuseppe Sonis avverso delibera Ordine Liguria del 25.8.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **3-3-5 Delibera valida se adeguatamente motivata**

Affermare semplicemente la "mancanza dei requisiti formali e sostanziali necessari per l'iscrizione nel registro dei praticanti" non può costituire valida e necessaria motivazione per l'adozione di una qualsiasi delibera, ammesso e non concesso peraltro, nel caso in esame, che di delibera si tratti.

Invero, tale affermazione è contenuta in una semplice lettera, sia pure assicurata, alla quale certamente non può essere data dignità di delibera.

La decisione pertanto, sul punto specifico, è nulla anche perché la su riportata espressione usata dai primi giudici è, a dir poco, apodittica perché non suffragata da alcun elemento di prova.

- C.N. 1° aprile 2005 n. 37 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Rosaria Nella avverso delibera Ordine Basilicata del 22.12.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **3-3-6 Verbale di audizione e irregolarità formale**

Vero è che al ricorrente non è stato sottoposto per la firma il verbale di audizione presso l'Ordine dei Giornalisti della Sicilia, ma l'interessato non ne contesta il contenuto, anzi, di fatto, lo conferma tanto che, nel ricorso, ribadisce le argomentazioni già fatte presso quell'Ordine.

Si tratta, pertanto, di una irregolarità formale che non incide nella sostanza della questione essendo stata essa sanata dalla condotta procedimentale dell'interessato.

- C.N. 1° aprile 2005 n. 38 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Marco Benanti avverso delibera Ordine Sicilia del 19.7.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **3-3-7 Dichiarazioni non false se conformi al contenuto del certificato del casellario giudiziale**

Non rende false dichiarazioni chi sottoscrive quanto gli consta sulla base di un certificato rilasciato dal Casellario giudiziale. In proposito può farsi riferimento alla sentenza n. 200 del 2001 del TAR Umbria.

- C.N. 22 giugno 2005 n. 40 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Patrizio Gabetti avverso delibera Ordine Valle d'Aosta del 18.3.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

L'interessato, già iscritto all'elenco pubblicitari, si è visto infliggere la sanzione della radiazione per aver rilasciato false dichiarazioni, tacendo in particolare di aver subito condanne penali e quindi affermando la sua incensuratezza.

A seguito della radiazione, e con specifico riferimento alle motivazioni che avevano determinato il procedimento deontologico e quindi la massima sanzione, il competente Ordine regionale segnalò alla magistratura penale il comportamento dell'interessato "reo" di avere rilasciato false dichiarazioni alla pubblica amministrazione.

Il giudice delle indagini preliminari, in conformità alla richiesta del P.M., dispose l'archiviazione del procedimento "ritenuta l'infondatezza della notizia criminis ..., segnatamente con riferimento alla insussistenza della materialità del reato".

In effetti all'interessato risultano essere state inflitte due condanne: una nel 1993, a tre mesi di reclusione - pena sospesa e non menzione - per insolvenza fraudolenta; una nel 1999, ammenda per un milione di lire, per acquisto di cose di sospetta provenienza. In relazione a ciò l'interessato ha sostenuto di non aver mai avuto notificato alcunché e che di tali condanne era venuto a conoscenza a seguito dell'avvenuta radiazione da parte del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti.

D'altro canto, nulla risulta nel certificato del casellario giudiziale da lui richiesto e ottenuto (l'Ordine ne venne a conoscenza quando, con apposita procedura, chiese ed ottenne d'ufficio lo stesso certificato).

### **3-3-8 Precedenti penali e iscrizione all'albo**

I precedenti penali non sono in assoluto ostativi alla iscrizione all'albo.

Ciò perché deve essere vagliata la loro natura e la loro portata anche con riferimento o meno alla interdizione dai pubblici uffici.

- C.N. 22 giugno 2005 n. 40 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Patrizio Gabetti avverso delibera Ordine Valle d'Aosta del 18.3.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Nel caso in esame, i fatti risalgono agli anni 90 ed hanno comportato due procedimenti con relative condanne.

Con riferimento alla condanna più pesante (tre mesi di reclusione con i benefici di legge), essa si riferisce ad una insolvenza dovuta al fatto che il nonno del ricorrente, rimasto senza casa perché sottoposta a sequestro, era stato costretto ad abitare in un hotel in attesa che fosse trasferito in una casa di riposo. Egli si era reso garante del pagamento di quanto dovuto all'albergatore; le ristrettezze economiche, però, lo avevano portato a non onorare l'impegno.

Con riferimento all'altra condanna (ammenda di un milione di lire), essa si riferisce ad un acquisto di cose di sospetta provenienza.

Tali fatti non denotano una volontà truffaldina di chi li ha commessi.

Sul punto si può affermare, pertanto, che i precedenti penali non si appalesano tali da non comportare l'iscrizione all'Ordine ex art. 31, ultimo comma, legge ordinistica.

### 3-3-9 Precedenti penali - Potere accertatorio dell'Ordine

Un Consiglio regionale può procedere alla verifica di quanto dichiarato da un richiedente l'iscrizione all'albo prima ancora dell'adozione della relativa delibera.

Talché non è condivisibile l'affermazione sancita nella impugnata delibera secondo la quale il fatto che l'interessato non avesse dichiarato di avere riportato condanne penali "aveva impedito all'Ordine dei Giornalisti della Valle d'Aosta di stabilire, preliminarmente alla iscrizione nell'albo, ai sensi del quarto comma del medesimo art. 31 ... se vagliate tutte le circostanze, specialmente la condotta del richiedente (il Consiglio dell'Ordine) ritenga che il medesimo sia meritevole della iscrizione".

Tutto ciò ben potendo un Consiglio regionale effettuare gli accertamenti di rito prima di deliberare la chiesta iscrizione all'Ordine.

- C.N. 22 giugno 2005 n. 40 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Patrizio Gabetti avverso delibera Ordine d'Aosta del 18.3.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### 3-3-10 Criteri interpretativi e lettura ermeneutica delle norme

Nel quadro di una evoluzione interpretativa dettata dalla doverosa lettura ermeneutica della legge, il Cnog ha anche il compito di "attualizzare" norme considerate superate a seguito dell'intervenuto sviluppo tecnologico, senza per questo snaturare la portata della legge.

- C.N. 22 giugno 2005 n. 49 – Pres. Del Boca – Rel. Marini
- *Accolto ricorso Miriam Tola avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.4.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### 3-3-11 Limiti del ricorso al Consiglio nazionale

Una richiesta avanzata in sede di ricorso non può essere presa in esame dal Consiglio nazionale se competente a decidere è il Consiglio territoriale. Tale richiesta, pertanto, deve essere posta alla cognizione dello stesso Ordine territoriale. Ciò trattandosi di elemento introdotto in sede di gravame e, quindi, di una richiesta diversa da quella oggetto della decisione di primo grado.

- C.N. 22 giugno 2005 n. 51 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Giuseppe D'Andrea avverso delibera Ordine Lazio del 7.10.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

Non può essere trattato dal Consiglio nazionale un argomento introdotto in sede di gravame perché non passato al vaglio dei primi giudici.

- C.N. 21 ottobre 2005 n. 67 – Pres. Del Boca – Rel. Marini
- *Accolto ricorso Luca Singer avverso delibera Ordine Lazio del 30.11.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Nel caso in esame, il ricorrente chiedeva l'iscrizione nel registro dei praticanti a partire dal 1° marzo 2004 mentre in primo grado aveva presentato la dichiarazione del direttore responsabile della testata di riferimento certificante l'assunzione al 6.9.2004.

Il particolare, comunque, non inficia il diritto del ricorrente a essere iscritto nel registro dei praticanti (con decorrenza dalla data di assunzione), accertata la idoneità della testata. Tale idoneità era stata negata dai primi giudici in base ad una applicazione letterale dell'art. 34 della legge ordinistica.

### **3-3-12 Termine di notifica delle decisioni ordinistiche: non perentorietà**

Il mancato rispetto dei termini nella notifica della delibera di primo grado non comporta la nullità degli atti.

Ciò dal momento che quelli indicati nell'art. 30 della legge professionale sono termini ordinatori e non perentori.

- C.N. 22 giugno 2005 n. 51 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Giuseppe D'Andrea avverso delibera Ordine Lazio del 7.10.2004*
- *Richiesta Commissione ricorsi: conforme*

~

#### **CONFORME**

Si appalesa inconferente l'eccezione di ordine procedurale circa l'inosservanza del termine di notifica della decisione di primo grado come prescritto dall'art. 30 della legge 3.2.1963 n. 69.

Come costantemente affermato da questo Consiglio, infatti, l'inosservanza lamentata non comporta invalidità di sorta, non essendosi in presenza né di un termine perentorio – quali sono soltanto, per il disposto dell'art. 152 del c.p.c., quelli dichiarati tali espressamente dalla legge – né di una comminatoria di nullità conseguente al mancato rispetto del termine stesso.

Va, d'altro canto, ricordato che le disposizioni normative contenute negli artt. 30 e 43 della legge ordinistica hanno un mero carattere ordinatorio e non tassativo e, pertanto, la loro inosservanza non costituisce vizio tale da rendere nulla o inesistente la decisione adottata ove questa non manchi dei suoi elementi costitutivi. La nullità di un atto – ha ricordato in proposito la Cassazione – non può essere mai pronunciata quando l'atto stesso abbia raggiunto lo scopo cui era destinato. La comunicazione mediante notifica nei termini di legge ha lo scopo di far conoscere al destinatario l'esistenza ed il contenuto della decisione e di porlo in condizione di esercitare il diritto di impugnativa attribuitogli dalla legge. L'inosservanza del termine di cui all'art. 30 della legge, non incidendo su questo diritto di impugnazione (che, nel caso in esame, è stato regolarmente esercitato nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione) non può pertanto comportare alcuna sanzione di decadenza o di nullità.

- C.N. 22 giugno 2005 n. 52 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Beniamino Pistone avverso delibera Ordine Lazio del 29.10.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **3-3-13 Procedimento disciplinare e giudizio penale: possono coesistere**

Non sussiste l'obbligo di sospendere il giudizio in presenza di un analogo procedimento in sede penale quando la fondatezza dei fatti contestati nella loro oggettività e materialità non può dipendere da una pronuncia penale.

Anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, avvenuta il 24 ottobre 1989, in base all'art. 3 del previgente codice esisteva l'obbligo di sospendere il procedimento in sede disciplinare in attesa che si pronunciasse la magistratura penale. Tale obbligo, però, è stato

abolito, appunto, con il nuovo codice di procedura penale anche sulla base di pronunce di magistrature di merito e della Suprema Corte che andavano in questa direzione, ovvero verso l'annullamento dell'obbligo di sospensione. A meno che l'oggettività dei fatti contestati fosse dubbia.

Si ribadisce pertanto che, secondo dottrina e giurisprudenza, i procedimenti penale e disciplinare sono indipendenti e possono coesistere fino ad arrivare al punto che, conseguentemente, un fatto penalmente irrilevante può invece determinare una sanzione in sede disciplinare.

- C.N. 20 ottobre 2005 n. 56 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Paola Rossi e Fulvio Scocchera avverso delibera Ordine Lombardia del 17.3.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

---

### 3-3-14 Mancata, diretta notifica agli interessati: un caso di nullità sanata

Si appalesa irrilevante il fatto che una delibera adottata da un Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti sia notificata non già ai ricorrenti, ma ai loro legali, anche se gli stessi ricorrenti non avevano eletto domicilio presso gli stessi legali.

Si tratta infatti di un vizio che non comporta nullità assoluta dal momento che l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo e gli interessati hanno potuto approntare validamente la loro difesa.

- C.N. 20 ottobre 2005 n. 56 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Paola Rossi e Fulvio Scocchera avverso delibera Ordine Lombardia del 17.3.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

---

### 3-3-15 Diversità tra fatto contestato e fatto ritenuto - Nullità sanata da attività della difesa - Prescrizione

Quando la lettera di incolpazione nulla dice in ordine ai fatti così come poi ritenuti e posti a base della delibera impugnata è di tutta evidenza la nullità dell'atto.

Tale nullità però, nel caso in esame, è da considerare sanata dal momento che, come si legge nel verbale di audizione del 29.9.1998, l'incolpato, assistito dal suo legale di fiducia, ha interloquito sui fatti oggetto di causa ed ha potuto efficacemente esercitare il suo diritto di difesa.

Nel caso in esame, tuttavia, l'azione disciplinare deve essere dichiarata estinta per intervenuta prescrizione.

- C.N. 20 ottobre 2005 n. 63 - Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Estinta per prescrizione azione disciplinare - ricorso Pietro Rossi avverso delibera Ordine Liguria del 9.3.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

---

### 3-3-16 Notifica: nullità sanata - Termini di decadenza per presentazione ricorso

Il termine di decadenza decorre da quando si ha la piena conoscenza dell'atto che si vuole impugnare.

Vero è che l'art. 30 della legge ordinistica stabilisce che le delibere vanno notificate a mezzo ufficiale giudiziario, ma è altrettanto vero che la mancata notifica non comporta nullità quando – ex art. 156 c.p.c. – essa non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato.

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 71 – Pres. Del Boca – Rel. Marini
- *Respinto nel merito ricorso Silvia Rocca avverso delibera Ordine Lombardia del 3.3.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Nel caso in esame la delibera di reiezione, datata 3 marzo 2003, venne inviata all'interessata, per raccomandata, il successivo 11 marzo. L'interessata non ricevette mai il provvedimento perché nel frattempo aveva cambiato indirizzo. Il 27 giugno l'interessata, recatasi nei locali dell'Ordine, venne informata oralmente del provvedimento di rigetto della sua istanza. Il 7 luglio i suoi legali inviarono una diffida all'Ordine per conoscere ufficialmente le motivazioni del rigetto, motivazioni che furono inviate allo studio degli stessi legali il 14 luglio. Il 30 luglio venne depositato il ricorso.

Ai sensi dell'art. 60 della legge ordinistica, il termine, perentorio, per proporre ricorso è di 30 giorni.

Decorrendo tale termine dal giorno successivo a quello della comunicazione ai legali, ovvero il 15 luglio, il ricorso è da ritenere proposto nei termini perché presentato il 30 luglio.

L'interessata ebbe piena conoscenza del provvedimento adottato nei suoi confronti e poté esercitare validamente il suo diritto di difesa.

### **3-3-17 Improcedibilità per mancata regolarizzazione del ricorso**

Perché un ricorso possa essere istruito e quindi deciso dal Consiglio nazionale occorre che sia accompagnato da alcuni necessari ed inderogabili adempimenti quali:

l'atto deve essere redatto in carta da bollo o reso in bollo;

il pagamento della tassa dovuto ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 4.2.1965 n. 115 e dell'art. 52 D.D. 18.7.2003 del Ministero della Giustizia (G.U. 28.7.2003 n. 172) nella misura di euro 155 di cui 31 a favore del competente Ordine regionale e 124 a favore del Consiglio nazionale (tale pagamento dovrà avvenire a mezzo di regolari assegni circolari non trasferibili);

il versamento di euro 6,71 stabilito dall'art. 1 del dlgs. 13-9-1946 n. 261 (D.P.C.M. 21.12.1990 G.U. 31.12.1990 n. 303). Il versamento di tale somma può essere effettuato presso il concessionario della riscossione o presso uno sportello bancario o presso uno sportello postale utilizzando il modello F23. Il codice ufficio da indicare è quello dell'Ufficio del Registro (sez. bollo) del luogo di residenza e il codice tributo è 777T.

Nel caso in esame l'interessato non ha regolarizzato il ricorso, con ciò non coltivando l'istanza di gravame rivolta al Consiglio nazionale. Da qui la decisione di improcedibilità per mancata regolarizzazione.

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 74 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Improcedibile ricorso Gaetano Pecorella avverso delibera Ordine Lombardia del 14.2.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **3-3-18 Giudice naturale - Artt. 49 e 50 legge ordinistica**

La competenza a valutare la condotta di un giornalista resta radicata presso l'Ordine territoriale al quale l'interessato è iscritto, eccezion fatta per i casi previsti dagli artt. 49 e 50 (legge cit.).

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 74 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino



- *Improcedibile ricorso Gaetano Pecorella avverso delibera Ordine Lombardia del 14.2.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Nel caso in esame il legale di un ricorrente contesta la decisione dell'Ordine del Veneto di trasmettere al competente Ordine di Milano il fascicolo relativo ad un esposto inoltrato nei confronti del direttore de Il Gazzettino, accusato di aver reso dichiarazioni non conformi al vero.

La fattispecie non rientra tra i casi previsti dagli artt.49 e 50 talché giudice naturale resta l'Ordine di Milano alla cui competenza l'iscritto non può essere sottratto.

### **3-3-19 Delibera nulla nei confronti di un non iscritto all'Ordine che procede**

È nulla la delibera con la quale un Ordine territoriale prende in esame il comportamento deontologico di un iscritto ad altro Ordine anche al solo fine di affermare che non ci sono state violazioni e quindi procedere alla archiviazione dell'esposto che aveva dato origine al procedimento.

(Nella fattispecie l'Ordine del Veneto ha archiviato un esposto nei confronti del direttore pro tempore de "Il Gazzettino di Venezia" Luigi Bacialli iscritto all'Ordine della Lombardia)

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 78 - Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Delibera nulla su ricorso Gastone Rabbachin avverso delibera Ordine Veneto del 10.9.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **3-3-20 Legge 150/2000: norme regolamentari del Consiglio nazionale vincolanti per gli Ordini territoriali**

Le norme che il Consiglio nazionale ha approvato per dare esecuzione alla legge 150 del 2000 in materia di iscrizione all'albo, elenco pubblicitari, sono provvedimenti pienamente efficaci, spiegano i loro effetti e ogni Ordine territoriale è tenuto a darvi esecuzione. Peraltro, si tratta di norme transitorie limitate a chi, all'entrata in vigore della legge 150, era inserito in un ufficio stampa.

Le richiamate disposizioni stabiliscono che alla documentazione vada allegata la certificazione di frequenza del Corso di formazione e di aggiornamento promosso dall'Ordine o organizzato d'intesa con esso.

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 93 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Delibera nulla con rinvio su ricorso Cristina Ruscito avverso delibera Ordine Lazio del 26.7.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Nel caso in esame, il Consiglio dell'Ordine del Lazio ha ritenuto di fare un esame preliminare della documentazione prodotta dalla richiedente l'iscrizione e, considerandola incompleta, ha respinto l'istanza stessa senza provvedere ad un adempimento essenziale al suo completamento, cioè l'avvio al Corso. Da qui la decisione del Consiglio nazionale di dichiarare nulla la deliberazione impugnata e di restituire gli atti al Consiglio del Lazio perché avvii l'interessata ad un Corso di formazione e di aggiornamento previsto dal regolamento attuativo della legge 150/2000 e promosso dall'Ordine dei Giornalisti o organizzato d'intesa con esso, e, una volta acquisito il certificato di frequenza, valuti, nella sua autonomia, se globalmente la documentazione prodotta dall'interessata consenta o meno l'iscrizione nell'elenco dei pubblicitari.

### 3-3-21 Valutazione dei precedenti penali - Potere discrezionale dell'Ordine ai fini della iscrizione

Il potere discrezionale esercitato nella sua deliberazione dal Consiglio dell'Ordine è assolutamente "reale" e del tutto legittimo quanto alla valutazione dei precedenti penali.

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 94 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Mario Alberto Zamorani avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 15.9.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

I reati a suo tempo accertati e contestati al ricorrente sono contro la pubblica amministrazione, doverosamente valutabili col principio di discrezionalità, indipendentemente dal fatto che abbiano comportato, come conclusione della vicenda giudiziaria, una sentenza di condanna o un patteggiamento.

Di essi va necessariamente tenuto conto in una valutazione generale, per l'includibile rapporto di fiducia che deve esistere tra il giornalista e i lettori.

Ciò posto, sono da ritenere incompatibili con l'iscrizione all'Ordine comportamenti che abbiano determinato reati contro la pubblica amministrazione, atti contrari ai doveri d'ufficio, violazione delle norme sul finanziamento dei partiti, corruzione, turbata libertà degli incanti, reati poi sfociati in una sentenza di patteggiamento.

### 3-3-22 Limiti per il ricorso ai poteri sostitutivi del Consiglio nazionale

Quando un Consiglio regionale lascia trascorrere 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza senza che provveda a deliberare o ad emettere un provvedimento istruttorio, scatta il meccanismo del silenzio-inadempimento, meccanismo che determina in capo all'istante la facoltà di ricorrere al Consiglio nazionale perché assuma poteri sostitutivi e si pronunci nel merito.

Tanto è previsto dall'art. 40 del regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Consiglio nazionale approvato con provvedimento del Ministero della Giustizia il 18 luglio 2003.

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 99 – Pres. del Boca – Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Nunziata Scalzo avverso mancata pronuncia Ordine Sicilia*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Nel caso in esame, non si riscontrano gli elementi di cui al citato art. 40 dal momento che è provato in atti che il Consiglio della Sicilia adottò proprio provvedimenti istruttori, tra i quali la convocazione di testi al fine di pervenire alla decisione.

## **4.DECISIONI RICHIAMATE NELLE MASSIME**



# 4 DECISIONI RICHIAMATE NELLE MASSIME

## 4.1 Iscrizione e requisiti - delibera n. 11/07

Il Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti del Lazio respinge, nella seduta del 22 luglio 2005, la domanda di iscrizione d'ufficio nel registro praticanti del pubblicista Massimo Lo Re con la motivazione che i giornalisti indicati dallo stesso interessato come testimoni del suo praticantato hanno dichiarato che egli "svolgeva all'interno del giornale solo lavoro di ufficio stampa". Quindi in assenza del requisito della testata giornalistica e non avendo il richiedente "i requisiti per poter dire di aver svolto un praticantato" – si osserva in delibera – la richiesta di iscrizione viene respinta.

Nel ricorso si sostiene che l'istruttoria dell'Ordine di Roma appare lacunosa perché i tre giornalisti chiamati a testimoniare dichiarano invece che il Lo Re, oltreché di ufficio stampa, "si occupava della redazione del magazine ... lavora anche per il magazine ... collabora al magazine", come si legge nei verbali di audizione sottoscritti dal Presidente dell'Ordine. Altre testimonianze che il Lo Re allega al ricorso e sostiene di aver presentato all'Ordine del Lazio contestualmente alla domanda di riconoscimento del praticantato, ma che l'Ordine non avrebbe preso in considerazione, forniscono dettagli del lavoro di redazione. Ad esempio si legge che il Lo Re "concorda con il direttore responsabile il timone del giornale ..., realizza con il responsabile dell'impaginazione il timone grafico ..., scrive articoli ..., concorda ed assegna articoli e interviste ai collaboratori ..., raccoglie tutte le interviste e gli articoli, li corregge, li titola, li sottopone al direttore responsabile per l'approvazione ..., ecc."

A ulteriore sostegno della propria richiesta, il Lo Re allega note di redazione del direttore Rodolfo Davoli circa gli spazi da riservare alle notizie, le correzioni da apportare, convocazioni per incontri di lavoro, ecc. Allega anche copia dell'incarico di collaborazione coordina-

ta e continuativa per il mensile "Italiavoro" con compensi medi mensili che variano dai 1500 ai 2900 euro.

Massimo Lo Re, infine, dichiara che il direttore non ha risposto alla richiesta (agli atti) di riconoscimento di praticantato svolto a partire dal 1° ottobre 2002.

In subordine all'accoglimento del ricorso chiede che vengano raccolte le testimonianze dei colleghi già ascoltati dal Consiglio del Lazio e in via di ulteriore subordine il riconoscimento dello status di pubblicista a tempo pieno e, conseguentemente, l'iscrizione d'ufficio nel registro praticanti.

La Commissione Ricorsi di questo Consiglio Nazionale ha ascoltato Massimo Lo Re, il direttore del mensile Rodolfo Davoli e la giornalista Assunta Fatone.

Il Lo Re ha confermato le mansioni presentate in dettaglio nella domanda di riconoscimento del praticantato precisando che, mentre il collega Benadussi si occupava in modo più specifico dei contenuti, a lui toccava in prevalenza l'aspetto organizzativo e l'impostazione generale. Aveva un posto di lavoro, lavorava 9 ore al giorno e il suo nome figurava sulla porta d'ingresso della redazione formata da 3 professionisti, da un pubblicista e da un capo redattore professionista, portavoce del Ministro Maroni.

Assunta Fatone ha dichiarato alla Commissione di avere un contratto di collaborazione con "Italiavoro" che la impegna per alcune ore al giorno presso l'ufficio stampa e le consente di collaborare con articoli scritti per la rivista. Ha dichiarato di non frequentare stabilmente i locali della redazione, ma di poter comunque testimoniare che "Massimo Lo Re si occupa di fatto di coordinare i collaboratori e di sollecitare agli stessi la consegna degli articoli oltre che di tenere i rapporti con i grafici".

Rodolfo Davoli ha dichiarato di aver assunto a suo tempo Massimo Lo Re per occuparsi della rassegna stampa. Il lavoro di selezione degli articoli viene fatto da un'azienda esterna "che la trasmette a noi via e-mail. Il compito di Lo Re consisteva nell'inserirla nel sito di Italialavoro". Questo periodico "altro non è che un house organ che esce una volta ogni due mesi, contrariamente alla periodicità mensile prevista. Contiene, salvo eccezioni, quanto già pubblicato nel sito di Italialavoro che è curato da tecnici informatici". "Non risponde a verità che Lo Re concordasse gli articoli con i collaboratori, ne stabilisse lui le lunghezze, i tempi e gli argomenti o si occupasse della impaginazione. Come tutti dava qualche contributo, ad esempio reperendo le foto illustrative necessarie tratte da siti che le concedono a titolo gratuito".

In merito al ricorso il Consiglio Nazionale osserva:

per quanto riguarda le testimonianze dei colleghi di lavoro, mentre quelle allegate dal Lo Re alla domanda di riconoscimento del praticantato (i professionisti Assunta Fatone, Marco Benadussi e Ciro Fusco) sono ricche di particolari tali da configurare un vero e proprio praticantato, quelle raccolte dall'Ordine del Lazio attraverso le audizioni degli stessi Fatone, Benadussi e Fusco ridimensionano di fatto la posizione del Lo Re, collocandola nell'ambito dell'Ufficio stampa, della rassegna stampa e della collaborazione con il magazine.

Il Consiglio ritiene che l'attività svolta da Massimo Lo Re in redazione e dallo stesso rappresentata come pratica giornalistica non trovi sufficienti riscontri nelle testimonianze rese sia all'Ordine del Lazio che in Commissione, mentre appare certo il dato di frequenza di uscita del magazine, la sua natura di house organ e i suoi contenuti che riproducono quanto già apparso sul sito Internet.

Lo stesso Lo Re, del resto, richiama l'attenzione sul fatto che il suo lavoro toccava in prevalenza aspetti organizzativi e di impostazione

generale, il che apparirebbe in ogni caso riduttivo della pratica giornalistica in quanto non rivolto invece – come è nella natura principale della professione – alla ricerca delle notizie, alla verifica delle fonti e alla stesura dei testi.

Il Consiglio ritiene quindi, anche alla luce dei criteri interpretativi dell'art.34 della legge ordinistica, che non sussistano i requisiti minimi previsti per lo svolgimento del praticantato.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito il ricorrente, decide di respingere il ricorso del sig. Massimo Lo Re.

Così deciso in Roma il 13.2.2007.

#### **4-2. Quando un (assistente ai programmi) impiegato svolge attività di praticantato - delibera n. 12/07**

Il sig. Davide Montanarella ha presentato ricorso avverso la delibera in data 13 settembre 2005 con la quale l'Ordine dei Giornalisti del Lazio ha respinto la domanda d'iscrizione nel registro dei praticanti presentata il 3 agosto 2005.

Nella sua istanza, il Montanarella aveva fatto presente:

- di essere stato assunto alle dipendenze della Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. a tempo indeterminato il 26 ottobre 1992;

- di aver lavorato fino al 1999 al Tg2, come addetto all'editing dei notiziari, per poi essere assegnato a Rainews24 - in particolare nella redazione Newsroom - dove, dal 2001, svolge mansioni giornalistiche;

- le modalità di svolgimento dell'attività di Rainews24.

Aveva quindi dichiarato che: *"a tempo pieno e in modo continuativo, a contatto dei giornalisti occupati professionisti, su richiesta e sotto la supervisione del caposervizio e del capo redattore e del capo di turno, svolgeva in autonomia varie attività, che qui di seguito si riassumono:*

- . ricerca, scelta e selezione di notizie e immagini di maggiore rilevanza e significato informativo; segnalazione delle stesse e inserimento nei notiziari;

**Iscrizione e requisiti - delibera n. 11/07**

- . ricerca e controllo sull'aggiornamento dei servizi sonori trasmessi da altre testate giornalistiche della Rai e loro registrazione e rielaborazione, tramite l'utilizzo del sistema di montaggio digitale Sony Clip edit;
- . segnalazione ed estrapolazione di frasi e concetti da dichiarazioni di personaggi di interesse pubblico;
- . selezione di agenzie di stampa per le consuete edizioni del telegiornale;
- . compilazione delle schede che sintetizzano gli approfondimenti che vanno in onda;
- . ricerca scelta e montaggio di immagini che per la loro rilevanza o spettacolarità possono essere una 'storia';
- . autonoma ricerca, scelta e montaggio di immagini di archivio o del giorno coerenti con l'argomento trattato nelle notizie elaborate per il telegiornale;
- . acquisizione, conservazione o cancellazione dai server del sistema digitale Sony Clip edit di materiali audiovisivi su indicazione del capo redattore o del capo servizio di turno.

A sostegno della sua istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti, il Montanarella aveva chiesto all'Ordine del Lazio di ascoltare come testimoni i giornalisti Paolo Zefferi, Ettore Guastalla e Francesco De Vitis, occupati nella redazione di Rainews24.

Il Consiglio dell'Ordine del Lazio, nella seduta del 13 settembre 2005, ha così motivato la decisione di respingere la domanda del Montanarella:

*“che le testimonianze rese dai giornalisti Ettore Guastalla, Francesco De Vitis e Paolo Zefferi, indicati dallo stesso richiedente, non hanno potuto confermare quanto dichiarato dal Montanarella (il primo, in qualità di Vice Caporedattore, sostiene che il Montanarella è stato assunto come impiegato, svolgendo un lavoro di supporto alla redazione del TG. Per supporto si intende la scelta delle immagini, riferite alla notizia; il secondo ed il terzo confermano quanto detto dal Guastalla); inoltre che le testimonianze non possono assolutamente essere interpretate arbitrariamente”.*

Avverso tale decisione è pervenuto a questo Consiglio Nazionale anche il ricorso del Pro-

curatore Generale presso la Corte d'Appello di Roma.

Questa decisione unifica i due ricorsi.

### *Motivi ricorso Montanarella*

Nel suo ricorso, Davide Montanarella contesta preliminarmente l'interpretazione data dai primi giudici alle testimonianze acquisite, in quanto *“i tre testimoni escussi hanno pienamente confermato la natura giornalistica delle mansioni”*. In proposito, dopo aver riportato il testo delle dichiarazioni rese dai testimoni, ritiene accertato che *“il richiedente:*

**Quando un (assistente ai programmi) impiegato svolge attività di praticantato - delibera n. 12/07**

- seleziona e sceglie immagini, utilizzando agenzie giornalistiche, anche internazionali, riferite al contenuto della notizia pubblicata;
- redige brevi “pezzi” utilizzati dal conduttore;
- seleziona le dichiarazioni

*fornite dai personaggi pubblici e sceglie quelle più utili per il servizio da realizzare; -seleziona e ricerca la documentazione necessaria per il lavoro redazionale”.*

Sull'argomento in contestazione, il ricorrente ha chiesto di ascoltare nuovamente i testimoni già sentiti in “primo grado” ed ha indicato, quali altri possibili testimoni, altri giornalisti occupati in Rai News 24 .

Ha, quindi, fatto rilevare che il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio ha già riconosciuto il praticantato d'ufficio al signor Stefano Mariano *“che svolgeva e svolge tutt'ora mansioni identiche a quelle svolte dal signor Davide Montanarella (colleghi occupati nella medesima testata e che in essa osservano i medesimi orari di lavoro)”*. Sull'argomento relativo al giornalismo per immagini il ricorrente ha citato numerose sentenze ed è giunto alla conclusione che *“I criteri individuati dalla giurisprudenza sono tutti riscontrabili nell'attività svolta dal signor Montanarella in quella particolare testata giornalistica denominata Rainews24”*.

E così conclude: *“Come noto, tale testata produce e trasmette quotidianamente e ininterrottamente - 24 ore al giorno - informazione su tutti i temi di attualità, attraverso numerosi notiziari e*

servizi di approfondimento. Rispetto alle testate televisive tradizionali (come TGI, TG2, TG3, ecc.), Rainews24 si caratterizza per la pressoché continua produzione informativa attraverso le immagini (a volte senza commento e a volte con brevissime note di "accompagnamento"). Questa è la ragione per cui, al signor Montanarella, è richiesta la ricerca e selezione di immagini e, per quanto riguarda l'attività "scritta", la redazione di "pezzi" molto brevi.

Non può poi certamente essere sottovalutata l'attività di controllo delle Agenzie di informazione (anche di immagini) e di selezione delle relative notizie. Tale controllo presuppone una delicata attività di valutazione della rilevanza della notizia, al fine della più completa copertura dell'informazione (quando il capo redattore o il capo servizio affidano al ricorrente l'attività di visione e controllo delle Agenzie, affidano, ovviamente, un'attività esclusivamente giornalistica, in un rapporto di reciproca fiducia, finalizzata al reperimento di fatti, avvenimenti, ecc. di pubblico interesse).

In conclusione, non può quindi essere messa in dubbio l'autonomia del signor Montanarella nell'espletamento delle sue mansioni, anche se ciò avviene nell'ambito di una organizzazione del lavoro che prevede, come è evidente, una gerarchia redazionale e la conseguente e continua presenza di giornalisti responsabili che affidano al medesimo signor Montanarella le mansioni svolte".

#### Motivi ricorso Procuratore Generale

Il Procuratore Generale ha proposto ricorso avverso la decisione del Consiglio dell'Ordine del Lazio rilevando che:

"Le osservazioni formulate dal sig. MONTANARELLA appaiono pienamente convincenti sì che la delibera adottata dal CRG del Lazio deve ritenersi frutto di una non adeguata lettura delle risultanze in atti. In particolare il sig. Paolo ZEFFIRI ha affermato che "Montanarella fa né più né meno che il nostro lavoro di giornalisti" precisando che il ruolo svolto dal Montanarella era in precedenza ricoperto da un giornalista.

**Quando un  
(assistente  
ai programmi)  
impiegato svolge  
attività di  
praticantato -  
delibera n. 12/07**

Si aggiunge per mera completezza - apparendo le deposizioni rese avanti il CRG del Lazio pienamente esaurienti - che codesto on.le Consiglio Nazionale ben potrà, ove permangano dubbi, disporre l'audizione dei testi indicati dal ricorrente ovvero di altri dei quali si dovesse ritenere necessaria, o anche solo opportuna, l'escussione.

Vorrà in ogni caso codesto on.le Consiglio verificare se la delibera che con il presente atto si impugnava - a prescindere dalle argomentazioni sopra svolte - sia da ritenere viziata da disparità di trattamento attesa la decisione a suo tempo adottata dal CRG del Lazio con riferimento al praticantato espletato dal sig. Stefano Mariano".

#### Audizioni

La Commissione Ricorsi, in data 13 marzo 2006, ha ascoltato il ricorrente, il quale ha ulteriormente precisato le modalità del lavoro presso Rai News 24; ha detto che, pur avendo la qualifica di impiegato, non ha mai svolto compiti riferiti alla qualifica rivestita; ha illustrato la sua giornata tipo ("...inizia con l'apertura del sistema operativo e le disposizioni del capo redattore per i servizi da 'ridurre' e rinnovare dai vari telegiornali ...quindi mi impegno nell'attività di ricerca e di sintesi che ho descritto..."). Ha quindi dichiarato che Stefano Mariano (citato nei due ricorsi) "lavorava e lavora con me svolgendo quindi le stesse funzioni e mansioni ed è stato iscritto al registro dei praticanti ed ha anche sostenuto l'esame con esito positivo. Preciso anzi che in tale attività Mariano è stato inserito temporalmente dopo di me".

Quindi, ha esibito un prospetto di presenze "dal quale risulta che nel periodo gennaio-febbraio 2001 Stefano Mariano, indicato come personale non giornalistico, figura in segreteria di redazione, mentre il mio nominativo assieme ad altri (sempre con la dizione: personale non giornalistico) figura assieme a quello di Sergio Iavarone", ed un altro prospetto per il periodo 9-15 dicembre 2001 "dal quale risulta che Mariano è assieme a me nella cosiddetta Segreteria di canale mentre Iavarone risulta nei quadri della Segreteria di redazione".

Il giorno successivo, la Commissione Ricorsi ha ascoltato Francesco De Vitis, capo redattore



di Rai News 24, il quale ha dichiarato, tra l'altro, che Montanarella *“pur avendo la qualifica di impiegato, assolve a compiti prevalentemente giornalistici legati soprattutto all'utilizzo della clip-edit, che consente la selezione ed il montaggio di immagini digitali in bassa qualità; egli inoltre individua e segnala al capo redattore di line, tra le immagini che passano sulle linee internazionali, quelle che eventualmente possono interessare la redazione;... spesso riduce servizi dei tg nazionali o internazionali, adattandoli ai nostri tempi... tale lavoro di riduzione va in onda senza che il lavoro sia visionato dal capo redattore; il suo lavoro avviene in totale autonomia.... si tratta di un lavoro in parte assimilabile a un montaggio di qualità;... in varie occasioni mi risulta che Montanarella scriva gli elementi essenziali, che occorrono al conduttore per il lancio del servizio”*. Dopodiché ha aggiunto: *“Mi consta che il collega Stefano Mariano sia istruito da Montanarella”*

Sempre il 24 marzo, la Commissione Ricorsi ha, poi, ascoltato *Ettore Guastalla*, vice capo redattore di Rai News 24, il quale ha affermato, tra l'altro: *“La testata utilizza le nuove tecnologie, esclusivamente ricorrendo al digitale... Sarebbe necessaria una figura professionale molto diffusa nei Paesi anglosassoni e che sta a metà tra il lavoro di impiegato e quello di giornalista. Non essendoci, noi giornalisti siamo di fatto obbligati a forzare le mansioni del personale non giornalista... Montanarella svolge esattamente le stesse funzioni di Stefano Mariano... Mi risulta che faccia stabilmente una azione di filtro delle agenzie video internazionali oltre che di informazioni scritte che pervengono in inglese o francese. È lui che spesse volte ci segnala avvenimenti tragici e confeziona servizi sull'avvenimento, avendo cura di eliminare aspetti troppo cruenti... Preciso che il Montanarella si occupa solo della parte video perché del testo giornalistico si occupano i redattori. Ma Montanarella fornisce anche indicazioni su parti da selezionare da servizi più ampi di quelli necessari per la nostra testata; ..per quello che mi riguarda il lavoro svolto nell'utilizzazione della Clip-edit non è di per sé giornalistico ma lo diventa col contributo di originalità che il singolo operatore può fornire indipendentemente dalla sua qualifica contrattuale. È questo è quello che avviene nel caso di Montanarella”*.

La Commissione ha infine ascoltato, il 14 settembre 2006, *Simonetta Marcoccia*, capo redattore responsabile della segreteria di redazione di Rai News 24 e, il 26 settembre, *Emanuela Lasagna*, componente del CdR.

*Simonetta Marcoccia* ha dichiarato che Montanarella è un impiegato che *“svolge anche un ruolo di carattere tecnico assemblando le immagini... Non svolge un lavoro in autonomia e, a mio giudizio, non svolge neppure un lavoro giornalistico... la riduzione di un servizio giornalistico lungo della misura di un minuto e mezzo è un lavoro giornalistico solo nel caso in cui non vengano date indicazioni del tipo: prendi solo la prima parte e butta il resto”*.

*Emanuela Lasagna*, dopo avere illustrato in dettaglio l'attività di Montanarella, ha detto, tra l'altro:

*“I redattori di Rai News percepiscono una indennità specifica per il montaggio utilizzando il sistema Sony. Non ci sono nell'organico addetti assunti come montatori, ma oltre i giornalisti ci sono*

**Quando un (assistente ai programmi) impiegato svolge attività di praticantato - delibera n. 12/07**

*no impiegati e addetti ai programmi che svolgono tali mansioni. Montanarella integra e sostituisce i redattori. Il suo lavoro differisce per il fatto che lui non va in diretta e non fa approfondimenti, come peraltro accade anche*

*ai giornalisti. Normalmente il suo è un lavoro finito che viene messo in onda. Può capitare, al pari di quanto accade con i redattori, che sul suo lavoro intervenga il capo redattore.*

*Ci sono altre persone che svolgono lo stesso lavoro di Montanarella con diverse qualifiche. È il caso di Stefano Mariano, che è stato istruito da Montanarella, e anche di Sergio Iavarone che ha la qualifica di assistente ai programmi e, quindi, è abilitato a fare ricerche presso la struttura teche.*

*Per un periodo Iavarone ha lavorato presso la redazione Approfondimenti.*

*Presso la nostra redazione non operano programmisti registi e l'organico dei giornalisti non è sicuramente adeguato alle necessità di un “ventiquattrore”. Anche per questo vengono utilizzati con*

*mansioni giornalistiche persone assunte con contratto da impiegato o da assistente ai programmi”.*

## CONSIDERAZIONI

Il Consiglio Nazionale rammenta in via preliminare che:

1- Con provvedimento del 9 e 10 ottobre 2002, lo stesso Consiglio respinse un ricorso del Montanarella per una attività analoga a quella reclamata con l'attuale ricorso.

In quella decisione, il CNOG giunse alla conclusione che *“l'attività del Montanarella non possa considerarsi attività giornalistica alla luce della legislazione e della normativa vigente anche a voler considerare l'interpretazione evolutiva registrata in questi anni”;*

2- dall'esame delle comunicazioni inviate periodicamente al CNOG dagli Ordini Regionali è risultato che, in data 10 maggio 2006, il Consiglio dell'Ordine del Lazio ha deliberato il riconoscimento d'ufficio della pratica giornalistica anche per Sergio Iavarone, che risulta citato nelle dichiarazioni di cui innanzi.

*Fatta tale premessa, il Consiglio ritiene che il ricorso del Montanarella e quello del P.G. vanno esaminati cercando di verificare:*

*il tipo di attività svolta dal Montanarella, considerato che la decisione negativa dell'Ordine del Lazio si basa sulla ‘lettura’ delle dichiarazioni rese dai testimoni;*

*la rispondenza di tale attività, se di tipo giornalistico, ai canoni del praticantato, come delineato dalla legge professionale e dai criteri interpretativi dell'art.34;*

*eventuale disparità di trattamento tra il Montanarella e gli altri soggetti, per i quali, invece, è stata riconosciuta la pratica giornalistica.*

### *Attività svolta dal Montanarella*

Dinanzi alla Commissione Ricorsi il vice capo redattore Guastalla ed il capo redattore De Vi-

tis hanno reso dichiarazioni più ampie rispetto a quelle rese dinanzi all'Ordine del Lazio.

Difatti, De Vitis ha detto, tra l'altro, che Montanarella *“assolve a compiti prevalentemente giornalistici legati soprattutto all'utilizzo della clip-edit, che consente la selezione ed il montaggio di immagini digitali in bassa qualità; ...spesso riduce servizi dei tg nazionali o internazionali...tale lavoro di riduzione va in onda senza che il lavoro sia visionato dal capo redattore... si tratta di un lavoro in parte assimilabile a un montaggio di qualità;... in varie occasioni mi risulta che Montanarella scriva gli elementi essenziali, che occorrono al conduttore per il lancio del servizio”.*

A sua volta Guastalla ha affermato :*“Mi risulta che faccia stabilmente una azione di filtro delle agenzie video internazionali oltre che di informazioni scritte che pervengono in inglese o francese. È lui che spesso volte ci segnala avvenimenti tragici e confeziona servizi sull'avvenimento....Per quello che mi riguarda il lavoro svolto nell'utilizzazione della Clip-edit non è di per sé giornalistico ma lo diventa col contributo di originalità che il singolo operatore può fornire indipendentemente dalla sua qualifica contrattuale. E questo è quello che avviene nel caso di Montanarella”.*

Tali dichiarazioni sono state confermate da Emanuela Lasagna, componente del Cdr.

Unica voce discordante, nel valutare quel tipo di attività, è quella di Simonetta Marcocchia, responsabile della Segreteria di redazione.

Non sembrano esservi dubbi quindi sul fatto che l'attività del Montanarella rappresenti un racconto per immagini scelte, selezionate, assemblate entro limiti temporali prefissati e possa quindi avere connotazioni di carattere giornalistico.

### *È attività riconducibile a pratica giornalistica?*

La risposta a tale quesito non può essere data, con assoluta certezza, in senso sia negativo che positivo.

**Quando un  
(assistente  
ai programmi)  
impiegato svolge  
attività di  
praticantato -  
delibera n. 12/07**

Si tratta, difatti, di un nuovo tipo di giornalismo in convulso sviluppo, legato all'uso di nuove macchine, al tipo di trasmissioni, che molte volte 'bruciano' i tempi, ed a metodologie cui spesso non può seguire una corrispondente evoluzione della legislazione e della sua interpretazione.

Vi è indubbiamente una mediazione giornalistica, nella scelta di immagini fatte con valutazione ed analisi di interminabili sequenze; vi è una loro riduzione ed impostazione in un discorso che finisce con l'essere giornalistico.

Il problema sta nel potere incasellare tale attività nello schema di praticantato che la legge ed i criteri interpretativi dell'art.34 disegnano, con un tutoraggio e, alla bisogna, di un apprendimento legato a correttivi ed insegnamenti da parte di chi già pratica quel lavoro.

Anche se il ricorrente afferma di ricevere disposizioni dai capi servizi, nella audizione dinanzi alla Commissione, poi, dichiara: *"Il lavoro da me realizzato va subito in onda senza che nessun giornalista lo visioni o lo controlli"*.

Tale circostanza trova conferma anche nell'audizione della componente del CdR.

Ma resta un quesito di fondo: in questa attività, che anche le decisioni assunte dal Consiglio dell'Ordine del Lazio per soggetti che svolgono lo stesso lavoro hanno riconosciuto come giornalistica, in che modo possono essere attuate forme di istruzione perché si possa configurare un praticantato?

### *Decisioni del Consiglio dell'Ordine del Lazio*

Il Consiglio dell'Ordine del Lazio, esaminando in date diverse, la posizione di Davide Montanarella, di Stefano Mariano e di Sergio Iavarone si è limitato ad accertare, attraverso le testimonianze rese da soggetti che lavorano presso Rai News 24, lo svolgimento o meno di un'attività giornalistica e, sulla base di tali accertamenti, ha respinto l'istanza di Montanarella, accogliendo le altre due.

Nessun accertamento né valutazione risultano fatti, dall'esame delle deliberazioni adottate, circa la corrispondenza tra tale attività alle norme che regolano il praticantato.

Ebbene, i dubbi avuti dal Consiglio dell'Ordine del Lazio sull'attività del Montanarella, risultano fugati dalle dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione Ricorsi anche da testimoni sentiti dall'Ordine del Lazio.

In tale contesto va anche valutato il ricorso del P.G. il quale, oltre a ritenere già esaustive le dichiarazioni rese dinanzi all'Ordine del Lazio da Paolo Zeffiri, ha invitato il CNOG a valutare se la deliberazione avverso cui ricorre non sia viziata da disparità di trattamento.

### **Conclusioni**

Il problema da risolvere è duplice: a) valutare se si tratta di lavoro configurabile come praticantato giornalistico; b) rapportare la decisione del CNOG alle decisioni assunte dal Consiglio dell'Ordine del Lazio ed in base alle quali è intervenuto anche il ricorso del P.G.

Ebbene, pur configurando tale attività come una nuova forma di giornalismo (in cui però la pratica giornalistica viene svolta all'insegna del 'fai da te' senza il costante insegnamento e controllo previsto per la pratica giornalistica)

**Quando un (assistente ai programmi) impiegato svolge attività di praticantato - delibera n. 12/07**

risulta difficile inquadrala nella legislazione vigente e nei criteri interpretativi approvati dal CNOG.

Tuttavia, nel momento in cui l'Ordine regionale del Lazio ha riconosciuto la compiuta pratica a soggetti che svolgono lo stesso lavoro del Montanarella e che, anzi, hanno iniziato quell'attività in data successiva a quella del ricorrente (addirittura il capo redattore De Vitis dichiara: *"Mi consta che il collega Stefano Mariano sia istruito da Montanarella"*) ed una volta fugati i dubbi circa le modalità di svolgimento del lavoro, un provvedimento negativo da parte del CNOG, finirebbe con l'essere iniquo, determinando quella disparità di trattamento ipotizzata nel ricorso del P.G.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il con-

sigliere relatore, sentito il ricorrente assistito dall'avv. Bruno Del Vecchio, decide di accogliere i ricorsi presentati dal sig. Davide Montanarella e dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma dando atto che l'effettivo inizio del praticantato del Montanarella risale al 1.1.2001, ma fissando in modo convenzionale la decorrenza della iscrizione nel registro dei praticanti a 18 mesi prima della decisione del CNOG, ovvero al 13.8.2005, al solo fine di lasciare all'interessato altri 18 mesi utili (tre potenziali sessioni d'esame) al pari di tutti gli altri praticanti.

Così deciso in Roma il 13.2.2007.

### 4-3. Assistente ai programmi – praticantato e lavoro in autonomia - delibera n. 13/07

Il sig. Dario Totaro ricorre avverso la delibera adottata dal Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio in data 11.1.2006 con la quale è stata respinta la domanda di iscrizione d'ufficio nel registro praticanti.

Nella sua istanza di iscrizione, il Totaro aveva fatto presente:

- di essere stato assunto alle dipendenze della Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A. a tempo indeterminato nel luglio 2000 e di essere occupato, da tale data, nella testata di Rai News 24;
- di aver lavorato fino all'ottobre 2003, nella redazione Magazine e poi successivamente nella redazione Newsgathering dove asseriva di "svolgere mansioni giornalistiche, a differenza di quanto affermato nel contratto individuale di lavoro";
- le modalità di svolgimento dell'attività di Rainews24.

Ha quindi dichiarato che: "in modo continuativo, collaborando con tutti i giornalisti occupati nella testata e su richiesta e supervisione del capo redattore (Francesco De Vitis), del capo servizio di turno (Paolo Zeffiri e Marco Silenzi) nonché di altri giornalisti..., ha svolto dal novembre 2003 e svolge" varie attività, che qui di seguito si riassumono:

- ricerca, scelta e selezione di notizie e immagini di maggiore rilevanza e significato informativo; segnalazione delle stesse e inserimento nelle trasmissioni di approfondimento;

- registrazione e rielaborazione delle suddette immagini, tramite l'utilizzo del sistema di montaggio digitale Sony Clip edit;

- visione e 'taglio' degli approfondimenti giornalistici già mandati in onda, per la replica;

- preparazione e redazione dei 'lanci' letti dal conduttore dei servizi;

- individuazione delle immagini di 'copertura' da inserire in video mentre il giornalista legge il servizio.

A sostegno della sua istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti, il Totaro ha chiesto all'Ordine del Lazio di ascoltare come testimoni alcuni giornalisti.

Il Consiglio dell'Ordine del Lazio, nella seduta dell'11 gennaio 2006, ha così motivato la decisione di respingere la domanda del Totaro: "Considerato che le testimonianze rese dai giornalisti Marco Silenzi, Francesco De Vitis e Paolo Zeffiri, i quali dichiarano: il primo che Totaro lavora presso la redazione di Rai News 24 e da prima del 2003 come assistente ai programmi, occupandosi della ricerca di filmati presso le agenzie video che si riferiscono al servizio che dovrà andare in onda; oltre a questa ricerca è addetto al montaggio. Come assistente, suo compito è quello di fare una sintesi scritta del servizio che viene poi usata come lancio dello stesso; il secondo testimone, in qualità di Capo redattore, afferma che il Totaro è stato assunto dall'azienda come assistente ai programmi, svolgendo in autonomia alcune funzioni, in particolare la ricerca e il montaggio delle immagini che compongono la parte visiva di un servizio e la stesura di un piccolo testo, che serve per lanciarlo; il terzo testimone, in qualità di capo servizio, afferma che il Totaro fa ricerca e montaggio delle immagini che compongono un programma. Inoltre, scrive un piccolo testo che serve per il lancio dello stesso;

"Considerato che dall'espletamento istruttorio non sono emersi elementi probatori in merito al preteso espletamento di attività di natura giornalistica, in quanto - dalle dichiarazioni rilasciate dai testi - le mansioni svolte dal Totaro ben sono riconducibili a quelle previste dal contratto individuale di lavoro e dal ccnl per la qualifica di programmatista regista".

## Motivi ricorso

Nel suo ricorso, Dario Totaro contesta preliminarmente l'interpretazione data dai primi giudici alle testimonianze acquisite, in quanto, a suo dire "i tre testimoni escussi hanno pienamente confermato la natura giornalistica delle mansioni". In proposito, dopo aver riportato il testo delle dichiarazioni rese dai testimoni, ritiene accertato che: "il richiedente:- seleziona e sceglie e confeziona immagini, riferite al contenuto della notizia pubblicata;- redige brevi "pezzi" utilizzati dal conduttore".

Sull'argomento in contestazione, il ricorrente ha chiesto di ascoltare nuovamente i testimoni già sentiti in "primo grado" ed ha indicato, quali altri possibili testimoni, altri giornalisti occupati in Rai News 24.

Sull'argomento relativo al giornalismo per immagini, il ricorrente ha citato numerose sentenze ed ha affermato che "I criteri individuati dalla giurisprudenza sono tutti riscontrabili nell'attività svolta dal signor Totaro in quella particolare testata giornalistica, denominata Rainews24."

E così ha concluso: "Come noto, tale testata produce e trasmette quotidianamente e ininterrottamente - 24 ore al giorno - informazione su tutti i temi di attualità, attraverso numerosi notiziari e servizi di approfondimento. Rispetto alle testate televisive tradizionali (come TGI, TG2, TG3, ecc.), Rainews24 si caratterizza per la pressoché continua produzione informativa attraverso le immagini (a volte senza commento ed a volte con brevissime note di "accompagnamento"). Questa è la ragione per cui, al signor Totaro, è richiesta la ricerca e selezione di immagini e, per quanto riguarda l'attività "scritta", la redazione di brevi "pezzi".

Non può poi certamente essere sottovalutata l'attività di controllo delle Agenzie di informazione (anche di immagini) e di selezione delle relative notizie. Tale controllo presuppone una delicata attività di valutazione della rilevanza della notizia, al fine della più completa copertura dell'informazione (quando il capo redattore o il capo servizio affidano al ricorrente l'attività di visione e controllo delle Agenzie, affidano, ovviamente, un'attività esclusivamente giornalistica, in un

rapporto di reciproca fiducia, finalizzata al riferimento di fatti, avvenimenti, ecc. di pubblico interesse).

In conclusione, non può quindi essere messa in dubbio l'autonomia del signor Totaro nell'espletamento delle sue mansioni, anche se ciò avviene nell'ambito di una organizzazione del lavoro che prevede, come è evidente, una gerarchia redazionale e la conseguente e continua presenza di giornalisti responsabili che affidano al medesimo signor Totaro le mansioni svolte".

In sede istruttoria, la Commissione Ricorsi, in data 24 ottobre 2006, ha ascoltato il ricorrente, il quale ha ulteriormente precisato le modalità del lavoro presso Rai News 24; ha detto

**Assistente  
ai programmi  
- praticantato  
e lavoro  
in autonomia  
- delibera  
n. 13/07**

che, pur avendo la qualifica di assistente ai programmi, svolge lo stesso lavoro di altre persone (citandone due) alle quali l'Ordine del Lazio ha riconosciuto l'iscrizione al registro praticanti; "Il nostro lavoro è soprattutto individuale" ha detto, quindi

ha aggiunto "ciascuno di noi fa riferimento ai giornalisti che sono in servizio. Nel mio caso, in particolare, sono stato a lungo seguito con continuità da Francesco De Vitis."

A domande poste dai Commissari ha poi così risposto: "Il giornalista che ha l'incarico di fare un approfondimento mi chiede di cercare immagini adeguate. Le selezioni attengono non solo all'archivio Rai ma anche alle immagini che provengono dai circuiti internazionali. A quel punto la parte delle immagini vanno in onda così come le ho mostrate".

Ed ancora: "Il mio compito è di predisporre... pezzi di lancio. Si tratta di una sintesi estrema del servizio che viene mandato in onda, sintesi che più volte nel corso della giornata viene letta dal giornalista che conduce la trasmissione".

Il 22 novembre, la Commissione Ricorsi ha ascoltato Francesco De Vitis, citato sia nel ricorso che nell'audizione. Questi ha affermato che è stato caporedattore nella redazione di Rai News 24 dal 2000 al 2002 e che in quel periodo ha lavorato con Totaro ed ha aggiun-

to: *“Ho sempre considerato Totaro un assistente ai programmi molto bravo nel fare la ricerca dei materiali necessari ai servizi e capace di una sufficiente autonomia che gli permetteva di non chiedere di continuo delle indicazioni sul lavoro da svolgere”.*

Ha sottolineato, sì, la bravura del Totaro nel suo campo di attività (*“Ci sono assistenti che, incaricati della ricerca di un materiale specifico, mi presentano ore e ore di servizi girati e altri, come ad esempio Totaro, che sono in grado di fornirmi immagini selezionate che possono persino essere mandate in onda senza ulteriori interventi”*) affermando: *“Non posso dire di avere mai chiesto a Totaro una prestazione giornalistica. Altri, ovviamente, possono averlo gestito in maniera diversa”.*

Ha infine affermato che il lavoro del Totaro è diverso da quello svolto da altra persona (Montanarella), che *“è fortemente giornalistico”*, mentre non differisce da quello di altri che svolgono la sua stessa attività.

### Considerazioni

In tutte le argomentazioni poste a base dell'istanza originaria e del ricorso il Totaro ha insistito nel descrivere le varie fasi della sua attività nel modo già riassunto in precedenza, senza portare prove inconfutabili della riconducibilità ad un lavoro di praticantato giornalistico, anzi descrivendo situazioni che, poi, non hanno trovato effettivo riscontro nell'istruttoria svolta dall'Ordine del Lazio ed in quella della Commissione ricorsi.

Si prenda il caso del caporedattore De Vitis, indicato come uno dei capisaldi a sostegno della istanza nel ricorso (*“su richiesta e supervisione del capo redattore - Francesco De Vitis - ... nonché di altri giornalisti... , ha svolto dal novembre 2003 e svolge”*) e nell'audizione (*“ciascuno di noi fa riferimento ai giornalisti che sono in servizio. Nel mio caso, in particolare, sono stato a lungo seguito con continuità da Francesco De Vitis”*).

Ebbene, il De Vitis, oltre a limitare sino al 2002 il rapporto di lavoro a contatto diretto

con Totaro, ha affermato, dinanzi alla Commissione Ricorsi: *“Ho sempre considerato Totaro un assistente ai programmi molto bravo nel fare la ricerca dei materiali necessari ai servizi e capace di una sufficiente autonomia che gli permetteva di non chiedere di continuo delle indicazioni sul lavoro da svolgere”.*

Dopodichè aggiunge: *“Non posso dire di avere mai chiesto a Totaro una prestazione giornalistica, pur non escludendo che altri abbiano potuto farlo”.*

Quindi, per quanto riguarda il caporedattore De Vitis, non si è trovato riscontro in quanto argomentato dal ricorrente.

Inoltre, le dichiarazioni rese dagli altri testimoni dinanzi al Consiglio dell'Ordine del Lazio, nella loro chiarezza, prospettano un'attività che non fa alcun riferimento a quella di un praticantato giornalistico.

La riduzione delle immagini, il controllo dei flussi delle agenzie e quant'altro descritto dal ricorrente, difatti, sono proprie della qualifica ricoperta ed il fatto che, a volte, possa esservi stata una maggiore diligenza nello svolgimento di tale lavoro non consente di caratterizzarlo come giornalistico e soprattutto come praticantato.

Inoltre il richiamo, più volte fatto dal ricorrente, all'autonomia operativa che caratterizza il suo lavoro indebolisce, più che rafforzare, la richiesta, nonostante il tentativo di delineare, per quel lavoro, una struttura redazionale- e quindi un suo inserimento nella stessa- quando nel ricorso fa un generico riferimento a una *“gerarchia redazionale e la conseguente e continua presenza di giornalisti responsabili che affidano al medesimo signor Totaro le mansioni svolte”* e nell'audizione afferma: *“...a quel punto la parte delle immagini vanno in onda così come le ho mostrate”.*

Ancora: quelli che il Totaro definisce “pezzi di lancio” altro non sono che una sintesi descrittiva dell'oggetto delle immagini ridotte ed assemblate e pertanto non possono essere indicati come oggetto di mediazione giornalistica.

Risulta quindi impossibile, a parere di questo Consiglio Nazionale, incasellare tale attività

**Assistente  
ai programmi  
- praticantato  
e lavoro  
in autonomia  
- delibera  
n. 13/07**

nello schema di praticantato che la legge ed i criteri interpretativi dell'art.34 disegnano, perché non vi è prova di una effettiva attività giornalistica prima, e praticantato poi.

Si tratta insomma di un'attività del tutto diversa da quella del praticantato giornalistico perché è di supporto a quella del giornalista, ma diversa, perché comporta l'utilizzazione, la riduzione o l'assemblaggio di immagini per le quali, a monte, vi è già stata da parte di altri una scelta di volti, di luoghi, di vicende, poi immesse nei circuiti delle agenzie. Lavoro, questo, che può essere svolto in modo più o meno diligente, più o meno rapido, ma che, non per questo, può caratterizzarsi come praticantato giornalistico.

Che, poi, vi siano state, per casi analoghi, decisioni diverse da parte dell'Ordine del Lazio, è un fatto che non può condizionare le scelte del Consiglio Nazionale, chiamato a pronunciarsi sul caso sottoposto al suo esame, alla sua rispondenza alle disposizioni dell'art. 34 della legge professionale ed alle sue norme interpretative.

Ebbene, con riferimento a tali principi il ricorso di Dario Totaro appare infondato.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l'interessato assistito dall'avv. Bruno Del Vecchio, decide di respingere il ricorso del sig. Dario Totaro. Così deciso in Roma il 13.2.2007.

#### **4-4. Requisiti formali per l'accesso al praticantato e criteri interpretativi dell'art.34 legge 69/63 - delibera n. 46/07**

Il pubblicista Fabio Ciarla ricorre avverso la delibera adottata dal Consiglio regionale dell'Ordine del Lazio il 18.10.2006 e con la quale è stata respinta l'istanza di iscrizione al registro dei praticanti (presentata il 21.7.2006) per l'attività svolta al quotidiano free press "Cinque Giorni dal 3.11.2004 al 3.5.2006".

Motivi del diniego:

"considerato che presso la testata nella quale il sig. Ciarla ha svolto la sua attività non vi è il numero dei giornalisti professionisti redattori ordinari previsto dall'art.34 della legge 3.2.1963 n.69 come da testuale formulazione della norma richiesta;

preso atto della consolidata giurisprudenza costituzionale e ordinaria che ha costantemente sancito la piena legittimità della normativa e dei requisiti fissati dal predetto art.34, correlati alla necessità per la validità e adeguatezza del tirocinio <di strutture redazionali idonee ad assicurare una preparazione efficace e completa>;

considerato che le richiamate disposizioni della legge professionale non possono essere derogate da norme collettive di contratto;

considerato che le riferite disposizioni in materia di accesso alla professione non possono assolutamente essere derogate da arbitrarie interpretazioni discrezionali, stante l'obbligatorietà della espressa imposizione legislativa;

osservato infine lo stretto principio di legalità che deve caratterizzare gli atti amministrativi".

Il ricorrente contesta l'interpretazione data dai primi giudici sul contenuto e sulla portata dell'art.34 della legge istitutiva dell'Ordine; si rifà al costante orientamento di questo Consiglio Nazionale (consistenza della struttura redazionale ed organizzativa; qualità e ampiezza del lavoro giornalistico; non precarietà delle iniziative editoriali) e quindi entra nello specifico della sua attività lavorativa e della testata di riferimento.

In proposito si legge nel ricorso: "*In primo luogo la struttura redazionale e organizzativa del giornale presso il quale il sig. Ciarla ha svolto la pratica giornalistica risulta assolutamente adeguata alle caratteristiche di un quotidiano free press.*

*La gerenza del giornale <Cinque Giorni>, nel periodo utile ai fini della iscrizione nel registro dei praticanti del sig. Ciarla (3 novembre 2004 – 3 maggio 2006) era infatti costituita da un direttore (dott. Francesco Strangio e da aprile 2006 dott. Giuliano Longo), un direttore responsabile (fino ad aprile 2004 dott.ssa Claudia Cortegiani, da maggio 2005 fino a maggio 2006 dal dott. Gian-*

*vittorio Fedele), ... nonché da quattro redattori (oltre all'odierno ricorrente) che a loro volta coordinavano e interagivano ciascuno con 4-6 collaboratori esterni".*

E più oltre "il ricorrente in costanza di rapporto con la Erythia società editrice srl – che edita il quotidiano <Cinque Giorni> – rapporto formalizzato in data 1.10.2004 in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha svolto con la qualifica di <redattore> ai sensi dell'art.1 del cnlg e con conseguente pagamento dei contributi Inpgi ... a tempo pieno per 36 ore settimanali ed in via esclusiva per il quotidiano <Cinque Giorni>, sotto il diretto controllo del direttore responsabile, giornalista professionista (dapprima dott.ssa Claudia Cortegiani e successivamente dott. Gianvittorio Fedele), le seguenti attività: partecipava alla quotidiana riunione di redazione nella quale si decideva l'impaginazione, l'impostazione e gli argomenti più (importanti?, ndr) del giornale e, verso le 20, partecipava al briefing giornaliero con i redattori finalizzato alla scelta delle notizie di prima pagina e all'inserimento delle notizie dell'ultima ora;

*si occupava in qualità di redattore, delle diverse Aree territoriali (nel corso del periodo di riferimento le competenze del ricorrente hanno riguardato Provincia, Area Velletri, Marino-Ciampino, Castelli Romani), di coordinare ed interagire con i collaboratori esterni alla testata (gliene erano stati assegnati da 4 a 6) e, quindi, di segnalare loro gli appuntamenti, di richiedere la stesura di articoli e deciderne la lunghezza in base alle esigenze redazionali, di selezionare il materiale giunto in redazione e chiedere eventuali ampliamenti; in quanto referente per l'Area territoriale teneva i contatti con i responsabili delle Forze dell'ordine e con i principali rappresentanti istituzionali della zona".*

I primi giudici non contestano l'attività giornalistica del ricorrente, ma – come sopra evidenziato – non ritengono che la testata di ri-

ferimento sia idonea ad ospitare un praticantato sulla base dei requisiti formali dell'art.34 della legge ordinistica.

Ed è allora su questo punto che occorre soffermarci.

Va subito detto che il ricorso è fondato e, pertanto, è da accogliere.

Dai documenti prodotti dal ricorrente a corredo della sua istanza di iscrizione al registro dei praticanti e del suo ricorso si evince quanto segue: la testata di riferimento, che è un quotidiano free press, è stata ed è diretta da un giornalista professionista;

dalla certificazione dell'Inpgi relativa ai "quadri redazionali" di cui alle testate indicate dall'Ordine dei Lazio risulta che alla data del 23 settembre 2006 per "Cinque Giorni" erano in forza tre pubblicisti;

dal certificato rilasciato il 9 maggio 2006 dal direttore responsabile Gianvittorio Fedele e dall'articolata dichiarazione dello stesso direttore inviata al Consiglio Nazionale si evince che il ricorrente lavorava effettivamente a tutta la catena di produzione, "cucina" compresa, era, insomma, un redattore a tempo pieno, a tempo indeterminato e con applicazione del contratto collettivo di lavoro.

Tutto ciò in linea con quanto normalmente è previsto per un pubblicista assunto a tempo pieno, a tempo indeterminato, ex art.1/36 del cnlg.

Ma, come sopra evidenziato, il problema non riguarda la qualità e la quantità di lavoro svolta dal ricorrente, né il suo status professionale all'interno di una redazione; riguarda il fatto che la testata di riferimento non sia ritenuta idonea ad ospitare un praticantato, stante l'interpretazione letterale dell'art.34 della legge.

Su questo punto occorre fare, ancora una volta, chiarezza.

È dal 1998, ovvero da 20 (venti) anni, che il Consiglio Nazionale – con propri documenti mai contestati dalla magistratura (giurisdizionale e di legittimità) – sostiene che occorre pro-

**Requisiti formali per l'accesso al praticantato e criteri interpretativi dell'art. 34 legge 69/63 - delibera n. 46/07**



cedere ad un “accertamento ricognitivo e certificatorio degli Ordini regionali attraverso il riscontro, caso per caso, degli organismi di informazione validi allo svolgimento di tirocinio anche in assenza delle ipotesi e delle condizioni numeriche indicate nel predetto articolo” (34 della l.69/63, ndr).

L'Ordine del Lazio, in proposito, ha assunto nel tempo una posizione a dir poco altalenante.

Per anni è stato di netta chiusura; poi, il 7 aprile 2004 (delibera Della Noce di riconoscimento del praticantato) ha scritto in delibera: “considerato che allo stato attuale, secondo quanto stabilito dall'ordinamento della professione di giornalista, per accedere al registro dei praticanti il succitato Della Noce avrebbe dovuto svolgere praticantato presso una testata all'uopo abilitata e tanto meno può essere presa a riferimento la sua dichiarazione di inizio e fine praticantato poiché non consentita dall'ordinamento, dichiarazione che può essere rilasciata da un direttore con un reale corpo redazionale che non è il caso di Aise, giacché l'Inpgi esclude che vi siano altri redattori o collaboratori co.co.co.; anche il Della Noce con altre attestazioni ha indicato l'esistenza di un corpo redazionale per il quale non si trova riscontro; ritiene che la domanda debba essere esaminata e decisa sotto una diversa angolazione, tenendo nella giusta considerazione la deliberazione adottata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti con la quale viene interpretata in maniera estensiva l'art.34 della legge 3 febbraio 1963 n.69 e inviata per conoscenza a tutti gli Ordini regionali e interregionali con nota del 15 luglio 2002;

preso atto che il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, nella seduta del 3,4 e 5 luglio 2002, al fine di contribuire alla concordanza degli indirizzi giurisprudenziali ed avvalendosi dei poteri riconosciutigli dal 4° comma dell'art.41 del DPR 4.2.1965 n.115 e successive modifiche, ha approvato i nuovi criteri interpretativi dell'art.34 della legge ordinistica;

preso atto altresì che la citata deliberazione prevede varie fattispecie di praticantato, nonché l'affermazione che il regolamento di esecuzione ha attribuito al citato Consiglio Nazionale dei poteri di autonormazione”.

Ma appena venti giorni dopo, ovvero il 27 aprile dello stesso anno, ci ripensa (v. delibera Chiara Nano).

E nega l'iscrizione al registro.

Con decisione del 1° aprile 2005 il CNOG, nell'accogliere il ricorso osserva:

“... in riferimento all'art.34 della legge ordinistica (pratica giornalistica), il fatto che il Consiglio regionale del Lazio non condivida la posizione

**Requisiti formali per l'accesso al praticantato e criteri interpretativi dell'art. 34 legge 69/63 - delibera n. 46/07**

ormai consolidata di questo Consiglio Nazionale non può giustificare il rilievo mosso a questo CNOG di operare con <arditezza applicativa non riscontrabile nel giudice ordinario>. Ciò perché, nel quadro di una evoluzione interpretativa dettata dalla doverosa lettura ermeneutica della

legge ordinistica, il CNOG ha anche il compito di <attualizzare> norme considerate superate a seguito dell'intervenuto sviluppo tecnologico. Senza, per ciò stesso, snaturare la portata della legge oggettivamente vecchia di oltre quarant'anni. E c'è di più: non risulta che il giudice ordinario non abbia condiviso l'operato del CNOG in materia di applicazione dell'art.34. Tutt'altro”.

Ora, nel caso in esame, rincara la dose e parla di “arbitrarie interpretazioni discrezionali stante l'obbligatorietà della espressa imposizione legislativa”.

Ma il CNOG ha una costante giurisprudenza domestica, avallata, peraltro, dalla magistratura ordinaria.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di accogliere il ricorso del sig. Fabio Ciarla dando atto che l'effettivo inizio del praticantato risale al 3.11.2004, ma fissando in modo convenzionale la decorrenza della iscrizione nei registri praticanti a 18 mesi prima della decisione del CNOG, ovvero al 4 aprile 2006, al solo fine di lasciare all'interessato

to altri 18 mesi utili (tre potenziali sessioni d'esame) alla stregua di tutti gli altri praticanti. Così deciso in Roma il 4.10.2007.

#### **4-5. L'iscrizione all'Albo non è un atto dovuto - delibera n. 53/07**

La sig.ra Carolina Mazzetti ha presentato ricorso avverso il provvedimento in data 15 marzo 2007 con cui il Consiglio dell'Ordine della Toscana ha respinto la sua domanda di iscrizione nell'Albo dei Giornalisti, elenco pubblicisti.

Il provvedimento del Consiglio dell'Ordine della Toscana è motivato col fatto che: *"dall'esame della documentazione presentata, la stessa risulta inidonea in quanto gli argomenti trattati, inerenti argomenti culturali, artistici, e scientifici, non risultano essere di carattere giornalistico"*. Nel suo ricorso, la Mazzetti, in via preliminare, osserva che la testata 'Accademia', periodico di arte, cultura e scienza, è diretta da un giornalista iscritto all'albo e non da un iscritto all'elenco speciale per cui non si tratta di pubblicazione avente solo carattere riconducibile a quelle dirette da iscritti all'elenco speciale.

Tale rivista, peraltro, osserva la ricorrente, dà spazio ad indagini storiche e artistiche con argomenti variegati di cultura, arte e scienza.

#### **Considerazioni**

A proposito dell'eccezione preliminare sollevata dalla ricorrente, si osserva che, indipendentemente dallo status del direttore della rivista, il Consiglio dell'Ordine ha il compito di verificare la documentazione prodotta alla luce dell'indirizzo ormai costantemente espresso dalla Corte di Cassazione, dai Giudici di merito e da questo Organo decidente, secondo cui l'attività giornalistica è *"contraddistinta dall'elemento della creatività, di colui che, con opera tipicamente, anche se non esclusivamente, intellettuale, provvede alla raccolta, elaborazione e commento delle notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, mediando tra il fatto di cui acquisisce la conoscenza e la diffusione di esso attraverso un messaggio (scritto, verbale, grafico o visivo) necessariamente influenzato dalla personale sensibilità e dalla particolare formazione culturale ed ideologica"*. Il tratto caratteristico di

tale prodotto intellettuale è pertanto la presenza, nella manifestazione di pensiero finalizzata all'informazione, di un apporto soggettivo e creativo.

A parte la valutazione del prodotto giornalistico, il Consiglio ha esaminato la documentazione presentata dall'interessata, con riferimento a quanto stabilito dagli artt.1 e 35 della legge professionale n. 69/63 circa i requisiti per l'iscrizione all'albo dei giornalisti, elenco pubblicisti, che possono così riassumersi: attività non occasionale nell'ultimo biennio, regolarità delle retribuzioni, autonomia decisionale operativa, natura giornalistica della prestazione.

Ebbene, con riferimento alla 'non occasionalità' della prestazione indicata come giornalistica, nel biennio precedente la domanda, si è rilevato che la Mazzetti l'ha documentata per i mesi da gennaio a giugno 2005 e, per il 2006, per i mesi di marzo aprile e da settembre a dicembre. Non risulta documentata attività per il semestre luglio-dicembre 2005, ed inoltre per i mesi gennaio-febbraio e da maggio ad agosto 2006.

Da ciò risulta che l'attività della Mazzetti, nel biennio, non ha avuto la continuità necessaria, non risultando documentata per ben 12 mesi, per cui il Consiglio Nazionale ritiene che, integrando con tale motivazione la decisione del Consiglio dell'Ordine della Toscana, il ricorso debba essere respinto perchè infondato.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso della sig.ra Carolina Mazzetti.

Così deciso in Roma l'11.12.2007.

#### **4-6. Il potere certificatorio è degli iscritti all'Albo - delibera n. 61/07**

Il Consiglio regionale della Toscana, con delibera del 14 dicembre 2006 n.2407, ha respinto la richiesta avanzata dal sig. Fabrizio Ciacchi di iscrizione all'albo dei giornalisti, elenco pubblicisti, per la collaborazione svolta con il periodico "Linux Magazine".

Due le motivazioni alla base del provvedimento: a) il direttore responsabile della pubblicazione risulta iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo dell'Ordine dei giornalisti della Calabria. *“Tale veste – fanno rilevare i primi giudici – poiché non è attributiva della qualifica di giornalista, non consente di conseguenza di ritenere la testata idonea al riconoscimento dell’attività giornalistica e alla iscrizione nell’elenco pubblicisti”*;

b) i testi prodotti, inerenti argomenti di informatica, *“risultano di carattere tecnico, né è ravvisabile in alcun modo la natura giornalistica”*.

Contro tale delibera il sig. Ciacchi ricorre a questo Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 60 della legge 3.2.1963 n. 69 richiamando, tra l'altro, la sentenza della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione n.360 del 14 gennaio 2002 secondo la quale il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti, *“in sede di esame della domanda di iscrizione all’elenco dei pubblicisti, non ha il potere di compiere valutazioni di merito sulla qualità degli articoli prodotti”*.

Sostiene inoltre che l'esistenza stessa di un direttore responsabile – come previsto dall'art 3 della legge sulla stampa n.47 del 1948 – *“fa sì che la testata sia riconosciuta sia di fronte all’ordine dei Giornalisti sia di fronte alla legge italiana come testata a carattere giornalistico”*.

Il ricorrente fa osservare altresì che il fatto stesso (art. 28 della legge ordinistica) che *“l’ordine dei Giornalisti garantisce a coloro che non esercitano l’attività giornalistica la qualifica di direttore responsabile, equipara per diritti e per doveri l’attività giornalistica delle testate a carattere tecnico con quelle di altra tipologia”*.

Il ricorrente, infine, con riferimento all'art.35 della legge professionale, sostiene che *“unico obbligo dell’aspirante pubblicista risulta essere quello di presentare la documentazione necessaria per comprovare l’attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni”, senza che vi sia un riferimento alla natura della testata giornalistica o alla qualifica del suo direttore responsabile”*.

In merito al ricorso il Consiglio Nazionale osserva che:

quanto sostenuto dal ricorrente non è condivisibile dal momento che, a prescindere dalla facoltà o meno del Consiglio dell'Ordine di una

valutazione sulla qualità degli articoli prodotti (l'Ordine, comunque, ai fini dell'accoglimento o meno della istanza di iscrizione deve pur valutare se gli articoli posti a corredo della stessa istanza abbiano o meno valenza giornalistica), va precisato che il fatto che la legge sulla stampa del febbraio 1948

### **Il potere certificatorio è degli iscritti all'Albo - delibera n. 61/07**

n.47 preveda la figura del direttore responsabile per ogni giornale o periodico non significa che possa e debba avere carattere giornalistico una pubblicazione tecnica, professionale o scientifica diretta da un iscritto nell'elenco speciale e pertanto, a tutti gli effetti, non appartenente alla categoria dei giornalisti, professionisti o pubblicisti. È da escludere altresì che abbia una sua validità e fondatezza quanto sostenuto dal ricorrente in riferimento a ciò che è previsto dall'art. 35 della legge ordinistica per l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti, trattandosi – come si è detto – di una pubblicazione diretta da un appartenente all'elenco speciale e, come tale, non idonea a garantire l'iscrizione all'albo, dal momento che è insuperabile ostacolo la natura stessa della pubblicazione il cui direttore, proprio perché non è un giornalista, non ha la titolarità ufficiale del diritto-dovere certificatorio davanti alla legge.

Infatti, ai sensi dell'art. 35 della legge ordinistica e dell'art.34 del regolamento di esecuzione, l'attestazione del direttore della pubblicazione relativa alla collaborazione biennale può essere rilasciata solo da un iscritto all'albo, professionista o pubblicista, essendo chiamato il direttore a certificare la natura giornalistica della produzione posta a corredo dell'istanza di iscrizione. Ed è evidente, al riguardo, che un non giornalista (è il caso degli iscritti all'elenco speciale) non può certificare qualcosa che è estranea alla natura della sua funzione di direttore responsabile.

Tanto, in base al combinato disposto degli artt. 35, 46 e 47 della legge n.69/63 e dalla consolidata giurisprudenza di merito.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il con-

sigliere relatore, decide di respingere il ricorso del sig. Fabrizio Ciacchi.

Così deciso in Roma l'11.12.2007

#### **4-7. Dichiarazione del direttore e forzata tardività della domanda di iscrizione - delibera n. 66/07**

Il signor Luigi Celluzzi ricorre avverso la decisione del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio che ha respinto la sua domanda di iscrizione all'elenco pubblicitari.

La delibera

*Il Consiglio Regionale nella seduta del 15 dicembre 2006*

*vista la domanda ...*

*rileva che il Celluzzi ha presentato a sostegno della sua domanda 63 (sessantatre) articoli firmati sul Banditore e 14 (siglati) sempre sulla stessa testata, nonché la prescritta dichiarazione del direttore responsabile del citato Banditore con la quale attesta che ha collaborato dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2005;*

*rileva altresì che la collaborazione si ferma al 1 ottobre 2005 mentre la domanda è stata presentata nel mese di aprile del corrente anno e pertanto non è rispondente a quanto prescrive l'articolo 35 della legge 3 febbraio 1963, numero 69; l'attività professionale deve essere di oltre un biennio ed anche la dichiarazione del direttore del Banditore appare a sua volta non omogenea alla documentazione in possesso dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio poiché fissa il termine della collaborazione al 31 dicembre 2005;*

*rileva infine che il rispetto (del) biennio di legge risulta essere una condizione sine qua non e nessuna domanda di accesso all'elenco pubblicitari può essere valutata nei suoi elementi fondamentali se difetta di un tale elemento;*

*visto l'articolo 35 della legge 3 febbraio 1963, numero 69, e l'articolo 34 del regolamento di esecuzione*

*visto l'articolo 11 della citata legge*

*delibera*

*di respingere la domanda presentata dal signor Luigi Celluzzi con la quale chiede di essere iscritto all'albo dei Giornalisti, elenco pubblicitari, per il motivo indicato in narrativa.*

Nel ricorso il Celluzzi eccepisce, tra l'altro:

*Riguardo alla data di presentazione della domanda il sottoscritto ricorrente fa presente che l'aver presentato la domanda nell'Aprile 2006, rispetto all'attività pubblicistica prestata nel biennio 2004 - 2005, è stato imposto da fattori esterni alla disponibilità del ricorrente: infatti la Società Editrice della testata "Banditore", essendo una associazione culturale onlus, solo nel mese di Aprile 2006 ha completato le pratiche amministrative del 2005, e solo successivamente ha versato i contributi pregressi ai dipendenti, fra i quali il sottoscritto, mettendolo così finalmente in condizione di completare la domanda all'Ordine dei Lazio, contributi su cui l'Ordine stesso, si permetta una ripetizione, non ha avuto nulla da eccepire.*

Ed inoltre:

*Riguardo poi alla presunta "non omogeneità" fra la dichiarazione del Direttore e la documentazione esibita dal ricorrente, si fa presente come questo spettabile Consiglio Nazionale abbia già autorevolmente sancito, ad esempio nella propria decisione del 13 dicembre 2001 con la quale accoglieva il ricorso del Sig. Mauro Sasso avverso delibera dell'Ordine del Lazio e Molise del 27 settembre 2000, che la dichiarazione del Direttore responsabile è elemento in sé probante dell'attività svolta anche a fronte di discrepanze e dissonanze con altri elementi della domanda.*

In conclusione:

*Il ricorrente, riassumendo, fa dunque presente che: il numero degli articoli esibiti (77), la periodicità della testata Banditore, che si ricorda essere un mensile indipendente fondato da Tonino Giudici e registrato presso il tribunale di Frosinone n.310/04 R. Stampa, l'elenco cronologico degli emolumenti percepiti, alla luce delle norme e delle raccomandazioni della Consulta dei Presidenti regionali sopra richiamate, la certificazione del Direttore responsabile assicurano legittimamente e senza incertezze alla propria domanda i crismi dell'iscrizione.*

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

Il Consiglio Nazionale, alla luce di quanto sopra, non rileva sostanziali ostantive per l'iscrizione del predetto Celluzzi all'Albo dei giornalisti, elenco pubblicitari.

Infatti il ritardo nella presentazione della domanda di iscrizione è ampiamente giustificato dal ritardo con cui l'editore ha completato le pratiche amministrative del 2005 ed ha potuto quindi versare ai dipendenti i contributi dovuti. Inoltre, se gli articoli firmati e presentati si fermano al 1° ottobre 2005, non significa che il Celluzzi non abbia continuato la sua collaborazione al giornale, tanto è vero che il Direttore ha dichiarato che la collaborazione era in vigore ancora al 31 dicembre 2005, e lo stesso editore ha versato i contributi per l'intero arco dell'anno 2005.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di accogliere il ricorso del sig. Luigi Celluzzi.  
Così deciso in Roma l'11.12.2007.

#### **4-8. Retribuzione – responsabilità del direttore – sostegno dell'Ordine al mancato iscritto - delibera n. 64/07**

Il sig. Alberto Sigona ricorre avverso la delibera adottata il 30 marzo 2007 dal Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Sicilia con la quale viene respinta la richiesta di iscrizione nell'elenco pubblicisti, presentata in data 22 gennaio 2007, non avendo raggiunto *“la soglia minima dei requisiti di solidità e rilevanza economica, tali da distinguere e connotare l'attività da lui svolta come effettivamente giornalistica”*.

In altri termini, viene contestata al Sigona una retribuzione insufficiente a compensare la collaborazione con il periodico *“Ispica informa”*. L'istante, in realtà, ha presentato 70 articoli pubblicati tra il 2004 e il 2006, una produzione giudicata *“sufficiente”* dal Consiglio, dal punto di vista quantitativo, mentre viene ritenuta del tutto inadeguata riguardo l'aspetto retributivo. Vale a dire: appena 250 euro per un periodo superiore al biennio. In pratica, circa 100 euro per anno. È la ragione per cui, sentenziano i primi giudici, la domanda non può essere accolta.

I criteri di valutazione, si ricorda nella delibera, sono stati meglio precisati nel modulo predisposto in sede locale il 1° giugno 2006, anche se tutto ciò non ha comportato una variazione sostanziale rispetto alle disposizioni del CNOG, risalenti addirittura al 1995, e sempre applicate dal Consiglio regionale della Sicilia. Il principio di base *“è legato all'esigenza che nell'elenco dei pubblicisti venga iscritto solo chi svolge attività giornalistica non occasionale e retribuita”*. La retribuzione – precisano i primi giudici – *“è dunque un fattore di grande importanza, giacché essa consente di distinguere chi scrive per puro divertimento – letterario, culturale o di altra natura – ovvero perché animato esclusivamente da finalità sociali, politiche, morali, religiose, satiriche, sportive, e chi invece lo fa col desiderio di dare un valore a sé stante e stabilità al proprio lavoro presso una testata giornalistica, fornendo un contributo il più possibile di tipo professionale”*.

Quindi, aspetto fondamentale, ai fini dell'iscrizione all'albo dei giornalisti, al di là della valutazione di merito sul contenuto degli articoli, è anche la retribuzione che viene corrisposta all'aspirante pubblicista. E questa nel caso in esame, secondo il Consiglio della Sicilia, risulta molto al di sotto di quanto il Sigona avrebbe dovuto percepire sulla scorta anche della cifra stabilita il 30 novembre 1995 dal Comitato Esecutivo dell'Ordine nazionale dei giornalisti e che, pur tenendo conto delle diverse potenzialità economiche espresse dalle varie regioni del Paese, non deve essere inferiore al 25% della somma prevista dal tariffario deciso annualmente per le prestazioni professionali autonome sugli organi di informazione.

In Sicilia, rispetto a una prassi consolidata in altre regioni, dove gli Ordini non accolgono domande se il richiedente non documenti una retribuzione media minima di 500-1000 euro all'anno, tale importo è stato ridotto a 350-500 euro, in considerazione dei bassi compensi pagati nell'Isola ai collaboratori di tutte le testate, comprese le più importanti e storiche. Alberto Sigona, in base alla sua produzione e alla natura del periodico con cui collabora, per i suoi 70 articoli avrebbe dovuto percepire la somma di 1015 euro, cioè poco più di 500 euro all'anno.

Ne ha avuti, complessivamente, solo 250 per il biennio, quindi insufficienti per ottenere l'iscrizione.

Nel suo ricorso il Sigona precisa che la cifra di 250 euro al netto d'imposta, da lui indicata nella domanda di iscrizione inoltrata all'Ordine, non era relativa alla retribuzione percepita bensì all'incasso, in quanto ha mal interpretato il significato dei due termini (confondendo la retribuzione con l'incasso). Perciò, aggiunge, la cifra che ha concretamente riscosso è di 250 euro, ma la cifra pattuita con l'editore era di circa 1000 euro, per cui la restante somma l'avrebbe incassata a tempo debito.

Considerazioni, da parte del Sigona, vengono anche espresse sull'enorme precariato diffuso a livello regionale, che fa apparire addirittura eccessiva la richiesta al fine dell'accoglimento della sua domanda di iscrizione nell'elenco dei pubblicisti.

Un riferimento lo fa pure alla realtà in cui vive ed esercita l'attività giornalistica, sostenendo

la necessità che *“la cifra propedeutica all'iscrizione (pari nel suo caso a 1015 euro) vada commisurata alla città dove ha sede il periodico con cui collabora, cioè Ispica (cittadina di 15 mila abitanti), ben lungi dal vantare una prosperità economica paragonabile ad altri grandi centri siciliani come ad esempio Palermo, Catania e Messina”*.

Il ricorrente cita infine, a riprova della serietà e continuità del proprio impegno professionale, altre collaborazioni da lui effettuate, tra cui quella, in qualità di opinionista sportivo, con cadenza quasi settimanale, con una emittente radiofonica della zona. Servizi che hanno trovato collocazione in una pubblicazione, a sua firma, dal titolo *“Area di rigore”*.

\*\*\*

In merito al ricorso il Consiglio Nazionale osserva che:

la prima considerazione, che è poi una presa d'atto, è che la produzione giornalistica del Si-

gona (70, si ricorda, gli articoli presentati al vaglio dei primi giudici) è tale da consentire la sua iscrizione nell'elenco dei pubblicisti, ma ci si trova di fronte all'ostacolo della esiguità del compenso percepito per un intero biennio, vale a dire 250 euro.

Vero è che l'interessato vive in una piccola cittadina e che lo stesso periodico cui collabora (Ispica informa) ha una limitata diffusione, che il Consiglio dell'Ordine della Sicilia fa rientrare fra quelli a diffusione regionale o locale fino a 10.000 copie, ma tutto ciò non consente di soprassedere dal valutare l'aspetto economico che risulta assolutamente inadeguato all'opera prestata dal Sigona.

Egli sostiene che i 250 euro corrispostigli sono solo la somma incassata, mentre la retribuzione garantitagli per il biennio si aggira sui 1000 euro. Non vi è però documentazione alcuna, da parte dell'editore o dell'amministrazione del periodico, che avalli in qualche modo quanto dichiarato dal ricorrente.

È vero che la legge non fissa – né avrebbe potuto fissare – la misura del compenso per la collaborazione dell'aspirante pubblicista, ma l'Ordine non può esimersi dall'accertare la misura di tale compenso in quanto è evidente che la retribuzione non può e non deve essere fittizia, né tanto meno simbolica, se riferita ad una attività professionale per la quale il legislatore ha esplicitamente stabilito, ai fini della iscrizione all'albo, la prova di una regolare corresponsione che altrimenti si snaturerebbe lo spirito della legge e la natura dell'Ordine stesso che alla tutela del decoro unisce anche l'importante compito della tutela della indipendenza della categoria, modernamente intesa non solo come indipendenza giuridica, ma anche come indipendenza economica che profondamente influisce sulla qualità dell'esercizio professionale.

Ma ogni cosa che menomi la posizione economica del professionista o dell'aspirante tale al punto di vulnerarne l'indipendenza e la dignità deve poter interessare l'Ordine. Ciò non solo nell'interesse degli iscritti bensì anche nell'interesse della intera collettività, alla quale appartiene l'aspirante giornalista.

Ed è per questo motivo che il CNOG, nel mentre respinge il ricorso per i motivi ampia-

**Retribuzione  
– responsabilità  
del direttore –  
sostegno  
dell'Ordine  
al mancato  
iscritto  
- delibera  
n. 64/07**

mente illustrati, individua un possibile percorso, scaturito dal dibattito che ha caratterizzato l'esame del caso e ritenuto idoneo, senza stravolgere la legge istitutiva dello stesso Ordine, ad impedire che si verifichino casi di palese sfruttamento.

È noto che al vertice della piramide redazionale di una qualsiasi testata c'è un direttore responsabile. Questa figura professionale risponde sì all'editore che lo ha nominato, ma risponde anche all'Ordine al quale è necessariamente iscritto.

Il Consiglio Nazionale è dell'avviso che egli come giornalista e proprio perché direttore non può essere esentato, di fatto, dal controllare che venga rispettato non solo e non tanto il Tariffario dell'Ordine anche nella parte in cui si riferisce agli aspiranti pubblicisti, ma soprattutto quanto disposto, in materia di iscrizione, dall'art. 35 della legge istitutiva dell'Ordine che così recita: *“la domanda deve essere corredata... da certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovino l'attività pubblicista regolarmente retribuita da almeno due anni”*.

Ecco quindi che esiste una precisa responsabilità dei direttori responsabili anche in riferimento alla regolarità della retribuzione per gli aspiranti pubblicisti. Regolarità che non può essere limitata all'elemento temporale, ma deve pur riguardare l'ammontare della stessa, essendo proprio la retribuzione il corrispettivo di una prestazione.

Da qui la possibilità che i direttori responsabili possano essere chiamati in sede ordinistica a rispondere sul piano deontologico di azioni che si configurino come mancato controllo.

In questo senso il Cnog segnala al competente Ordine regionale il comportamento del direttore responsabile della testata “Ispica informa” per eventuali iniziative di competenza.

Del pari, il Consiglio dichiara la disponibilità dell'Ordine a supportare il sig. Sigona con ogni opportuna assistenza giuridica per le eventuali azioni che l'interessato volesse intraprendere a tutela dei propri diritti in relazione a quanto corrispostogli per l'attività giornalistica prestata.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide:

di respingere il ricorso del sig. Alberto Sigona per carenza del requisito della retribuzione; di segnalare – come in effetti segnala con la presente decisione – la possibilità di sottoporre il direttore responsabile della testata “Ispica informa” a procedimento disciplinare; di supportare il sig. Sigona con ogni opportuna assistenza giuridica per le eventuali azioni che l'interessato volesse intraprendere a tutela dei propri diritti in relazione a quanto corrispostogli per l'attività giornalistica prestata.

Così deciso in Roma l'11.12.2007.

#### **4-9. Documentazione: elemento necessario per l'iscrizione - delibera n. 56/07**

Il sig. Giancarlo Frattarolo, presidente del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, con sede in Foggia, ha presentato ricorso avverso il provvedimento del 21.02.2006 con cui il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Puglia ha respinto la richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale per dirigere il periodico “Bonifica e Gargano-Infoma”.

Nel suo provvedimento il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Puglia ha rilevato che la richiesta contrasta con lo spirito e la lettera della legge 150/2000 in materia di comunicazione e informazione da parte degli Enti Pubblici, in quanto il Consorzio di Bonifica e Gargano rientra tra le amministrazioni indicate dal comma 2 dell'art.1 della legge 150/2000.

Nel suo ricorso Giancarlo Frattarolo fa presente che i Consorzi di Bonifica non rientrano tra le amministrazioni pubbliche elencate nell'art.1 comma 2 del D.L.vo n.29/93, sostituito dal D.Lg.vo. n. 165/2001, in quanto *“la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione ha ricompreso i consorzi di Bonifica nell'ambito degli Enti Pubblici economici”*.

Indipendentemente dalle valutazioni fatte dal Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Puglia, che pure appaiono fondate, il problema va ricondotto alla natura della richiesta formu-

lata dal ricorrente, con riferimento a ciò che la legge prescrive.

Difatti l'art.28 della legge n.69/1963 consente l'iscrizione nell'elenco speciale di soggetti non iscritti all'Ordine per assumere la qualifica di direttori responsabili di periodici o riviste a carattere *tecnico, professionale o scientifico*.

Si tratta quindi di pubblicazioni che debbono avere una loro caratterizzazione specifica e non di carattere prettamente informativo.

Inoltre l'art.32 del regolamento di esecuzione della legge n.69 stabilisce che va presentata, tra l'altro, una dichiarazione nella quale risultino *dettagliatamente* precisati gli elementi occorrenti alla determinazione della natura specializzata della pubblicazione stessa.

Infine, l'ultimo comma dell'art.28 della legge professionale stabilisce che *"quando si controverta sulla natura della pubblicazione decide irrevocabilmente, su ricorso dell'interessato, il Consiglio nazionale dell'Ordine"*.

Ebbene, nella dichiarazione allegata all'istanza si rileva che il periodico avrà "esclusivo carattere informativo nei confronti dei consorziati relativamente all'attività dell'Ente nonché a carattere tecnico-scientifico su: catasto consortile, agricoltura, ambiente, forestazione, ingegneria naturalistica, irrigazione e difesa del suolo per quanto attiene ai progetti e ai programmi realizzati dall'Ente sul territorio di competenza".

Tale descrizione fa sorgere fondati dubbi sulla rispondenza della pubblicazione alle caratteristiche indicate dall'art. 28 della legge n.69. Pertanto, con lettera del CNOG del 10 gennaio 2007 n.61 il sig. Frattarolo è stato invitato a produrre le copie dei "numeri zero" delle pubblicazioni.

Nel precisare che la motivazione del rigetto formale dell'Ordine regionale della Puglia non sembra trovare riscontro nella norma di legge n.150, va tuttavia osservato che, non essendo state prodotte le pubblicazioni richieste, non è

stato possibile verificare le indicazioni fornite dal sig.Frattarolo.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso del sig. Giancarlo Frattarolo.

Così deciso in Roma l'11.12.2007.

#### **4-10. Giudice naturale e competenza a decidere - delibera n. 7/07**

In data 12 aprile 2005 il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Puglia ha deliberato di archiviare l'esposto presentato dal giornalista professionista Gianfranco Summo contro due colleghi della Gazzetta del Mezzogiorno, Carmela Formicola ed Onofrio Pagone, per violazione della deontologia professionale e della privacy.

#### **Il fatto**

Il 22 aprile 2004 il Summo, vice-capocronista della Cronaca di Bari della Gazzetta del Mezzogiorno, rientrando casualmente in redazione, trovò la collega Carmela Formicola (*iscritta all'Ordine della Basilicata*) seduta davanti al suo computer intenta a leggere la posta elettronica del ricorrente sia in entrata che in uscita.

A fronte delle sue rimostranze, la Formicola ammise di aver aperto il programma Outlook Express per cercare un intervento dell'avv. Nunzia Bernardini su disposizione del capocronista Onofrio Pagone. Lo stesso, poi, ha confermato tale particolare, avallando, di fatto, il comportamento della Formicola.

Il Summo sostiene, inoltre, di aver scoperto, dall'icona ancora attiva, che la collega era entrata anche nella cartella della posta inviata mentre lo scritto della Bernardini doveva, eventualmente, cercarlo in quella in entrata e non in quella in uscita. Particolare, questo, mai confermato dalla Formicola.

Inutile aggiungere che tale evento si inserisce in un quadro di forte conflittualità già esistente all'interno della redazione.

#### **Conseguenze**

A questo punto il Summo ha presentato un esposto all'Ordine della Puglia per verificare se

**Documentazione:  
elemento  
necessario  
per l'iscrizione  
- delibera  
n. 56/07**



il comportamento tenuto dalla Formicola e dal Pagone fosse stato rispettosa della deontologia professionale e della privacy. L'Ordine della Puglia, dopo un inutile tentativo di conciliazione, ha ritenuto di archiviare a maggioranza l'esposto sostenendo, in sintesi, che il valore della riservatezza della posta elettronica verrebbe meno quando diventa uno strumento di lavoro aziendale, con ciò accettando la tesi difensiva sostenuta dalla Formicola secondo la quale in redazione era prassi comune "visionare", per motivi di lavoro, l'e-mail di colleghi assenti.

Tale prassi non è stata confermata dal componente (all'epoca dei fatti) del comitato di redazione Amerigo De Peppo ascoltato in sede istruttoria della Commissione ricorsi. Lo stesso De Peppo nel corso dell'audizione ha sottolineato come il Cdr ritenne molto grave il fatto denunciato.

Del caso, su sollecitazione dello stesso Summo, si è occupato nel giugno del 2005 anche il Giudice di Pace di Bari che ha condannato la Formicola al pagamento di 10 euro simbolici chiesti dal ricorrente e delle spese processuali. Nelle motivazioni a sostegno della sentenza il Giudice di Pace di Bari ha ribadito con vigore, tra l'altro il principio "dell'inviolabilità della posta elettronica presente sul computer aziendale assegnato ad un giornalista".

In seguito al caso Summo, inoltre, la Gazzetta del Mezzogiorno ha provveduto a modificare i sistemi di accesso e protezione dei computer redazionali.

### Considerazioni

Recita l'art. 40 del nuovo regolamento: "Nei procedimenti disciplinari definiti con l'archiviazione o il proscioglimento dell'interessato, è legittimato a ricorrere al Consiglio Nazionale anche l'esponente dalla cui iniziativa è scaturita l'azione disciplinare". Tale norma è in contrasto con l'art. 46 del regolamento nella parte in cui dispone che la sanzione può essere aumentata solo su ricorso proposto dal Pubblico ministero competente.

Su questo punto molto controverso non c'è stata ancora chiarezza interpretativa tanto che questo Consiglio si trova nell'impossibilità di entrare nel merito del ricorso pur ritenendolo non manifestamente infondato. Dai docu-

menti comunque, si riscontra un palese vizio procedurale per quello che riguarda la posizione della Formicola in quanto il suo giudice naturale non era l'Ordine della Puglia essendo la collega, all'epoca dei fatti, iscritta all'Ordine della Basilicata dal quale si è trasferita solo tre mesi dopo l'esposto del Summo.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, non potendosi pronunciare sulla parte del ricorso riguardante Onofrio Pagone, per il contrasto tra le due norme regolamentari, sopra evidenziate, decide l'annullamento parziale della delibera dell'Ordine dei Giornalisti della Puglia per quello che riguarda la posizione professionale della sig.ra Formicola e rinvia gli atti all'Ordine dei Giornalisti della Basilicata per la riapertura dell'istruttoria di primo grado.

Così deciso in Roma il 13.2.2007.

### 4-11. Calciopoli: responsabilità deontologica di un giornalista - delibera n. 17/07

#### Il fatto

Il Consiglio, con avviso disciplinare, comunica a Damascelli di aver acquisito un articolo apparso sul sito [www.dagospia.com](http://www.dagospia.com) relativo al "sistema Moggi" e il contenuto di alcune intercettazioni telefoniche.

In una prima telefonata (prog. 186 del 12.10.04 utenza Moggi Luciano) tra l'allora direttore generale della Juventus e Damascelli quest'ultimo avverte Moggi che il giorno dopo Il Giornale avrebbe pubblicato un "pezzo di Ordine (Franco Ordine ndr) che parla delle elezioni cioè tutto un pompino sul suo amico e ad un certo punto dice che Galliani ha sfidato anche l'amicizia con la Juventus perché si è battuto lui più degli altri sul doping e soprattutto pare che a Torino Luca di Montezemolo abbia rimproverato Giraudo per questa candidatura del Galliani bis ... guarda che è una roba allucinante..."

Moggi, nota il Consiglio della Lombardia, apparentemente sembra snobbare la segnalazione,

ma pochi istanti dopo la conclusione della conversazione con Damascelli chiama Girauo: "Allora sta a senti. Mi chiama il nostro caro amico. Io non rispondo. Mi manda un messaggio dove mi dice: "Ho da dirti cose urgentissime". Ho preso e l'ho chiamato...." A richiesta esplicita di Girauo, Moggi chiarisce che "il nostro caro amico" è "Tonino... Damascelli". Si innesca così un intreccio di telefonate verosimilmente tra Girauo e Galliani, tra questi e Ordine che chiama Girauo il quale, alla fine del giro, informa Moggi che "è andata benissimo con Ordine.... È un agnellino..... secondo me, se aveva scritto un articolo l'avrà buttato nel cesso..."

E Moggi, in tutta evidenza soddisfatto, chiosa "... Lo vedi che (Damascelli ndr) per qualcosa è utile... li mortaci sua.... Io non lo volevo neppure chiama', ma poi m'ha detto che è urgentissimo..."

In un'altra telefonata (prog. 386 del 13.10.04 Moggi Luciano) Damascelli chiede a Moggi se il Dg avesse informato "di quella cosa lì" Girauo. E Moggi, mentendo, dice di non averlo fatto. Damascelli continua con le sue "confidenze" a Moggi, dicendogli che Galliani e Ordine "sono molto d'accordo, sono molto d'accordo".

Damascelli intensifica il suo rapporto con Moggi, ora informandolo in tempo reale delle critiche di Zeman, Semeraro (presidente del Lecce) e Boniek alla Juve, ora censurando le qualità di Zebina incapace di difendere la squadra in un'altra trasmissione, ora preoccupandosi di sapere (provocando sconcerto nello stesso Moggi) se il Dg della Juve è "in gran forma stamattina".

Le trascrizioni di tutte queste conversazioni intercettate sono in atti.

Damascelli, con una memoria, si difende dall'accusa di essere "l'antenna di Luciano Moggi all'interno del Giornale, ma anche un ingranaggio nel sistema costruito dall'ex direttore generale della Juventus a protezione degli interessi della società bianconera".

Spiega che il suo con Moggi altro non è che un rapporto professionale, nato 34 anni fa

quando lui collaborava con il Corriere dello Sport. Equipara Moggi a quello che per i cronisti di nera è l'investigatore che conduce le indagini su un caso. E aggiunge, con una riserva sulla necessità di verificare la correttezza della trascrizione, che quelli sono rapporti normali "tra giornalista e fonte informativa", funzionali a "rafforzare il rapporto 'confidenziale' che poteva indurre la fonte a rivelare ulteriori notizie degne di interesse pubblico".

Damascelli afferma che lui non è intervenuto su Ordine (il quale, dice, in tal caso avrebbe "potuto dolersi di pressioni eventuali") ma si è limitato "a dare un'anticipazione di una notizia che sarebbe stata resa pubblica dopo poche ore, senza minimamente influire sulla linea del giornale".

Il Consiglio ascolta Damascelli il 9 ottobre 2006 in una audizione che ripercorre sostanzialmente la memoria sopra citata.

La difesa aggiunge che compito del Consiglio non è giudicare il "sistema Moggi", ma ammette che Damascelli ha commesso "una leggerezza meritevole della sanzione dell'avvertimento o, al massimo della censura".

Il Consiglio lo ritiene responsabile di aver violato l'obbligo di esercitare la professione con dignità, decoro, autonomia; di aver compromesso la reputazione sua e dell'Ordine professionale; di aver messo Franco Ordine in condizione di subire pressioni indebite; di aver violato il codice civile nella parte in cui (articolo 2015) impone fedeltà del dipendente all'azienda.

Per questi motivi gli infligge la sospensione per quattro mesi.

### Il ricorso

La difesa si duole per il fatto che vengano qualificati nella delibera come "intercettazioni" non solo le comunicazioni telefoniche ma anche alcuni commenti "del tutto soggettivi e apodittici effettuati dai carabinieri nel rapporto". La stessa difesa richiama una riserva fatta da Damascelli: "A parte il riferimento corretto delle trascrizioni che non si è in grado di verificare".

La telefonata relativa all'articolo scritto da Franco Ordine viene considerata "paragonabile a un pettegolezzo da osteria", tanto appare "banale". Può essere anche considerata

**Calcipoli:  
responsabilità  
deontologica  
di un giornalista  
- delibera  
n. 17/07**

un"esca" per ottenere informazioni e mantenere un contatto. Non si tratta di una "spiata" e, in ogni caso, le conseguenze (quella di "buttare nel cesso l'articolo") "sono attribuibili esclusivamente a coloro i quali le hanno poste in essere, vale a dire Girauco, Moggi e Galliani". Nella delibera c'è una annotazione, tra virgolette, secondo la quale Damascelli "entra a pieno regime in quel reticolo creato da Moggi". La difesa si duole che così riportata, tra virgolette, possa apparire come il contenuto di una intercettazione e non già, come è, una considerazione degli investigatori. Proprio dalle trascrizioni emerge, ad avviso della difesa, l'estraneità di Damascelli al sistema Moggi perché l'ex Dg della Juve invita Girauco a non muovere immediatamente i suoi passi presso Galliani perché "no, no, senno si scopre il gioco.... Aspetta domani senno poi questo non ci dice più niente...".

La difesa si duole anche dell'inserimento in delibera di una responsabilità per omissione in relazione alla denuncia del "delitto perfetto commesso dall'arbitro De Santis". Questa contestazione, nota, non è mai stata fatta a Damascelli.

Quanto alla contestazione sulla violazione del dovere di fedeltà all'azienda, la difesa ironizza sul fatto che a fare su Franco Ordine le pressioni sarebbe stato "proprio l'editore, sia pure per interposta persona".

La difesa si duole molto della definizione di "spiata" usata in relazione al comportamento di Damascelli, termine che sarebbe stato appropriato solo se lo stesso fosse stato consapevole "dell'intervento esterno sul collega Ordine". Il che, afferma, non era, tanto che il giorno successivo Damascelli - resosi conto che l'articolo non era stato pubblicato - telefona a Moggi tentando "di rimproverare (allo stesso, ndr) in qualche modo di aver 'parlato'".

### Il parere del P.G.

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano, nelle conclusioni rese a questo Consiglio Nazionale a norma dell'art.61 della legge ordinistica, chiede di rigettare il ricorso ritenendo, tra l'altro, la sanzione inflitta "coerente ed adeguata alla violazione accertata".

\*\*\*

In merito al ricorso il Consiglio Nazionale osserva che:

è doveroso, in premessa, convenire con una doglianza della difesa in relazione alla vicenda che riguarda l'arbitro De Santis. In effetti, dalla documentazione esistente, non risulta che tale addebito sia stato ritualmente mosso a Damascelli. È altresì doveroso convenire con

### Calciopoli: responsabilità deontologica di un giornalista - delibera n. 17/07

la difesa che un argomento tanto delicato (il "delitto perfetto" ai danni della Juve) richiedeva prove adeguate alla gravità della denuncia senza le quali era temerario procedere alla

pubblicazione, anche in un mondo abituato alle espressioni forti ed ai paradossi qual è quello di certa critica sportiva.

Nella delibera di primo grado sono riportate le trascrizioni delle conversazioni tra Moggi e Damascelli e, sempre tra virgolette, le considerazioni fatte dai Carabinieri. La doglianza della difesa in tal senso va registrata, ma il Consiglio non si sente di condividere l'affermazione che ciò possa aver determinato confusione alcuna.

Lo scrupolo del Consiglio della Lombardia è tale da riportare per intero, in aggiunta e ripetendo le estrapolazioni, le trascrizioni integrali delle conversazioni. Senza sottacere il non trascurabile aspetto che chi legge è certamente in grado di cogliere la differenza tra una citazione e l'altra.

La riserva che viene fatta dalla difesa e, separatamente dal ricorrente, sulla "verifica" delle trascrizioni delle intercettazioni non sembra elemento ostativo quanto meno nella parte che riguarda l'episodio più grave, quello relativo all'articolo scritto da Franco Ordine.

La stessa difesa ammette che quella informativa ("spiata" o no che sia chiamata) c'è stata. Definisce tale comportamento "una leggerezza" meritevole dell'avvertimento o della censura. Non nega che l'episodio si sia verificato, che quel comportamento sia stato tenuto e non nega che le conseguenze siano state quelle che l'articolo è finito "nel cesso". Afferma solo con malcelata ironia - concludendo che questo escluderebbe ogni responsabilità deon-

tologica di Damascelli – che ciò è avvenuto per intervento “sia pur per interposta persona” (Galliani ndr) dell’editore del giornale. E aggiunge che Damascelli non era consapevole del rapporto causa effetto tra la sua informativa anticipazione a Moggi circa il contenuto di quell’articolo e la destinazione finale dello stesso “nel cesso”.

Il Consiglio non ritiene che tale interpretazione, definizioni a parte, sia condivisibile. Se si volesse usare la stessa ironia alla quale ricorre la difesa a proposito della “fedeltà aziendale”, si potrebbe dire che è difficile credere che Damascelli abbia avvertito Moggi del contenuto dell’articolo scritto da Ordine pensando che il Dg della Juve avrebbe mandato al collega tre cravatte o un orologio.

L’intento, “spiata” o no, era evidente: avvertire Moggi di un possibile danno per la Juve e accreditarsi presso lo stesso per lucrare dei vantaggi fosse anche solo professionali ma a danno di un collega.

La telefonata del giorno dopo non appare, come sostiene la difesa, come un tentativo di rimproverare Moggi per aver parlato, ma come la manifestazione di una preoccupazione relativa alla possibilità che la sua iniziativa del giorno prima potesse essere stata rivelata. Moggi lo tratta con la considerazione che pensa Damascelli meriti: gli mente, negando di aver detto nulla a Giraudò sull’articolo di Ordine.

I rapporti tra i due non sembrano essere quelli “normali tra giornalista e fonte informativa”. E non solo in relazione alla vicenda Ordine nell’ambito della quale è Damascelli a cercare Moggi, a insistere con un Sms perché il Dg non gli risponde. È Damascelli a cercare, quasi, una approvazione, una benemeranza il giorno dopo quando l’articolo di Ordine non viene pubblicato. È Damascelli ad avvertire Moggi in tempo reale di quel che viene detto in alcune trasmissioni televisive. È Damascelli a chiedere nuovo credito per aver indotto Capello a parlar bene di Giraudò. È Damascelli a definire inadeguato Zebina come rappresentante della Juve.

**Calcipoli:  
 responsabilità  
 deontologica  
 di un giornalista  
 - delibera  
 n. 17/07**

La difesa sostiene che l’estraneità di Damascelli al sistema Moggi viene provata dal fatto che l’ex Dg della Juve invita Giraudò a non muovere immediatamente i suoi passi presso Galliani per evitare la pubblicazione dell’articolo di Ordine, perché “no, no, sennò si scopre il gioco.... Aspetta domani sennò poi questo non ci dice più niente...”. Ma Giraudò procede ugualmente, senza curarsi di altro se non del suo interesse e chiama Moggi per dirgli che la missione era compiuta con esito positivo.

Moggi reagisce con un significativo “lo vedi che in qualcosa è utile”.

Frase che se non rivela l’inserimento organico di Damascelli nel sistema Moggi è, assieme al contenuto di tutte le altre conversazioni, indicativa di un comportamento teso ad accreditarsi non come giornalista qualificato, ma come amico e disponibile alle esigenze del Dg e della Juve.

Damascelli sostiene di essere stato critico nei confronti del sistema sotto accusa. E per provarlo – documentando così di non essere stato in alcun modo un “ingranaggio” del sistema – cita un pezzo del 6 maggio 2006 nel quale denuncia la “deriva morale” del mondo del calcio e non solo. E chiede che “eventuali violazioni a un codice non soltanto penale, ma anche di ordine etico, debbano essere sottolineate e sanzionate senza sconti, rinvii e giustificazioni. La posizione di Luciano Moggi (non soltanto la sua, sia chiaro) in tal senso è ormai border line se non indifendibile”.

Il Consiglio Nazionale condivide profondamente il passaggio centrale di questa affermazione di Damascelli. Nota, nello specifico, incidentalmente, che all’epoca in cui l’articolo è stato scritto il polverone è già scoppiato e c’era già un balletto di indiscrezioni sull’esistenza e sul contenuto delle intercettazioni la cui esistenza era con certezza nota ai protagonisti delle stesse.

Il Consiglio non ha elementi per affermare con certezza che Damascelli fosse l’ “antenna” di Moggi all’interno del Giornale, ma non ritiene condivisibile l’idea della difesa secondo la quale il ricorrente volesse avvertire Moggi dell’articolo di Ordine al solo fine di dargli “un’anticipazione” prima della pubblicazione e non per impedire la stessa. Quell’articolo non

è stato poi pubblicato, segno evidente che Ordine – e questa riflessione del difensore è condivisibile – ha ceduto alle pressioni. O è stato costretto a cedere.

Singolare, per lo meno, appare però la teoria della difesa di indicare quasi Franco Ordine come il responsabile di una violazione deontologica, non avendo onorato l'impegno "a non cedere a sollecitazioni che possano compromettere" la libertà di informazione e critica. È certo, infatti, che quelle pressioni non si sarebbero potute realizzare se Damascelli non avesse avvertito Moggi, comportandosi in maniera per nulla leale nei confronti di un suo collega. La difesa di Damascelli, replicando al Procuratore Generale, nega che Damascelli sia stato un "ingranaggio" del sistema Moggi perché c'è un solo "episodio conosciuto" di un rapporto che, in tutta evidenza, lo stesso difensore non considera un inno alla trasparenza dei comportamenti.

Sol che non è così. Emergono, infatti, elementi che pur non ammessi esplicitamente – ma neanche contestati quanto alla materia e con una sola riserva sulla verifica delle trascrizioni – dai quali emerge che l'atteggiamento di Damascelli nei confronti di Moggi è più quello dell'informatore-aspirante consigliere che quello del giornalista.

Il Consiglio ritiene che le responsabilità attribuite dal Consiglio della Lombardia sotto il profilo deontologico siano ampiamente comprovate.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolo degli atti, uditi i consiglieri relatori, sentito l'avv. Federico Vecchio, difensore del ricorrente, a scrutinio segreto decide di respingere il ricorso del sig. Antonio (Tony) Damascelli.

Così deciso in Roma il 14.2.2007.

#### **4-12. Non può esserci libertà di stampa senza osservanza dei doveri professionali - delibera n. 25/07**

**Il fatto.** Il 19 luglio 2006 il Consiglio, acquisita copia del "Corriere della Sera" del 18 luglio 2006 e della "Repubblica" del 19 luglio 2006,

fa notificare un avviso disciplinare al giornalista professionista Luca Fazzo

Nell'articolo apparso sul "Corriere della Sera" e firmato Paolo Biondini (pagina 21 con richiamo in prima pagina) si legge: *"Il Sismi cerca di capire cosa pubblicheranno i quotidiani attraverso i giornalisti che seguono per mestiere i Servizi. Nessuno di questi è indagato. Il 10 maggio il capocentro Sismi di Milano, colonnello Gerli, comunica a Mancini che un giornalista di Repubblica, l'inviato milanese Luca Fazzo, gli ha preannunciato un articolo sul carabinieri del Ros che ha confessato il sequestro. «Alle 22.20 il giornalista chiama Mancini e gli anticipa che l'indomani sarà pubblicato anche un articolo pesante, che gli riassume e che subito dopo gli invia per fax»".*

Nell'articolo (non firmato) pubblicato dalla "Repubblica" si legge: *"Alle 22.20 del 10 maggio, il giornalista di Repubblica Luca Fazzo chiama Marco Mancini e gli anticipa che l'indomani sarà pubblicato un articolo pesante il cui contenuto gli riassume e che subito dopo gli invia per fax. Alle 9.34 del giorno successivo ancora il giornalista chiama Mancini, commenta con lui gli articoli, apparsi sui quotidiani di quel giorno e l'attività di alcuni suoi "colleggi" ("È come se si fosse creato un circuito che si autoalimenta, in cui alcuni hanno i loro cazzi da sistemare... Colpiscono te per colpire il direttore")".*

Il Consiglio acquisisce anche una copia de Il Giornale che, in data 1° agosto 2006, riporta "la notizia (a pagina 4) che Luca Fazzo "è stato sospeso per due mesi dalla direzione" di Repubblica. "Il motivo? A maggio aveva anticipato via fax allo 007 Marco Mancini un articolo di Giuseppe D'Avanzo che sarebbe stato pubblicato l'indomani".

**Il procedimento dell'OdgL.** In data 21 settembre 2006, Luca Fazzo trasmette una sua prima difesa scritta, basata, afferma, sulla "copia integrale della richiesta di custodia della Procura di Milano relativa al sequestro di Abu Omar". Ritiene che "la vicenda, nella dinamica e dimensioni reali, non configuri alcuna violazione dei miei doveri professionali". E spiega: "Quanto ai miei rapporti con il Sismi, si trattava semplicemente di rapporti di un giornalista con una fonte. Per essere chiari: era il Sismi a fornire notizie a me, e non io al Si-

smi. Non sono né un agente né una fonte del Sismi. Ho intrattenuto rapporti solo con esponenti istituzionali del Sismi e nelle sedi istituzionali.

Quanto ai due episodi citati, il primo – quello riferito dal capocentro Sismi di Milano – viene ricostruito nella richiesta della Procura in modo fuorviante. L'obiettivo del mio incontro con il funzionario non era quello di “metterlo sull'avviso” ma semplicemente di sapere se il maresciallo dei carabinieri Luciano Pironi, indagato per concorso in sequestro, aveva mai intrattenuto rapporti con il Sismi. È evidente che ho dovuto spiegare il motivo del mio interesse per il personaggio e in questo modo il funzionario è venuto a conoscenza dell'articolo che stavo preparando. La sua decisione di rendere edotti i suoi superiori non mi riguarda in alcun modo.

Quanto al secondo episodio, mi sono limitato a portare a conoscenza di un mio interlocutore il contenuto di un articolo che costituiva non uno scoop ma semplicemente il commento ad un mio articolo che stava nella pagina accanto. Ho consentito di leggere l'articolo a giornale ormai chiuso, con poche ore di anticipo sulla comparsa in edicola e senza alcuna possibilità di intervento. Ho agito ritenendo di non creare alcun documento al giornale e convinto anzi di tutelare i rapporti con una fonte che gestivo nell'interesse esclusivo del giornale e con sua ampia soddisfazione. Dei miei contatti con il Sismi il mio giornale era infatti pienamente a conoscenza e mi ha ripetutamente chiesto, nel corso degli ultimi due anni, di avvalermene”.

Fazzo, come si nota, nulla scrive su quanto apparso su Il Giornale del 1 agosto precedente, nonostante la sua risposta all'Ordine sia del 21 settembre 2006.

Su queste basi, il Consiglio, nella seduta del 19-25 settembre 2006, delibera l'apertura del procedimento disciplinare contestandogli “di aver strumentalizzato la professione giornalistica ponendosi al servizio del Sismi (in contrasto con

**Non può esserci  
libertà di  
stampa senza  
osservanza  
dei doveri  
professionali  
- delibera  
n. 25/07**

*le finalità di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 801/1977) e piegando l'esercizio della libertà di stampa (con la trasmissione via fax dell'articolo di un collega al n.2 del Sismi) a fini estranei ai doveri di indipendenza e autonomia, lealtà e buona fede, osservanza delle leggi e rispetto dei lettori propri di chi svolge una funzione di pubblico interesse, qual è quella del giornalista professionista mediatore intellettuale fra i fatti e i cittadini.*

*Con questo comportamento, Luca Fazzo ha altresì violato gli articoli 1 del Cnl; 2 e 48 della legge professionale 69/1963; la Carta dei doveri del giornalista (paragrafo: Principi) come si ricava dal punto 1 di questo atto amministrativo (n.d.r., quanto riportato su Corriere della Sera e La Repubblica)”.*

Il 30 ottobre 2006, l'avv. Lucio Lucia, difensore di Fazzo, presenta una memoria difensiva. Lamenta che la sintesi giornalistica non ha fornito un quadro completo dell'inchiesta. E aggiunge che “ciò che interessa all'indagine è principalmente la condotta dei funzionari del Sismi, nell'atto giudiziario (e negli articoli di stampa viene dato rilievo esclusivamente a tale aspetto): vengono così indistintamente accomunate nell'elenco di contatti Sismi-stampa, situazioni fra loro assai diverse”.

La difesa ricostruisce la giornata del 10.05.2006 con la telefonata tra Fazzo che chiede al colonnello Gerli del Sismi per avere conferme e informazioni su un articolo che stava scrivendo. È la stessa difesa che, ad un certo punto, letteralmente scrive: “...è proprio il Dott. Mancini che chiama Luca Fazzo (e non viceversa) alle ore 21:50 dello stesso giorno (cfr. richiesta dei PM p.436).

*Il Dott. Mancini anticipa a Fazzo una smentita della Presidenza del Consiglio circa una telefonata che sarebbe stata fatta da Palazzo Chigi all'Ambasciata italiana di Belgrado (dove lavorava il Maresciallo Pironi) (cfr. richiesta dei PM p.436): così facendo, peraltro, non gli comunica niente di segreto, ma gli anticipa, per cortesia, quanto verrà divulgato ufficialmente più tardi.*

*È dunque Mancini che è fonte –istituzionale– del giornalista e non viceversa. È possibile che Mancini, avvisato da Gerli dell'interesse del giornalista di Repubblica sui rapporti fra Pironi ed il Si-*

*smi, sia mosso non solo da cortesia, ma volesse comprendere se e cosa Fazzo abbia scoperto. Sta di fatto che il giornalista non gli rivela nulla.*

*Soltanto alle 22:30 Luca Fazzo chiamerà Mancini comunicandogli che il giorno dopo, accanto al suo articolo, ci sarà un pezzo critico di un collega (all.4). È importante notare, in primo luogo, come Luca Fazzo chiami il Dott. Mancini soltanto alle 22:20, a pagina chiusa.*

*Avrebbe potuto avvertirlo ben prima, se il suo intento fosse stato quello di consentirgli delle inge-  
renze o pressioni o la replica con altri articoli favorevoli”.*

La difesa ritiene utile sottolineare “come Luca Fazzo non abbia mai avuto rapporti con Pio Pompa, per quanto è dato comprendere dalla impostazione dei PM, l’addetto del Sismi alla “disinformazione”. Risulta inoltre come i contatti telefonici fra il giornalista ed i funzionari del Sismi (mai con Pompa), siano peraltro episodici e limitati a contingenti esigenze connesse con una notizia da verificare.

*Conclusivamente, deve ribadirsi come Luca Fazzo non fosse affatto “alle dipendenze” del Sismi, né lo abbia mai avvantaggiato”.*

Il 30 ottobre 2006, Luca Fazzo, assistito dall’avvocato Lucio Lucia, viene ascoltato dal Consiglio. Una lunga audizione (la trascrizione integrale è inserita nella delibera e qui la si richiama integralmente, riportandone solo stralci) nella quale Fazzo afferma che c’è stata una “separazione consensuale” con Repubblica, con relativa “transazione” economica.

La difesa richiama molto di quanto già illustrato e ribadisce che “il giornale sapeva perfettamente di questo rapporto, di questa fonte istituzionale anche di alto livello” e sostiene che è “sulla comunicazione di questo articolo del collega” che “le parti si separano “consensualmente””.

Fazzo chiarisce che, prima della “separazione”, il direttore lo aveva sospeso per due mesi solo in relazione al fatto che “alle 22.20 – è uscito negli atti – che ho mandato un fax, anzi, ho parlato al telefono e ho detto (...ESPRES-  
SIONE ININTELLIGIBILE...) mandato un fax. Quel fatto specifico del fax è all’origine della discussione...”.

La difesa ammette la telefonata tra Fazzo e Mancini nel corso della quale il primo defini-

sce “critico” il pezzo di D’Avanzo. Il presidente dell’OdgL interviene precisando che, invece, nell’intercettazione l’articolo risulta definito “pesante”.

In ogni caso, afferma l’avvocato, si trattava della “gestione di una fonte forse più che di benevolenza...” da ricercare.

Fazzo chiarisce che non è indagato e che, alla data dell’audizione, non era stato neanche sentito come teste.

Il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia del 13 novembre 2006 ascolta Ezio Mauro il quale afferma: “Io non ero assolutamente a conoscenza di questi rapporti e

**Non può esserci  
libertà di  
stampa senza  
osservanza  
dei doveri  
professionali  
- delibera  
n. 25/07**

come me non ne erano a conoscenza i colleghi della direzione. Non esisterà nessuna traccia, noi eravamo – come è evidente dagli avvisi di garanzia mandati dalla Procura di Milano – intercettati dagli amici di Fazzo a nostra insaputa.

Puoi benissimo far ricorso all’intercettazione dei suoi amici: non c’è mai una mia telefonata, non c’è una mia mail, non c’è nulla in cui io gli chieda di muoversi in quegli ambienti. Voglio precisare, e poi torno subito al punto, che naturalmente si possono frequentare per lavoro i servizi segreti come fonte e non necessariamente bisogna comportarsi in modo infedele nel proprio giornale e in modo sleale verso i propri colleghi altrimenti noi potremmo consegnare le chiavi della nostra deontologia e smettere di occuparcene.... Io non ho mai saputo di suoi rapporti con i Servizi e né gli ho mai chiesto di muoversi in quegli ambiti, mai!” Mauro spiega al Consiglio che “D’Avanzo non mandava i pezzi attraverso i sistemi, mandava per Internet alla mia segreteria, la mia segreteria me li dava da leggere dopodiché a un certo punto devono andare sul sistema perché devono andare in pagina e per andare in pagina devono entrare nel sistema. Cinque minuti dopo che sono entrati sul sistema Fazzo lo vede, lo segnala, lo fotocopia, lo stampa e lo manda. Prima avverte e poi manda! Ecco, questo è il punto....”.

Mauro aggiunge: “La gestione di questi rapporti era privatistica a fini personali e il direttore non ne sapeva niente”.

Mauro spiega che l’orario di chiusura della prima edizione del suo giornale è “mezzanotte meno un quarto, mezzanotte e dieci”. E spiega ... “anche da noi si possono leggere tutti i servizi che vogliono man mano che i servizi vengono prodotti e arrivano, vanno su una fonte che si chiama ‘testi esterni’. Cioè vale anche per i colleghi.... Hanno accesso tutti, tanto che adesso ho chiesto che almeno ci sia una traccia elettronica che non ci tutela ma almeno può essere un deterrente”.

**Non può esserci libertà di stampa senza osservanza dei doveri professionali - delibera n. 25/07**

Il Consiglio ascolta il 13 novembre 2006 il Cdr di Repubblica (Adriano Bonafede e Andrea Montanari) che, tra l’altro, dice che “più o meno 20-25...” redattori hanno firmato un appello alla clemenza. Ma “nessuno ha mai perorato la causa di Fazzo”.

Sempre il 13 novembre 2006, il Consiglio riceve nuovamente l’avvocato di Fazzo, lo informa delle dichiarazioni di Mauro e concorda una nuova audizione dopo che gli sarà trasmessa la trascrizione integrale delle dichiarazioni.

Il 12 dicembre 2006 compare Luca Fazzo, assistito dall’avvocato Lucio Lucia per illustrare una memoria scritta (riportata integralmente nella delibera) nella quale, tra l’altro, si afferma: “... non sono mai stato al servizio del Sismi né di alcun altro servizio segreto.....non posso fare a meno di rispondere alle dichiarazioni.. di Ezio Mauro...”. Il mio giornale era perfettamente a conoscenza dei miei leciti contatti con il Sismi, ha ripetutamente utilizzato questi miei contatti per notizie di prima mano, mi ha più volte chiesto di verificare con il Sismi questa o quella notizia. Ezio Mauro davanti al Consiglio nega tutto questo. Ebbene Ezio Mauro mente: lo dico con dolore e delusione ma anche con serenità. Perché a smentire Mauro sono i documenti. A smentire Mauro è l’evidenza. Sono documenti di varia prove-

nienza, tra cui anche lettere a sua firma. Ma il documento decisivo, inattaccabile, evidente è la raccolta di Repubblica (all.1)....

Innanzitutto, dalla mia nomina ad inviato speciale, ho effettivamente svolto tale ruolo, interpretando in concreto il ruolo che il direttore delineava nella lettera sopra citata. Del resto, in questi anni, non ho certo avuto lamentele per scarso rendimento”. La memoria prosegue con l’elencazione degli importanti e delicati impegni professionali anche all’estero dell’inviato Fazzo.

“... Repubblica sapeva e pubblicava. Certo, non conosceva i nomi e i cognomi delle mie fonti al Sismi. Avrei dovuto comunicarli? Credo proprio di no.... In ogni caso, nessuno si è mai sognato di chiedermi l’identità delle persone con cui parlavo al Sismi come nessuno, in questi 17 anni, si è mai sognato di chiedermi i nomi delle persone con cui parlavo in Procura, in Questura o nelle caserme dei carabinieri. Il giornale sapeva che avevo delle fonti al Sismi e tanto gli bastava”.

E fa molti esempi di articoli dai quali emergono evidenti informazioni di natura riservata: “A fronte di questi esempi, credo che l’affermazione secondo cui Repubblica non mi ha mai chiesto di occuparmi di servizi segreti andrebbe catalogata nella categoria dell’umorismo involontario”.

E aggiunge una considerazione: “....nella lettera di contestazione disciplinare che mi viene inviata il 20 luglio 2006 (all. 3) non si parla di altro che del fax. Se avessi tenuto rapporti a fini personali con il Sismi, Repubblica avrebbe dovuto licenziarmi in tronco solo per questo motivo. Invece, niente di tutto questo. E il “divorzio consensuale” tra me e Repubblica avviene non sulla base di un anno di stipendio, come vi ha detto mentendo Ezio Mauro (“gli abbiamo dato una copertura fino ad un anno domeniche comprese”) ma esattamente sul triplo di questa cifra: tre anni di stipendio da inviato (all.4)”.

Fazzo produce anche la lettera inviata a Mauro il 18 luglio 2006. In essa, tra l’altro, si legge: “In un solo caso, nel dicembre 2004, le proteste di Mancini superarono il livello di semplici brontolii. Avvenne in occasione di un articolo dell’Espresso. Mancini mi telefonò adirato, e



mi chiese di fare pervenire all'editore del settimanale la notizia dell'arrabbiatura del Sismi. Trasmisi il messaggio a Beppe Pescetto".

E ancora: "È successo un paio di volte che Mancini mi abbia chiesto di sapere cosa Repubblica avrebbe pubblicato il giorno successivo. A queste richieste io ho sempre risposto in modo generico e senza comunicare nulla di rilevante o in grado di danneggiare il giornale. In un solo caso ho comunicato in anticipo al Sismi il contenuto di un articolo non ancora pubblicato. Si trattava del mio articolo sull'interrogatorio del maresciallo Luciano Pironi, indagato per il sequestro di Abu Omar. Mi rivolsi al servizio per chiedere se c'erano stati rapporti tra Pironi e il servizio stesso, e ne ebbi risposta negativa. Poi l'articolo, come ti è noto, venne stoppato su richiesta del dottor Spataro, che era stato anch'egli informato della pubblicazione imminente.

È tutto. Mancherei di lealtà a Marco Mancini se non ti dicessi che lo considero a tutt'oggi un servitore fedele di questo Stato e - con parola desueta - un patriota. Degli eventuali illeciti che possa avere commesso risponderà lui. I miei rapporti con Mancini sono stati quelli di un giornalista con la sua fonte: una fonte che lavorava per la sicurezza del nostro paese e che affrontava sulla sua pelle rischi che ben pochi avrebbero affrontato. Te lo dico perché lo dirò anche ai magistrati, nel caso che davvero decidano di interrogarmi. Un caro saluto".

Il Consiglio - con una lunga motivazione che integralmente qui si richiama - afferma la piena responsabilità di Luca Fazzo, protagonista di episodi (non solo quello dell'invio via fax di un articolo di un collega al n. 2 del Sismi) che dimostrano la sua sudditanza nei riguardi del Servizio segreto militare.

Ritiene che, in particolare, "il giornalista professionista Luca Fazzo:

a) ha strumentalizzato, come rilevato, la professione giornalistica, ponendosi al servizio del Sismi (in contrasto con le finalità di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 801/1977) e piegando l'esercizio della libertà di stampa (con la trasmissione via fax dell'articolo di un collega al n.2 del Sismi) a fini estranei ai doveri di lealtà e buona fede, osservanza delle

leggi e rispetto dei lettori propri di chi svolge una funzione di pubblico interesse, qual è quella del giornalista professionista mediatore intellettuale fra i fatti e i cittadini.

b) ha violato l'obbligo *di esercitare con dignità e decoro* la professione (articolo 48 della legge 69/1963 sull'ordinamento della professione di giornalista), assoggettando la sua libertà di cronaca e di critica a interessi esterni (con violazione del comma 2 dell'articolo 21 della Costituzione) fino al punto di "essere tirato per la giacca" in ogni momento da Marco Mancini;

c) ha violato *il principio dell'autonomia professionale* (affermato dall'articolo 1, comma 3, del Cnlg 2001/2005), venendo così meno al dovere di promuovere la fiducia tra la stampa e i lettori (articolo 2 della legge 69/1963);

d) non ha rispettato *la sua reputazione e la dignità dell'Ordine professionale* (articolo 48 della legge professionale 69/1963);

e) ha tradito, con comportamenti sleali, il rapporto di fiducia con il direttore, i redattori e l'editore di "la Repubblica" in un momento in cui apparati deviati del Sismi controllavano il quotidiano e in particolare due giornalisti, impegnati sul fronte delle indagini sulle attività illegali dello stesso Servizio segreto militare.

Per tali motivi, il Consiglio, valutati i fatti, le

**Non può esserci libertà di stampa senza osservanza dei doveri professionali - delibera n. 25/07**

testimonianze e le note difensive, delibera di infliggere la sanzione della sospensione per 12 (dodici) mesi al giornalista professionista Luca Fazzo. Dice l'articolo 54 della legge 69/1963: "*La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta nei casi in cui l'iscritto con la sua condotta abbia compromesso la dignità professionale*".

**Il ricorso.** Nel suo ricorso, Fazzo chiede contestualmente la sospensiva della sanzione e illustra una difesa che ripercorre, sostanzialmente, quanto affermato in primo grado.

Fazzo aggiunge altri elementi. Lamenta che non gli sia mai stato contestato di aver violato l'obbligo di esercitare con dignità e decoro la professione, di aver violato l'autonomia professionale, di non aver rispettato la sua reputazione e la dignità dell'Ordine. In tal modo, af-

ferma, non ha potuto esercitare il suo diritto di difesa. Un esempio specifico è quanto contenuto a pag.n.39 della delibera laddove si legge: “Fazzo non è protagonista, come si pensava, soltanto dell’episodio di aver spedito via fax l’articolo di un collega al n.2 del Sismi”.

Per questo, chiede che il CNOG annulli, revochi o modifichi la delibera impugnata.

La difesa nega che Fazzo abbia ammesso la sua colpevolezza nella sua lettera a Mauro o che abbia confessato di essere portatore dei messaggi del Sismi all’azienda. In ogni caso non ha mai avuto un rapporto di “dipendenza” dal Sismi perché è emerso un unico episodio di rapporti tra il ricorrente e il Servizio.

La difesa nega che, come si afferma nella delibera, Fazzo abbia opposto il segreto professionale sulle sue fonti al direttore. Infatti, sostiene, mai il direttore gli ha chiesto nulla in tal senso e nulla il direttore poteva chiedergli avendo dichiarato di non aver saputo alcunché dei rapporti del ricorrente con i Servizi.

La difesa ripercorre la vicenda delle telefonate (già ampiamente citate), le giudica esclusivamente professionali, nega abbia rivelato alcun segreto e conclude per la insussistenza del fatto contestato.

Solo in via subordinata, chiede o la riduzione della sospensione (e cita la sanzione per la stessa durata comminata a Renato Farina) o, ancor più, una sanzione della censura.

Nel ricorso si afferma che anche “giornalisti vittime delle “attenzioni” del Sismi” hanno sottoscritto una lettera relativa alla entità della sanzione comminata a Fazzo.

**Il parere del P.G.** Il Procuratore contesta sia fondata la doglianza della difesa sul difetto di correlazione tra fatto contestato e decisione poiché quest’ultima contiene solo elementi emersi nel corso del giudizio dai quali il ricorrente ha avuto la possibilità di esercitare il diritto di difesa. Il P.G. considera, nel merito, “condivisibile” la valutazione fatta dall’OdgL in considerazione del comportamento “sleale” di Fazzo nei confronti del suo giornale e di un

**Non può esserci libertà di stampa senza osservanza dei doveri professionali - delibera n. 25/07**

collega e alla luce del fatto che ha “strumentalizzato la sua professione agli interessi del servizio segreto di Stato”.

Il P.G. considera “la sanzione correlata alla violazione accertata” e chiede di respingere il ricorso.

Si dà atto che il 14 febbraio l’avv. Lucia, si è presentato davanti al Consiglio per illustrare le ragioni poste a base dell’istanza di sospensiva e che la votazione per scrutinio segreto su tale richiesta è risultata infruttuosa per mancanza del numero legale.

Si dà altresì atto che in data 12 marzo il Fazzo ha rinunciato all’istanza di sospensiva chiedendo l’esame di merito del ricorso.

In data odierna, il ricorrente si è presentato dinanzi al Consiglio, assieme all’avv. Lucia, illustrando le ragioni poste a base del ricorso. Ha detto, tra l’altro, che attualmente, essendo sospeso dalla professione, lavora in un bar, per guadagnarsi da vivere; ha insistito nel proclamare la buona fede in quelli che considera errori e superficialità, nel tentativo di tenere buoni rapporti con una fonte, che sarebbe risultata utile al giornale prima che a lui. La sua iniziativa di trasmettere un fax non ha portato alcun pregiudizio al giornale. Ha comunque definito eccessiva la sanzione di dodici mesi di sospensione inflitta dall’Ordine della Lombardia.

In merito al ricorso il Consiglio Nazionale osserva: occorre, innanzitutto, dare atto al Consiglio dell’OdgL dell’estremo rigore che ha avuto nella gestione di una vicenda certamente delicata non solo per il ricorrente. L’OdgL si è preoccupato di fornire a Luca Fazzo tutte le garanzie necessarie perché potesse difendersi da ogni e qualsiasi contestazione e perfino da ogni e qualsiasi affermazione fatta da testimoni ascoltati nel corso dell’istruttoria. Ha fornito alla difesa Fazzo tutti gli elementi, nessuno escluso, perfino le trascrizioni integrali delle deposizioni. La difesa Fazzo ha avuto modo di meditare per un tempo più che utile e di difendersi nel corso di un’ultima conclusiva audizione dopo che nell’istruttoria erano emersi tutti, nessuno escluso, gli elementi che sono richiamati nella delibera.

Per questo motivo appare infondata la doglianza della difesa sulla mancata contestazione dei capi b, c e d della delibera di condanna. La difesa Fazzo non ritiene, in tutta evidenza, che l'aver ammesso di aver trasmesso l'articolo di un collega al Sismi, quando ancora il giornale non era stato stampato, rappresenta non solo un atto di slealtà (capo e della delibera) ma anche un comportamento che viola il dovere di esercitare con dignità e decoro la professione (capo b), di farlo in modo autonomo (capo c) e con rispetto per sé e per l'Ordine professionale (capo d).

Elementi utili alla precisazione di tali responsabilità sono inconfutabilmente emersi nel corso dell'istruttoria, ma la contestazione di questa incolpazione era già contenuta nel provvedimento di apertura del procedimento disciplinare che gli contestava di aver *“strumentalizzato la professione giornalistica: ponendosi al servizio del Sismi (in contrasto con le finalità di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 801/1977) e piegando l'esercizio della libertà di stampa (con la trasmissione via fax dell'articolo di un collega al n.2 del Sismi) a fini estranei ai doveri di indipendenza e autonomia, lealtà e buona fede, osservanza delle leggi e rispetto dei lettori propri di chi svolge una funzione di pubblico interesse, qual è quella del giornalista professionista mediatore intellettuale fra i fatti e i cittadini.*

*Con questo comportamento, Luca Fazzo ha altresì violato gli articoli 1 del Cnlg; 2 e 48 della legge professionale 69/1963; la Carta dei doveri del giornalista (paragrafo: Principi) come si ricava dal punto 1 di questo atto amministrativo”.*

La difesa nega che Fazzo abbia ammesso la sua colpevolezza nella sua lettera a Mauro o che abbia confessato di essere portatore dei messaggi del Sismi all'azienda. In ogni caso non ha mai avuto un rapporto di “dipendenza” dal Sismi perché è emerso un unico episodio di rapporti tra il ricorrente e il Servizio.

Ebbene, negli atti non si trova il fondamento di tali affermazioni. Peraltro, Fazzo, nella sua missiva al direttore di Repubblica, il 18 luglio 2006, riferendo di suoi contatti con il Sismi, testualmente scrive: “In un solo caso, nel dicembre 2004, le proteste di Mancini superarono

il livello di semplici brontolii. Avvenne in occasione di un articolo dell'Espresso. Mancini mi telefonò adirato, e mi chiese di fare pervenire all'editore del settimanale la notizia dell'arrabbiatura del Sismi. Trasmisi il messaggio a Beppe Pescetto”.

E ancora: “È successo un paio di volte che Mancini mi abbia chiesto di sapere cosa Repubblica avrebbe pubblicato il giorno successivo. A queste richieste io ho sempre risposto in modo generico e senza comunicare nulla di rilevante o in grado di danneggiare il giornale. In un solo caso ho comunicato in anticipo al Sismi il contenuto di un articolo non ancora pubblicato. Si trattava del mio articolo sull'interrogatorio del maresciallo Luciano Pironi, indagato per il sequestro di Abu Omar.....”.

Queste parole sembrano, anzi, una ammissione di responsabilità che, se si vuole, va perfino oltre il capo di imputazione iniziale perché emerge l'anticipata trasmissione al Sismi oltre che dell'articolo di D'Avanzo anche di un servizio dello stesso Fazzo.

Appare, poi, irrilevante una argomentazione coltivata dalla difesa, tendente a sminuire la responsabilità di Fazzo perché a telefonare a Marco Mancini non sarebbe stato, almeno nel caso incriminato, lui, ma l'iniziativa sarebbe partita del numero 2 del Sismi (ore 21,50 del 10.05.2006). È facile, infatti, obiettare che tale conversazione non ci sarebbe stata se Fazzo non avesse contattato alle 17,34 dello stesso giorno il colonnello Gerli. Ancor più facile obiettare – ed ancor più rilevante per le responsabilità dell'incolpato – che è lui a telefonare “soltanto alle 22,20, a pagina chiusa” a Mancini per informarlo dell'articolo di D'Avanzo. La difesa sottolinea l'ora come fosse una scusante o almeno una attenuante e il fatto, la pagina chiusa, come se fosse una esimente perché non ci sarebbe stato più modo “di consentirgli ingerenze o pressioni o la replica con altri articoli favorevoli”.

A parte la considerazione che la difesa Fazzo mostra di avere per un giornale in genere e per Repubblica in particolare perché ritiene che il

**Non può esserci libertà di stampa senza osservanza dei doveri professionali - delibera n. 25/07**

Sismi possa, a piacimento, replicare con “articoli favorevoli”, questo Consiglio nota quanto marginale venga considerato l’aspetto deontologico del comportamento del collega Fazzo. È opportuno anche considerare che, in base alle dichiarazioni del direttore Mauro, contenute in delibera, emerge che prima di quell’ora l’articolo non era disponibile ad alcuno, neanche per la visione, perché D’Avanzo non scrive all’interno del sistema editoriale, ma trasmette al direttore via Internet i suoi articoli ed è quest’ultimo, quando i tempi sono quasi interamente consumati, a disporre l’inserimento in pagina. E ancora, è Mauro a dichiarare che l’orario di chiusura di Repubblica è “mezzanotte meno un quarto, mezzanotte e dieci”. In altre parole, Fazzo ha trasmesso a Mancini l’articolo di D’Avanzo pochi istanti dopo esserne venuto a conoscenza.

La difesa nega che, come si afferma nella delibera, Fazzo abbia opposto il segreto professionale sulle sue fonti al direttore. Infatti, sostiene, mai il direttore gli ha chiesto nulla in tal senso e nulla il direttore poteva chiedergli avendo dichiarato di non aver saputo alcunché dei rapporti del ricorrente con i Servizi.

Questa doglianza della difesa è formalmente condivisibile, ma essa non incide minimamente sulla responsabilità del ricorrente perché la contestazione che gli veniva mossa non riguardava una eventuale bugia raccontata al direttore del suo giornale, ma un comportamento sleale e un rapporto non corretto – vietato anzi dalla legge – con il Sismi.

Né si può condividere l’affermazione della difesa che giudica esclusivamente professionali le telefonate con funzionari del Sismi, nega che Fazzo abbia rivelato alcun segreto e conclude per la insussistenza del fatto contestato. Il fatto contestato è ampiamente provato e perfino ammesso dal ricorrente. Si tratta di atti e comportamenti tali che non consentono di comminare a Fazzo una sanzione diversa da quella della sospensione per le motivazioni – tutte condivise e qui richiamate – fatta dall’OdgL.

Accertata quindi la responsabilità del Fazzo, va valutata l’entità della sanzione, alla luce anche di decisioni in materia disciplinare assunte sia dal Consiglio dell’Ordine della Lombardia che dal Consiglio Nazionale, tenendo con-

to della richiesta formulata in subordine dall’interessato di irrogare una sanzione disciplinare di tipo più lieve.

In proposito, il Consiglio, tenuto conto che non risultano, dal fascicolo all’esame del CNOG, comportamenti sanzionati per violazioni delle norme deontologiche; considerato che il ricorrente ha ammesso il fatto contestato, sia pure presentandolo come un errore in buona fede per ‘tenere buona una fonte’ e che in ogni caso l’episodio che ha determinato il procedimento disciplinare, per come accertato e contestato, è circoscritto nel tempo, ritiene equa una riduzione della sanzione a sei mesi di sospensione.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, uditi i consiglieri relatori, sentito l’interessato assistito dall’avv. Lucio Lucia, a scrutinio segreto decide di infliggere al giornalista Luca Fazzo la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di sei mesi.

Così deciso in Roma il 28.3.2007.

#### **4-13. Deontologia e attività non strettamente giornalistica - delibera n. 26/07**

La giornalista professionista Cesara Buonamici ricorre in data 9 gennaio del 2007 contro la delibera di sospensione per sei mesi adottata dal Consiglio regionale del Lazio il 17 novembre del 2006, notificata il 14 dicembre alla ricorrente, che si è immediatamente collocata in aspettativa non retribuita.

#### **La vicenda**

Il Consiglio del Lazio decide di aprire il procedimento disciplinare nei confronti della giornalista il 20 settembre del 2006 contestandole «*il coinvolgimento nei fatti oggetto dell’indagine giudiziaria relativa al procedimento penale nei confronti di Savoia Vittorio Emanuele e altri per il reato ipotizzato di corruzione (procedimento penale numero 648/2005, numero 1256/2005 R.G. Gip, n.30/2006 R.M.C., Tri-*

bunale di Potenza, pm Woodcock, Gip Alberto Iannuzzi). E, in particolare, per aver interceduto nei confronti dell'allora ministro dell'Ambiente Altero Matteoli per far ottenere a R.M. il nulla osta per delle slot machines dietro il pagamento di un compenso».

La conduttrice del Tg 5 era stata ascoltata dal Consiglio regionale del Lazio già nella seduta dell'11 luglio del 2006, dopo l'uscita di un lungo servizio, e di una copertina, del settimanale L'Espresso, che nel numero in edicola il 22 giugno aveva descritto l'intervento della Buonamici su Matteoli come strumento di pressione sul ministro di An per far ottenere il nulla osta a tale R.M., risultato, secondo la delibera dell'Ordine, «un pluripregiudicato, inquisito per associazione a delinquere di stampo mafioso». Nel corso dell'audizione di luglio, ma anche della successiva, in data 17 novembre del 2006, i consiglieri dell'Ordine avevano contestato alla giornalista «non soltanto l'intervento di intercessione sull'allora ministro dell'Ambiente», ma anche il fatto che il signor U.B., intermediario fra la giornalista e il destinatario del nulla osta, R.M., «avrebbe contrattato con Cesara Buonamici una percentuale in denaro che le sarebbe spettata per ogni nulla osta ottenuto».

Il Consiglio regionale ritiene insomma «che la giornalista abbia tenuto comportamenti incompatibili con la dignità professionale, sfruttando la propria notorietà e attività professionale per cercare di far ottenere al signor R.M. delle concessioni governative intercedendo a suo favore presso il ministro Matteoli, e dietro la promessa di un compenso, venendo meno ai suoi doveri e compromettendo la sua reputazione e la dignità dell'Ordine, in violazione agli articoli 2 e 48 della legge istitutiva e della Carta dei doveri del giornalista». Da qui la sospensione di sei mesi.

### Le intercettazioni

A spingere l'Ordine del Lazio a ritenere colpevole Cesara Buonamici è stato il testo di conversazioni telefoniche che hanno poi trovato riscontro nel fascicolo delle indagini della Procura di Potenza sulla vicenda Vittorio Emanuele Savoia. Nelle intercettazioni in particolare di alcune conversazioni fra la gior-

nalista e l'intermediario di R.M., cioè U.B., conoscente della professionista, i consiglieri regionali del Lazio hanno letto una sorta di contrattazione fra la Buonamici e il mediatore. Dalle accuse, la ricorrente si era difesa sostenendo che aveva cominciato a fare domande per capire di che cosa si trattava quando si era insospettita per alcune frasi del U.B.. In realtà, al Consiglio regionale è stato sufficiente il fatto che la Buonamici abbia inviato in data 10 agosto del 2005 un fax all'allora ministro Matteoli e lo abbia poi contattato telefonicamente per verificare se la pratica fosse giunta a buon fine. «È del tutto inverosimile - si legge nella delibera del 17 novembre del 2006 - che la Buonamici non avesse compreso i termini dell'accordo e non fosse consapevole che stava intercedendo presso l'allora ministro Matteoli per conto del signor R.M. dietro il corrispettivo di un compenso».

### Il ricorso

Le eccezioni preliminari.

Nel suo ricorso la Buonamici, oltre a respingere nel merito tutte le accuse (come si vedrà nel dettaglio) solleva una duplice eccezione preliminare relativa a una presunta indeterminata della contestazione ed alla inutilizzabilità degli articoli di stampa, ipotizzando che l'Ordine del Lazio si sia rifatto esclusivamente agli articoli del settimanale L'Espresso senza avere copia dei verbali.

Tale rilievo è stato ribadito nel corso dell'audizione del 14 marzo dinanzi alla Commissione

### Deontologia e attività non strettamente giornalistica - delibera n. 26/07

Ricorsi, dove il suo legale, avv. Salvatore Pino, ha sollevato una serie di eccezioni circa la presenza nel fascicolo di atti, di cui è venuto a conoscenza soltanto in quella data, molti di es-

si acquisiti in data successiva alla decisione del Consiglio dell'Ordine del Lazio di infliggere la sanzione della sospensione per sei mesi alla sua assistita. «Dalla copia integrale del fascicolo ottenuta dall'Ordine nazionale dei giornalisti - lamenta l'avvocato Pino in data 14 marzo 2007 - ho rilevato l'esistenza all'interno del sottofascicolo "Ricorso Cesara Buonamici e fascicolo Crg Roma" di due documenti privi di timbri di

autenticità e sottoscrizioni dell'autorità giudiziaria di Potenza da cui sembrerebbero provenire, attesa l'intestazione. Si tratta in particolare di un documento dal titolo "Ordinanza Savoia e c.", in realtà contenente trascrizioni di intercettazioni telefoniche, e di un documento dal titolo "Richiesta per l'applicazione di misure cautelari" privo della firma del p.m. Woodcock che sembrerebbe esserne il redattore. Di converso entrambi i documenti riportano il timbro dell'Ordine regionale del Lazio senza specifica della data di ricezione. «In relazione a tali ultimi documenti faccio presente - aggiunge l'avvocato - che sono stati utilizzati dal Procuratore generale per la redazione del parere datato 13.2.2007 giunto all'Ordine nazionale il 15.2.2007. Da una nota dell'Ordine nazionale del 21.2.2007 si evince che tali documenti sono pervenuti all'Ordine del Lazio in data 19.2.2007.

Inoltre sono presenti nel fascicolo dell'Ordine nazionale atti acquisiti a cura dell'Ordine regionale in data 28.12.2006, provenienti dalla Procura di Potenza, resi noti all'Ordine nazionale solo l'8.3.2007. Si tratta di copia dell'ordinanza di applicazione di misure cautelari datata 15.6.2006, copia della relativa richiesta formulata dal p.m. in data 7.6.2006, copia di trascrizione di conversazioni telefoniche riguardanti la mia assistita, copia del verbale di sommarie informazioni rese in data 8.6.2006 dalla mia assistita, copia fotostatica della trascrizione dell'audiocassetta contenente le predette sommarie informazioni.

Lo scrivente rileva che tutta la documentazione sopra menzionata è venuta alla propria conoscenza in data di ieri, per quanto attiene il rilascio copie ottenuto dall'Ordine nazionale con richiesta avanzata l'8 marzo 2007, e pochi giorni prima per quanto attiene il rilascio copia ottenuto dall'Ordine regionale del Lazio.

Rilevo che rimane senza spiegazione il motivo della esistenza e la provenienza degli atti citati per primi e rimane inspiegabile il motivo per il quale sia i primi che i secondi siano stati resi noti allo scrivente solo in data 8 marzo e, preliminarmente, solo per i primi resi noti alla mia assistita il 20 febbraio 2007 in sede di audizione davanti alla Commissione Ricorsi, come da verbale già in atti...

**Deontologia  
e attività non  
strettamente  
giornalistica  
- delibera  
n. 26/07**

*Lo scrivente specifica che ha discusso l'istanza di sospensione in data 14 febbraio 2007 privo degli atti già presenti nel fascicolo dell'Ordine regionale».*

In merito, va chiarito che la convocazione della giornalista relativa all'apertura del procedimento disciplinare del 20 settembre 2006 contiene la precisa contestazione di avere interceduto nei confronti dell'allora Ministro Altero Matteoli per fare ottenere a R.M. il nulla osta delle slot machines dietro la promessa di un compenso.

Per senso di responsabilità ed eccesso di zelo, il Consiglio dell'Ordine del Lazio, che aveva a disposizione articoli di stampa, ha chiesto una prima volta (ottenendo risposta negativa dalla Magistratura perché si trattava di atti coperti da segreto istruttorio) copia degli atti in cui erano coinvolti alcuni giornalisti. Ha nuovamente richiesto ed ottenuto, poi, copia degli atti; e copia è stata ora ritualmente acquisita.

La ricorrente, quindi, si duole del fatto che il procedimento disciplinare si sia svolto e concluso prima dell'acquisizione rituale e formale delle intercettazioni.

In proposito, per sgomberare il campo da qualsiasi ombra, va chiarito ancora una volta che il procedimento disciplinare è autonomo rispetto sia all'azione penale che civile e amministrativa, considerata la diversità di presupposti e di finalità.

Difatti, il procedimento disciplinare si limita a verificare la trasgressione di doveri inerenti lo status professionale, con la conseguenza di una sua concordemente affermata autonomia.

Essa, difatti, è funzionale ad una specifica valutazione in ordine alla incidenza che i comportamenti dei soggetti (siano o non siano penalmente rilevanti) hanno sulla professione e su coloro che la esercitano, tenuto conto delle esigenze di rispetto dei principi deontologici e di tutela della peculiare sfera di attività ma soprattutto di credibilità della categoria (cfr., in questo senso, Tar per la Sicilia, Palermo, sez. I, 30 settembre 2003, n. 1571; e, come esempio del consolidamento di questa giurisprudenza, C. di St., sez. VI, 10 maggio 1996, n. 670).

Il quadro di riferimento valutativo del Cnog (e in generale degli organi del magistero deontologico) nel procedimento disciplinare non è

certo il medesimo del giudice nel procedimento penale. Gli organi deontologici dell'Ordine dei Giornalisti hanno, come principi e criteri deontologici di riferimento, in generale quelli di cui all'art. 2 della legge n. 69/1963 e s.m.i. (l'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui; l'obbligo inderogabile del rispetto della verità sostanziale dei fatti; l'osservanza dei doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede; la promozione dello spirito di collaborazione tra colleghi e della fiducia tra la stampa ed i lettori); e, in particolare, quelli di cui all'art. 48 della medesima legge, secondo il quale sono sottoposti a procedimento disciplinare quei giornalisti che si rendono colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionali, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell'Ordine. Non vale neppure la pena di dimostrare come questa valutazione sia del tutto differente rispetto a quella derivante dall'esercizio dell'azione penale.

Nel caso specifico, il disposto dell'art.56 della legge professionale, che impone al Consiglio di assumere sommarie informazioni prima di contestare all'incolpato i fatti che gli vengono addebitati e le eventuali prove raccolte conferma il diritto dell'Ordine di acquisire qualunque informazione su atti e comportamenti dell'iscritto, che possano ledere la sua dignità e quella dell'Ordine professionale.

Insomma, al Consiglio è demandato il potere discrezionale di iniziare d'ufficio il procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto in relazione alla conoscenza, comunque acquisita, di fatti sanzionabili sotto il profilo deontologico.

L'importante è garantire all'incolpato il diritto di difesa, contestando formalmente i fatti comunque accertati, assegnando un termine per fornire deduzioni, ascoltandolo e consentendogli in tal modo di svolgere la sua difesa.

In proposito, si richiama la sentenza n.505/95 con cui la Corte di Cassazione ha tra l'altro osservato che "ove il Consiglio Regionale dell'Ordine si limiti a preliminari sommarie informazioni, devono ritenersi sufficienti la comunicazione dell'inizio del procedimento e dell'invito all'interessato a comparire".

In altri termini, fatti e comportamenti di un iscritto, di cui il Consiglio dell'Ordine venga a

conoscenza, possono essere presi a base di una contestazione da cui il giornalista ha diritto di difendersi, o negandola, o, in caso di ammissione, spiegandola, motivandola ed eventualmente giustificandola.

Nel caso in esame, il Consiglio dell'Ordine del Lazio, avuta conoscenza di comportamenti della giornalista Cesara Buonamici, che ha ritenuto lesivi delle norme deontologiche, li ha contestati formalmente e da quei fatti l'interessata ha potuto difendersi, dando una sua spiegazione, interpretazione e giustificazione. Si soggiunge che gli atti ritualmente pervenuti prima al Consiglio del Lazio e poi al Consiglio Nazionale non hanno alterato, in concreto, la sostanza delle contestazioni formulate e cioè una serie di conversazioni telefoniche che lasciavano intravedere l'ipotesi di un compenso quale corrispettivo per l'interessamento a "spingere" una pratica in sede ministeriale.

Le risposte nel merito.

Al Consiglio Nazionale spetta ora il compito di verificare se i fatti, posti a base del procedimento disciplinare determinano una responsabilità disciplinare e - in caso affermativo- se la sanzione inflitta sia adeguata.

La prima audizione di Cesara Buonamici.

Il giorno 20 febbraio 2007, Cesara Buonamici è stata ascoltata una prima volta dalla Commissione Ricorsi, davanti alla quale ha assunto un atteggiamento di disponibilità. *«Non appena ho appreso dall'Ansa la notizia della mia sospensione, assunta il 17 novembre, mi sono immediatamente autosospesa dalla presenza in video sul Tg5. Ho continuato a svolgere attività di coordinamento e cucina redazionale fino al 14 dicembre 2006, giorno in cui mi è stata ufficialmente notificata la delibera dell'Ordine».*

*Da quel giorno, la giornalista si è collocata in aspettativa non retribuita.*

*«Le accuse che mi sono state rivolte – sostiene la Buonamici – sono totalmente infondate. Conosco U.B., un commerciante dai modi sbrigativi e dal-*

**Deontologia  
e attività non  
strettamente  
giornalistica  
- delibera  
n. 26/07**

*la simpatica e non sempre chiara inflessione dialettale veneta, perché forniva cartoni per imballaggio all'azienda agricola di mio fratello.*

*U.B. mi dava il tormento, mi chiedeva continuamente di aiutarlo a risolvere i problemi di ritardi burocratici che si frapponivano alla concessione di autorizzazione per 200 videogiochi del calcio chiamati Virtua Striker 3 versione 2000 alla società ...».*

*«Successes in quel periodo - continua la Buonamici, che nega dunque trattarsi di slot machines, ma parla di videogiochi - che io mi trovassi casualmente a cena con alcune persone, fra le quali l'allora ministro dell'ambiente Altero Matteoli.*

*Nel corso del pasto la conversazione andò a finire proprio sui rapporti tra cittadini e macchina burocratica dell'amministrazione pubblica e in quel contesto raccontai della vicenda che riguardava l'azienda che mi era stata indicata da U.B..*

*Il mio amico Altero mi disse: fammi avere i dati. Gli inviai successivamente il fax dopo aver chiesto per telefono a U.B. i dati relativi alla ..... e soltanto dopo aver inviato il fax ricevetti la telefonata in cui U.B. parlava di percentuali e di compensi».*

*«Quando U.B. cominciò a parlare di compensi da destinare a terze persone è vero che non interruppi bruscamente la conversazione ma questa non è una mia abitudine, non rientra nel mio comportamento. È vero però che mi insospettii, feci domande e lo lasciai parlare e da quel momento in poi mi disinteressai della faccenda. Non ne seppi più nulla fino a quando il p.m. di Potenza mi convocò come teste e seppi da lui che la Finanza aveva sequestrato i videogiochi della .....*

*Non posso aggiungere molto di più perché non ho le intercettazioni. Di sicuro posso dire che non ho mai preso denari e nessuno mi ha mai accusato di averli presi».*

A questo punto l'audizione si interrompe, non prima che la Commissione abbia fatto presente che nel fascicolo esiste la trascrizione stenografica della deposizione resa l'8 giugno 2006 da Cesara Buonamici allegata alla richiesta del p.m. di Potenza al Gip di Potenza per la applicazione di misure cautelari nell'ambito del procedimento 648/2005.

**Deontologia  
e attività non  
strettamente  
giornalistica  
- delibera  
n. 26/07**

Vi è inoltre trascrizione di alcune intercettazioni telefoniche allegate all'ordinanza del Gip di Potenza n.648/2005 R.G.

La ricorrente precisa che in data 15 novembre 2006, attraverso il proprio legale di fiducia, avv. Salvatore Pino, aveva provveduto a richiedere al Consiglio regionale del Lazio copia integrale del fascicolo relativo al procedimento disciplinare a carico della stessa. Tali atti furono tempestivamente inviati presso il difensore prima della seduta del Consiglio tenutasi in data 17 novembre 2006, ma non contenevano gli atti la cui presenza è stata soltanto oggi comunicata dalla Commissione alla ricorrente, che chiede un aggiornamento dell'audizione e di ottenere copia degli atti.

La audizione di marzo.

La Commissione Ricorsi convoca la ricorrente per le ore 15 del 14 marzo 2007. E stavolta sono disponibili le trascrizioni trasmesse da Potenza, nella sostanza identiche a quelle sulla cui base l'Ordine regionale del Lazio ha mosso a Cesara Buonamici le originarie contestazioni. La Commissione fa presente che il Consiglio nazionale non poteva disporre dell'intero fascicolo alla data della valutazione della sospensiva, il 14 febbraio 2007, perché il Consiglio dell'Ordine del Lazio aveva il dovere di trattenerlo presso di sé nel rispetto dei termini formali previsti dalle norme in tema di ricorsi (art.61 reg.).

La Commissione fa altresì presente che agli atti esiste una lettera di trasmissione delle intercettazioni telefoniche da parte della Procura Generale della Repubblica di Potenza che ha data 14.12.2006 e che tale documentazione, contenente anche altri elementi dell'inchiesta, risulta essere pervenuta al Consiglio dell'Ordine del Lazio il 28.12.2006, in data cioè successiva alla pronuncia di primo grado avvenuta il 17 novembre 2006.

Venendo al merito, Cesara Buonamici conferma di aver inviato il fax relativo alla richiesta di U.B. al ministro Matteoli il 10 agosto del 2005 e di non essersi più interessata della vicenda. Aggiunge «di non aver mai conosciuto R.M. e di non averne saputo, come dissi anche al procuratore l'8 giugno del 2006, che era sta-



to denunciato per il 416 bis e arrestato per rapina ed estorsione.

Lo stesso magistrato confermava che l'arresto risaliva a molto tempo addietro e credeva al fatto che io ignorassi completamente la persona e i suoi precedenti».

Quanto al presunto intermediario, «*conoscevo superficialmente B. come una persona molto disponibile a risolvere qualche piccolo problema logistico che poteva nascere in occasione delle mie saltuarie vacanze all'Isola di Cavallo e come diligente fornitore di cartoni da imballaggio dell'azienda agricola di mio fratello. Per questa ragione non lo mandai al diavolo come forse meritava*».

A questo punto nella decisione vengono riportate analiticamente alcune intercettazioni in relazione alle quali la Buonamici dichiara: «*Devo dire - afferma davanti alla Commissione ricorsi - che quando U.B. mi dice di star zitta quando io parlo di 20 e 20 improvvisamente ho come una illuminazione. Capisco che sta parlando di soldi e da quel momento non mi occupo più della questione*».

Torna di nuovo la reiterata dichiarazione di buona fede e la asserita volontà di aiutare un cittadino (il R.M. ) a non essere maltrattato dalla pubblica amministrazione. «*Io in realtà ho parlato della questione con Matteoli e gli ho inviato il fax perché lo ritenevo un atto di giustizia verso un cittadino.*

«*D'altronde il fatto che io non avessi mai aperto alcuna trattativa è dimostrato dal colloquio intercettato il 10 agosto del 2005, a fax mio già inoltrato, fra U.B. e R.M.. Quest'ultimo (si tratta della intercettazione 0300.5598) parla di un regalo per Cesara mentre l'altro parla di liquidi, ma si capisce che non c'è alcun accordo fra loro né tanto meno con me*».

«*A dimostrazione ulteriore della mia estraneità - insiste Buonamici - prego la Commissione di leggere con attenzione la trascrizione della telefonata tra U. B. e R. M. in data 25 agosto 2005 (n.0300.5704) quella che comincia con: «ma cosa mi ha combinato Cesara!».*

Si tratta del colloquio di un furente R.M. e di un attonito U.B. dopo l'arrivo della Guardia di Finanza, giunta prima dei nulla osta.

## Il parere del Procuratore Generale

In data 16 gennaio 2007 il Consiglio Nazionale ha richiesto al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello il prescritto parere. In data 1° febbraio del 2007 la

### Deontologia e attività non strettamente giornalistica - delibera n. 26/07

Procura ha scritto di «*non essere, allo stato, in grado di formulare conclusioni, non essendo in possesso: 1) delle dichiarazioni rese dall'incolpata nel corso del procedimento; 2) della documenta-*

*zione acquisita dall'Ordine dei giornalisti del Lazio; 3) delle memorie difensive prodotte dalla difesa dell'incolpata*».

In data 7 febbraio il CNOG ha provveduto a inviare al Procuratore Generale la documentazione richiesta, ma il magistrato si è nuovamente riservato di esprimere il richiesto parere all'esito dell'acquisizione degli atti.

«*preliminarmente a ogni decisione del merito - ha scritto il magistrato in data 13 febbraio 2007 - occorre acquisire ritualmente e integralmente tutte le intercettazioni intercorse fra la signora Buonamici per avere compiuta contezza del significato delle stesse*».

In data 21 febbraio il presidente del CNOG ha scritto al Procuratore Generale informandolo che «*in data 19 febbraio è pervenuto, da parte del Consiglio dell'Ordine del Lazio il fascicolo completo del procedimento disciplinare a carico della giornalista Cesara Buonamici. Gli atti pervenuti offrono sufficiente materia di valutazione. Tuttavia, corrispondendo all'invito formulato dalla S.V., si provvede, in pari data, a richiedere ritualmente alla Procura di Potenza l'integrale trasmissione delle intercettazioni che riguardano la Buonamici*».

Facendo seguito a questa comunicazione, in data 13 marzo del 2007 la Procura generale è stata informata formalmente, con nota n.783 «*che la Procura della repubblica di Potenza ha ritualmente trasmesso copia del verbale di sommarie informazioni rese dalla giornalista Buonamici e della trascrizione integrale delle conversazioni telefoniche della stessa o riguardanti la stessa*».

In data 23.3.2007 il Procuratore Generale ha fatto pervenire le proprie conclusioni chiedendo la conferma della sanzione; nello stesso giorno è stato trasmesso via fax all'avv. Pino,

difensore della Buonamici, il testo delle conclusioni del P.G.; in data 26.3.2007 l'avv. Pino ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni su quanto rilevato dal procuratore ed ha rinunciato al termine di 30 giorni assegnato dalla legge per far pervenire memorie.

### Le conclusioni

La laboriosa istruttoria ha consentito di verificare alcuni elementi di fondo:

1) è vero che Cesara Buonamici non ha mai ottenuto denari in cambio della sua intercessione fra R.M. e il ministro Matteoli, ma nessuno le ha mai contestato di aver ricevuto un solo euro;

2) è vero che la giornalista non ha caldeggiato slot machines bensì videogiochi, ma ciò appare anche nella delibera dell'Ordine del Lazio, che parla di slot machines all'apertura del procedimento (settembre del 2006) e di videogiochi al momento della decisione, il 17 novembre del 2006;

3) le conversazioni telefoniche fanno intravedere una trattativa fra U.B. e Cesara Buonamici. È vero che è l'uomo a parlare sempre per primo di cifre e di percentuali, ma è anche vero che la Buonamici lo ascolta senza intimargli di non continuare quei discorsi in quella che appare una proposta di scambio. In proposito appare comunque debole la giustificazione della Buonamici di non averlo fatto per una sorta di disagio che la prendeva stante la conoscenza con l'interessato;

4) la giornalista ha assunto un comportamento fortemente rispettoso delle decisioni dell'Ordine, accettando immediatamente la sospensione, protestando la sua innocenza, come fa tuttora, in un quadro di rispetto del ruolo dell'organismo che si occupa della deontologia professionale.

Il Consiglio Nazionale, quindi, ritiene che la giornalista Cesara Buonamici sia responsabile di aver violato gli artt.2 e 48 della legge istitutiva dell'Ordine.

**Deontologia  
e attività non  
strettamente  
giornalistica  
- delibera  
n. 26/07**

Accertata quindi la responsabilità della ricorrente, il Consiglio ritiene di dover valutare la richiesta, formulata in subordine, di una riduzione della sanzione, tenendo conto anche di decisioni già assunte in materia disciplinare dal Consiglio dell'Ordine del Lazio e dallo stesso CNOG.

In proposito il Consiglio valuta positivamente il comportamento della Buonamici di autospendersi subito da ogni attività già prima della notifica del provvedimento di sospensione adottato dall'Ordine del Lazio; dà atto che dal fascicolo trasmesso al CNOG non risultano precedenti sanzioni per vicende disciplinari; tiene conto, come attenuante, che i dialoghi in cui è stata coinvolta non hanno avuto, come conclusione, una materiale dazione di denaro e giunge alla conclusione di poter ridurre da sei a quattro mesi di sospensione la sanzione inflitta.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l'avv. Salvatore Pino, difensore della ricorrente, a scrutinio segreto decide di infliggere alla giornalista Cesara Buonamici la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di 4 mesi.

Così deciso in Roma il 29.3.2007.

### **4-14. Condotta del giornalista e radiazione - delibera n. 27/07**

Questa decisione unifica i sottoelencati due ricorsi:

- del giornalista professionista Renato Farina avverso la delibera del Consiglio dell'Ordine della Lombardia che, in data 28 settembre 2006, gli ha inflitto la sanzione della sospensione per 12 mesi dall'esercizio della professione. Il ricorrente chiede una sanzione "più mite".

- del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano avverso la stessa delibera del Consiglio dell'Ordine della Lombardia. La Procura chiede una sanzione più severa: la radiazione dall'albo.

**Il fatto.** Il 6 luglio 2006 il presidente del Consiglio della Lombardia ha fatto notificare un avviso disciplinare ai giornalisti professionisti Renato Farina e XY (il cui nome è omissso perché a conclusione del procedimento è stato pienamente discolpato), rispettivamente vicedirettore e redattore praticante del quotidiano "Libero", ipotizzando che gli stessi abbiano svolto attività informativa a favore del Sismi nella vicenda Abu Omar; funzioni in contrasto con l'autonomia della professione giornalistica. Nell'avviso (*inserito nella delibera allegata integralmente alla presente relazione e qui richiamata per stralci*), si ricorda, tra l'altro, che "l'articolo 1 della legge 801/1977 afferma che *"In nessun caso i Servizi possono avere alle loro dipendenze, in modo organico o saltuario, ... giornalisti professionisti"*. Questa norma, che vale anche sul rovescio, vieta ai giornalisti professionisti di lavorare per i Servizi segreti civili e militari".

Appaiono sui giornali indiscrezioni sul ruolo svolto da alcuni giornalisti a favore del Sismi. Il Corriere della Sera si occupa, come tanti organi di stampa, ampiamente della vicenda. In un articolo, dal titolo "Dossier su giornalisti e giudici in una base segreta", si rivela l'esistenza di "un «centro occulto» del Sismi, una specie di ufficio affari riservati del tutto clandestino" al quale i magistrati milanesi "sono arrivati indagando su due giornalisti di Libero. Il vicedirettore Renato Farina, già famoso opinionista del Giornale, e il redattore ordinario XY, ex carabiniere diventato cronista giudiziario a Milano, che molto probabilmente non era in condizione di dire no a un superiore".

E ancora: "Farina, stando alle intercettazioni, lavorerebbe da tempo come informatore del servizio segreto militare, che gli ha assegnato il nome in codice di «Betulla». Nell'ufficio di via Nazionale, perquisito ieri per tutto il giorno, i magistrati di Milano cercavano proprio il «rapporto» preparato da Farina e dal suo redattore per il Sismi. Ora entrambi i giornalisti sono indagati per favoreggiamento degli agenti-sequestratori di Abu Omar. E si difendono, per ora soltanto davanti ai colleghi, sostenendo di aver fatto solo il proprio mestiere di contattare fonti, finendo in mezzo a una «guerra» tra apparati investigativi".

In un altro articolo si legge: "Il vicedirettore del quotidiano, Renato Farina, sarebbe stato anche pagato dal Sismi: nell'archivio segreto gestito da Pompa sono state trovate le ricevute di almeno due versamenti, che il giornalista firmava con il suo nome in codice di informatore «Betulla». Le somme: 2.000 e 5.000 euro, che per gli inquirenti sono l'indizio di un rapporto «stabile, organico e, dunque, retribuito», col Servizio segreto. Un esempio? Il 9 giugno scorso Libero annuncia «rivelazioni» in prima pagina: sarebbe stato Prodi, quand'era presidente della Commissione europea, ad autorizzare i voli segreti della Cia in Italia.... Ma nell'ufficio di via Nazionale gli inquirenti milanesi hanno trovato l'originale del dossier trasmesso da Pompa a Farina, che corrisponde esattamente all'articolo poi pubblicato..... Un altro obiettivo dell'attività

### **Condotta del giornalista e radiazione - delibera n. 27/07**

sotterranea degli uomini del Sismi intorno al rapimento di Abu Omar era spostare l'indagine da Milano a Brescia. Come? Tentando di coinvolgere nella vicenda l'ex pm milanese Stefano Dambruoso, titolare dell'inchiesta sul sequestro fino alla primavera del 2004. Secondo la ricostruzione degli attuali Pm, l'incontro del 22 maggio scorso tra Renato Farina e i procuratori aggiunti Spataro e Pomarici, avvenuto «simulando un interesse meramente giornalistico», seguiva un preciso disegno: «Porre specifici quesiti (suggeriti da Pompa al giornalista) in modo da poter apprezzare il grado di conoscenza degli inquirenti sul coinvolgimento del Sismi nella vicenda». E soprattutto «sviare gli accertamenti» della Procura fornendo ai Pm «false informazioni (anche in questo caso suggerite al giornalista dal Pompa) circa presunte responsabilità organizzative nel sequestro del dr. Stefano Dambruoso e del personale della Digos di Milano». Nell'ufficio di via Nazionale vengono ritrovate molti documenti e anche, si legge sui giornali, "... due ricevute di pagamento. La prima da 2.500 euro, la seconda da 5.000. Nella firma in calce ai due foglietti, una sigla leggibile: "Betulla"».

Il Giornale dell'8 luglio pubblica un articolo dal titolo "Farina: I soldi? Rimborsi per la lot-

ta al terrorismo". Questo il testo: "Si difende due volte. In Procura e davanti ai lettori di Libero, il quotidiano di cui è vicedirettore. Renato Farina vive il suo giorno più difficile: prima, per 6 ore, nell'ufficio del pm Maurizio Romanelli, affiancato dal collega Stefano Civardi, titolare dell'indagine sulle schedature Telecom. Poi in redazione per scrivere un pezzo sulla vicenda Abu Omar. Ad inchiodare il giornalista ci sono le ricevute, pare almeno due. Il Sismi pagava la fonte Betulla. E la fonte Betulla dava informazioni, cercava attraverso un ignaro cronista giudiziario di aprire squarci sull'indagine dei Pm milanesi sul sequestro di Abu Omar. Cinquemila e duemila euro: questi i versamenti trovati nell'archivio di Pio Pompa, lo 007 che teneva i rapporti con la stampa.

Farina non nega quei passaggi di denaro, ma prova a dare una spiegazione plausibile: si tratta di rimborsi spese per viaggi effettuati.... Farina rivendica la propria missione e si dice orgoglioso di averla svolta".

La stampa continua ad occuparsi della vicenda. Giuseppe D'Avanzo su "Repubblica" del 10 luglio ("Il giornalismo della maldicenza") scrive: "Renato Farina non è stato pagato dal servizio segreto per difendere l'Occidente cristiano o combattere l'Islam radicale. Il Sismi ha chiesto a Farina di mettersi in contatto con un Pubblico ministero per carpirgli informazioni e inquinare il lavoro. Per questo è stato pagato. Il Sismi ha retribuito Farina per vedere pubblicato un dossier falso e screditare Romano Prodi, il candidato dell'opposizione a Palazzo Chigi. Lo ha pagato per spiare gli esiti dell'inchiesta sulle intercettazioni abusive e i dossier illegali raccolti dalla "sicurezza" di Telecom".

La polemica non accenna a placarsi. Così Farina scrive una lettera al direttore del suo giornale che la pubblica l'8 luglio 2006. In essa, tra l'altro, si legge, "...Quando è cominciata la quarta guerra mondiale, quella scatenata da Osama Bin Laden in nome dell'Islam contro l'Occidente crociato ed ebreo, ero animato da propositi eroici. Mi conosci come le tue tasche. La mia ambizione è sempre stata inconsciamente quella di Karol Wojtyla: lui morire nei

**Condotta  
del giornalista  
e radiazione  
- delibera  
n. 27/07**

viaggi, io sul fronte, magari in Iraq o in Qatar..... Allora confesso. Ho dato una mano ai nostri servizi segreti militari, il Sismi. Ho passato loro delle notizie. Ne ho ricevute. Ho cercato contatti persino con i terroristi, mettendo a disposizione le mie conoscenze ma anche il mio corpacione per salvare qualche vita, e difendere i nostri fratelli uomini. Ti assicuro, e metto in gioco la salvezza della mia anima: non ho scritto su Libero una sola riga che non coincidesse con i miei convincimenti".

Nel fascicolo esiste il riferimento ad una memoria presentata da XY, praticante presso Libero. XY scrive: "... In merito al file ritrovato nell'ufficio del Sismi in via Nazionale 230 a Roma e a quella che la Procura definisce falsa intervista ai Pm titolari dell'inchiesta, faccio presente che dopo aver scritto in data 14 maggio 2006 un articolo a doppia firma con il vicedirettore Renato Farina sul caso Abu Omar, il Farina mi chiede di procurare un incontro con Spataro: "Mi piacerebbe conoscerlo e parlare con lui dell'inchiesta, visto che tu frequenti il Palazzo di Giustizia e lo conosci perché non gli chiedi di incontrarci?". Cosa che faccio nel giro di 24 ore. All'incontro è presente anche il Pm Pomarici. Farina avanza delle ipotesi riguardo a Dambruoso creando un clima di tensione tale che Spataro esclama: "Fermi tutti ora verbalizziamo". A quel punto cerco di stemperare il clima, dicendo che si tratta di ipotesi giornalistiche. Al termine dell'abboccamento Farina mi dice "perché non butti giù due appunti che potranno servire quando ci saranno degli sviluppi" (nell'ambiente dei cronisti giudiziari da tempo si aspettavano arresti di uomini del Sismi). Rispondo "che non c'è alcun problema, perché spesso se le cose non le pubblico immediatamente le tengo in archivio a futura memoria". Terminata la giornata lavorativa giro un file con i miei appunti a Farina in tutta tranquillità perché mai avrei immaginato l'uso che ne è stato fatto".

XY precisa ancora: "... Gli spostamenti dei Pm titolari dell'inchiesta. Sempre in merito ai dialoghi tra redattore e vicedirettore, secondo l'accusa, sarebbero indice di rapporti diretti con il Sismi. Voglio premettere quanto segue: quando si segue una qualunque vicenda giudiziaria, in particolar modo delicata come il se-

questo Abu Omar, il timore di un cronista di giudiziaria è “bucare” gli arresti o altri provvedimenti importanti e leggerli l’indomani su altri quotidiani. Per questo le inchieste vengono monitorate quotidianamente. Per cui sapere che un Pm è in America per un convegno significa che nei giorni di permanenza all’estero verosimilmente non ci saranno arresti. Quando il vice direttore mi chiama allarmato temendo ci fossero arresti mi è capitato più volte di rispondere “tranquillo è all’estero, per 5 giorni non ci saranno sviluppi”. Mai avrei immaginato che notizie tanto banali quanto riservate potessero uscire dalla redazione. In questo senso dal punto di vista deontologico e professionale il sottoscritto non solo è assolutamente estraneo alle accuse, ma si dichiara parte lesa. Per concludere faccio riferimento all’articolo apparso in prima pagina su “Libero” in data 8 luglio a firma Renato Farina in cui lo stesso dichiara la mia estraneità ai fatti”; Alla luce di tutto questo, il Consiglio della Lombardia apre formalmente il procedimento disciplinare chiamando “Renato Farina a rispondere di aver strumentalizzato la professione giornalistica, ponendosi al servizio del Sismi (in contrasto con le finalità di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 801/1977) e piegando l’esercizio della libertà di stampa (con l’intervista ai Pm, con i “rapporti” fatti al Servizio, con gli assegni percepiti) a fini estranei ai doveri di indipendenza e autonomia, lealtà e buona fede, osservanza delle leggi e rispetto dei lettori propri di chi svolge una funzione di pubblico interesse, qual è quella del giornalista professionista mediatore intellettuale tra i fatti e i cittadini. Con l’aggravante, per ora ipotetica, di aver trascinato nella “storiaccia” il praticante giornalista XY. Con questo comportamento, Renato Farina ha altresì violato gli articoli 1 del Cnlg; 2 e 48 della legge professionale 69/1963; la Carta dei doveri dei giornalisti”.

**La decisione del Consiglio della Lombardia.** Nell’imminenza della seduta del 18 settembre 2006, l’avvocato Grazia Volo, difensore di Renato Farina, trasmette una memoria con la quale chiede il “patteggiamento”. Nella memoria, sottoscritta dallo stesso Farina, si affer-

ma tra l’altro: “Farina “...ha ammesso l’esistenza del rapporto (con il Sismi ndr) e manifestato la consapevolezza della sua conflittualità con le regole della deontologia professionale; ..... da parte di Renato Farina è, quindi, intervenuta una ammissione di responsabilità ed una rivisitazione in chiave autocritica del suo operato ....; ... questo suo anticipato atteggiamento di autocensura si ripercuote sul procedimento disciplinare nel corso del quale lo stesso Farina non intende esercitare la sua difesa dal punto di vista del contrasto con la contestazione che gli è mossa (che, peraltro, adotta come suo fulcro proprio gli argomenti contenuti nel suo autodafè) e, piuttosto, intende sottomettersi alla giustizia domestica”. E ancora: “Per ragioni di opportunità Farina si impegna, inoltre, ad evitare di occuparsi di servizi segreti, anche in considerazione del fatto che l’argomento non ha costituito la parte preponderante della sua produzione giornalistica. Rimane da valutare l’entità della sanzione concordata” che la difesa, citando due precedenti, ritiene possa equamente essere fissata in due mesi di sospensione, impegnandosi in tal caso a non ricorrere al CNOG.

Il Consiglio ascolta il redattore XY che ribadisce sostanzialmente quanto scritto nella memoria già citata in premessa, il quale si dichiara “ignaro” di tutto e ammette di aver scritto dei servizi a firma congiunta assieme a Farina, di aver dato seguito alla richiesta del suo vice direttore di organizzare un incontro con il Pm Spataro e di avere, sempre su richiesta di Farina, messo insieme gli appunti su quell’incontro durato circa 40 minuti e con qualche momento di tensione a seguito di affermazioni fatte da Farina sul giudice Dambruoso, senza sapere che uso ne sarebbe stato fatto. Lui elaborò quell’appunto che poi girò via e-mail a

**Condotta  
del giornalista  
e radiazione  
- delibera  
n. 27/07**

Farina senza neanche immaginare che veniva trasmesso al Sismi.

Farina compare davanti al Consiglio della Lombardia il 19 settembre 2006, in compagnia del

suo avvocato. Si parla solo dell’ipotesi del patteggiamento (la sospensione di due mesi) che il Consiglio è orientato a non accogliere non quanto all’entità della sanzione, ma come

principio in sé, nel caso specifico. Così la riunione viene aggiornata al 28 settembre quando il Consiglio respinge la proposta di patteggiamento della sanzione prima a 2, poi a 4 e 6 mesi. "La gravità dei fatti addebitati a Farina (compreso quello di avere carpito la buona fede del redattore praticante XY) non hanno consentito di accogliere le proposte".

Si legge nella delibera: "Il Consiglio ha valutato sia la personalità di Farina (incensurato sul piano deontologico) sia il prezzo devastante che lo stesso ha già pagato sul piano dell'immagine e della credibilità dopo l'esplosione dello scandalo; prezzo, che comprende anche gli insulti ai suoi familiari. Nella moderna società dell'informazione, i mezzi mediatici sono in grado di incidere profondamente sul decoro e sulla dignità di una persona (ed è quello che è avvenuto con Farina bersagliato da una campagna denigratoria senza confronti). La sanzione massmediatica è più incisiva e affittiva oggi della stessa pena o della stessa sanzione disciplinare soprattutto quando il protagonista è un professionista.

Farina ha tradito la professione giornalistica, asservendola al Sismi con il quale, almeno dal 2004, ha mantenuto un rapporto costante. Gravissimo l'episodio dell'intervista "pilotata" a due magistrati dell'Ufficio del Pubblico Ministero di Milano. Farina ha compromesso la sua dignità e quella dell'Ordine al quale appartiene, ferendo anche il rapporto di fiducia che deve esistere tra stampa e lettori.

Il Consiglio respinge le argomentazioni dei legali secondo le quali Farina non può "rendere dichiarazioni sulla vicenda giudiziaria che lo riguarda" con una conseguente limitazione del suo diritto di difesa. Farina, invece, si è difeso con ampia libertà davanti al Consiglio, ha presentato proposte di patteggiamento, ha presentato una memoria (di 6 pagine) nella seduta del 28 settembre nel tentativo di giustificare due articoli: il primo sul "caso Abu Omar" del 14 maggio e il secondo del 9 giugno dal titolo "Sorpresa, dietro le missioni Cia il visto Prodi". Nella sua memoria, Farina precisa che la Commissione Ue (guidata da Prodi) è "implicata direttamente

**Condotta  
del giornalista  
e radiazione  
- delibera  
n. 27/07**

in termini statutari". Una versione, questa, che non ha convinto il Consiglio se è vero che "l'atto politico di aiuto reciproco in casi di "removals" esiste ed è stato concordato a livello di consiglio d'Europa allora presieduto dalla Grecia.

Il Consiglio è giudice dei comportamenti dei giornalisti. In questo caso il Consiglio era chiamato semplicemente a valutare se il rapporto di Farina con il Sismi fosse coerente con le prescrizioni deontologiche fissate negli articoli 2 e 48 della legge professionale in presenza peraltro di una norma (articolo 7, primo comma, della legge 801/1977) che vieta ai giornalisti di collaborare con i servizi segreti. La risposta è negativa: Farina ha violato pesantemente le norme deontologiche fissate nella legge professionale. Farina ha tenuto un atteggiamento processuale "ammissivo" peraltro confermato dalla proposta di patteggiamento a una sanzione da 2 a 6 mesi. Il Consiglio, infine, nega ogni valore alla pretesa giustificativa di Farina di combattere una guerra personale contro l'Islam e pertanto di avere aiutato il Sismi in tale contesto".

Ciò premesso il Consiglio delibera di infliggere la sanzione della sospensione di 12 mesi al giornalista professionista Renato Farina.

Una decisione alla quale si giunge in maniera inusuale. Si legge, nella delibera:

"Hanno partecipato alla seduta 8 consiglieri su 9. La maggioranza era di 5 voti. Nessuna sanzione (radiazione o sospensione di 12 mesi) ha raggiunto il quorum dei 5 voti. È passata così la sanzione meno grave nel rispetto del principio generale del *favor rei*. In caso di parità di voti, generalmente prevale il voto del presidente, ma non quanto si decide sulle persone come in questo caso. Il Consiglio seguirà con attenzione le vicende processuali legate al caso Abu Omar e a "Spiopoli". Eventuali fatti nuovi a carico di giornalisti saranno oggetto di altre istruttorie disciplinari".

**Il ricorso del Procuratore Generale.** Il PG premette che la delibera è stata "notificata a questo Ufficio in data 02.10.2006" ed afferma che la violazione delle norme di deontologia professionale, contestate a Farina, sono state accertate. Il Pg considera "inadeguata rispetto

alla gravità della condotta ascritta ed accertata" la sanzione comminata, contesta al Consiglio della Lombardia di essersi "lasciato prendere la mano dal contegno di "studiata" sotto-missione assunto dal giornalista in sede giudiziale.... e da valutazioni paragiuridiche (afflizione derivante dalla pubblicità della vicenda) giungendo ad applicare una sanzione inaccettabile perché non rapportata alla gravità estrema delle violazioni".

Il Pg lamenta "l'incongruenza" tra la sanzione e la motivazione che fa esplicito riferimento al fatto che Farina "ha tradito la professione giornalistica, asservendola al Sismi..." Per queste ragioni, il Pg chiede che a Farina sia applicata "la sanzione disciplinare della radiazione".

**Il ricorso di Farina.** La difesa ricorda che l'impossibilità di una piena difesa tecnica "in ragione del vincolo di segretezza gravante sugli indagati e sui difensori" imponeva una sospensione del procedimento disciplinare. In subordine, ricorda ancora, aveva chiesto il patteggiamento, offrendosi di concordare una sanzione da due a sei mesi di sospensione. Farina insiste nella doglianza sui limiti della sua difesa, limiti che sono venuti meno in questa fase, con l'avvenuto deposito degli atti. Ma, ora, esiste un altro delicato aspetto (art. 653 c.p.p.) perché non è irrilevante sul procedimento disciplinare l'esito della vicenda penale quando concerne gli stessi fatti. Talché si imporrebbe la sospensione del procedimento disciplinare. Farina sostiene di aver ammesso solo di aver avuto rapporti "con persone del Sismi, senza aggiungere alcuna indicazione sul contenuto del rapporto stesso e della sua durata" e di aver ammesso "i rimborsi... senza poter indicare, di nuovo, qualsiasi altra circostanza utile a comprendere il fatto nella sua pienezza".

Il giudizio disciplinare non può sottrarsi "all'accertamento del fatto nella sua interezza" e l'averlo fatto comporta una "lesione al diritto di difesa".

Farina sostiene di aver agito "in stato di necessità" configurandosi "il rischio all'incolumità di diversi nostri connazionali". Per questo è nato il suo rapporto con il Sismi. Il Consiglio della Lombardia non ha neanche preso in

considerazione questo argomento.

Ripetuta, nel ricorso, è la contestazione delle affermazioni del PG che, ad avviso di Farina, ignora le argomentazioni difensive e dichiara – senza fornire spiegazione alcuna – che la sua stessa "permanenza nell'albo" dei giornalisti è "incompatibile con la dignità" dell'Ordine.

Quanto alla legge che vieta ai Servizi di avere "alle loro dipendenze, in modo organico o salutare" giornalisti professionisti, Farina sostiene

**Condotta  
del giornalista  
e radiazione  
- delibera  
n. 27/07**

che ne è consapevole, ma che tale rapporto di "dipendenza" non è "mai stato posto in essere". In via subordinata chiede di respingere la richiesta di radiazione

avanzata dal PG e di valutare tutte le circostanze per fissare la sanzione più appropriata anche per quanto concerne l'entità, tenendo presente quel che il CNOG stabilì in un caso analogo, quello di Giorgio Zicari prosciolti dal CNOG per avere, tenendo rapporti con i Servizi, "adempiuto a un dovere civico al quale il cittadino è tenuto per la difesa dell'ordinamento democratico".

**Le notifiche.** Risulta dagli atti che al Procuratore generale la delibera è stata "inoltrata" anche per posta elettronica in data 29 settembre 2006 e notificata tramite ufficiale giudiziario il 2.10.2006.

Con una memoria, allegata al ricorso, la difesa di Farina affronta il problema della tempestività del ricorso del PG e quindi della sua ammissibilità.

Osserva che la delibera è stata notificata per posta elettronica certificata in data 29 settembre 2006 (venerdì) come emerge da una "ricevuta di accettazione" (allegata alla memoria) che confuta, ad avviso del difensore, l'affermazione del Procuratore secondo il quale la delibera non è stata rinvenuta nella casella di posta elettronica del personale addetto. La disciplina che va applicata, sempre ad avviso del difensore, è quella prevista dell'articolo 60 della legge 69/1963 che stabilisce che "il termine decorre... per il pubblico ministero dal giorno della notificazione per i provvedimenti in materia disciplinare". Ne consegue che il termine per proporre ricorso scadeva il 28 ottobre

2006, che era un sabato, giorno in cui – come peraltro segnala lo stesso Ordine della Lombardia – “la portineria dello stabile dove ha sede l’ente è aperta”, autorizzata a ritirare le eventuali notifiche di atti giudiziari”.

Il ricorso, dunque, ad avviso della difesa di Farina, sarebbe stato presentato fuori termine e sarebbe, quindi, irricevibile.

Il PG obietta che il ricorso è stato presentato proprio nei 30 giorni richiamati dalla difesa di Farina con riferimento all’articolo 60 della legge 69/1963. Il computo dei giorni va fatto con riferimento alla normativa generale prevista dall’articolo 155 del c.p.c. così che i giorni decorrebbero dal

**Condotta  
del giornalista  
e radiazione  
- delibera  
n. 27/07**

30 settembre (il primo successivo alla notifica per posta elettronica) e scadrebbero il 29 ottobre 2006. Essendo questo giorno festivo, il termine slitta al 30.10.2006. Per “amore di verità” il Pg aggiunge che la notifica per posta elettronica “non è mai pervenuta alla sottoscritta” e che, di più, l’indagine “effettuata presso la Segreteria Civile di questo ufficio in conseguenza del rilievo di tardività del ricorso non ha consentito di rinvenire la delibera medesima nella casella di posta elettronica del personale addetto”. Per questo, precisa il Pg, dottoressa Maria Antonietta Pezza, ha fatto riferimento nel suo ricorso alla data del 2 ottobre 2006, giorno della notifica nelle mani del cancelliere addetto alla ricezione degli atti giudiziari.

**Le dimissioni di Farina.** Renato Farina, dopo aver presentato il ricorso e quando l’esame dello stesso era stato inserito all’odg del Consiglio nazionale del 14 febbraio 2007, si è dimesso dall’Ordine con una lettera che ha data 1 marzo 2007, restituendo la sua tessera professionale n. 52814. Il Consiglio della Lombardia ha preso atto delle dimissioni in data 20 marzo 2007.

Farina, nella sua lettera, non spiega perché mai sia giunto alla decisione di dimettersi. Lo fa con una lettera pubblicata in prima pagina su Libero del 2 marzo. In essa, tra l’altro, scrive che con la sua scelta si sente “anche come uno che è scampato ad un plotone di esecuzione”.

Nell’articolo, Farina ammette di aver “patteggiato” la sua responsabilità in altra sede, nella quale gli è stata comminata “una multa di 6.480 euro” (in realtà una condanna a sei mesi convertita in pena pecuniaria). Lo ha fatto, rinunciando “a difendersi” in un processo “che sarebbe durato tanti anni e da cui sono certo sarei uscito assolto ma morto”. È stato trattato, scrive, in maniera leale dal Pm Armando Spataro.

Poi aggiunge: “diverso è il caso dei colleghi dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia ... che lo hanno sospeso...” per dodici mesi con motivazioni pazzesche”. Quanto al Cnog, lo definisce “una congrega” davanti alla quale ha “rinunciato a difendersi” perché non intende farsi “fucilare alla schiena”. E, per di più, lui vuole “scendere da questo treno di matti e pure cattivi”.

Nella mattinata del 28 marzo 2007 perviene al CNOG una nota, da parte dell’avv. Grazia Volo, nell’interesse di Farina.

In tale nota, con riferimento all’invito a Farina a presentarsi presso il CNOG per esporre le sue ragioni in ordine al ricorso presentato, annuncia che il suo assistito non si presenterà perché ritiene che “la conseguenza immediata e diretta delle dimissioni/cancellazione definitiva di Farina dall’Albo dei Giornalisti Professionisti sia che il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti non può assumere alcuna decisione in relazione ai ricorsi presentati, ciò in ragione della sopravvenuta carenza di giurisdizione”.

A parere del legale, insomma, l’Ordine Nazionale non dovrebbe assumere alcun altro provvedimento che non sia una asettica presa d’atto dell’intervenuta cessazione della materia del giudizio disciplinare in quanto “non appare ipotizzabile il permanere della potestà giurisdizionale dell’organo di secondo grado investito, nel caso in specie, dell’esame del ricorso promosso da un soggetto oggi non più in possesso della condizione prodromica all’attuazione della giurisdizione dell’organo disciplinare stesso. Per le stesse ragioni – conclude – deve essere ravvisata analoga carenza di giurisdizione in ordine all’esame e valutazione del ricorso proposto dal Procuratore Generale di Milano contro la originaria pronuncia sanzionatoria”.



**Inammissibilità della eccezione sulle conseguenze delle dimissioni nel procedimento disciplinare.** L'eccezione è infondata, e le dimissioni di Farina non impediscono al CNOG di valutare il suo ricorso e quello del PG, decidendo nella valutazione del comportamento dello stesso quando era iscritto all'Ordine dei giornalisti. Si tratta infatti di valutare, ora per allora, se la decisione assunta il 2 novembre 2006 dal Consiglio dell'Ordine della Lombardia per violazioni deontologiche compiute dal ricorrente in data precedente fosse fondata e, in caso affermativo, la sanzione adeguata. Si tratta in sostanza di accertare oggi se quanto deciso ieri sia stato legittimo e corretto.

Peraltro è giurisprudenza costante che le dimissioni sono irrilevanti in relazione all'ultimazione del procedimento disciplinare che, invece, è necessaria (T.A.R. del Lazio, sez. I, 26/07/2006 n.6413). C'è, nel caso specifico, quell' "interesse giuridicamente qualificato", richiamato nella citata decisione, alla valutazione sotto il profilo disciplinare del comportamento tenuto, tanto più che le dimissioni non sono definitive esistendo la possibilità della re-iscrizione.

Il Consiglio di Stato, sez. V, 13 marzo 2000, n.1308 ha sancito che "non può ... ritenersi ... che il procedimento disciplinare sia rimesso all'iniziativa della parte privata interessata". E il T.A.R. per il Veneto, sez. I, 22 agosto 2002, n.4514 ha sentenziato che "va ammessa in via generale l'esperibilità del procedimento disciplinare (nei confronti di un dipendente cessato dal servizio, nell'ipotesi in cui sussista in concreto un interesse giuridicamente qualificato (dell'impiegato o) della stessa Amministrazione, a una valutazione sotto il profilo disciplinare del comportamento tenuto". In particolare si è ritenuto fosse sufficiente all'iniziativa "l'interesse di ristabilire il prestigio e il decoro dell'Amministrazione".

Questa linea trova definitiva, ampia e indiscutibile conferma nella decisione n.477 del 3 febbraio 2006 con cui la sez. IV del Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo il procedimento disciplinare anche in presenza di dimissioni, poiché sussiste l'interesse dell'Amministrazione alla "salvaguardia della propria immagine lesa dal comportamento illecito del proprio iscritto".

Non risultando formulati rilievi o richieste di chiarimenti da parte di alcun consigliere sulla valutazione data alla pregiudiziale sollevata dal difensore di Renato Farina, e preso atto del rifiuto del ricorrente a comparire, il Consiglio prosegue nell'esame del ricorso, partendo dalle eccezioni sollevate contestualmente alla presentazione del ricorso.

**Eccezioni su limiti al diritto di difesa e su pretesa tardività del ricorso del P.G.** Occorre preliminarmente valutare due problemi posti dalla difesa di Farina: la limitazione del diritto alla difesa e la irricevibilità del ricorso del PG in quanto sarebbe stato presentato fuori termine.

**La "tardività" del ricorso.** In proposito è opportuno richiamare la disposizione dell'articolo 57 della legge 69/1963, che testualmente recita al secondo comma: "... Essi (*cioè i provvedimenti disciplinari*) devono essere motivati e sono notificati all'interessato e al pubblico ministero a mezzo di ufficiale giudiziario entro 30 giorni dalla deliberazione".

Si tratta cioè di una norma che non prevede né ammette procedure alternative, per cui la prassi di trasmettere l'atto ANCHE per via telematica deve intendersi suggerita da un eccesso di zelo da parte dell'Ordine della Lombardia, tant'è che in calce alla delibera si legge: "Si incarica la segreteria dell'OgL di provvedere alla notificazione di questa delibera ANCHE per mezzo della posta elettronica certificata ai soggetti pubblici e privati in possesso di indirizzo telematico (art 151 Cpc; art 12 l. 205/2000; art. 3/bis l. 241/1990; art. 12 Dlgs 82/2005), con ciò ammettendo che la disposizione dell'art. 57 della legge 69/1963 deve essere rispettata.

**Condotta del giornalista e radiazione - delibera n. 27/07**

Si incarica la segreteria dell'OgL di provvedere alla notificazione di questa delibera ANCHE per mezzo della posta elettronica certificata ai soggetti pubblici e privati in possesso di indirizzo telematico (art 151 Cpc; art 12 l. 205/2000; art. 3/bis l. 241/1990; art. 12 Dlgs 82/2005), con ciò ammettendo che la disposizione dell'art. 57 della legge 69/1963 deve essere rispettata.

Peraltro, se così non fosse non avrebbe senso il fatto che *la prima riga - dopo il numero di protocollo e la data - della stessa delibera di primo grado recita testualmente: "notifica urgente a mezzo ufficiale giudiziario (art. 57 legge 69/1963)".*

Precisato e ribadito che, in base all'art.57 della legge, la notifica va fatta esclusivamente tramite ufficiale giudiziario e richiamata la formula

Precisato e ribadito che, in base all'art.57 della legge, la notifica va fatta esclusivamente tramite ufficiale giudiziario e richiamata la formula

*“anche per mezzo della posta elettronica certificata”* usata dall’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, non vi è comunque prova certa dell’avvenuta ricezione, da parte del P.G., della decisione di che trattasi nella data invocata dal ricorrente. Difatti la Procura della Repubblica ha ricevuto materialmente la notifica in data 2 ottobre, lunedì, nelle mani della dottoressa Carola Seller cancelliere addetto alla ricezione degli atti e che risulta essere lo stesso destinatario della “notifica” per posta elettronica. La “ricevuta di accettazione” – prodotta dal Consiglio della Lombardia e dalla difesa del ricorrente – attesta che il documento (la delibera) “è stato accettato dal sistema e inoltrato”. Esiste, cioè, la documentazione che è stato “inoltrato” non che sia stato ricevuto e visionato. Per fare un esempio a chiarimento, basti pensare ad una raccomandata spedita (quindi accettata dalle Poste) e che si è perfino tentato di consegnare (inoltrare), senza trovare il legittimo destinatario, mantenendola in conseguenza in deposito fino al ritiro, data dalla quale – senza contestazione alcuna – decorrono i termini per il ricorso. LA STESSA DIFESA DEL RICORRENTE AFFERMA – LEGITTIMAMENTE – CHE LA NOTIFICA A FARINA È AVVENUTA IN DATA 5 OTTOBRE 2006. MA L’UFFICIALE GIUDIZIARIO CERTIFICA DI AVER PROCEDUTO “a mezzo del servizio postale Milano – Succursale – 109 IN DATA 2 OTTOBRE 2006. Se valesse la data dell’”inoltrato”, il ricorso di Farina, depositato il 2 novembre, sarebbe stato presentato fuori termine: ma così, ovviamente, non è.

Per fare un altro esempio, relativo alla notifica tramite ufficiale giudiziario: la data di decorrenza dei termini per presentare ricorso non è quella della consegna da parte del mittente per l’“inoltrato” (la notifica), ma quella della materiale consegna dell’atto (diretta o tramite ritiro presso la casa comunale, con l’eccezione della specifica procedura prevista dagli artt. 137-138-139-140).

Tralasciando le non marginali affermazioni del Procuratore generale (“l’indagine “effettuata presso la Segreteria Civile di questo uf-

**Condotta  
del giornalista  
e radiazione  
- delibera  
n. 27/07**

ficio in conseguenza del rilievo di tardività del ricorso non ha consentito di rinvenire la delibera medesima nella casella di posta elettronica del personale addetto”), la ricevuta di accettazione non certifica che il documento sia stato visionato, ma solo “depositato” presso una casella di posta elettronica, un venerdì, peraltro non all’indirizzo generico di un ufficio (consultabile quindi da uno tra gli addetti quel giorno in servizio), ma a quello personale di un singolo funzionario dello stesso ufficio. Un funzionario abilitato a ricevere la notifica degli atti, ma sulla presenza fisica del quale quel giorno nell’“ente” non esiste elemento alcuno così come non esiste elemento alcuno che quello stesso giorno qualcuno lo abbia o possa averlo visionato.

Esiste, invece, una dichiarazione formale che di quell’atto non si è trovata traccia.

Si deve quindi giungere alla conclusione che la “ricevuta di accettazione” – prodotta dal Consiglio della Lombardia e dalla difesa del ricorrente – attesta soltanto che il documento (la delibera) “è stato accettato dal sistema e inoltrato”. Il Consiglio Nazionale ritiene infondata la doglianza della difesa sulla “tardività” del ricorso.

**I limiti al diritto alla difesa.** Farina ribadisce anche nel ricorso che l’impossibilità di una piena difesa tecnica “in ragione del vincolo di segretezza gravante sugli indagati e sui difensori” imponeva una sospensione del procedimento disciplinare. E aggiunge che se anche in questa fase del procedimento, con il deposito degli atti d’indagine, quel vincolo è venuto meno, permane, in base all’articolo 653 del c.p.p, l’esigenza di una sospensione dello stesso, nell’attesa della conclusione della vicenda penale che concerne gli stessi fatti oggetto della contestazione da parte dell’Ordine dei giornalisti. Secondo dottrina e giurisprudenza, i procedimenti penale e disciplinare sono indipendenti e possono coesistere fino ad arrivare al punto che, conseguentemente, un fatto penalmente irrilevante può invece determinare una sanzione in sede disciplinare.

Bene ha fatto il Consiglio dell’Ordine della Lombardia a proseguire nella propria attività perché non si trattava di attendere la conferma del fatto contestato da un procedimento pena-

le bensì di verificare la gravità di un comportamento, per il quale il ricorrente ha avuto ampia possibilità di difesa dopo averlo ammesso. L'accertamento del "fatto nella sua interezza" sotto il profilo disciplinare non è necessariamente né perfettamente coincidente con l'accertamento del "fatto nella sua interezza" nel processo penale. Nel caso specifico, le puntuali contestazioni circa le violazioni imputate a Farina e le ammissioni dallo stesso fatte consentono di evidenziare ogni e qualsiasi aspetto utile all'assunzione di una decisione sotto il profilo disciplinare, nel corso di un'istruttoria durante la quale Farina ha avuto l'opportunità di difendersi, direttamente o tramite il suo legale, ha presentato memorie e istanze esercitando fin dalla prima fase, ma ancor di più in sede di ricorso, il suo diritto alla difesa con i soli limiti che ha deciso di auto imporsi.

Il CNOG ha già ribadito, con precedenti decisioni, che non sussiste l'obbligo di sospendere il giudizio in presenza di analogo procedimento in sede penale quando la fondatezza dei fatti contestati nella loro oggettività e materialità non può dipendere da una pronuncia penale.

Inoltre, anche in questa fase nella quale, per stessa ammissione del ricorrente, non esistono i lamentati vincoli di segretezza, Farina non produce elementi aggiuntivi a sua difesa. Ma insiste nella richiesta di sospensione del procedimento trascurando che oggetto dell'indagine disciplinare è il comportamento del ricorrente, così come ampiamente contestato dal Consiglio dell'Ordine della Lombardia con una particolareggiata contestazione degli addebiti e delle violazioni che qui integralmente si richiama. Quel che è rilevante dal punto di vista disciplinare non è oggetto di accertamento da parte della magistratura e, si potrebbe perfino dire non è stato neanche necessario fosse accertato dal Consiglio della Lombardia: è stato, infatti, ampiamente ammesso e documentato dallo stesso ricorrente.

Pertanto, la richiesta di sospensione del procedimento, in attesa della definizione del giudizio penale, è inammissibile e va respinta.

**Il patteggiamento.** Il patteggiamento, sollecitato da Farina ed accordato allo stesso, in base alla giurisprudenza consolidata, consente di

utilizzare in sede disciplinare, senza procedere ad ulteriori accertamenti, i fatti ammessi in sede penale. Non sono stati indicati, per di più, dal ricorrente elementi sui quali procedere a nuovi e/o diversi accertamenti (T.A.R. della Liguria, 27/04/2006, n.412; Consiglio di Stato, sez.V, 23/01//2004, n.187). I fatti ammessi con il patteggiamento non sono il presupposto unico su cui si basa la conclusione della commissione, ma essi sono

### **Condotta del giornalista e radiazione - delibera n. 27/07**

sicuramente significativi perché, nel rispetto delle norme, quella sentenza ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione di responsabilità dell'incolpato.

**La responsabilità del ricorrente.** Farina sostiene di aver ammesso solo di aver avuto rapporti "con persone del Sismi, senza aggiungere alcuna indicazione sul contenuto del rapporto stesso e della sua durata" e di aver ammesso "i rimborsi... senza poter indicare, di nuovo, qualsiasi altra circostanza utile a comprendere il fatto nella sua pienezza".

Neanche ora, dopo il deposito degli atti dell'inchiesta penale, lo fa. Non fornendo per di più alcun elemento su un aspetto "innocente" (dal punto di vista della segretezza che ormai non c'è, peraltro) della vicenda, quello relativo alle ricevute per le somme in danaro che gli sono state corrisposte e che il ricorrente si limita a dichiarare essere stati "rimborsi spese". Se svolgeva attività giornalistica per conto del suo giornale, Libero, all'interno del quale aveva per di più un ruolo di grande responsabilità, quali spese era necessario farsi rimborsare dai Servizi segreti potendo addebitare quelle funzionali al suo quotidiano per i servizi che stava mettendo a punto? Farina non lo chiarisce, autorizzando a ritenere che se di effettivi "rimborsi" (e non di compensi) si è trattato essi sono stati corrisposti per attività che nulla hanno a che vedere con la professione giornalistica.

Farina sostiene d'essere consapevole dell'esistenza della legge che vieta ai Servizi di avere "alle loro dipendenze, in modo organico o salutare" giornalisti professionisti. Ma, aggiunge

che tale rapporto di “dipendenza” non è “mai stato posto in essere”.

Farina sostiene di aver, in ogni caso, agito “in stato di necessità” per il rischio che, a suo dire, correva un numero imprecisato di italiani.

Comunque, non si riesce ad immaginare quale “stato di necessità” possa configurarsi nell'accettazione acritica di un documento prodotto dai servizi e acriticamente pubblicato sul proprio giornale senza la minima verifica; quale “stato di necessità” possa indurre a piegare la propria professione fino al punto da usarla per creare turbativa in un'indagine giudiziaria, denigrando, di fatto, un magistrato; quale “stato di necessità” possa imporre di coinvolgere un proprio collega (che si dichiara “parte lesa”), gerarchicamente subordinato, carpandone la buona fede, inducendolo a organizzargli un incontro con magistrati che intendeva depistare, mettendo a repentaglio il patrimonio di rapporti professionali dello stesso, esponendolo a conseguenze penali che sta subendo, inducendolo a mettere a punto un “verbale” di quell'incontro per immediatamente trasmetterlo, all'insaputa dell'autore, al Sismi; quale “stato di necessità” possa rinvenirsi nella segnalazione al Sismi degli spostamenti di colleghi e magistrati, tentando di accreditare una casualità nell'azione di controllo che viene smentita dallo stato dei luoghi e dagli orari delle intercettazioni telefoniche.

Comportamenti, tutti, che ad avviso del Consiglio Nazionale documentano – assieme alla non chiarita, per scelta del ricorrente, questione dei “rimborsi spese” - che la “dipendenza” da un settore dei Servizi c'è inequivocabilmente stata andando ben oltre i peraltro ammessi e rivendicati rapporti non giornalistici con gli stessi. È Farina che scrive: “Allora confesso. Ho dato una mano ai nostri servizi segreti militari, il Sismi. Ho passato loro delle notizie. Ne ho ricevute”.

La difesa di Farina, in via subordinata, chiede di respingere la richiesta di radiazione avanzata dal PG e di valutare tutte le circostanze per fissare la sanzione più appropriata anche per quanto concerne l'entità, tenendo presente

**Condotta  
del giornalista  
e radiazione  
- delibera  
n. 27/07**

quel che il CNOG stabilì in un caso analogo, quello di Giorgio Zicari prosciolti dal CNOG per avere, tenendo rapporti con i Servizi, “adempito a un dovere civico al quale il cittadino è tenuto per la difesa dell'ordinamento democratico”.

A parte ogni considerazione sulla mancanza di vincolo ad una decisione assunta il 29/30 marzo del 1978, è opportuno far presente – al fine di poter fare un corretto riferimento alle stesse – che la vicenda in oggetto nasce da una delibera assunta dal Consiglio regionale della Lombardia in data 7 aprile 1975 (a conclusione di un procedimento durato per 9 sedute dal 21 luglio 1974 al 7 aprile 1975) e relativo ad un addebito per fatti verificatisi (il piano eversivo del gruppo MAR di Carlo Fumagalli) e comportamenti tenuti da Zicari prima dell'aprile del 1970.

Vale a dire ampiamente prima della legge 801/1977 che all'articolo 1 afferma che *“In nessun caso i Servizi possono avere alle loro dipendenze, in modo organico o saltuario, ...giornalisti professionisti”*.

Quanto all'entità della sanzione, è opportuno ricordare che la difesa ha tentato, davanti al Consiglio della Lombardia, di concordare una sospensione – prima di 2 mesi, poi di 4 e, infine, di 6 – segno inequivocabile di un'ammissione di responsabilità per comportamenti deontologicamente non corretti. Par di capire che tale misura, fino all'entità più alta indicata, sarebbe per coerenza disposta ad accettare e che giudicherebbe, eventualmente, adeguata anche in considerazione della “gogna mediatica” alla quale sarebbe stato sottoposto.

Il “temperamento della sanzione” irrogata in primo grado dovrebbe essere altresì collegato all'aver agito “in stato di necessità” e al fatto che il rapporto col Sismi sarebbe stato motivato anche “dalla possibilità di contribuire alla liberazione di alcuni ostaggi nelle mani di terroristi internazionali” agendo in sintonia con “il servizio segreto (*che*) è un organismo statale ed è quindi una struttura operante nella piena liceità”.

Farina ha subito, innegabilmente, una “gogna mediatica” che il Consiglio deplora abbia coinvolto anche suoi familiari, certamente incolpevoli. Ma questo è un elemento che deve

restare estraneo al presente giudizio. Così come non possono né debbono avere alcuna influenza nel giudizio neanche gli attestati di stima e di solidarietà di numerosi lettori del giornale presso cui lavora. Compito del Consiglio Nazionale è di valutare se i fatti contestati sono realmente accaduti e se la sanzione, come richiesto dal ricorrente, sia o no meritevole di una riduzione.

Il Pg considera la sospensione di 12 mesi, comminatagli dal Consiglio della Lombardia, “inadeguata rispetto alla gravità della condotta ascritta ed accertata” e chiede la radiazione, rilevando una contraddizione tra la motivazione del provvedimento adottato dal Consiglio dell’Ordine della Lombardia e la sanzione comminata, che è riconducibile alla previsione dell’art. 54 della legge n.69/63 (quando si sia compromessa la dignità professionale), mentre il comportamento del Farina va sanzionato con l’ipotesi prevista dall’art. 55 della legge che punisce con la radiazione la condotta del giornalista che ha gravemente compromesso la dignità professionale, “fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua permanenza nell’Albo”.

Il ricorso del P.G. è fondato perché il Farina ha ammesso le gravi responsabilità nel suo comportamento, tanto da chiedere un patteggiamento non previsto nella legge professionale. In casi del genere il dichiarato “pentimento” per una condotta inammissibile non può sanare un vulnus che ha irrimediabilmente compromesso il rapporto fiduciario tra giornalista e lettori, aggravato dal fatto che abbia accettato di avere un nome in codice (‘Betulla’) percependo dal Sismi dei compensi, sia pure motivati come “rimborsi spese”.

Il Consiglio Nazionale condivide, particolarmente, un passaggio del ricorso del Pg nella parte in cui afferma che Farina “ha tradito la professione giornalistica, asservendola al Sismi...”. Sono parole che fanno sintesi del comportamento tenuto, e ammesso, dal ricorrente. Quel che rileva è che il comportamento di Farina resta incompatibile con tutte le norme deontologiche della professione giornalistica ed ha provocato un gravissimo discredito per l’intera categoria. E non solo in relazione alla vicenda Abu Omar e ai rapporti con Pio Pompa.

È Farina che, nelle sue difese, rivela e rivendica un ruolo in una trattativa con Milosevic, ruolo che autorevoli membri del governo dell’epoca negano abbia mai avuto. È Farina che fa riferimento a suoi rapporti con un servizio ultrasegreto statunitense (una Cia parallela agli ordini diretti di Condoleezza Rice). È Farina che dichiara ai magistrati di aver accettato dai servizi all’incirca 30 mila euro. Ma li ha presi non per “rimborsi spese”, ma “con l’idea, dentro la mia testa e il mio cuore, che poi mia moglie realizzava, e in parte anche io realizzavo, di fare delle liberalità nei santuari... Li ho messi dentro Santa Maria Maggiore, non volevo creare dei problemi, rifiutandoli”.

La tutela della dignità dell’intera categoria dei giornalisti costituisce precipua prerogativa dell’Ordine e, quando si compromette tale dignità, la sanzione è quella della radiazione (art. 55 della legge n.69/63).

Nel caso in esame, e tenendo conto esclusivamente degli addebiti formalmente mossi a Farina dal Consiglio della Lombardia, emergono due elementi:

l’oggettività e la materialità dei fatti come sono stati contestati;

la gravità di atti e comportamenti che finiscono per compromettere, come hanno compromesso, non soltanto la dignità di chi se ne è reso responsabile, ma anche la dignità dell’intera categoria dei giornalisti.

Prima di procedere alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta formulata dalla Commissione Ricorsi, i consiglieri Tedeschi, Alberti, Razzante e Metta

### **Condotta del giornalista e radiazione - delibera n. 27/07**

dichiarano di non partecipare al voto e abbandonano l’aula. Il presidente Del Boca non partecipa al voto essendosi già espresso pubblicamente sul caso.

Dopodiché, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, uditi i consiglieri relatori, a scrutinio segreto, decide:

di respingere il ricorso di Renato Farina;

in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano, di riformare la delibera adottata dal Consiglio regionale dell'Ordine della Lombardia nella seduta del 28.9.2006 e di infliggere la sanzione della radiazione al giornalista Renato Farina.

Così deciso in Roma il 29.3.2007.

#### **4-15. Pubblicità - Carta dei doveri ed iniziativa privata - Iscritti all'Ordine - delibera n. 35/07**

La publicista Lorena Bianchetti ricorre avverso la delibera adottata il 12 gennaio 2007 dal Consiglio regionale del Lazio e con la quale le è stata inflitta la sanzione della sospensione per sei mesi dall'esercizio professionale.

Motivo del provvedimento: *“aver partecipato attivamente a diversi spot pubblicitari andati in onda sulla Rete Uno della Rai durante la trasmissione Domenica In”.*

Sentita in sede istruttoria dai primi giudici la Bianchetti ha dichiarato di *“avere accettato le proposte relative ai succitati spot - consistiti in realtà in telepromozioni, ben segnalate e riconoscibili come tali, diffuse nel contesto del programma Domenica In, da lei condotto, in ragione di una ogni tre o quattro domeniche - provenienti dai responsabili del programma per conto di n.3 diversi committenti, e di aver dato esecuzione ai corrispondenti accordi girando i relativi filmati in assoluta buona fede, confidando ragionevolmente sul fatto che le norme di cui alla L. n.69 del 3 febbraio 1963, compresa quella della quale le si contestava la violazione, contenuta nella <Carta dei Doveri>, peraltro da lei ignorata, fossero applicabili ai soli giornalisti professionisti e non anche ai semplici giornalisti pubblicitari”.*

Nel ricorso si eccepisce, con riferimento al capitolo “Incompatibilità” della “Carta dei Doveri”, che è *“logico ritenere che presupposto indeffabile della idoneità della condotta di colui il quale eserciti professionalmente attività giornalistica a ledere il succitato interesse pubblico sia quello della conoscenza e/o riconoscibilità di tale*

*soggetto quale giornalista professionista da parte del pubblico dei fruitori del servizio: il pubblico infatti può essere indotto a ritenere che qualsiasi comunicazione, anche laddove in realtà finalizzata alla promozione di prodotti e servizi, in quanto proveniente da chi sia conosciuto o riconosciuto come giornalista professionista, altro non sia se non mera <informazione>”.*

Nel secondo motivo del ricorso si disquisisce tra norme “dettate da una fonte regolamentare di rango secondario” e “posizioni di diritto soggettivo in cui si esprime la libertà di iniziativa privata di cui all'art.41 della Cost.”.

E si conclude per la “inadeguatezza” della fonte regolamentare ovvero della Carta dei doveri, rispetto al dettato costituzionale.

Cosicché – si argomenta sul punto nel ricorso – *“si ritiene pertanto che ogni giornalista (specie se non professionista e quindi come tale non vincolato dall'esclusività e dalla continuità altrimenti richieste dall'art.1 L.n.69 del 3 febbraio 1963) possa considerarsi libero di aderire a proposte ed offerte aventi ad oggetto iniziative pubblicitarie, purché tali iniziative siano mantenute dallo stesso ben distinte e distinguibili dall'informazione vera e propria, come prescritto dalla <Carta dei Doveri> del 1993”.*

Nel terzo motivo si parla di motivazione “incongrua e contraddittoria” della delibera impugnata, e si finisce per definire la delibera stessa “illegittima ed illogica”.

Ciò perché – si evidenzia – non si è tenuto conto del fatto che, su suggerimento dei primi giudici, la ricorrente si sia adoperata perché la Rai non mettesse più in onda gli spot in precedenza registrati. La Rai ha risposto picche e quindi è stata privata “di ogni valore l'iniziativa riparatoria assunta” dalla ricorrente.

Con il quarto motivo – che in effetti è una subordinata – si sostiene che la sanzione inflitta è da ritenere *“assolutamente sproporzionata all'assunta gravità della condotta considerata, nonché eccessiva rispetto a sanzioni ordinariamente inflitte dagli enti competenti per ipotesi simili”.*

Si sostiene infine che la Carta dei Doveri “fa espresso riferimento ai soli giornalisti, senza menzionare mai i pubblicitari”;

che l'esclusività professionale si appartiene ai soli giornalisti professionisti; che la ricorrente è una "semplice pubblicista". Da qui, la richiesta subordinata di "*parametrare la sanzione disciplinare allo status di mera pubblicista della ricorrente, convertendo la sospensione dall'albo ... nell'avvertimento di cui all'art.52 L.n.69 del 3 febbraio 1963*".

\*\*\*

In relazione al ricorso è stato chiesto il prescritto parere al competente Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma.

Secondo il P.G. – il cui articolato parere qui espressamente si richiama per far parte integrale e sostanziale del presente provvedimento – "*le censure mosse ... non sembrano possano essere condivise, ad eccezione di quella concernente la misura della sanzione erogata*".

Occorre comunque procedere ad alcune considerazioni, necessarie per confutare affermazioni che per la loro portata stravolgono in punti fondamentali l'essenza stessa della legge ordinistica e la correlata "Carta dei Doveri".

Non è accettabile che si tenti di accreditare l'esistenza tra gli iscritti all'Ordine di giornalisti di serie A (professionisti) e giornalisti di serie B (pubblicisti).

Vero è che a leggere acriticamente il primo e il secondo capoverso dell'art.1 della legge 3.2.1963 n.69 ("È istituito l'Ordine dei Giornalisti. Ad esso appartengono i giornalisti e i pubblicisti iscritti nei rispettivi elenchi") si può dedurre che i pubblicisti siano cosa diversa dai professionisti, ma un quadro normativo e regolamentare va visto nel suo complesso e, per di più, alla luce di quanto maturato nel contesto della società in cui si opera dal 1963 in avanti. Tanto che oggi non ci si può più riferire al contenuto letterale del secondo capoverso dell'art.1 della legge ordinistica, perché sarebbe cosa di "assoluta irragionevolezza", la cui portata giuridica conduce alla disapplicazione della norma. Giacché i pubblicisti – eccezion fatta per il processo formativo e quello per l'accesso – hanno stessi obblighi, stessi doveri, stessa applicazione contrattuale e possono occupare, professionalmente, qualsiasi posizione lavorativa.

Esiste, invero, il problema di una formazione al passo con i tempi – e questo riguarda sia i professionisti che i pubblicisti – ma esso esula dal presente contesto.

### **Pubblicità - Carta dei doveri ed iniziativa privata - Iscritti all'Ordine - delibera n. 35/07**

La ricorrente ha ammesso di ignorare l'esistenza della "Carta dei Doveri" e ha dichiarato di ritenere che le norme della legge ordinistica in relazione al fatto contestato, fossero applicabili "ai soli giornalisti professionisti e non anche ai semplici pubblicisti".

È una ammissione di responsabilità di peso non indifferente e che certamente non può costituire una esimente.

Quanto poi alla esclusività professionale, essa non fa parte del capo di incolpazione proprio perché la ricorrente è una pubblicista e non una professionista; le si è contestato – correttamente – di avere effettuato pubblicità, cosa vietata sia ai professionisti che ai pubblicisti.

Inoltre è del tutto improprio il riferimento che si fa nel ricorso alla libertà di iniziativa privata di cui all'art.41 della Costituzione dal momento che, nel caso in esame, è stata contestata alla ricorrente la violazione di una norma che espressamente vieta di fare qualcosa ben definita e identificata.

Per contro, è del tutto confacente il richiamo alle norme deontologiche fatte dai primi giudici. L'art.13 della Carta dei Doveri così recita: "*Le presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti l'attività pubblicistica. Le sanzioni disciplinari di cui al Titolo III della legge 69/63 si applicano solo ai soggetti iscritti all'albo dei giornalisti, negli elenchi o nel registro*".

E la Carta dei doveri dell'informazione economica approvata dal Consiglio Nazionale l'8 febbraio 2005 ed aggiornata il 28 marzo 2007, che integra lo spirito dell'art.2 della legge 3.2.193 n.69 e comporta l'applicazione delle norme contenute nel Titolo III della stessa

legge, all'art.5 così recita: *“Il giornalista non assume incarichi e responsabilità in contrasto con l'esercizio autonomo della professione, né può prestare nome, voce e immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili con la credibilità e autonomia professionale. Sono consentite, invece, a titolo gratuito, analoghe iniziative volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali o comunque prive di carattere speculativo”*.

Tutto ciò premesso e considerato, il ricorso è infondato quanto alla responsabilità della ricorrente in ordine al fatto contestato.

Pur non dubitando della buona fede della ricorrente stessa e tralasciando di interloquire sulla prospettata diversità di trattamento (casi analoghi sono stati giudicati meno severamente), anche perché – argomentando per amore di tesi – si potrebbe affermare che eventuali errori commessi in passato non giustificerebbero il perseverare negli stessi errori, è certo comunque che la oggettività e la gravità del fatto addebitato inducono a ritenere che la sanzione da applicare sia quella prevista dall'art.54 della legge ordinistica (sospensione), nella misura già fissata in primo grado (6 mesi).

Nel presente provvedimento resta assorbita la richiesta di sospensione cautelare avanzata dall'interessata.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l'avv. Bruno della Ragione, a scrutinio segreto decide di respingere il ricorso della sig.ra Lorena Bianchetti. Così deciso in Roma il 4.10.2007.

#### **4-16. Incompetenza del Tribunale in materia di sospensiva**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA  
I SEZIONE CIVILE

Composto da:  
Dott. Alberto Bucci, Presidente

Dott. Rosaria Ricciardi, Giudice  
Dott. Maria Rosaria Rizzo, Giudice  
Dott. Flavio Haver, Esperto  
Dott. S. Acciari, Esperto

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

**sentenza**

Nel procedimento iscritto al n. 4222 R.G.A.C. dell'anno 2007 deliberato nella camera di consiglio del giorno 18.5.2007, vertente

**tra**

Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma;

ricorrente

**e**

Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, in persona del Presidente Lorenzo Del Boca, elettivamente domiciliato in Roma, viale Giulio Cesare 14, presso lo studio dell'avv. E. Romanelli, e rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Garancini e Giacomo Garancini del foro di Varese;

resistente

Buonamici Cesara

oggetto: impugnazione della decisione 14.02.2007 del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti

#### **Svolgimento del processo**

Con atto depositato il 23.3.2007 la Procura Generale della Repubblica ha proposto impugnazione avverso la decisione del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti del 14.2.2007, con la quale era stata rigettata l'istanza preliminare di sospensione della sanzione disciplinare avanzata dalla giornalista Buonamici. Ha chiesto al Tribunale di sospendere *ope legis* – per effetto dell'impugnazione avanti al CROG – l'esecuzione del provvedimento di sospensione dall'albo dei giornalisti irrogato alla Buonamici.

La Buonamici non si è costituita.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, in via pregiudiziale, ha eccepito la ca-



renza di giurisdizione, trattandosi di provvedimento amministrativo, pertanto da impugnare avanti il giudice amministrativo; nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda. All'udienza del 18.5.2007 la causa è stata trattata in decisione e deliberata nella camera di consiglio.

### Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

L'art. 63 della legge 69/1963 prevede la possibilità sia per l'interessato sia per il procuratore della Repubblica e il procuratore generale competenti per territorio di impugnare le delibere del CNOG di cui all'art. 62 avanti il Tribunale ordinario.

L'art. 62 riguarda le delibere del consiglio nazionale pronunciate su ricorsi in materia di iscrizione all'albo, negli elenchi o nel registro e di cancellazioni, nonché in materia disciplinare ed elettorale.

Per delibere in materia disciplinare devono intendersi quelle che hanno statuito sul merito dell'applicabilità agli iscritti all'albo delle sanzioni disciplinari.

Non è prevista quindi l'impugnativa autonoma avanti il Tribunale del provvedimento del CNOG che abbia deciso dell'istanza preliminare di sospensiva del provvedimento sanzionatorio del CROG proposta dall'interessato.

La natura amministrativa dei provvedimenti del CNOG e la eccezionale attribuzione alla giurisdizione del tribunale ordinario del reclamo avverso le delibere di cui al richiamato art. 63 non consentono di estendere la previsione legislativa ad altre ipotesi non espressamente contemplate.

D'altra parte la sospensione *ope legis* del provvedimento del CROG, in pendenza dell'impugnativa avanti al CNOG, invocata dalla Procura Generale della Repubblica, non è neppure compatibile con la possibilità per l'interessato prevista nel nuovo regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del CNOG, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26.7.2003, di chiedere unitamente al ricorso o successivamente ad esso la sospensione del provvedimento sanzionatorio. Resta comunque aperta la possibilità per l'in-

teressato di chiedere al giudice amministrativo la sospensione dell'atto nei casi in cui ricorra la *fumus* in merito alla fondatezza dell'imputazione e il pericolo di danno grave ed irreparabile, sicché deve escludersi il paventato timore della Procura ricorrente dell'assenza di tutela dell'interessato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Compensa tra le parti le spese processuali. Così deciso in Roma nella camera di consiglio in data 18.5.2007

### 4-17. Nullità della delibera per mancata audizione

Pier Luigi Gregori, iscritto all'Ordine dei Giornalisti del Lazio (elenco pubblicisti) con decorrenza dal 1 ottobre 2003, si rivolge con ricorso al Consiglio Nazionale dell'Ordine per essere stato cancellato d'ufficio, il 16 marzo 2007, per superato triennio di iscrizione nel suddetto registro da parte dell'Ordine del Lazio.

Va preliminarmente rilevato che Pier Luigi Gregori, con decisione del Consiglio Nazionale dell'Ordine del 1 aprile 2005, n.35, aveva avuto accolto il suo ricorso avverso la delibera del Lazio e Molise del 10.2.2003 con la quale si rigettava la richiesta di iscrizione al registro dei praticanti per l'attività giornalistica svolta in precedenza. Il Consiglio Nazionale fissava contestualmente, in modo convenzionale, la decorrenza della iscrizione a 18 mesi prima della data della decisione del CNOG, al solo fine di lasciare all'interessato altri 18 mesi utili (tre potenziali sessioni di esame) al pari di tutti gli altri praticanti.

In data 17 novembre 2006 l'Ordine dei Giornalisti del Lazio comunicava al Gregori che "dall'esame del suo fascicolo risulta che Lei ha superato il triennio di permanenza di iscrizione nel Registro dei Praticanti" e gli si assegnava un termine di dieci giorni per "fissare un appuntamento per essere ascoltato dal Consiglio". Nella comunicazione si puntualizzava: "Qualora Lei stia sostenendo gli esami di idoneità

professionale La preghiamo di comunicarcelo allo 06.68.10.19.1 – fax 06.68.92.947”.

Il 23 novembre 2006 Pier Luigi Gregori comunicava all'Ordine dei Giornalisti del Lazio di avere “sostenuto la prova scritta di idoneità professionale per l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti il 31 ottobre u.s. e, pertanto, è in attesa di poter completare l'esame”. E, quindi, entro le tre sessioni di esame che gli erano state assegnate, in maniera convenzionale, dal Consiglio Nazionale con la decisione del 1 aprile 2005, n.35.

Nonostante questo anomalo scambio di comunicazioni, nella seduta del 16 marzo 2007, il Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio provvedeva alla cancellazione del Gregori dal registro dei praticanti senza averlo direttamente ascoltato come previsto dal combinato disposto degli artt.34 della Legge 3.2.1963 n.69 e 41 del Regolamento di esecuzione alla legge stessa.

Ne consegue che la delibera dell'Ordine del Lazio, per la forma adottata – contraria alla legge – è da ritenersi del tutto nulla.

E, peraltro, da una lettera acquisita agli atti del fascicolo risulta che il Presidente dell'Ordine del Lazio Bruno Tucci, in data 8.5.2007, comunicava al Consigliere Segretario del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, con riferimento alla pratica in esame, che “nel caso di specie si ritiene, comunque, che possa essere data via libera per una non rigorosa applicazione del combinato disposto dell'articolo 34 della legge e il 41 del regolamento”.

Pier Luigi Gregori, come risulta dagli atti della Commissione di esami per la prova di idoneità professionale, il 19 settembre 2007 ha superato gli esami di idoneità professionale.

A prescindere dal pensiero espresso dal presidente del competente Ordine regionale, resta il fatto che giuridicamente la cancellazione dal registro dei praticanti deve essere considerata come mai disposta ed avvenuta per violazione di legge (art.41 regolamento esecuzione legge ordinistica)

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di dichiarare nulla la delibera di cancellazione dal registro dei praticanti di Pier Luigi Gregori per vizio insanabile (mancata, necessaria audizione dell'interessato). Così deciso in Roma l'11.12.2007.

#### **4-18. Delibera nulla per vizi procedurali - Assenza formale del capo di incolpazione - delibera n. 36/07**

Con atto in data 14 maggio 2007, il giornalista pubblicitista don Guido Todeschini ha presentato ricorso avverso la deliberazione del 16 marzo 2007, con la quale il Consiglio dell'Ordine del Lazio ha deliberato di sospenderlo per due mesi dall'esercizio della professione. Nelle more della decisione di merito, chiede la sospensione della sanzione inflittagli.

Il provvedimento del Consiglio dell'Ordine del Lazio prende le mosse dagli esposti del sig. Pier Luigi Roesler Franz 'nella sua veste di fiduciario dell'INPGI' e di alcuni giornalisti dipendenti di 'Telepace', di cui Guido Todeschini è direttore, per verificare la correttezza del suo comportamento sotto il profilo deontologico, nello svolgimento di tali funzioni.

In particolare, si lamentava una serie di comportamenti omissivi, da parte di don Todeschini, quali il non avere ottemperato all'obbligo di nominare un vice direttore nei giorni di assenza dalla redazione romana; di non avere assolto ai propri obblighi, anche quando era presente a Roma, per quanto riguarda una direzione costante del lavoro redazionale né di aver provveduto a dare un'organica struttura alla redazione; di avere imposto ai redattori il timbro del cartellino; di avere imposto che le telefonate dei redattori passassero attraverso un centralino; di aver consentito che una persona non iscritta all'Ordine si intromettesse nelle questioni redazionali; di non aver seguito le normali procedure nella decisione di chiudere le trasmissioni giornalistiche della redazione romana limitandosi a darne comunicazione scritta e non promuovendo nemmeno un incontro.

Nel provvedimento del Consiglio dell'Ordine del Lazio si fa riferimento ad una serie di convocazioni telegrafiche, alcune disattese, nel corso delle quali il direttore Todeschini avrebbe fornito le sue spiegazioni o assunto impegno a modificare determinate situazioni.

Nel suo ricorso, don Guido Todeschini, premesso di ritenere il provvedimento errato e illegittimo, ha svolto le seguenti considerazioni:

- la rete televisiva 'Telepace' è gestita dall'Associazione 'Amici di Telepace', non ha scopi di lucro, rifiuta ogni forma di pubblicità, e si affida interamente a contributi a titolo di beneficenza, ha come scopo quello di diffondere il messaggio cristiano per cui, in considerazione del ristretto campo di interessi perseguito, la sua dimensione organizzativa ha carattere minimale;

- nel 2005 l'emittente ha registrato notevoli passività finanziarie, segnalate informalmente a tutto il personale, giornalistico e non ;

- l'interruzione di alcuni rapporti di lavoro, comunicati in via formale anche alle OO.SS, sono stati preceduti da regolari incontri con le rappresentanze sindacali;

- ha assolto all'impegno, assunto dinanzi al Consiglio del Lazio, di vietare che un soggetto non iscritto all'Ordine interferisse nell'attività redazionale e di eliminare l'obbligo dei cartellini per i redattori; non si è impegnato a nominare un vice direttore, peraltro inutile in una redazione con soli 4 giornalisti (compito che, peraltro, non gli competeva potendo formulare solo proposte);

- non riesce a comprendere cosa significhi l'accusa di essere stato 'sfuggente e sbrigativo' nei rapporti con la redazione e chiarisce quali sono, a suo parere, i comportamenti che il direttore di una piccola emittente deve avere con la redazione e quale la condotta da tenere nell'impostazione redazionale.

Conclude chiedendo al CNOG di revocare la sanzione disciplinare inflittagli.

Il P.G. di Roma con nota del 7 giugno 2007, pronunciandosi sul ricorso di don Todeschini, ha chiesto al CNOG di "dichiarare non farsi luogo a sanzione disciplinare", sollevando alcune questioni di procedura e di merito.

Tra l'altro, il PG ha rilevato che manca - o comunque non risulta dal testo della sentenza -

un capo di incolpazione vero e proprio; ha rilevato la singolarità della procedura seguita dal Consiglio del Lazio di convocare l'interessato e di interrogarlo liberamente sui fatti costituenti addebiti disciplinari. Siffatta prassi - ha osservato il P.G. - viola il diritto di difesa (che va garantito compiutamente nella fase amministrativa) poiché l'incolpato, non avendo pregiudiziale contezza di una formale incolpazione, non è in grado di difendersi adeguatamente.

Nel merito il PG ha ritenuto insussistenti gli addebiti mossi 'a posteriori' al direttore Todeschini,

**Delibera nulla per vizi procedurali - Assenza formale del capo di incolpazione - delibera n. 36/07**

rammentando che "non dunque ogni comportamento errato o inopportuno o comunque biasimevole attinge la soglia della rilevanza disciplinare, ma solo quello che comprometta il decoro o la dignità professionale ovvero la reputazione del

professionista o la dignità dell'Ordine".

Quindi, analizzati i comportamenti che hanno motivato la decisione dell'Ordine del Lazio, ha osservato che non si vede come gli stessi possano aver "minato l'autorità e il prestigio della istituzione pubblica".

**Considerazioni**

Manca una precisa contestazione di addebiti notificata nei modi e nei termini prescritti dalla legge. Anzi, manca un provvedimento di incolpazione. Vi è invece una serie di esposti seguiti da convocazioni telegrafiche nel corso delle quali il giornalista ha appreso delle accuse mossegli e si è difeso.

Ma siffatta procedura può dar luogo a indagini preliminari che non possono sopperire ad un capo di incolpazione. Il procedimento disciplinare, invero, ha tempi, scadenze e regole, ivi compreso l'avvertimento che nel corso dell'audizione l'interessato può essere assistito da un legale.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l'avv. Agostino De

Zordo in rappresentanza e difesa di Guido Todeschini, decide:

di ritenere assorbita in tale decisione l'istanza di sospensiva presentata dal Todeschini;  
di dichiarare nulla la delibera impugnata per violazione dell'art.56 della legge ordinistica;  
di rinviare gli atti al competente Consiglio regionale.

Così deciso in Roma il 4.10.2007.

#### **4-19. Elettorali - Non validità delle schede contenenti preferenze in numero superiore ai candidati da eleggere - Non applicabilità del Dpr 169 dell'8.7.2005 - delibera n. 30/07**

I giornalisti Massimo Alberizzi e Maria Amelia Beltramini ricorrono con separati atti avverso la elezione dei consiglieri regionali professionisti avvenuta nella circoscrizione della Lombardia nel maggio 2007.

I due ricorsi possono essere riuniti per materia e, quindi, trattati congiuntamente.

I ricorrenti contestano la non dichiarazione di nullità delle schede contenenti voti espressi, in numero superiore a quello previsto, a favore di candidati da eleggere in sede di ballottaggio. Gli stessi ricorrenti chiedono il riconteggio delle schede e l'annullamento della proclamazione degli eletti.

I due ricorsi si basano sull'asserita violazione dell'art.13 del regolamento di esecuzione della legge istitutiva dell'Ordine nella parte in cui si afferma: *"sono nulli i voti relativi ai giornalisti non in possesso dei requisiti prescritti, nonché quelli eccedenti il numero dei candidati da eleggere"*.

Il controinteressato Franco Abruzzo ha inviato una memoria con abbondanti richiami giurisprudenziali e con la quale chiede che vengano respinti i ricorsi perché *"infondati e non rilevanti, in quanto non elencano irregolarità sostanziali tali cioè da influire sulla sincerità e sulla libertà del voto - Consiglio di Stato, Sez. V, 25.10.1999 n.1708"*.

Il giornalista Abruzzo, a sostegno delle sue argomentazioni, si rifà all'art.3 del DPR 169/2005 (Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di Ordini professionali): *"Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere"*; all'art.57 del T.U. 570/1960 (Delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali): *"Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il comune sono nulle"*.

E precisa: *"Queste due norme vengono invocate con il richiamo dell'art.12 (Interpretazione della legge) delle Disposizioni sulla legge in generale (approvate preliminarmente al codice civile)"*.

L'intera memoria presentata dal giornalista Abruzzo si intende qui espressamente richiamata per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Le osservazioni del giornalista Abruzzo non sono né condivisibili né condivise o perché riferite a fattispecie diverse da quelle in esame o perché correttamente i ricorrenti fanno riferimento all'asserita violazione dell'art.13 del regolamento di esecuzione della legge ordinistica.

Il seggio elettorale lombardo ha operato richiamandosi al disposto del comma 11 dell'art.3 del DPR 8.7.2005 n.169 ad oggetto "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di Ordini professionali".

È da rilevare, però, che il predetto DPR si applica esclusivamente a una serie di Ordini professionali ben identificati e non anche all'Ordine dei Giornalisti.

Il citato DPR regola la elezione dei componenti dei Consigli facendo riferimento a liste di candidati che debbono essere ufficialmente presentate 7 giorni prima della data fissata per la prima votazione. Gli stessi Consigli debbono assicurare idonea diffusione presso i seggi, per l'intera durata delle elezioni, di tali liste di candidati.

Per la elezione dei Consigli dell'Ordine dei Giornalisti non esistono né possono esistere liste di candidati, dal momento che, avendo

determinati requisiti fissati per legge, tutti possono essere elettori ed eleggibili.

Talché sulle schede di votazione non possono essere stampati nominativi di candidati (che non esistono), ma soltanto righe pari al numero dei consiglieri da eleggere.

Diverso è il caso relativo alle operazioni di voto di ballottaggio.

Recita l'art.6 della legge istitutiva dell'Ordine: *"Allorché non è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti da tutti o da alcuno dei candidati si procede in un'assemblea successiva da convocarsi entro 8 giorni a votazione di ballottaggio tra i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti, in numero doppio di quello dei consiglieri ancora da eleggere"*.

Ed è a questo punto che scatta logicamente il meccanismo di stampare sulle schede i nominativi di coloro i quali partecipano al ballottaggio, dal momento che l'elettore è obbligato a scegliere solo e soltanto tra quei nominativi.

Dal momento che ai sensi dell'art.13 del regolamento di esecuzione della legge ordinistica *"... il presidente del seggio determina, sulla base delle graduatorie, per quanti candidati debba procedersi a votazione di ballottaggio ..."* il CNOG, sulla base dell'esperienza ultra quarantennale acquisita anche in sede territoriale, nel predisporre il vademecum delle "Norme per le elezioni dei Consigli regionali e del Consiglio Nazionale", ha ribadito il seguente principio: *"Occorre tenere presente che, nel predisporre le schede contenenti i nomi dei candidati al ballottaggio, gli stessi vanno indicati in base al numero dei voti riportati e non in ordine alfabetico"*.

Se ne deduce che è oggettivamente impossibile assegnare voti nell'ipotesi in cui l'elettore non si sia limitato a contrassegnare candidati fino al numero massimo dei consiglieri da eleggere, ma abbia superato tale limite (nonostante fosse chiaramente indicato sulle schede: "Si possono esprimere fino a ... preferenze, con una X accanto ai nomi dei prescelti").

Ciò perché se è vero, come è vero, che tutti i partecipanti al ballottaggio debbono ripartire, e ripartono, da zero – nel senso che non può essere accordata alcuna preferenza diretta o indiretta a colui o a coloro che hanno riporta-

to un maggior numero di voti rispetto ad altri – è pur vero che non si riesce ad individuare un valido motivo per il quale, ad esempio, debba essere escluso (sempre in caso di eccedenza di voti) l'ultimo indicato nella scheda e non già il primo.

Soccorre, a questo riguardo, quanto si legge nel secondo comma del più volte citato art.13 del regolamento di esecuzione: *"sono considerate nulle le schede diverse da quelle previste dall'art.8 del presente regolamento o che contengano segni o indicazioni destinati a far riconoscere il votante"*.

Si vuole ipotizzare che, in aggiunta alla oggettiva impossibilità da parte del seggio elettorale di identificare la effettiva volontà dell'elettore nel caso in cui lo stesso abbia espresso un numero maggiore di voti da quello a lui consentito, esiste il ragionevole dubbio che tale eccedenza di voti possa nascondere il tentativo del votante di farsi riconoscere o di mettere taluno in condizioni di riconoscerlo.

Tutto ciò premesso e considerato, e correlando le varie norme citate della legge e del regolamento, è ragionevole considerare nulle le schede riportanti voti

**Elettorali**  
- **Non validità delle schede contenenti preferenze in numero superiore ai candidati da eleggere**  
- **Non applicabilità del Dpr 169 dell'8.7.2005**  
- **delibera n. 30/07**

espressi in numero maggiore rispetto a quello consentito.

In ultima analisi le schede vanno dichiarate nulle in considerazione del fatto che non è possibile distinguere la chiara volontà dell'elettore senza indicare un criterio di eccedenza che le disposizioni di legge e regolamentari non indicano, oltre alla circostanza che la/e preferenza/e eccedenti potrebbero essere considerate un segno di

riconoscimento comportante, a termini di regolamento, la nullità della scheda.

Sulla nullità delle schede, proprio nel caso in esame (si veda il verbale del seggio elettorale del 28 e 29 maggio) c'è stato anche un parere scritto non firmato presentato, dopo la procla-

mazione degli eletti, dai giornalisti Alberizzi, Beltramini e Verti. L'ufficio elettorale non ne ha tenuto conto "sentito l'avv. Bossi". Il parere in questione è stato inviato alle ore 12,18 del 29 maggio 2007 per e-mail dal direttore del Consiglio Nazionale in riferimento ad uno specifico quesito posto dal giornalista Alberizzi nella stessa giornata del 29 maggio 2007.

È da evidenziare infine che il Consiglio Nazionale, nel recentissimo passato, in occasione delle elezioni per il rinnovo delle cariche interne, a seguito proprio della consultazione del maggio 2007, ha dichiarato nulle tutte quelle schede che contenevano voti eccedenti il numero dei consiglieri da eleggere. E ciò non può che costituire un ulteriore specifico precedente.

I ricorsi, pertanto, sul punto, vanno accolti.

Le conseguenze di tale accoglimento non sono, allo stato, ipotizzabili dal momento che tutto dipenderà dalla rivisitazione e dal riconteggio delle schede.

Circa la procedura da seguire, tale rivisitazione e tale riconteggio delle schede saranno effettuati dall'organo adito, ovvero dal Consiglio Nazionale.

Per completezza istruttoria, non possono non essere evidenziati alcuni fatti che si ricavano dai verbali del seggio elettorale, ma non eccipiti da alcuno in riferimento a illegittimità e/o violazioni di legge.

Dalla lettera di convocazione si ricava che l'assemblea degli iscritti era stata fissata in prima convocazione "per domenica 13 maggio 2007 (dalle 10 alle 18 ...)".

Nel verbale del 13 maggio si legge tra l'altro: "Domenica 13 maggio 2007, alle ore 8,30-9 ... con il presidente Francesco Abruzzo, con il consi-

**Elettorali**  
**- Non validità delle schede contenenti preferenze in numero superiore ai candidati da eleggere**  
**- Non applicabilità del Dpr 169 dell'8.7.2005 - delibera n. 30/07**

*gliere segretario Sergio d'Asnach, sono presenti i giornalisti Luisa Nicosia, Pierpaolo Cantù, Matilde Mugellini e Gennaro Scarpato. Il giornalista Gaspare Basile, presente alle ore 7,30, si è allontanato per esigenze personali di lavoro, lasciando una lettera giustificativa, ma ha dichiarato la piena disponibilità ad assumere la presidenza dell'ufficio-seggio elettorale".*

È agevole osservare che non si sarebbe potuto procedere ad alcuna incombenza di legge (scegliere tra gli elettori presenti i componenti il seggio con nomina a presidente del più anziano, per iscrizione, tra loro - art.5 legge ordinistica) prima delle ore 10.

Addirittura alle ore 7,30 il giornalista Basile, poi allontanatosi per motivi di lavoro, ha dato per iscritto la disponibilità ad assumere la presidenza del seggio.

Comunque, lo stesso Basile, poi, viene nominato presidente del seggio; scrutatori vengono nominati quanti si trovavano nei locali dell'Ordine, sede del seggio elettorale, tra le ore 8,30 e le 9.

Inoltre risultano nominati due vice presidenti (tale figura non è contemplata dal richiamato art.5 della legge ordinistica).

Ma c'è di più: si legge nel verbale del seggio che "il presidente Abruzzo, considerato l'alto numero dei potenziali elettori e al fine di sveltire le operazioni di voto e di scrutinio, si riserva di indicare (entro mercoledì 16 maggio 2007) il nome degli scrutatori aggregati occorrenti sulla base dell'esperienza maturata nelle passate consultazioni".

È appena il caso di osservare che anche la nomina di scrutatori aggregati sarebbe dovuta scaturire, per analogia, da scelte operate in sede assembleare.

Ed ancora: "il seggio viene regolarmente aperto alle ore 10 e rimane operativo per otto ore sino alle ore 18".

Si osserva che alle 10, ovvero in coincidenza dell'orario di convocazione dell'assemblea, non si sarebbe potuto procedere all'apertura del seggio perché non ancora espletate tutte le propedeutiche incombenze di legge della fase assembleare (scelta e nomina dei componenti il seggio elettorale, insediamento dello stesso seggio, presa in consegna dei materiali utili e

necessari per l'espletamento della consultazione elettorale, vidimazione schede, accertata idoneità dei locali).

Infine: le operazioni elettorali si sono concluse il 29 maggio con la proclamazione degli eletti.

Nel relativo verbale, però, viene riportata una lettera trasmessa dal notaio Carminati in data 30 maggio 2007.

Resta inspiegabile come una lettera del 30 possa essere riportata in un verbale che avrebbe dovuto recare la data del giorno prima. Ma nello stesso verbale non si riscontra né l'ora né la data di chiusura.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentiti i ricorrenti Massimo Alberizzi e Maria Amelia Beltramini, decide: di dichiarare riuniti i ricorsi data la loro connessione per materia;

di accogliere i ricorsi per violazione dell'art.13 del regolamento di esecuzione della legge ordinistica;

di acquisire dal Consiglio regionale della Lombardia le schede di ballottaggio relative ai consiglieri regionali professionisti per un nuovo conteggio.

Così deciso in Roma il 4.10.2007.

#### **4-20. Elettorali - Motivi generici: nessun pregio giuridico - delibera n.32/07**

Il giornalista Nicola Graziani, primo dei non eletti nella circoscrizione del Lazio, ricorre avverso i risultati delle elezioni tenutesi nei giorni 27 e 28 maggio 2007 e la proclamazione degli eletti avvenuta il successivo 29 maggio.

“La recente tornata elettorale per l'elezione del Consiglio Nazionale dell'Ordine, cui hanno partecipato 1069 votanti, ha fatto registrare risultati di stretta misura. In particolare, nelle ultime posizioni della graduatoria, più precisamente dalla terzultima all'ultima il divario con la posizione del sottoscritto reclamante è compreso tra 1 e 12 voti.

Poiché sono state registrate a verbale schede nulle in numero di 12 e schede bianche in numero di 4, sussistono le ragioni per richiedere il loro esame nonché il nuovo conteggio dei voti espressi”.

Il ricorrente non eccepisce motivi di illegittimità o violazioni di legge, ma pone un problema di opportunità che, in quanto tale, non ha pregio giuridico.

In proposito, soccorre la decisione del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 115° del 3 agosto 1998 in base alla quale “è inammissibile il ricorso per il riesame del materiale elettorale tendente alla rideterminazione del risultato delle elezioni affidate a motivi del tutto generici, che in nessun caso segnalavano precise e puntuali ragioni di illegittimità delle operazioni di voto...”.

Il ricorso, pertanto, è infondato.

Con lettera pervenuta a questo Consiglio il 2 ottobre 2007 il giornalista Nicola Graziani ha rinunciato al ricorso.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, preso atto della rinuncia al ricorso presentato dal giornalista Nicola Graziani, decide di archiviare il ricorso stesso.

Così deciso in Roma il 4.10.2007

#### **4-21. Elettorali - No a schede bianche e nulle nel computo dei voti validi - delibera n. 33/07**

Il giornalista Giuseppe Mazzarrino ricorre avverso la elezione del consigliere nazionale professionista Giuseppe Bruno avvenuta, in prima convocazione, il 13 maggio 2007 nella circoscrizione Puglia.

Il ricorrente contesta l'esclusione delle schede bianche (4) dal totale di quelle scrutinate ai fini del quorum funzionale necessario a stabilire il numero minimo di voti perché taluno possa essere dichiarato eletto.

Da ciò fa discendere che si sarebbe dovuto procedere ad una operazione di ballottaggio tra esso ricorrente e il Bruno.

Il ricorso è infondato dal momento che, sul punto, il seggio elettorale ha applicato quanto è patrimonio del Consiglio Nazionale, che in proposito ha fatto proprio uno specifico parere chiesto all'allora Ministero di Grazia e Giustizia e da questo trasferito al Consiglio di Stato. Detto parere è stato rilasciato dalla Sezione III in data 4.2.1997.

In base all'art.6 della legge ordinistica, compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e proclama eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.

Con decisione del 6.12.1998 il Consiglio Nazionale ha stabilito che, nel silenzio della legge, è da ritenere che, per determinare il conseguimento della maggioranza assoluta, bisogna fare riferimento unicamente ai voti validamente manifestati e che la scheda bianca o il voto nullo escludono i rispettivi autori dal numero dei votanti.

Tutto ciò dal momento che – secondo il Consiglio di Stato – è preferibile l'applicazione di principi generali in forza dei quali, attesa la loro neutralità, le schede bianche e nulle non possono essere computate per il calcolo del quorum funzionale.

In questo contesto normativo l'aggettivo "assoluto" sta a significare – ha specificato il Consiglio di Stato – che, diversamente dalle votazioni effettuate nel turno del ballottaggio, non è sufficiente la maggioranza relativa dei voti, ma è necessario conseguire almeno la metà più uno dei voti validamente espressi.

Ciò posto è da rilevare, però, che non si sarebbe potuto procedere, come invece si è fatto, alle operazioni di scrutinio, che hanno poi portato alla elezione dei consiglieri Partipilo e Bruno, pena la violazione dell'art.4 della legge istitutiva dell'Ordine, che così recita: "... *L'assemblea è valida in prima convocazione quando intervenga almeno la metà degli iscritti ...*".

Nel caso in esame, dal verbale dell'assemblea

non risulta, anzi è provato il contrario, che tale quorum sia stato raggiunto.

L'errore è dipeso dal fatto che si è tenuto conto non già del totale degli iscritti (478), bensì del numero di coloro i quali (442) erano in regola con il versamento delle quote e quindi – si legge nel verbale – "aventi diritto al voto".

Questa violazione, tuttavia, non è stata eccepita dal ricorrente e pertanto di essa non può tenersi conto.

Del pari, non è recepitabile l'osservazione del controinteressato, Giuseppe Bruno, il quale sostiene che il ricorso del Mazzarrino deve essere considerato irricevibile perché presentato fuori termine.

Lo stesso Bruno correttamente richiama l'art.8 della legge ordinistica che prevede che "contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto agli elenchi dell'albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale dell'ordine entro 10 giorni dalla proclamazione".

Bruno sostiene che la sua proclamazione è avvenuta lo stesso giorno 13 maggio 2007. A ben guardare, però, tale proclamazione dal punto di vista temporale, deve essere fissata a conclusione di tutte le operazioni elettorali, ballottaggi compreso.

Infatti l'art.15 del DPR 115/1965 (regolamento di esecuzione della legge ordinistica) stabilisce che "il presidente dell'assemblea, immediatamente dopo l'avvenuta proclamazione del risultato delle elezioni, comunica al Ministero della Giustizia ed al Consiglio Nazionale i nominativi degli eletti e provvede alla pubblicazione delle graduatorie e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del Consiglio regionale ...".

La norma, pertanto, impone che la proclamazione degli eletti debba avvenire in ordine di graduatoria e perché ciò possa essere fatto occorre poter disporre del dato finale e complessivo, disponibile dopo le operazioni di ballottaggio.

L'espressione "proclamazione del risultato delle elezioni", già di per sé indica, senza possibilità di equivoci, del risultato definitivo e finale delle votazioni.

Tanto è vero che a seguito di questo dato complessivo e finale scatta l'obbligo per il presi-

**Elettorali  
- Non validità  
delle schede  
contenenti  
preferenze  
in numero  
superiore  
ai candidati  
da eleggere  
- Non  
applicabilità  
del Dpr 169  
dell'8.7.2005  
- delibera  
n. 30/07**



dente dell'assemblea di provvedere alla comunicazione degli eletti al Ministero della Giustizia e di provvedere alla pubblicazione delle graduatorie mediante affissione nella sede dell'Ordine, rendendo così pubblici e ufficiali i risultati delle elezioni.

In ogni caso, anche a voler considerare utile ai fini della proclamazione la data di elezione (13 maggio 2007) dei professionisti Partipilo e Bruno a consiglieri nazionali, il ricorso del Mazzarrino risulta essere stato presentato nei termini dal momento che è stato spedito in data 23 maggio 2007, ovvero al decimo e ultimo giorno utile perché l'atto potesse essere validamente inoltrato (ne fa fede il timbro postale).

Esiste però il problema della mancata regolarizzazione amministrativa del ricorso.

Il ricorrente, benché espressamente invitato, non vi ha provveduto, lasciando trascorrere infruttuosamente il termine fissato di 15 giorni (la racc. a.r. del 4.6.07 n.2425 risulta consegnata l'8.7.07).

L'aspetto procedurale assorbe ogni altra considerazione.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di dichiarare improcedibile il ricorso presentato da Giuseppe Mazzarrino per mancata regolarizzazione. Così deciso in Roma il 4.10.2007.

#### **4-22. Elettorali - Irricevibilità - Improcedibilità - Competenza per materia - delibera n. 34/07**

L'avv. Antonio Martino, facendo riferimento alle operazioni elettorali svoltesi nella circoscrizione del Molise per il rinnovo dei Consigli regionale e nazionale dell'Ordine, sostiene di non aver potuto esercitare il suo diritto di voto in quanto non incluso nell'elenco degli aventi diritto al voto. E ciò perché il mancato invito – lo ha appreso successivamente “in via informale” – era stato determinato dalla sua

radiazione dall'albo, elenco pubblicisti.

Della relativa delibera di radiazione – sostiene ancora l'interessato – non è stato mai messo a conoscenza.

Da accertamenti effettuati presso il Consiglio del Molise, che ha inviato a questo Consiglio Nazionale i relativi documenti, risulta che la delibera di radiazione è stata adottata l'11 novembre 2006; che è stata consegnata all'ufficiale giudiziario per la relativa notifica; che non avendo trovato l'interessato l'ufficiale giudiziario ha effettuato il deposito presso la Casa Comunale; che è stato spedito all'interessato l'avviso del deposito; che l'atto è tornato al mittente per “mancato ritiro” e compiuta giacenza. La procedura si è conclusa il 12.12.2006.

Inoltre, nell'atto a sua firma, il ricorrente sostiene di non avere addirittura mai ricevuto “comunicazione di apertura di provvedimenti disciplinari” a suo carico; di non avere “potuto conoscere le contestazioni”. Ipotizza che la sua contestata radiazione sia avvenuta a seguito di un suo “pregevole articolo”; “che, quindi, la elezione del Consiglio regionale può e deve essere impugnata, in assenza di pronuncia dell'organo superiore adito – avanti al Tar Molise per ottenere la declaratoria dell'annullamento a seguito della mancata mia partecipazione perché colpito da provvedimento illegittimo”.

In base a queste premesse, chiede “in via di fatto l'annullamento del provvedimento di radiazione impugnato”. Quanto ai motivi di diritto addotti, il ricorrente eccepisce la violazione dell'art.2, dell'art.56, dell'art.57 e dell'art.55 della legge ordinistica.

E così conclude chiedendo al Consiglio Nazionale:

annullare il provvedimento impugnato; in via subordinata, con il provvedimento annullato, in via consequenziale annullare le elezioni del Consiglio dell'Ordine del Molise; in via più gradata, rinviare all'Ordine del Molise la decisione, previo annullamento della “radiazione”, di reiterare la procedura di legge ove ritenesse di insistere nel provvedimento disciplinare.

Si tratta di un "ricorso" che può essere definito anomalo, dal momento che il ricorrente sostiene che l'azione posta in essere è finalizzata ad una iniziativa da intraprendere davanti al Tar per l'annullamento delle elezioni e della delibera di radiazione che lo riguarda.

Tanto è vero che a questo Consiglio Nazionale chiede, in via principale, l'annullamento della delibera di radiazione e soltanto in subordine l'annullamento delle elezioni a causa della sua mancata partecipazione al voto.

Non è il caso, in questa sede di interloquire sulla competenza del Consiglio Nazionale o del Tar ad esaminare una richiesta di annullamento di un provvedimento di radiazione dall'albo (la legge istitutiva dell'Ordine indica come giudice naturale, nella fattispecie, il Consiglio Nazionale).

Ma a prescindere dalle motivazioni di merito addotte dall'interessato e tralasciando di tentare di farsi un'idea sulle conseguenze della mancata partecipazione al voto del Martino in riferimento ai risultati della consultazione e quindi alla proclamazione degli eletti, resta un fatto incontrovertibile: l'atto presentato a questo Consiglio Nazionale è da dichiarare irricevibile perché presentato fuori termine.

Così come previsto dagli artt.8 e 16 della legge ordinistica i reclami in materia elettorale devono essere presentati nel termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti. L'art.59 del DPR 115/1965 stabilisce che "i termini per la presentazione dei ricorsi sono perentori".

Dal momento che la proclamazione degli eletti (nel caso di che trattasi) risulta essere avvenuta il 20 maggio 2007 (le relative comunicazioni al Ministero e a questo CNOG sono del giorno successivo) il reclamo doveva essere proposto entro il 30 maggio 2007 (presentato direttamente o anche spedito per posta, nel qual caso fa fede la data del timbro postale) . L'atto a firma del

**Delibera nulla se fondata su presupposto erroneo e fuorviante - delibera n. 59/07**

Martino risulta invece spedito il 12 giugno 2007 a mezzo raccomandata a.r.

Inoltre, il ricorrente, benché espressamente invitato, non ha provveduto a regolarizzare l'atto a sua firma lasciando trascorrere infruttuosamente il termine fissato di 15 giorni (la racc. a.r. del 20.6.2007 prot.n.2573 risulta consegnata il 28.6.2007).

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di dichiarare il ricorso del sig. Antonio Martino irricevibile perché presentato fuori termine e improcedibile per mancata regolarizzazione.

Così deciso in Roma il 4.10.2007.

#### **4-23. Delibera nulla se fondata su presupposto erroneo e fuorviante - delibera n. 59/07**

Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano ricorre avverso la delibera adottata dal Consiglio regionale della Lombardia in data 2.5.2006 di archiviazione di un esposto nei confronti dei giornalisti Alessandro Galimberti e Gianluigi Riva.

Il procedimento trae l'avvio da un esposto presentato in data 3.6.2002 dall'avv. Giancarlo Ferrara nel quale si lamenta "la sussistenza della responsabilità del giornalista (il Galimberti, estensore degli articoli, ndr) con riferimento agli articoli di stampa comparsi sul quotidiano <La Provincia> ritenuti lesivi della sua immagine e riservatezza".

Lo stesso avv. Ferrara contemporaneamente promuoveva presso il Tribunale di Como "azione civile di risarcimento danni nei confronti del predetto giornalista nonché del direttore responsabile del quotidiano (il Riva, ndr) e della società editrice La Provincia Editoriale spa".

Il 24 febbraio 2003 il Consiglio della Lombardia, in accoglimento di una specifica istanza del difensore dei due giornalisti, deliberava di sospendere il procedimento e di attendere la sentenza del Tribunale.

Con sentenza in data 10.1./3.2.2005 il Tribunale adito rigettava la domanda dell'avv. Fer-

rara disponendo la compensazione delle spese processuali.

In data 2.5.2006 interveniva la delibera di archiviazione.

*“Il Consiglio – si legge solo ed esclusivamente nella delibera – ha deliberato di archiviare l’esposto in quanto non ha ravvisato violazioni deontologiche”.*

Ma dalla relazione del consigliere istruttore allegata alla stessa delibera si legge: *“Ritengo che ci si debba adeguare alla decisione del Tribunale”.* Dalla sentenza del Tribunale si evince – argomenta il relatore – che i due giornalisti hanno *“esercitato correttamente la loro professione”.* Quindi lo stesso relatore puntualizza: *“contro questa decisione non è stato presentato appello”.*

Dal canto suo il P.G. di Milano, nel ricorso a sua firma, osserva:

*“La delibera che si impugna è pervenuta alla archiviazione del procedimento disciplinare sulla base dell’erroneo presupposto che la sentenza del Tribunale civile di Como di rigetto della domanda risarcitoria proposta dall’avv. Giancarlo Ferrara non fosse stata appellata” ... “La sentenza è stata invece appellata e il giornalista Galimberti si è regolarmente costituito nel grado”.*

Ricordato che l’udienza in sede d’appello è fissata per il 2 dicembre 2008, il P.G. rileva: *“Po- sto che l’esito del giudizio civile non è pregiudiziale al giudizio disciplinare e che il Consiglio regionale non ha espresso una valutazione autonoma essendosi limitato ad adeguarsi alla sentenza del giudice civile – non definitiva – si impone la revoca della delibera impugnata essendo fondata su presupposto erroneo e fuorviante”.*

Da qui la richiesta della revoca dell’impugnata delibera e del rinvio degli atti al Consiglio regionale “per nuova valutazione”.

La difesa di Galimberti e Riva, in relazione all’impugnativa del P.G., contesta che i primi giudici si siano basati sulla sentenza emessa dal Tribunale di Como dal momento che – si afferma – *“il riferimento alla sentenza è contenuto solo nelle osservazioni del relatore”.*

Tanto è vero che *“nel provvedimento di archiviazione invece il Consiglio regionale <ascoltato il relatore> dichiara di non aver ravvisato nella condotta dei giornalisti <violazioni deontologi-*

*che>, quelle violazioni deontologiche ipotizzate appunto nell’esposto dell’avv. Giancarlo Ferrara del 3 luglio 2002”.*

La stessa difesa, inoltre, fa presente che, allorquando è stata deliberata la archiviazione, non era ancora intervenuto il ricorso in Corte d’Appello. E così conclude: l’impugnazione del P.G. deve essere respinta ... *“proprio nel rispetto dell’autonomia tra procedimento disciplinare e procedimento civile, sicché il protrarsi del secondo, per impulso di una delle parti, non deve in alcun modo condizionare l’esito del primo”.*

Ma sta proprio qui il punto: il giudice disciplinare deve fare una autonoma valutazione dei fatti. E non è sufficiente che si affermi che il Consiglio “non ha ravvisato violazioni deontologiche” senza fornire motivazione alcuna.

Ma c’è di più: alla delibera è ufficialmente allegato il testo del relatore.

A parte il fatto che le relazioni istruttorie sono atti interni, è proprio dalla relazione che si evince quanto asserito dal ricorrente P.G., e

**Delibera nulla se fondata su presupposto erroneo e fuorviante - delibera n. 59/07**

cioè che il Consiglio regionale non ha fatto una autonoma valutazione dei fatti, ma si è “adagiato” sulle conclusioni del Tribunale, senza peraltro farle proprie. Esiste poi il problema relativo al fatto che com-

unque, quando il Consiglio regionale ha deliberato, la sentenza del Tribunale non era ancora esecutiva.

Ciò posto, le argomentazioni del P.G., al pari delle sue conclusioni, sono condivisibili e condivise ed il ricorso è pertanto da accogliere. In sede di riesame i primi giudici avranno modo di chiarire nei confronti di chi va esercitata l’azione disciplinare, ovvero nei confronti del solo Galimberti, autore degli articoli “incriminati” o anche del direttore responsabile della pubblicazione Gianluigi Riva non citato nell’esposto dell’avv. Ferrara, ma destinatario della delibera di archiviazione.

Invero il nome di Riva compare allorquando l’avv. Ferrara si rivolge al Tribunale di Como coinvolgendo e l’estensore degli articoli e il direttore della pubblicazione.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide, in accoglimento del ricorso del P.G. di Milano, di annullare l'impugnata delibera con rinvio degli atti al competente Consiglio regionale. Così deciso in Roma l'11.12.2007.

#### **4-24. Mancanza del capo di incolpazione: delibera nulla per vizio insanabile di procedura - delibera n. 60/07**

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano ricorre avverso la delibera adottata dal Consiglio dell'Ordine della Lombardia il 14.2.2005 ma approntata per la notifica 15 mesi dopo (11.5.2006), delibera con la quale sono stati assolti il praticante Claudio Antonelli e i giornalisti Paolo Colonnello, Tino Fiammetta, Michele Focarete e Paola Fucilieri. Nei loro confronti il P.G. di Milano, il 16 marzo 2004, aveva chiesto di "promuovere procedimento disciplinare" sul presupposto che fossero state violate le norme a tutela dei minori.

In proposito l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, alcuni giorni prima, e cioè l'11 marzo 2004, aveva trasmesso al Consiglio dell'Ordine della Lombardia il testo di un provvedimento notificato ai direttori responsabili di numerose testate nazionali e con il quale si vietava "la pubblicazione delle informazioni che rendono riconoscibili le vittime" con riferimento a casi di violenza su minori. Era accaduto che erano stati pubblicati servizi su un caso di violenza su minori con violazione – secondo il Garante – della normativa sulla privacy, del codice di deontologia dei giornalisti, dell'art.734 bis del c.p. (persone offese da atti di violenza sessuale), dall'art.13 della Convenzione dei diritti del fanciullo del 1989. Si tratta di norme che precludono la "possibilità di divulgare notizie o immagini che consentano l'identificazione, anche indiretta, dei minori".

I giornalisti coinvolti nel caso in esame, in relazione all'avviso disciplinare emesso dall'Ordine della Lombardia, "sostanzialmente – si leg-

ge nell'impugnata delibera – hanno affermato di non aver scritto nulla che possa fornire indicazioni per l'individuazione delle vittime degli odiosi reati. Scrivono anche che è stata la polizia, per evidenti esigenze di giustizia, a diffondere la foto della baby sitter (si tratta di una foto segnaletica) sul presupposto che la donna potesse essere recidiva e che, quindi, – si legge ancora in delibera – la pubblicazione dell'immagine potesse aiutare gli investigatori. Nelle memorie difensive si sostiene inoltre che i nomi e le età dei due bambini erano inventati (evidentemente concordati tra i diversi giornalisti ndr). Precisano infine che sono tante le famiglie di Milano centro ad avere l'attico, il dog sitter, la cuoca, la donna delle pulizie e l'insegnante di inglese per i figli e che il Labrador, citato nelle cronache, è il cane più amato dai bambini e più presente nelle famiglie con minori". Del dossier trasmesso dal P.G. e citato in delibera "fa parte anche la denuncia dei genitori di due fratellini sottoposti ad abusi sessuali da parte della baby sitter trentenne di nazionalità romena ("l'adulto" di cui si parla nel comunicato stampa), con laurea e master, arrestata con accuse pesanti. Nelle cronache i minori sono stati identificati con i medesimi nomi di fantasia (Andrea e Martina). Alcuni giornali hanno precisato che <il padre dei fratellini è un commercialista con studio anche a Londra e che la madre si occupa di alta finanza> e che gli stessi, con i figli, vivono <a pochi passi dal Duomo> (dato volutamente sbagliato, ndr)".

Queste le "conclusioni" dei primi giudici che, nella loro delibera di assoluzione, così scrivono: "Il Consiglio ritiene che i cinque cronisti abbiano rispettato il principio dell'essenzialità della notizia, limitandosi a pubblicare i dati che formano il cuore della notizia stessa. I nomi dei bambini sono stati ampiamente dissimulati. I bambini non sono direttamente riconoscibili da parte del <lettore medio> dei giornali citati. Non è stato dimostrato che le persone coinvolte nella brutta vicenda siano state individuate da quella entità della popolazione che si identifica con l'uomo della strada. Il diritto di cronaca, con i limiti riferiti, prevale".

Il P.G., nel suo ricorso, osserva: "La delibera che si impugna è pervenuta all'assoluzione dei giornalisti con motivazione stringata e superficiale ritenendo indimostrata l'individuazione dei due minori vittime della concertante vicenda <da

*quella entità della popolazione che si identifica nell'uomo della strada>.*

*Stupisce tale argomentazione non essendosi minimamente tenuto conto che nella specie dovevano osservarsi i principi deontologici in tema di informazione giornalistica sanciti dalla nota <Carta di Treviso> che individua nei soggetti di età minore (vittime o autori di un reato) una categoria meritevole di tutela rafforzata con riferimento al rispetto della persona tale da comportare specifici limiti al fondamentale diritto di informazione.*

*Ci si riferisce nello specifico all'anonimato del minore che la Carta in oggetto ha inteso garantire attraverso la rinuncia a pubblicare elementi che anche indirettamente possano comunque condurre alla sua identificazione.*

*La decisione impugnata non esclude affatto che le notizie pubblicate negli articoli di stampa a firma dei citati giornalisti abbiano consentito l'individuazione dei minori con riferimento alla cerchia delle persone di abituale frequentazione da parte degli stessi e dei loro familiari e di coloro che comunque li conoscevano ma ritiene evidentemente che ciò non assuma rilievo perché ai fini della sussistenza dell'illecito disciplinare varrebbe solamente l'individuazione da parte dell'«uomo della strada».*

*Così argomentando tuttavia non si è considerato che solo i soggetti la cui identità è pubblicamente nota sarebbero riconoscibili da parte del lettore <uomo della strada> laddove la specifica tutela delle persone di età minore di cui si è detto impone una garanzia di anonimato anche con riferimento ad una cerchia di lettori più ristretta rimanendo altrimenti snaturati i principi fondamentali che hanno condotto all'approntamento del codice deontologico citato».*

Da qui la richiesta del P.G. della affermazione di responsabilità nei confronti dei giornalisti con applicazione della sanzione disciplinare ritenuta di giustizia.

\*\*\*

Ma, a prescindere dalle valutazioni di merito, dall'esame degli atti emerge che l'impugnata delibera manca del tutto del capo di incolpazione, elemento, questo, che rende nulla la stessa delibera.

Né all'inesistenza del capo d'incolpazione può sopperire l'avviso disciplinare di cui parla la delibera dal momento che si tratta di atti distinti e con finalità diverse.

È appena il caso di puntualizzare che un Consiglio regionale procedente (d'iniziativa o su richiesta, come nel caso in esame, del competente P.G.) chiede

**Mancanza del capo di incolpazione: delibera nulla per vizio insanabile di procedura - delibera n. 60/07**

“chiarimenti” al giornalista o ai giornalisti coinvolti nella vicenda portata al suo vaglio. E ciò fa nell'ambito delle “sommarie informazioni” di cui all'art.56 della legge ordinistica.

Dagli elementi raccolti in questa fase (che ga-

rantisce il diritto alla difesa nelle sue articolazioni previste) il Consiglio può trarre due conclusioni: 1) archiviare il caso; 2) procedere oltre aprendo un procedimento disciplinare.

E questa apertura di procedimento avviene con la notifica del capo di incolpazione.

Ovviamente il predetto procedimento potrà concludersi in primo grado anche con l'assoluzione del o degli incolpati.

Quindi, per esserci affermazione di responsabilità, con relativa sanzione disciplinare, o assoluzione occorre che a monte sia stato emesso e notificato un provvedimento di incolpazione.

Nel caso in esame si è in presenza di un provvedimento con il quale “il Consiglio dell'Ordine della Lombardia, valutati i fatti, delibera di assolvere i giornalisti ...”.

E che si tratti di una assoluzione e non già di una archiviazione lo dimostra anche il fatto che nei casi di archiviazione il Consiglio della Lombardia si è sempre limitato a sostenere che “non si rilevano violazioni deontologiche”, mentre nel caso in esame si tratta di una delibera articolata e con riportati i motivi per i quali si giunge ad una “assoluzione”.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di dichiarare nulla la delibera di che trattasi, per vizio insanabile di procedura, e di trasmettere l'intero fascicolo al Consiglio regionale della Lombardia per le iniziative di sua competenza.

Così deciso in Roma l'11.12.2007.



## **5.DOCUMENTI**





## AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI TREVISO RICHIAMATA DAL CODICE DI DEONTOLOGIA, RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ GIORNALISTICA (DELIBERAZIONE 26 OTTOBRE 2006)

### IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO l'art. 7 del codice di deontologia <[www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=46685](http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=46685)> relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (Allegato A1 <[www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=46685](http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=46685)> del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196) il quale prevede una particolare tutela nei riguardi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, richiamando anche i principi e i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso;

VISTO l'articolo 12 del Codice il quale prevede che il rispetto delle disposizioni contenute nel predetto codice di deontologia costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali;

VISTO l'art. 139 del citato Codice che disciplina la procedura di cooperazione tra il Garante e il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ai fini della formazione, modificazione o integrazione del predetto codice di deontologia;

VISTA la nota del Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti in data 24 ottobre 2006 in merito al testo che aggiorna la Carta di Treviso del 10 ottobre 1990, già integrata dal Vademecum Treviso '95 che risulta approvato il 25 novembre 1995;

RILEVATO che l'aggiornata Carta di Treviso, approvata dal predetto Consiglio nazionale nella seduta del 30 marzo 2006, è stata completata alla luce delle osservazioni e delle indicazioni formulate nell'ambito dei contatti intercorsi con il Garante, nei termini risultanti dal testo allegato alla presente deliberazione;

CONSIDERATO che la Carta afferma principi a tutela del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali relativi ai minori, anche in attuazione delle garanzie previste nei loro confronti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989 e dalla Carta costituzionale;

RITENUTO di dover dare atto dell'aggiornamento della Carta di Treviso stante il richiamo ad essa operato dall'art. 7 del predetto codice di deontologia, aggiornamento che non comporta la necessità di formali integrazioni o modifiche al codice stesso;

RITENUTO di dover disporre la pubblicità della presente deliberazione mediante invio al Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

### TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dà atto, ai fini dell'applicazione del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (Allegato A1 del Codice in materia di protezione

dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), che la Carta di Treviso è stata aggiornata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti come da testo riportato in allegato alla presente deliberazione;

2) dispone che copia della presente deliberazione unitamente al testo allegato, sia trasmesso al Ministero della giustizia, Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

Pizzetti

IL RELATORE

Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE

Buttarelli

Allegato

Attività giornalistica e tutela dei minori: aggiornata la Carta di Treviso - ALLEGATO - 26 ottobre 2006

## CARTA DI TREVISO

### PREMESSA

La Carta di Treviso entra nel mondo globalizzato del terzo millennio

La Carta di Treviso, documento e codice deontologico varato ed approvato nel 1990 dall'Ordine dei giornalisti e dalla Fnsi -di intesa con Telefono Azzurro e con Enti e Istituzioni della Città di Treviso- trae ispirazione dai principi e dai valori della nostra Carta costituzionale, dalla Convenzione dell'Onu del 1989 sui diritti dei bambini e dalle Direttive europee.

La Carta di Treviso costituisce norma vincolante di autoregolamentazione per i giornalisti italiani, nonché guida ideale e pratica per tutta la categoria dei comunicatori.

Dopo la nascita della Carta di Treviso, 10 ottobre 1990, integrata da un ulteriore documento deontologico -Vademecum Treviso '95- il tema della tutela dei minori nei media è stato al centro di numerose iniziative, istituzionali ed associative, con la creazione di codici di autoregolamentazione che le diverse categorie di operatori hanno emanato.

Tv, stampa, cinema, pubblicità ed Internet sono mezzi di comunicazione talmente integrati nella società che svolgono un importante e indispensabile ruolo di informazione oltre che di formazione, soprattutto nei confronti delle giovani generazioni.

È quindi necessario ed improrogabile attivare azioni specifiche per una maggiore conoscenza ed una più rigorosa osservanza delle regole e dei codici di autoregolamentazione, attraverso gli strumenti già previsti dalla Carta di Treviso 1990 e dal Vademecum 1995 che già tanti effetti positivi hanno fatto registrare nel corso di questi tre lustri.

L'aggiornamento della Carta di Treviso, a 15 anni dalla sua nascita, diventa così una naturale conseguenza operativa ed un coerente impegno deontologico che il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti si è assunto alla luce delle nuove realtà emergenti che caratterizzano il mondo dell'informazione nel terzo millennio e degli scenari culturali e sociali dell'Europa Unita.

### CARTA DI TREVISO

Ordine dei giornalisti e Fnsi, nella convinzione che l'informazione debba ispirarsi al rispetto dei principi e dei valori su cui si radica la nostra Carta costituzionale ed in particolare:

il riconoscimento che valore supremo dell'esperienza statale e comunitaria è la persona umana con i suoi inviolabili diritti che devono essere non solo garantiti, ma anche sviluppati, aiutando

ogni essere umano a superare quelle condizioni negative che impediscono di fatto il pieno esplicarsi della propria personalità;

l'impegno di tutta la Repubblica, nelle sue varie articolazioni istituzionali, a proteggere l'infanzia e la gioventù per attuare il diritto alla educazione ed una adeguata crescita umana;

dichiarano di assumere i principi ribaditi nella Convenzione Onu del 1989 sui diritti del bambino e nelle Convenzioni europee che trattano della materia, prevedendo le cautele per garantire l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita e al loro processo di maturazione, ed in particolare:

che il bambino deve crescere in una atmosfera di comprensione e che "per le sue necessità di sviluppo fisico e mentale ha bisogno di particolari cure e assistenza";

che in tutte le azioni riguardanti i minori deve costituire oggetto di primaria considerazione "il maggiore interesse del bambino" e che perciò tutti gli altri interessi devono essere a questo sacrificati;

che nessun bambino dovrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua "privacy" né ad illeciti attentati al suo onore e alla sua reputazione;

che le disposizioni che tutelano la riservatezza dei minori si fondano sul presupposto che la rappresentazione dei loro fatti di vita possa arrecare danno alla loro personalità. Questo rischio può non sussistere quando il servizio giornalistico dà positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare in cui si sta formando;

che lo Stato deve incoraggiare lo sviluppo di appropriati codici di condotta affinché il bambino sia protetto da informazioni e messaggi multimediali dannosi al suo benessere psico-fisico;

che gli Stati devono prendere appropriate misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i bambini da qualsiasi forma di violenza, abuso, sfruttamento e danno.

Ordine dei giornalisti e Fnsi sono consapevoli che il fondamentale diritto all'informazione può trovare dei limiti quando venga in conflitto con i diritti dei soggetti bisognosi di una tutela privilegiata. Pertanto, fermo restando il diritto di cronaca in ordine ai fatti e alle responsabilità, va ricercato un equilibrio con il diritto del minore ad una specifica e superiore tutela della sua integrità psico-fisica, affettiva e di vita di relazione.

Si richiamano di conseguenza le norme previste dalle leggi in vigore.

Sulla base di queste premesse e delle norme deontologiche contenute nell'art. 2 della legge istitutiva dell'Ordine dei giornalisti, nonché di quanto previsto dal codice deontologico allegato al Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 196/2003), ai fini di sviluppare una informazione sui minori più funzionale alla crescita di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, l'Ordine dei giornalisti e la Fnsi individuano le seguenti norme vincolanti per gli operatori dell'informazione:

- 1) i giornalisti sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni penali, civili ed amministrative che regolano l'attività di informazione e di cronaca giudiziaria in materia di minori, in particolare di quelli coinvolti in procedimenti giudiziari;
- 2) va garantito l'anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale, ma lesivi della sua personalità, come autore, vittima o teste; tale garanzia viene meno allorché la pubblicazione sia tesa a dare positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare e sociale in cui si sta formando;
- 3) va altresì evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possano con facilità portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l'indirizzo dell'abitazione o della residenza, la scuola, la parrocchia o il sodalizio frequentati, e qualsiasi altra indicazione o elemento: foto e filmati televisivi non schermati, messaggi e immagini on-line che possano contribuire alla sua individuazione. Analogo comportamento deve essere osservato per episodi di pedofilia, abusi e reati di ogni genere;
- 4) per quanto riguarda i casi di affidamento o adozione e quelli di genitori separati o divorziati, fermo restando il diritto di cronaca e di critica circa le decisioni dell'autorità giudiziaria e l'uti-

lità di articoli o inchieste, occorre comunque anche in questi casi tutelare l'anonimato del minore per non incidere sull'armonico sviluppo della sua personalità, evitando sensazionalismi e qualsiasi forma di speculazione;

5) il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive e radiofoniche che possano ledere la dignità o turbare il suo equilibrio psico-fisico, né va coinvolto in forme di comunicazioni lesive dell'armonico sviluppo della sua personalità, e ciò a prescindere dall'eventuale consenso dei genitori;

6) nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi ^ suicidi, gesti inconsulti, fughe da casa, micro-criminalità, ecc. ^ posti in essere da minorenni, fermo restando il diritto di cronaca e l'individuazione delle responsabilità, occorre non enfatizzare quei particolari che possano provocare effetti di suggestione o emulazione;

7) nel caso di minori malati, feriti, svantaggiati o in difficoltà occorre porre particolare attenzione e sensibilità nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad un sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della persona;

8) se, nell'interesse del minore -esempio i casi di rapimento o di bambini scomparsi- si ritiene indispensabile la pubblicazione di dati personali e la divulgazione di immagini, andranno tenuti comunque in considerazione il parere dei genitori e delle autorità competenti;

9) particolare attenzione andrà posta nei confronti di strumentalizzazioni che possano derivare da parte di adulti interessati a sfruttare, nel loro interesse, l'immagine, l'attività o la personalità del minore;

10) tali norme vanno applicate anche al giornalismo on-line, multimediale e ad altre forme di comunicazione giornalistica che utilizzino innovativi strumenti tecnologici per i quali dovrà essere tenuta in considerazione la loro prolungata disponibilità nel tempo;

11) tutti i giornalisti sono tenuti all'osservanza di tali regole per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge istitutiva dell'Ordine.

Ordine dei giornalisti e Fnsi raccomandano ai direttori e a tutti i redattori l'opportunità di aprire con i lettori un dialogo capace di andare al di là della semplice informazione; sottolineano l'opportunità che, in casi di soggetti deboli, l'informazione sia il più possibile approfondita con un controllo incrociato delle fonti, con l'apporto di esperti, privilegiando, ove possibile, servizi firmati e in ogni modo da assicurare un approccio al problema dell'infanzia che non si limiti all'eccezionalità dei casi che fanno clamore, ma che approfondisca -con inchieste, speciali, dibattiti- la condizione del minore e le sue difficoltà, nella quotidianità.

Ordine dei giornalisti e Fnsi si impegnano, per le rispettive competenze:

- a individuare strumenti e occasioni che consentano una migliore cultura professionale;
- ad evidenziare nei testi di preparazione all'esame professionale i temi dell'informazione sui minori e i modi di rappresentazione dell'infanzia;
- a invitare i Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti e le Associazioni regionali di stampa, con l'eventuale contributo di altri soggetti della categoria, a promuovere seminari di studio sulla rappresentazione dei soggetti deboli;
- ad attivare un filo diretto con le varie professionalità impegnate per una tutela e uno sviluppo del bambino e dell'adolescente;
- a coinvolgere i soggetti istituzionali chiamati alla tutela dei minori;
- a consolidare il rapporto di collaborazione con gli organismi preposti all'ottemperanza delle leggi e delle normative in materia radiotelevisiva e multimediale;
- ad auspicare, da parte di tutte le Associazioni dei comunicatori, un impegno comune a tutelare l'interesse dell'infanzia nel nostro Paese;
- a proseguire la collaborazione con la Fieg per un impegno comune a difesa dei diritti dei minori;
- a richiamare i responsabili delle reti radiotelevisive, i provider, gli operatori di ogni forma di

multimedialità ad una particolare attenzione ai diritti del minore anche nelle trasmissioni di intrattenimento, pubblicitarie e nei contenuti dei siti Internet.

## NORME ATTUATIVE

L'Ordine dei giornalisti e la Fnsi si impegnano a:

- a) promuovere l'Osservatorio previsto dalla Carta di Treviso 1990;
- b) diffondere la normativa esistente;
- c) contemplare la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento disciplinare;
- d) coinvolgere le scuole di giornalismo come centri di sensibilizzazione delle problematiche inerenti ai minori.

(Testo approvato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti nella seduta del 30 marzo 2006 e aggiornato con le osservazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali)



# REGOLAMENTO IN MATERIA DI MISURE COMPENSATIVE PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GIORNALISTA PROFESSIONISTA IN ITALIA DA PARTE DI CHI HA CONSEGUITO IL TITOLO ALL'ESTERO (DECRETO MINISTERO GIUSTIZIA 17.11.2006 N. 304)

DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 novembre 2006 n.304 (in Gazz. Uff., 10 gennaio, n. 7). - Regolamento di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di giornalista professionista.

Preambolo

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, attuativo della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE, così come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE;

Visto l'articolo 6 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 che, in presenza di determinate condizioni, subordina il riconoscimento dei titoli al superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento;

Visto, in particolare, il combinato disposto degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, secondo il quale sono definite, mediante decreto del Ministro della giustizia, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la conclusione delle misure compensative previste per il riconoscimento dei titoli nell'ipotesi di formazione professionale sostanzialmente diversa da quella contemplata nell'ordinamento italiano;

Uditi i pareri resi dal Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 maggio 2005 e nell'adunanza dell'11 aprile 2006;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 2268 del 26 aprile 2006);

Adotta

il seguente regolamento:

## *Art. 1 Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «decreto legislativo», il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, così come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE;
- b) «decreto ministeriale di riconoscimento», il decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;
- c) «richiedente», il cittadino comunitario che domanda, ai fini dell'esercizio della professione di

giornalista professionista in Italia, il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio o l'accesso alla professione.

#### *Art. 2 Contenuto della prova attitudinale*

1. La prova attitudinale prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo ha luogo, almeno due volte l'anno presso il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. L'esame, da svolgersi in lingua italiana, si articola nella prova scritta e nella prova orale.
2. L'esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite nel decreto ministeriale di riconoscimento e verte sulle materie ivi indicate. Il decreto di riconoscimento individua le materie d'esame tra quelle elencate nell'allegato A al presente regolamento.
3. La prova scritta, della durata massima di tre ore, consiste nella redazione di un articolo su argomenti di attualità scelti dal candidato tra quelli, in numero non inferiore a sei (interno, esteri, economia-sindacato, cronaca, sport, cultura-spettacolo) proposti dalla Commissione, nonché sulla base dell'eventuale documentazione dalla stessa fornita. La misura di tale articolo deve essere di sessanta righe per 60 battute.
4. La prova orale verte sulle materie indicate nel decreto ministeriale di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova orale, oltre che su ordinamento e deontologia professionale.
5. Il Consiglio nazionale dell'Ordine provvede a predisporre un programma relativo alle materie d'esame indicate nell'allegato sub A) che dovrà essere consegnato ai candidati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova scritta.

#### *Art. 3 Commissione d'esame*

1. Presso il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti è istituita una commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da cinque membri effettivi e da cinque membri supplenti.
2. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti è effettuata tra iscritti all'albo dei giornalisti, elenco professionisti, con almeno otto anni di anzianità di iscrizione in tale elenco, designati dal Consiglio nazionale; la nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti è effettuata tra professori di prima o di seconda fascia o ricercatori confermati presso una Università della Repubblica nelle materie elencate nell'allegato A al presente decreto; la nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è effettuata tra i magistrati del distretto della Corte di Appello di Roma o collocati fuori ruolo presso amministrazioni od organi centrali dello Stato, con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello.
3. La commissione è nominata con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni. La commissione presieduta dal componente, designato dal Consiglio nazionale, con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale, giudica e delibera con la presenza dei cinque componenti effettivi. In caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, subentrano i corrispondenti componenti supplenti, in ordine di anzianità. In caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione è presieduta dal componente, effettivo o supplente, con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente, designato dal Consiglio nazionale, avente minore anzianità di iscrizione all'albo professionale. Le deliberazioni e le valutazioni diverse da quelle disciplinate dall'articolo 6 sono adottate a maggioranza.
4. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della commissione, nonché i compensi, determinati dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti sono a carico del predetto Consiglio.

#### *Art. 4 Vigilanza sugli esami*

1. Il Ministro della giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami e sulla commissione prevista all'articolo 3, in conformità alle disposizioni contenute nella legge 3 febbraio 1963, n. 69 e successive integrazioni.



**Art. 5** *Svolgimento dell'esame*

1. Il richiedente presenta al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti domanda di ammissione all'esame redatta secondo lo schema allegato sub B) al presente regolamento, unitamente a copia del decreto ministeriale di riconoscimento, autenticata anche ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed a copia di un documento di identità.
2. Entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, la Commissione si riunisce su convocazione del presidente per la fissazione del calendario delle prove di esame. Tra la data fissata per lo svolgimento della prova scritta e quella della prova orale non può intercorrere un intervallo inferiore a trenta e superiore a sessanta giorni. Della convocazione della commissione e del calendario delle prove è data immediata comunicazione all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda, ed al Ministero della giustizia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

**Art. 6** *Valutazione della prova attitudinale*

1. Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito. Alla prova orale sono ammessi coloro che abbiano riportato nella prova scritta una votazione minima complessiva pari a trenta. Si considera superato l'esame da parte dei candidati che abbiano conseguito, anche nella prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a trenta.
2. Allo svolgimento della prova scritta presenziano almeno due componenti della commissione.
3. Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascia certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.
4. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei mesi.
5. Il Consiglio dell'ordine dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia dell'esito della prova attitudinale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

**Art. 7** *Oggetto e svolgimento del tirocinio*

1. Il tirocinio di adattamento, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo, ha una durata massima di tre anni. Esso consiste nello svolgimento di attività giornalistica continuativa e retribuita per uno o più organi di informazione, nazionali o locali, regolarmente registrati.
2. Il direttore o i direttori degli organi di informazione, a conclusione del tirocinio di adattamento, predispongono una relazione motivata contenente la valutazione, favorevole o sfavorevole, dell'attività complessivamente svolta e ne rilascia copia all'interessato.

**Art. 8** *Obblighi del tirocinante*

1. Il tirocinante è tenuto all'osservanza delle norme di deontologia professionale.

**Art. 9** *Registro dei tirocinanti*

1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti istituisce e tiene presso di sé il registro dei tirocinanti nel quale devono essere iscritti coloro che, muniti di decreto ministeriale di riconoscimento di titolo conseguito all'estero, intendono svolgere il tirocinio di adattamento.
2. Nel registro dei tirocinanti sono riportati:
  - a) numero d'ordine attribuito al tirocinante, cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio e numero di codice fiscale;
  - b) data di decorrenza dell'iscrizione;
  - c) indicazione dell'organo o degli organi di informazione per i quali è svolto il tirocinio di adattamento;
  - d) eventuali provvedimenti di sospensione del tirocinio;
  - e) data di compimento del periodo di effettivo tirocinio;
  - f) data del rilascio del certificato di compiuto tirocinio;
  - g) data della cancellazione con relativa motivazione.

**Art. 10** *Iscrizione*

1. L'iscrizione al registro dei tirocinanti si ottiene a seguito di istanza al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, redatta secondo lo schema allegato sub C) al presente regolamento.
2. Nella domanda il richiedente deve dichiarare di impegnarsi ad effettuare il tirocinio di adattamento, indicando il relativo od i relativi organi di informazione.
3. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
  - a) copia di un documento di identità;
  - b) copia autenticata del decreto ministeriale di riconoscimento, ai sensi del decreto legislativo;
  - c) attestazione di disponibilità del direttore o dei direttori degli organi di informazione per i quali si svolge il tirocinio;
  - d) n. 2 fotografie autentiche formato tessera; in alternativa, a richiesta dell'interessato, le fotografie possono essere autenticate dall'ufficio ricevente.
4. Nella domanda, sottoscritta dal richiedente, devono essere elencati i documenti allegati; deve altresì essere espresso l'impegno a dare comunicazione delle eventuali sopravvenute variazioni entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse.
5. La domanda di iscrizione può essere inviata al Consiglio nazionale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure può essere presentata direttamente presso gli uffici del Consiglio nazionale. In caso di consegna presso gli uffici, il Consiglio nazionale, previa apposizione sulla domanda del timbro e della data di ricevimento, rilascia ricevuta di presentazione della domanda al praticante stesso o a persona da lui delegata.
6. È inammissibile la domanda incompleta o difforme dalle previsioni del presente articolo, quando non sia possibile la regolarizzazione.

**Art. 11** *Delibera di iscrizione*

1. Il Presidente del Consiglio nazionale provvede alla iscrizione nel registro dei tirocinanti entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda.
2. L'iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio nazionale.
3. Il mancato accoglimento della domanda di iscrizione deve essere motivato. La segreteria del Consiglio nazionale provvede entro dieci giorni a dare comunicazione della deliberazione adottata all'interessato, nonché al direttore o ai direttori degli organi di informazione indicati per il tirocinio di adattamento, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

**Art. 12** *Modalità di svolgimento e valutazione del tirocinio*

1. Ogni sei mesi, il direttore dell'organo di informazione rilascia al tirocinante una dichiarazione sulle attività svolte dallo stesso. Tale dichiarazione è trasmessa dall'interessato al Consiglio nazionale dell'Ordine.
2. Al compimento del tirocinio, entro il termine massimo di quindici giorni, il direttore trasmette al Consiglio nazionale la relazione sullo svolgimento del tirocinio prevista dall'articolo 7, comma 2 (1).
3. In caso di valutazione favorevole, il Presidente del Consiglio nazionale rilascia un certificato di compiuto tirocinio entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della relazione.
4. In caso di valutazione sfavorevole, il Consiglio nazionale provvede all'audizione del tirocinante. Qualora ritenga di confermare la valutazione del direttore, emette provvedimento motivato di diniego di certificato di compiuto tirocinio; qualora ritenga, al contrario, di disattendere la valutazione sfavorevole del direttore, emette provvedimento motivato sul punto e rilascia certificato di compiuto tirocinio nei termini di cui al comma 3.
5. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere immediatamente ripetuto.

(1) Comma così corretto con Comunicato 16 gennaio 2007 ( in Gazz. Uff., 16 gennaio 2007, n. 12).

**Art. 13** *Sospensione e interruzione del tirocinio*

1. Tutti gli eventi che impediscono l'effettivo svolgimento del tirocinio per una durata superiore a un sesto e inferiore alla metà della sua durata complessiva sono causa di sospensione del tirocinio stesso.
2. Tutti gli eventi che impediscono l'effettivo svolgimento del tirocinio per una durata superiore alla metà della sua durata complessiva sono causa di interruzione del tirocinio stesso.
3. Il direttore dell'organo di informazione presso cui si svolge il tirocinio informa il Consiglio nazionale della causa di sospensione di cui al comma 1 e della causa di interruzione di cui al comma 2, nonché della ripresa del tirocinio nel caso di cui al comma 1.
4. Il Consiglio nazionale delibera la sospensione per un periodo comunque non superiore ad un anno.
5. La sospensione e l'interruzione del tirocinio sono dichiarate dal Consiglio nazionale con provvedimento comunicato all'interessato e al direttore dell'organo di informazione presso cui si svolge il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

**Art. 14** *Cancellazione dal registro dei tirocinanti*

1. Il Consiglio nazionale delibera la cancellazione dal registro dei tirocinanti nei seguenti casi:
  - a) rinuncia all'iscrizione;
  - b) dichiarazione di interruzione del tirocinio;
  - c) condanna definitiva per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo di due anni o nel massimo di cinque anni;
  - d) rilascio del certificato di iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti.
2. La delibera del Consiglio nazionale di cancellazione dell'iscrizione nel registro dei tirocinanti deve essere comunicata all'interessato e al direttore dell'organo di informazione presso cui è stato svolto il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo che la delibera di cancellazione sia stata comunicata contestualmente a quella di interruzione del tirocinio.

**Art. 15** *Sospensione dal registro dei tirocinanti*

1. In caso di condanna, anche in primo grado, per uno dei delitti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), il Consiglio nazionale delibera la sospensione dell'iscrizione dal registro dei tirocinanti.
2. La delibera del Consiglio nazionale di sospensione dell'iscrizione nel registro dei tirocinanti deve essere comunicata all'interessato e al direttore dell'organo di informazione presso cui è stato svolto il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

## ALLEGATO 1

## Allegato A

## ELENCO DELLE MATERIE

- 1) Diritti, doveri, etica e deontologia dell'informazione;
- 2) Elementi di storia del giornalismo e della comunicazione di massa;
- 3) Elementi di storia moderna e contemporanea;

- 4) Elementi di sociologia e psicologia dell'opinione pubblica;
- 5) Norme giuridiche attinenti all'informazione: elementi di diritto pubblico; norme civili, penali e amministrative concernenti la stampa; ordinamento giuridico della professione di giornalista;
- 6) Normativa comunitaria sull'informazione;
- 7) Teoria e tecniche dell'informazione giornalistica;
- 8) Metodi e strumenti di ricerca per il giornalismo;
- 9) Elementi di grafica della comunicazione giornalistica;
- 10) Elementi di informatica applicata al giornalismo;
- 11) Elementi di fotogiornalismo e di radiogiornalismo.

## ALLEGATO 2

### Allegato B

Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti

Il/la sottoscritto/a .... nato/a .... il .... a ....., cittadino/a .... residente in ....; in possesso del titolo professionale di .... rilasciato da .... a compimento di un corso di studi di .... anni, comprendente le materie sostenute presso l'Università .... con sede in ....., iscritto all'associazione professionale di .... dal .... (1) ed in possesso del decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale rilasciato dal Ministero della giustizia in data ....

domanda

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di poter partecipare alla prova attitudinale secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento di cui sopra.

Data e Firma

(1) Ove sussista il requisito.

## ALLEGATO 3

### Allegato C

Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti

Il/la sottoscritto/a .... nato/a .... il .... a ....., cittadino/a .... residente in .... in possesso del titolo professionale di .... rilasciato da .... a compimento di un corso di studi di .... anni, comprendente le materie sostenute presso l'Università .... con sede in ....., iscritto all'associazione professionale di .... dal .... (1) ed in possesso del decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale rilasciato dal Ministero della giustizia in data ....

domanda

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di essere iscritto al registro dei tirocinanti secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento di cui sopra;

dichiara

di impegnarsi ad effettuare il tirocinio di adattamento presso i seguenti organi di informazione:  
.... ....

Data e Firma

(1) Ove sussista il requisito.



## CONCLUSO TERMINE TRANSITORIO LEGGE 150/2000 UFFICI STAMPA - 9.2.2007

Il Comitato Esecutivo dell'Ordine nazionale ricorda agli Ordini regionali e a tutti coloro che fossero interessati, che non è più possibile effettuare l'iscrizione, nell'elenco dei pubblicitari, dei dipendenti pubblici operanti negli uffici stampa.

La legge 150/2000 prevedeva infatti che solo coloro che erano in servizio negli uffici stampa al momento dell'approvazione della stessa legge, una volta frequentato il corso previsto dalla normativa (organizzato ad esempio dal Foromez d'intesa con l'Ordine nazionale o con gli Ordini regionali), potessero continuare a svolgere il loro incarico. Di conseguenza il Consiglio nazionale aveva previsto la loro iscrizione come pubblicitari.

Per tutti gli altri non esiste alcuna possibilità di sanatoria e, pertanto, l'iscrizione nell'Albo deve rispettare le norme previste dalla legge 69/63.

(12 gennaio 2007)





# CARTA DEI DOVERI DELL'INFORMAZIONE ECONOMICA

## 28 MARZO 2007

### DECISIONE CNOG DEL 28 MARZO 2007

- 1) Il giornalista riferisce correttamente, cioè senza alterazioni e omissioni che ne alterino il vero significato, le informazioni di cui dispone, soprattutto se già diffuse dalle agenzie di stampa o comunque di dominio pubblico. L'obbligo sussiste anche quando la notizia riguarda il suo editore o il referente politico o economico dell'organo di stampa.
- 2) Non si può subordinare in alcun caso al profitto personale o di terzi le informazioni economiche e finanziarie di cui si sia venuti a conoscenza nell'ambito della propria attività professionale né si può turbare l'andamento del mercato diffondendo fatti o circostanze utili ai propri interessi.
- 3) Il giornalista non può scrivere articoli che contengano valutazioni relative ad azioni o altri strumenti finanziari sul cui andamento borsistico abbia in qualunque modo un interesse finanziario, né può vendere o acquisire titoli di cui si stia occupando professionalmente nell'ambito suddetto o debba occuparsene a breve termine.
- 4) Il giornalista rifiuta pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, vacanze gratuite, regali, facilitazioni o prebende da privati o enti pubblici che possano condizionare il suo lavoro e la sua autonomia o ledere la sua credibilità e dignità professionale.
- 5) Il giornalista non assume incarichi e responsabilità in contrasto con l'esercizio autonomo della professione, né può prestare nome, voce e immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili con la credibilità e autonomia professionale. Sono consentite, invece, a titolo gratuito, analoghe iniziative volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali o comunque prive di carattere speculativo.
- 6) Il giornalista, tanto più se ha responsabilità direttive, deve assicurare un adeguato standard di trasparenza sulla proprietà editoriale del giornale e sull'identità e gli eventuali interessi di cui siano portatori i suoi analisti e commentatori esterni in relazione allo specifico argomento dell'articolo. In particolare va ricordato al lettore chi è l'editore del giornale quando un articolo tratti problemi economici e finanziari che direttamente lo riguardino o possano in qualche modo favorirlo o danneggiarlo.
- 7) Nel caso di articoli che contengano raccomandazioni d'investimento elaborate dallo stesso giornale va espressamente indicata l'identità dell'autore della raccomandazione (sia esso un giornalista interno o un collaboratore esterno). Nelle raccomandazioni stesse i fatti devono essere tenuti chiaramente distinti dalle interpretazioni, dalle valutazioni, dalle opinioni o da altri tipi di informazioni non fattuali. Il giornalista autore della raccomandazione è tenuto ad includere un rinvio ad apposito sito internet o altra fonte che consente la consultazione della Carta dei doveri dell'informazione economica. Occorre inoltre, nel rispetto delle norme deontologiche già in vigore sulla affidabilità e sulla pubblicità delle fonti, che per tutte le proiezioni, le previsioni e gli obiettivi di prezzo di un titolo siano chiaramente indicate le principali metodologie e ipotesi elaborate nel formularle e utilizzarle.
- 8) La presentazione degli studi degli analisti deve avvenire assicurando una piena informazione sull'identità degli autori e deve rispettare nella sostanza il contenuto delle ricerche. In caso di una significativa difformità occorre farne oggetto di segnalazione ai lettori.
- 9) La violazione di queste regole integranti lo spirito dell'art. 2 della Legge 3.2.1963 n.69 comporta l'applicazione delle norme contenute nel Titolo III della citata legge



# QUADRO DI INDIRIZZI PER IL RICONOSCIMENTO, LA REGOLAMENTAZIONE E IL CONTROLLO DELLE SCUOLE DI FORMAZIONE AL GIORNALISMO - DICEMBRE 2007

## I PRINCIPI GENERALI

### *Art. 1 Riconoscimento delle scuole idonee allo svolgimento del praticantato*

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, al fine di rafforzare il diritto dei cittadini a ricevere un'informazione corretta, qualificata e libera, lo studio e la formazione al giornalismo attraverso apposite strutture qui di seguito denominate scuole.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti può riconoscere le scuole finalizzate all'accesso professionale e, stipulando apposite convenzioni, le dichiara sedi idonee allo svolgimento del praticantato previsto dalla legge 3/2/1963 n.69.

Il Consiglio regionale competente per territorio può proporre la nascita delle scuole.

Il Consiglio nazionale delibera il riconoscimento dopo aver:

verificata l'osservanza dei requisiti previsti dal presente "Quadro di indirizzi" considerato il parere del Comitato tecnico-scientifico (Cts).

acquisito il consenso del Consiglio regionale competente, espresso con la maggioranza dei componenti.

Le convenzioni sono stipulate dal Comitato Esecutivo e ratificate dal Consiglio nazionale, hanno validità biennale e non sono tacitamente rinnovabili.

### *Art. 2 I soggetti promotori e le strutture che possono essere abilitate*

Nel quadro degli attuali ordinamenti possono essere riconosciuti, quali scuole abilitate allo svolgimento del praticantato giornalistico, i seguenti corsi per il cui accesso è richiesto il titolo di laurea in una qualsiasi disciplina o classe:

master universitari biennali in giornalismo;

istituti biennali per la formazione al giornalismo;

lauree magistrali in giornalismo.

Possono chiedere il riconoscimento le scuole promosse da Ordini regionali, da associazioni professionali dei giornalisti e dalle Università.

Non possono essere riconosciute scuole di tipo aziendale.

Le scuole possono essere gestite in forme consortili fra i soggetti e gli enti elencati ai punti a), b) e c) e operare con il concorso di soggetti pubblici e privati, enti locali, enti e istituzioni comunitarie, imprese editoriali o radiotelevisive iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (Legge 31 luglio 1997, n. 249).

### *Art. 3 Condizioni per il riconoscimento*

Per chiedere il riconoscimento le scuole devono:

provare le finalità esclusivamente formative e non speculative o di lucro;

documentare la trasparenza, la legittimità e l'autonomia delle fonti di finanziamento, fornendo, mediante i relativi atti formali, adeguate garanzie circa le risorse annue, documentandone la misura e la natura (es. contributi comunitari, regionali, universitari, soggetti pubblici, soggetti privati, banche, ecc.). I finanziamenti non possono essere limitati alla sola tassa di iscrizione a carico degli allievi e non devono in alcun modo condizionare l'autonomia didattico-culturale e la capacità organizzativa della scuola;

garantire una effettiva preparazione professionale adeguata ai diversi mezzi di comunicazione (stampa, radio, televisione, agenzia, web e nuovi media) orientata a una formazione multimediale e a una preparazione culturale *post lauream*.

**Art. 4** *Durata dei corsi*

La durata dei corsi è biennale e di almeno 1.000 ore effettive all'anno, a tempo pieno e frequenza obbligatoria, di cui non meno dei due terzi dedicate alla pratica guidata all'interno delle scuole.

La pratica guidata nelle aziende è aggiuntiva e non può essere, neanche parzialmente, sostitutiva dell'addestramento svolto nella scuola.

Durante il ciclo formativo, le scuole effettuano verifiche periodiche sul rendimento e sulla formazione acquisita dagli allievi. La documentazione di tali verifiche va trasmessa entro 30 giorni al Comitato tecnico scientifico e al Consiglio regionale competente.

**Art. 5** *Numero programmato e tasse*

Le scuole sono a numero programmato. Non possono essere ammessi più di 30 allievi per ciascun biennio, eccetto le situazioni già formalmente riconosciute. Il numero degli allievi può essere rivisto al rinnovo di ciascuna Convenzione, acquisito il parere favorevole del Consiglio regionale competente e purché non eccedente il limite di 30 per ciascun biennio.

Spetta al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti valutare e determinare il numero degli allievi da assegnare a ciascuna scuola.

Ogni allievo è tenuto a versare una tassa di iscrizione il cui importo può essere variato al rinnovo della convenzione, acquisito il parere favorevole del Consiglio regionale competente. In ogni caso tale importo non potrà essere superiore all'importo massimo della tassazione prevista per i corsi *post lauream* degli atenei della regione in cui ha sede la scuola.

Ciascuna scuola garantisce un numero di borse di studio equivalenti almeno al 20 per cento della tassa di iscrizione.

**Art. 6** *Iscrizione nel Registro dei praticanti*

Gli allievi ammessi a seguire i corsi sono iscritti, nel rispetto dei requisiti di legge, nel Registro dei praticanti dal Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti nella cui regione ha sede la scuola.

Superato il periodo di tre mesi dall'inizio dei corsi, il direttore responsabile delle testate rilascia la dichiarazione comprovante l'effettivo inizio della pratica, prevista dall'art. 33 della legge 3.2.1963 n. 69, per l'iscrizione nel Registro dei praticanti.

Il mancato rilascio della dichiarazione di effettivo inizio della pratica, di cui al comma precedente, deve essere motivato e comporta l'esclusione dell'allievo dai corsi di formazione.

Al compimento del corso di formazione, il direttore responsabile rilascia all'allievo la dichiarazione sull'attività giornalistica svolta, secondo quanto previsto dall'art. 34 della legge 3.2.1963 n. 69.

La rinuncia dell'allievo o la mancata frequenza, per qualsiasi motivo e in ogni anno scolastico superiore al 20% del tempo stabilito per lezioni o esercitazioni di formazione pratica, nonché l'allontanamento dai corsi a qualsiasi titolo determinata, comportano l'esclusione dai corsi medesimi e devono essere comunicate tempestivamente al Consiglio regionale presso il quale l'allievo è iscritto, per le decisioni di competenza, ai sensi della legge 3.2.1963 n. 69.

Se l'allievo lascia la scuola dopo il primo anno di corso, il direttore è tenuto a certificare il tirocinio svolto. Non possono subentrare altri allievi se la rinuncia o l'allontanamento avvengono dopo i primi due mesi dall'avvio del corso.

## II COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO E DELEGATI

**Art. 7** *Compiti e composizione del Comitato*

Il Comitato tecnico scientifico è l'organo di consulenza e assistenza del Consiglio nazionale sulle tematiche dell'accesso e della formazione professionale e sugli orientamenti didattici e orga-

nizzativi delle scuole di giornalismo.

Il Comitato tecnico scientifico opera in base ai principi di imparzialità, professionalità specifica, trasparenza e pubblicità degli atti ed è delegato a svolgere i seguenti compiti:

istruire le pratiche di riconoscimento ed esprimere il parere sulla conformità delle scuole ai principi e alle norme del “Quadro di indirizzi”

ipotizzare, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5, il numero degli allievi che possono essere iscritti nelle scuole convenzionate

c) coordinare ed effettuare le verifiche nelle scuole e svolgere l’attività di controllo sul funzionamento, l’organizzazione e la qualità didattica delle stesse scuole, coinvolgendo, secondo le necessità, anche altri consiglieri nazionali o regionali.

Il Comitato tecnico scientifico è nominato dal Consiglio nazionale su proposta del Comitato esecutivo. È composto da un minimo di 8 consiglieri nazionali che al loro interno eleggono un coordinatore, su proposta del Presidente del Consiglio nazionale. Il Comitato può avvalersi di esperti esterni.

Il Comitato elegge al proprio interno l’ufficio di Segreteria, composto da tre membri e al quale è affidato, in collaborazione con il personale degli uffici del Consiglio nazionale dell’Ordine, il compito di istruire le istanze di riconoscimento.

Ai lavori del Comitato tecnico scientifico possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti del Comitato esecutivo del Consiglio nazionale. Sono invitati, a titolo consultivo, il Presidente e il Vice presidente dell’Ordine regionale interessato all’istruttoria della richiesta di riconoscimento.

Il Comitato ascolta, una volta l’anno e ogni volta che se ne presenti la necessità, la relazione dei Delegati del Consiglio nazionale, di cui all’articolo 8 del presente “Quadro di indirizzi”.

Il Comitato tecnico scientifico compie verifiche ogni volta lo ritenga necessario. In ogni caso almeno una prima della conclusione del biennio. Alle verifiche possono partecipare componenti del Comitato esecutivo.

L’attività di controllo può essere svolta con la collaborazione dell’Ordine regionale competente, che segnala al Consiglio nazionale eventuali irregolarità o violazioni del “Quadro di indirizzi”.

#### *Art. 8 Delegati dei Consigli presso le scuole*

Ogni scuola prevede all’interno degli organi di gestione, comunque denominati, almeno un Delegato del Consiglio nazionale e uno del Consiglio regionale competente. La stessa rappresentanza minima deve essere assicurata nel comitato scientifico o di indirizzo delle scuole.

All’interno degli organi di gestione e del Comitato Scientifico il numero complessivo dei giornalisti, indicati dal Consiglio nazionale e dall’Ordine regionale, non può essere inferiore al numero dei componenti indicati dall’Università.

Il Comitato esecutivo, su proposta del Presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, designa tra i consiglieri nazionali i Delegati del Consiglio nazionale e indica l’incarico loro assegnato. I Delegati regionali sono designati dai Consigli regionali degli Ordini territorialmente competenti su proposta del Presidente regionale che ne dà comunicazione al Comitato tecnico scientifico.

I Delegati dei Consigli sono designati al rinnovo di ciascuna convenzione e non possono svolgere più di due mandati consecutivi nella stessa scuola.

I Delegati seguono l’andamento della scuola, riferiscono al Comitato tecnico scientifico almeno una volta l’anno, quando sono convocati, quando essi stessi ne avvertano la necessità. Inoltre partecipano alle verifiche e alle attività di controllo nelle scuole.

#### *Art. 9 Incompatibilità e divieti*

I componenti del Comitato esecutivo e del Comitato tecnico scientifico non possono dirigere i laboratori né far parte degli organismi di gestione e di indirizzo delle scuole.

L’incompatibilità si estende ai tre anni successivi alla cessazione dell’incarico.

I Delegati presso le scuole non possono avere incarichi di insegnamento in alcuna scuola riconosciuta dall'Ordine né possono far parte del Comitato tecnico scientifico del Consiglio nazionale.

Il divieto si estende ai due anni successivi alla cessazione dell'incarico.

Per la durata del mandato, i Consiglieri nazionali dell'Ordine e i Consiglieri degli Ordini regionali non possono avere incarichi di insegnamento retribuiti in alcuna delle scuole riconosciute di cui all'art. 1 del presente "Quadro di indirizzi".

Per i componenti del Comitato esecutivo e del Comitato tecnico scientifico tale divieto si estende ai tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

Per dieci anni non possono insegnare né ricoprire alcun incarico nelle scuole i giornalisti per i quali siano diventate definitive le sanzioni disciplinari previste dagli articoli 54 e 55 della legge n. 69/63.

### III VERIFICHE E VALUTAZIONE

#### Art. 10 *Oggetto delle verifiche*

Le verifiche di cui agli articoli precedenti, riguarderanno il rispetto del "Quadro di indirizzi" e in particolare:

lo svolgimento effettivo degli insegnamenti pratici di giornalismo e della pratica guidata nelle testate della scuola, nelle misure stabilite dal precedente art. 4;

la presenza di giornalisti in qualità di docenti operativi nei vari settori multimediali per gli insegnamenti pratici e professionali coordinati dal direttore delle testate;

la disponibilità e l'uso di attrezzature per le pratiche multimediali di base, adeguate alle innovazioni tecnologiche. In caso di ulteriori necessità le scuole, previa verifica e autorizzazione del Comitato esecutivo, possono avvalersi di service non appartenenti ad aziende editoriali;

la presenza e l'effettiva diffusione di testate giornalistiche prodotte dagli allievi, del tutto autonome rispetto alla stessa università e a qualsiasi soggetto o ente pubblico o privato, e destinate all'esterno delle scuole;

la natura e la disponibilità di mezzi economici tali da garantire l'effettivo svolgimento del biennio autorizzato dal Consiglio nazionale secondo le condizioni poste dall'art.3 , lettera b) e dall'art. 20, comma 6.

#### Art. 11 *Valutazione*

Durante il secondo anno del biennio, una commissione formata da tre componenti del Cts, dai Delegati del Consiglio nazionale e del Consiglio regionale competente compie una verifica in ciascuna scuola al fine di valutarne la funzionalità e la rispondenza al "Quadro di indirizzi". A tale verifica possono partecipare componenti del Comitato esecutivo.

La commissione valuta:

il giudizio degli allievi rispetto a:

*rispondenza dell'insegnamento agli obiettivi didattici previsti,*

*validità dei laboratori,*

*funzionalità generale della scuola.*

i parametri obbligatori contenuti nel "Quadro di indirizzi":

1) *Effettivo svolgimento delle ore di pratica:*

le ore di pratica guidata devono essere reali, consistono in un lavoro redazionale, anche a rotazione tra le diverse testate, che impegni l'intero nucleo, assistito da giornalisti professionisti accreditati e in numero adeguato.

2) *Adeguatezza delle materie insegnate nelle ore di studio:*

Conoscenza, ampia e approfondita, di diritto pubblico e privato con particolare riferimento a:

diritto penale; economia e finanza; storia e geografia politica; deontologia professionale.

### 3) *Consistenza dei prodotti redazionali:*

i notiziari realizzati dalle scuole non possono essere *house organ* ma devono:

- essere diffusi sul territorio;
- essere realizzati integralmente dagli allievi;
- prevedere la partecipazione di tutta la classe;
- prevedere la rotazione dei compiti e delle responsabilità;
- utilizzare tutti i mezzi d'informazione: carta stampata, agenzia, radio, tv, web;

le scuole conservano, almeno fino alla fine del biennio successivo, copia dei prodotti redazionali realizzati e in particolare le registrazioni dei programmi radiofonici e televisivi.

### 4) *Curriculum dei docenti:*

i docenti universitari devono avere comprovate competenze scientifiche; i docenti giornalisti un'esperienza professionale almeno decennale e un adeguato curriculum.

### 5) *Strutture e attrezzature in grado di supportare l'attività formativa:*

in ciascuna scuola è indispensabile che vi siano le attrezzature previste dall'art. 20, comma 7 lett. a), b) e c) del presente "Quadro di indirizzi".

### 6) *Piano finanziario adeguato alle esigenze:*

Disponibilità di mezzi economici tali da garantire l'effettivo svolgimento del biennio autorizzato dal Consiglio nazionale dell'Ordine.

### 7) *Analisi e raffronto del numero degli allievi che hanno conseguito l'idoneità professionale:*

Sarà considerato il numero degli allievi della scuola che hanno superato l'esame considerando sia i risultati ottenuti alle prove scritte che a quella orale.

Per ciascun elemento o parametro di valutazione sarà espresso un voto da 1 a 10.

La convenzione con l'Ordine non può essere rinnovata se la scuola ottiene un punteggio inferiore a 75/100 o se vi sia una insufficienza su due elementi di valutazione, di cui solo una potrà essere determinata dal giudizio degli allievi.

## **Art. 12** *Procedura di revoca del riconoscimento*

In caso di inosservanza anche di uno solo dei principi fissati dal "Quadro di indirizzi" nonché di violazione degli obblighi previsti, il Comitato tecnico scientifico informa il Comitato esecutivo, il quale avvia una procedura di infrazione che può portare alla revoca della convenzione.

Il Comitato esecutivo, sentito il Consiglio regionale competente, accorda alla Scuola un termine di 60 giorni per ristabilire le condizioni previste dal presente Quadro di indirizzi. Trascorso senza esiti tale termine, il Consiglio nazionale revoca il riconoscimento. La revoca diviene operativa al compimento del biennio in corso.

Un nuovo riconoscimento potrà essere richiesto non prima che siano trascorsi due anni.

Al termine di ciascun biennio la convenzione fra la Scuola e il Consiglio nazionale viene rinnovata attraverso una delibera del Comitato esecutivo, acquisiti i pareri del Comitato tecnico scientifico e del Consiglio regionale competente.

In assenza di tale delibera, la Scuola non può procedere alla pubblicazione del bando per il biennio successivo, pena la revoca del riconoscimento.

## **Art 13** *Gli organici delle scuole*

All'inizio di ciascun anno di corso ogni Scuola comunica al Comitato esecutivo e al Consiglio regionale competente:

- l'organico del personale amministrativo;
- l'elenco dei docenti e delle relative materie d'insegnamento;
- l'elenco dei tutor di laboratorio, i quali devono essere iscritti nell'Elenco professionisti.

La Scuola comunica anche le eventuali variazioni che dovessero verificarsi nel corso dell'anno.

## IV INDIRIZZI PER LA DIDATTICA

### Art. 14 *Autonomia didattica e docenti giornalisti*

Le scuole organizzano autonomamente piani e programmi didattici entro i limiti fissati dal presente “Quadro di indirizzi”.

Il Comitato esecutivo del Consiglio nazionale, sentiti il Comitato tecnico scientifico e il Consiglio regionale competente, esprime un parere vincolante sulla scelta dei giornalisti docenti. Se entro 30 giorni dalla richiesta il Comitato esecutivo non fornisce alcuna comunicazione alla Scuola, il parere s'intende positivo.

In particolare ai giornalisti docenti sono richiesti:

iscrizione all'Albo da almeno 10 anni;

esperienza professionale nella disciplina o nella specialità d'insegnamento comprovata da circostanziato curriculum;

capacità didattica ed espositiva;

adeguata preparazione teorica, soprattutto per quanto riguarda la deontologia professionale, abilitazione all'insegnamento nelle scuole di giornalismo rilasciata dal Consiglio nazionale: la richiesta di tale abilitazione è subordinata alla definizione da parte del Consiglio nazionale delle procedure per conseguirla.

### Art. 15 *Raggruppamenti disciplinari di base*

Gli insegnamenti teorici e pratici necessari per la formazione del giornalista rispondono ai contenuti dei quattro seguenti raggruppamenti disciplinari:

*Il sistema dell'informazione e del giornalismo: istituzioni e profilo professionale.*

Diritto dell'informazione e della comunicazione, doveri del giornalista, etica e deontologia;

Storia del giornalismo;

Sociologia della comunicazione;

Economia dei media e delle imprese editoriali;

Ruolo degli Istituti di categoria;

Modelli organizzativi e produttivi internazionali;

*Fondamenti culturali dell'informazione*

Elementi di economia, micro e macro;

Elementi di diritto pubblico, civile e penale;

Storia del mondo contemporaneo (con particolare riferimento al Secondo dopoguerra);

Scienze sociali (elementi di scienza politica, geografia politica, psicologia e sociologia);

Discipline scientifiche (con particolare riferimento ai temi della salute, dell'ambiente, delle fonti energetiche e della sostenibilità).

*Discipline tecniche per le professioni giornalistiche.*

I media, loro organizzazione;

Comunicazione verbale e non verbale (Dizione, prossemica, ecc.);

Tecniche e linguaggi del giornalismo quotidiano e periodico nella stampa, nella radio, nella televisione e sul web;

Linguaggio visivo e grafico;

Linguaggi settoriali;

Giornalismo per uffici stampa;

Statistica e analisi dei dati;

*Innovazione tecnologica, giornalismo multimediale e di convergenza.*

Accesso alle fonti su Internet e verifica della loro attendibilità ;

Analisi comparata dei principali siti di informazione nazionali e internazionali ;

Giornalismo partecipato (*public e civic journalism, social network, blog*);

La televisione via Internet: analisi e tecniche;

Dal telegiornale al videogiornale per infomobilità;



Tutti gli insegnamenti rientranti nei quattro raggruppamenti e quelli eventualmente aggiuntivi dovranno essere ispirati a una utile integrazione fra i principi teorici e le relative applicazioni al giornalismo.

## V FORMAZIONE PROFESSIONALE

### *Art. 16 Formazione pratica nelle scuole*

La formazione pratica degli allievi deve avvenire attraverso esercitazioni, raccolta di notizie e lavoro redazionale per organi di informazione editi dalle scuole. Solo in via sperimentale – al fine di verificare la preparazione e prendere contatto con il mondo del lavoro – gli allievi trascorrono periodi di formazione (*stage*) presso testate esterne.

In particolare, a partire dal secondo bimestre, le scuole editano contemporaneamente:

un periodico a stampa, almeno quindicinale, distribuito sul territorio, anche attraverso le edicole, dedicato agli approfondimenti sui temi della realtà locale, nazionale e internazionale;

un giornale *on line* costantemente aggiornato sulla cronaca locale e su temi generali. E' necessario evitare che nel quotidiano *on line* confluiscono gli stessi materiali prodotti per gli altri media, ognuno dei quali ha un proprio specifico linguaggio;

una rubrica radiofonica, almeno quindicinale, disponibile sul sito della scuola e possibilmente ospitata da una stazione locale, previa autorizzazione da parte del Comitato esecutivo. La realizzazione è integrata da corsi di dizione, speakeraggio e conduzione;

rubriche e servizi giornalistici televisivi, disponibili sul sito della scuola e possibilmente diffusi attraverso emittenti locali, previa autorizzazione del Comitato esecutivo.

Le scuole possono altresì editare anche un notiziario quotidiano di agenzia, realizzato dagli allievi e diffuso agli organi di stampa.

Tutti gli allievi nel corso del biennio partecipano alla realizzazione delle diverse testate.

### *Art. 17 Gli stage e i doveri delle scuole*

I periodi di formazione (*stage*) in testate esterne durano due mesi per ciascun anno. Obiettivi dei periodi di pratica guidata sono l'approccio con le realtà operative e la conoscenza dei meccanismi redazionali. All'inizio di ciascun anno di corso la scuola comunica al Comitato tecnico scientifico il periodo di svolgimento dello *stage*.

Gli *stage* non possono svolgersi nel periodo 1° luglio-31 agosto. Tale disposizione verrà sottoposta a verifica del Consiglio nazionale ogni anno a partire dall'approvazione del presente quadro di indirizzi.

Gli *stage* sono regolati da convenzioni, concordate di volta in volta fra la Scuola e le aziende editoriali e non possono svolgersi presso quelle aziende per le quali il ministero del Lavoro abbia dichiarato lo stato di crisi o di ristrutturazione: tale divieto permane per l'intera durata del provvedimento ministeriale. Il divieto è esteso alle società in liquidazione o in stato di crisi ai sensi della legge fallimentare.

Le convenzioni, sottoposte alla verifica del Delegato del Consiglio nazionale, devono prevedere:

da parte dell'azienda: la disponibilità ad accogliere l'allievo come praticante giornalista; la nomina da parte del direttore della testata di un *tutor*, che segua il praticante; l'impegno a non utilizzare il praticante in sostituzione di redattori per qualsiasi motivo assenti o per coprire vuoti di organico;

da parte della scuola: la copertura assicurativa per ogni ipotesi di incidente; il rispetto delle norme aziendali; l'impegno degli allievi a rispettare le norme per i praticanti e a non effettuare prestazioni in sostituzione dei redattori.

Le scuole e i Delegati del Consiglio nazionale e del Consiglio regionale vigilano affinché sia evi-

tata un'utilizzazione impropria degli stagisti. A tal fine denunciano eventuali violazioni al Consiglio regionale competente affinché eserciti il potere disciplinare nei confronti del tutor e del direttore della testata.

L'omessa vigilanza da parte delle scuole sul comportamento delle testate presso le quali gli allievi effettuano gli stage comporta l'avvio della procedura di revoca secondo quanto previsto dall'art. 12 del presente "Quadro di indirizzi".

Le Università convenzionate con il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti accettano di non inviare studenti di altri corsi di laurea nelle redazioni giornalistiche. In caso di violazione sarà avviata la procedura di revoca della convenzione secondo quanto previsto dall'art. 12 del presente "Quadro di indirizzi".

#### *Art. 18 Gli stage e i doveri degli allievi*

Gli allievi, in quanto praticanti, sono tenuti al rispetto delle relative norme contrattuali e deontologiche e non potranno in alcun caso sostituirsi a un giornalista per qualsiasi motivo assente o coprire vuoti d'organico.

Gli allievi possono firmare o andare in voce o video soltanto eccezionalmente e comunque sotto la diretta responsabilità del direttore della testata presso la quale si svolge lo stage.

Durante il biennio formativo, gli allievi non potranno avere contratti di lavoro, né giornalistici né di altro genere. Le eventuali collaborazioni giornalistiche dovranno essere autorizzate dal direttore della testata e saranno svolte fuori dall'orario e dai locali della scuola.

Al termine di ogni stage, ciascun allievo redige una relazione dettagliata sull'attività svolta all'interno delle testate ospitanti. La scuola trasmette le relazioni al Consiglio regionale competente e al Comitato esecutivo del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. In assenza di tali relazioni, il direttore delle testate non potrà rilasciare il certificato di compiuta pratica.

#### *Art. 19 Qualificazione e aggiornamento professionale*

Le Università e gli Ordini regionali territorialmente competenti, di intesa con il Comitato esecutivo e con il Comitato tecnico scientifico del Consiglio nazionale, nell'ambito delle attività della Scuola possono organizzare corsi di qualificazione e aggiornamento professionale per giornalisti professionisti e pubblicisti.

A tal fine possono sottoscrivere convenzioni, con i soggetti di cui al precedente comma nelle scuole riconosciute, finalizzate a realizzare percorsi formativi.

I percorsi formativi possono anche non coincidere con il biennio di praticantato convenzionato con il Consiglio nazionale. Se il percorso formativo coincide anche in parte con il biennio di praticantato riconosciuto dal Consiglio nazionale, la frequenza degli allievi giornalisti professionisti o pubblicisti è limitata al ciclo di lezioni teoriche, previa autorizzazione della direzione della Scuola.

## VI CONDIZIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE E ACCESSO

#### *Art. 20 Docenti, tutor e attrezzature tecnologiche*

L'attività formativa delle scuole si basa sul rapporto fra formazione accademica e formazione pratica volta ad assicurare la padronanza delle tecniche e dei principi necessari per il corretto esercizio dell'attività giornalistica. Per questo essa è affidata a docenti universitari, giornalisti ed esperti.

Il direttore della Scuola può essere un accademico, un esperto di chiara fama, un giornalista laureato iscritto all'albo da almeno 10 anni. A lui la responsabilità complessiva dell'efficienza della struttura, del reperimento dei fondi, del funzionamento dei laboratori e delle attrezzature, dei rapporti con l'Università.

Il direttore dei laboratori e delle testate deve essere un giornalista laureato, iscritto all'albo da al-

meno 10 anni. A lui spetta l'organizzazione dell'attività professionale, in quanto titolare del potere di certificazione del praticantato, secondo quanto previsto dagli artt. 33 e 34 della legge 3.2.1963 n. 69 e dell'art. 6 del presente "Quadro di indirizzi".

Il direttore dei laboratori e delle testate è nominato dall'organo di gestione della scuola con un contratto a tempo determinato nel rispetto dei parametri fissati dal Cnlg.

Al fine di assicurare agli allievi il necessario esercizio pratico del giornalismo, le scuole devono prevedere un numero di giornalisti professionisti adeguato al numero degli allievi e la presenza durante le ore di laboratorio di almeno due giornalisti-tutor.

Le scuole dovranno avere la disponibilità di attrezzature e tecnologie che garantiscano lo svolgimento di attività proprie di cronisti e redattori nelle condizioni di una testata giornalistica. In particolare ogni scuola dovrà disporre almeno di:

un sistema editoriale con una postazione pc per allievo, server centralizzato, software editoriali secondo standard di mercato finalizzati alla pubblicazione su carta, all'impaginazione, all'elaborazione di testi, agenzie e immagini;

sistema editoriale secondo standard di mercato finalizzato alla raccolta, al montaggio e alla messa in onda o in rete di materiali radiotelevisivi;

sistema editoriale secondo standard di mercato per la trasmissione attraverso la rete web di testi, audio e video, sistemi per l'acquisizione e l'elaborazione di materiali d'agenzia, banche dati o altre fonti on-line, strumenti per l'acquisizione audio e video di materiali primi per l'editing, strumenti per la connessione di testate esterne eventualmente collegate alle redazioni del master.

b) Emeroteca, televisori, radio, connessioni Internet per il computer di ciascun allievo.

c) Archivi (e/o banche dati) per la documentazione giornalistica.

I docenti e i tutor lavoreranno in stretto rapporto di collaborazione con il direttore dei laboratori e delle testate.

#### **Art. 21** *Accesso alle scuole*

L'accesso alle scuole avviene per titoli ed esami. Le selezioni si svolgono ad anni alterni, con le eccezioni già formalmente consentite.

Ciascuna scuola predispose la selezione nel rispetto dei principi generali indicati dal presente "Quadro di indirizzi". Il bando per ogni selezione, 60 giorni prima della pubblicazione, deve essere sottoposto all'approvazione del Comitato esecutivo del Consiglio nazionale.

La graduatoria della selezione, con i punteggi parziali e finali, è pubblicata sul sito della scuola fino allo scadere dei termini per eventuali subentri. La graduatoria deve essere tempestivamente trasmessa al Consiglio regionale competente, al Comitato esecutivo e al Comitato tecnico scientifico del Consiglio nazionale.

#### **Art. 22** *Le commissioni di selezione*

La commissione per le selezioni d'accesso ai corsi è formata da giornalisti con almeno dieci anni di anzianità e da un egual numero di docenti o esperti indicati dalle Università. La commissione, salvo i casi di impossibilità, è presieduta da un docente universitario.

I giornalisti sono indicati dal Consiglio regionale competente e almeno uno dal Consiglio nazionale.

All'atto della richiesta di un delegato del Consiglio nazionale, la scuola comunica al Comitato esecutivo i nomi degli altri componenti la commissione.

La composizione delle commissioni deve garantire la presenza di competenze nei principali settori del giornalismo (Cronaca, Politica, Economia, Esteri, Cultura, Spettacoli, Sport).

#### **Art. 23** *Prove di selezione*

Per quanto concerne i titoli, devono essere considerati:

punteggio del diploma di laurea e della eventuale laurea magistrale;

frequenza di corsi di specializzazione o di perfezionamento utili all'esercizio del giornalismo;

eventuale iscrizione all'Albo;  
conoscenza certificata di lingue straniere.

Alle lauree verrà attribuito un valore da 5 a 15/30, mentre per i corsi utili all'esercizio del giornalismo, per l'iscrizione all'Albo e la conoscenza di lingue straniere (oltre l'inglese) verranno assegnati tre punteggi, singolarmente non superiori a 5/30.

Le scuole attribuiscono punteggi differenziati per i diplomi di laurea conseguiti nel nuovo e nel vecchio ordinamento.

Sulla base dei titoli è stilata una graduatoria. I primi 100 o più candidati sostengono gli esami di ammissione, volti ad accertare l'attitudine all'attività giornalistica. Gli esami dovranno articolarsi in prove scritte e orali.

Le prove scritte consistono:

nello svolgimento di un argomento di attualità scelto dal candidato tra quelli indicati dalla Commissione esaminatrice (60 righe di 60 battute);

nella sintesi di un ampio articolo o di più lanci di agenzia in un massimo di 15 righe.

nella risposta a quiz concernenti argomenti di cultura generale;

La prova orale consiste nell'accertamento, da parte di un insegnante o di un esperto di lingua madre, della conoscenza della lingua inglese e in un colloquio individuale con i componenti della Commissione su argomenti di attualità.

La valutazione delle prove scritte e orali è espressa con un punteggio in trentesimi.

La graduatoria finale è ottenuta sommando i punteggi delle prove scritte e orali ed è espressa in sessantesimi.

Per i candidati a pari punteggio ci si attiene all'ordine risultante dalla graduatoria per titoli. In caso di ulteriore parità prevale il punteggio conseguito per la conoscenza delle lingue. In caso di ulteriore parità prevale la minore età.

## VII PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO

### Art. 24 Domande per il riconoscimento

Al fine di ottenere il riconoscimento, mediante apposite convenzioni biennali con il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, le scuole devono presentare, direttamente al Consiglio nazionale dell'Ordine o per il tramite del Consiglio regionale territorialmente competente, una domanda corredata dalla seguente documentazione:

Statuto, Regolamento e deliberazioni degli organi direttivi relativi alla istituzione della scuola e composizione degli organi statutari, secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente "Quadro di indirizzi";

preventivo delle spese e previsione di copertura, specificando natura, durata non inferiore al biennio e composizione delle fonti di finanziamento, ai sensi dell'art. 3, lettera b) del presente "Quadro di indirizzi";

consenso motivato del Consiglio regionale territorialmente competente, il quale dovrà esprimersi entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta;

programma annuale dettagliato dell'organizzazione dei corsi nonché il relativo piano sia per la parte teorica, sia per i laboratori, nel rispetto del rapporto fissato dall'art. 14 del presente "Quadro di indirizzi";

convenzioni con Università (nel caso degli istituti per la Formazione al giornalismo), oppure con Istituti di formazione al giornalismo promossi dagli organismi professionali dei giornalisti (nel caso di Università), che assicurino la reciproca collaborazione per la formazione culturale e per quella tecnico-pratica;

composizione del progetto del corpo docente, sia accademico che giornalistico, con indicazione dei relativi *curricula*;

ampia descrizione delle attrezzature tecnologiche e delle strutture didattico-organizzative in grado di assicurare la più ampia formazione multimediale, secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 6, lett. a), b) e c);

indicazione delle testate edite dalla scuola;

indicazione dei metodi e dei programmi didattici che la scuola intende perseguire nonché della tipologia delle verifiche che saranno adottate nel corso e al termine dell'attività formativa.

## VIII NORMA FINALE

*Art. 25 Efficacia del “Quadro di indirizzi” e delle norme contenute.*

Le norme contenute nel presente “Quadro di indirizzi” hanno efficacia dalla data del riconoscimento o del rinnovo delle convenzioni.

I nuovi riconoscimenti e le nuove convenzioni potranno avvenire solo in base al presente “Quadro di indirizzi”.



## RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

### A. DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA

#### 1. ESIMENTI AL REATO DI DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA

##### 1.1. DIRITTO DI CRONACA: LIMITI

**Limiti del diritto di cronaca: verità dei fatti, interesse pubblico e continenza.**

In tema di diffamazione a mezzo stampa (periodica) sussiste, da parte del giornalista, legittimo esercizio del diritto di cronaca solo allorché siano rispettate le seguenti condizioni, presupposti per l'applicabilità dell'esimente del diritto di cronaca: a) la verità (oggettiva o anche soltanto putativa), della notizia, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca delle notizie. Verità che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato; ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni o sofismi obiettivamente idonei a creare rappresentazioni della realtà oggettiva false (in tutto o in parte) nella mente del lettore (o ascoltatore) in parte rilevante); b) la continenza e cioè il rispetto dei requisiti minimi di forma che debbono caratterizzare la cronaca e anche la critica (e quindi tra l'altro l'assenza di termini esclusivamente insultanti); c) la sussistenza di un interesse pubblico all'informazione.

*Cassazione civile, sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1205 in Guida al diritto 2007, 12 69.*

##### **Conforme:**

Il diritto di cronaca (e di critica) è la libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti, anche lesivi della reputazione, sancito in linea di principio dall'art. 21 Cost. e regolato dalla L. 8 febbraio 1948 n. 47. Esso è considerato legittimamente esercitato dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità quando ricorrono le seguenti condizioni: a) utilità sociale dell'informazione; b) verità (oggettiva o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti, che non è rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche solo colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente collegati ai primi da mutarne completamente il significato; c) forma civile dell'esposizione, cioè non eccedente rispetto allo scopo informativo da perseguire, improntata a serena obiettività, almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità cui tutti hanno diritto (continenza).

*Cassazione civile, sez. III, n. 6973 del 22 marzo 2007 in [www.legge-e-giustizia.it](http://www.legge-e-giustizia.it)*

##### **Conforme:**

Il diritto di cronaca può essere esercitato, quando ne possa derivare lesione all'altrui reputazione, prestigio o decoro, soltanto qualora vengano dal cronista rispettate le seguenti condizioni: a) che la notizia pubblicata sia vera; b) che esista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti in relazione alla loro attualità ed utilità sociale; c) che l'informazione venga mantenuta nei giusti limiti della più serena obiettività.

*Cassazione penale, sez. V, 09 ottobre 2007, n. 42067 in Diritto & Giustizia 2007,*

**Diritto di cronaca. L'accertamento della sua configurabilità è riservato al giudice di merito.**

Nell'azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l'apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione e l'esclusione dell'esimente del diritto di cronaca o di

critica, costituiscono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito ed incensurabili in sede di legittimità se sorretti da motivazione congrua ed esente da vizi logico-giuridici.  
*Cassazione civile*, sez. III, 08 agosto 2007, n. 17395 in *Giust. civ. Mass. 2007*, 7-8

### 1.1.1. VERITÀ

#### **Verità del fatto oggetto della notizia e verità della notizia. Differenze.**

In sede di responsabilità aquiliana da diffamazione a mezzo stampa, il significato di “verità oggettiva della notizia” va inteso sotto un duplice significato, potendo tale espressione essere intesa sia come verità del fatto oggetto della notizia, sia come verità della notizia come fatto in sé e, quindi, indipendentemente dalla verità del suo contenuto. Il fatto riferito può non essere affatto vero, e ciò tuttavia non esclude che può essere ben vero che un soggetto lo racconti. Occorre, però, che tale propalazione costituisca di per sé stessa un “fatto” così rilevante nella vita pubblica che la stampa verrebbe certamente meno al suo compito informativo se lo tacesse. Va tuttavia specificato che, in questo caso, il cronista ovviamente ha il dovere di mettere bene in evidenza che la verità asserita non si estende al contenuto del racconto, ma si limita a registrare il fatto storico in sé considerato, che una determinata notizia circola pubblicamente nonché di riferirne anche le fonti di propalazione per le doverose, conseguenti assunzioni delle rispettive responsabilità. Ciò deve essere fatto dal cronista contestualmente alla sua comunicazione, non potendo legittimamente effettuarlo solo successivamente in sede di giudizio. Infatti il diritto di cronaca presuppone la fedeltà dell’informazione, cioè l’esatta rappresentazione del fatto percepito dal cronista, il quale deve curare di rendere inequivoco al destinatario della comunicazione il tipo di percezione, se relativa al contenuto della notizia o alla notizia in sé come fatto storico, e inoltre se diretta ovvero indiretta derivandone in tale seconda ipotesi il debito riscontro dei fatti, comportamenti e situazioni per attribuire attendibilità alla notizia così percepita e poi trasmessa.

*Cassazione civile*, sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1205 in *Guida al diritto 2007*, 12 69.

#### **Verità putativa. È necessaria l’accurata verifica del giornalista.**

Il legittimo esercizio del diritto di cronaca presuppone la fedeltà dell’informazione, cioè l’esatta rappresentazione del fatto percepito dal giornalista, che deve rendere inequivoco il tipo di percezione, spiegando se è relativa al contenuto della notizia o alla notizia in sé come fatto storico ed inoltre se è diretta ovvero indiretta. La verità della notizia può anche essere solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca; pertanto l’esimente del diritto di cronaca opera se il giornalista in buona fede ritenga vera una notizia che si riveli falsa in un secondo momento, sempre che l’abbia accuratamente verificata. (Nella specie, relativa all’attribuzione all’attore di azioni di molestia sessuale in danno di una dipendente, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il dolo della diffamazione, nonostante la produzione di sentenze di proscioglimento del ricorrente dai reati di atti di libidine e lesioni volontarie, sulla base del fatto, di per sé idoneo, che nel giudizio penale era passata in giudicato l’affermazione della sua responsabilità per ingiurie a sfondo sessuale).

*Cassazione civile*, sez. III, 08 febbraio 2007, n. 2751 in *Giust. civ. Mass. 2007*, 2.

#### **Divulgazione di notizie risultanti dagli atti processuali. In tal caso non è necessario il controllo della verità dei fatti.**

Con riferimento al diritto di cronaca giudiziaria, il criterio della verità oggettiva dei fatti non riguarda il fatto in sé oggetto della vicenda giudiziaria, bensì la situazione accaduta nell’ambito dell’attività giudiziaria; il giornale nel riportare la notizia del rinvio a giudizio, è solo tenuto a riportare le notizie risultanti dagli atti processuali, ma non a controllare la verità dei fatti o l’attendibilità della denunciante, che costituisce specifica attività del processo. Ne consegue che, di



fronte alla notizia certa del procedimento penale e dell'imputazione a carico dell'attore, non spettava al giornalista svolgere indagini autonome, anche interpellando l'imputato, finalizzate a verificare la veridicità dei fatti sottostanti al processo (peraltro ancora in fase dibattimentale) e la fondatezza delle tesi dei consulenti tecnici o del provvedimento giudiziario di rinvio a giudizio, essendo sufficiente che i concetti e le parole riportate fossero rispondenti al contenuto degli atti giudiziari o delle dichiarazioni inserite nel fascicolo e che la fonte giudiziaria fosse verificabile, requisiti tutti soddisfatti nel caso specifico in esame.

*Tribunale Venezia, sez. III, 19 gennaio 2007 in Redazione Giuffrè 2007.*

### 1.1.2. INTERESSE PUBBLICO

**Limiti del diritto di cronaca: interesse pubblico.**

È vero che anche le vicende private di persone impegnate nella vita politica o sociale possono risultare di interesse pubblico, quando possano desumersene elementi di valutazione della personalità o della moralità di chi debba godere della fiducia dei cittadini, ma non è certo la semplice curiosità del pubblico a poter giustificare la diffusione di notizie sulla vita privata altrui, perché è necessario che tali notizie rivestano oggettivamente interesse per la collettività.

*Cassazione penale, sez. V, 09 ottobre 2007, n. 42067 in Diritto & Giustizia 2007,*

### 1.1.3. CONTINENZA

**L'uso di espedienti stilistici contrari la reputazione altrui configura il reato di diffamazione.**

Il giudizio di liceità sull'esplicazione del diritto di cronaca non può limitarsi ad una valutazione degli elementi formali ed estrinseci, ma deve estendersi anche a un esame dell'uso di espedienti stilistici, che possono trasmettere ai lettori, anche al di là di una formale ed apparente correttezza espositiva, giudizi negativi sulla persona che si mira a mettere in cattiva luce, per cui ogni accostamento di notizie vere può considerarsi lecito se esso non produce un ulteriore significato che le trascenda e abbia autonoma attitudine lesiva (nella specie, la Suprema Corte, sulla scorta del principio enunciato, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, con motivazione insufficiente e contraddittoria, aveva rilevato la liceità dell'esercizio del diritto di cronaca nel contenuto di un articolo pubblicato su un settimanale relativamente alle indagini penali iniziate tre anni prima da un pubblico ministero nei confronti di un magistrato in base alle dichiarazioni di un pentito, escludendo, malgrado l'uso di espedienti stilistici volti ad evidenziare la possibile colpevole inerzia dell'inquirente, che potesse desumersi dal complesso dell'articolo un giudizio di disvalore nei confronti di quest'ultimo e, perciò, una possibile lesività sul piano diffamatorio dell'articolo stesso).

*Cassazione civile, sez. III, 16 maggio 2007, n. 11259 in Giust. civ. 2007, 9 1851*

**L'esercizio del diritto di cronaca richiede una correttezza dell'esposizione sia formale sia sostanziale.**

In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini dell'applicazione della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca è necessaria non solo la verità oggettiva del fatto, ma anche la correttezza dell'esposizione nei suoi aspetti formale e sostanziale; l'accostamento, sia pure a scopo esemplificativo, del nome di un soggetto, coinvolto in un procedimento giudiziario, con quello di altri soggetti, la cui responsabilità sia stata giudizialmente accertata, omettendo la circostanza dell'avvenuto proscioglimento del primo, è suscettibile di fondare la responsabilità per diffamazione (Nella specie si trattava di un articolo di stampa in cui era affermato che un recente orientamento della giurisprudenza, in tema di modica quantità di sostanza stupefacente, avrebbe "salvato" alcuni personaggi famosi, fra cui un noto personaggio dello spettacolo; la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte territoriale che non aveva ritenuto sussistente la re-

sponsabilità).

*Cassazione civile*, sez. III, 31 marzo 2007, n. 8065 in *Giust. civ. Mass. 2007*, 7-8

## 1.2. DIRITTO DI CRITICA

### **Diritto di critica come esimente del reato di diffamazione a mezzo stampa. Importanza dei giornali per la democrazia di un Paese.**

In linea teorica non può negarsi che la critica sia legittima anche quando ha ad oggetto l'attività giudiziaria. La libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 Cost. come dall'art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee o critiche su temi d'interesse pubblico, dunque soprattutto sui modi d'esercizio del potere qualunque esso sia, senza ingerenza da parte delle autorità pubbliche. La natura di diritto individuale di libertà ne consente, in campo penale, l'evocazione per il tramite dell'art. 51 C.P. (come giustificazione), e non v'è dubbio che esso costituisca diritto fondamentale in quanto presupposto fondante la democrazia e condizione dell'esercizio di altre libertà. All'interno delle società democratiche deve di conseguenza riconoscersi alla stampa e ai mass media il ruolo di fori privilegiati per la divulgazione *extra moenia* dei temi agitati all'interno delle Assemblee rappresentative e per il dibattito in genere su materie di pubblico interesse, ivi compresi la giustizia e l'imparzialità della magistratura. Il ruolo fondamentale nel dibattito democratico svolto dalla libertà di stampa non consente in altri termini di escludere che essa si espliciti in attacchi al potere giudiziario, dovendo convenirsi con la giurisprudenza della Corte EDU allorché afferma che i giornali sono i "cani da guardia" (watch-dog) della democrazia e delle istituzioni, anche giudiziarie. Proprio la Giurisprudenza EDU ha costantemente ribadito che questi ultimi costituiscono il mezzo principale diretto a garantire un controllo appropriato sul corretto operato dei giudici. Sulle medesime premesse, la giurisprudenza della Suprema Corte ha già da tempo riconosciuto come sia, da un lato, "di enorme interesse per la comunità nazionale la corretta e puntuale esplicitazione dell'attività giudiziaria e, dall'altro, come critica e cronaca giornalistica volte a tenere o a ricondurre il giudice nell'alveo suo proprio vadano non solo giustificate, ma propiziate". Maggiore è il valore dell'attività esercitata più grande è d'altra parte la imprescindibilità del dibattito pubblico. E se più rigidi sono apparsi i limiti apposti dalla giurisprudenza alla critica nei confronti delle istituzioni giudiziarie, essi trovano ragione soprattutto nel fatto che, a differenza di quel che accade per altri soggetti pubblici, il dovere di riservatezza generalmente impedisce ai magistrati presi di mira di reagire agli attacchi loro rivolti.

*Cassazione penale*, sez. V, n. 25138 del 2 luglio 2007 in [www.legge-e-giustizia.it](http://www.legge-e-giustizia.it)

### **Le peculiarità del diritto di critica.**

È ravvisabile l'esimente del diritto di critica qualora si sia in presenza di una proposizione valutativa che comporta per sua natura l'esistenza di postulati o proposizioni indimostrabili dei quali non può predicarsi un controllo se non nei limiti della continenza espositiva ossia della adeguatezza alla finalità dialettica perseguita.

*Cassazione penale*, sez. V, 02 luglio 2007, n. 25138 in *Resp. civ. e prev. 2007*, 10 2196

### **Diritto di critica storica.**

In sede di critica storica, l'autore della pubblicazione può esprimere giudizi anche poco lusinghieri sui personaggi dei quali tratta, ma, perché la sua condotta sia scriminata e non integri, quindi, il reato di diffamazione, occorre ovviamente che egli abbia osservato, innanzitutto, il limite che gli impone di riferire notizie vere o almeno seriamente controllate.

*Cassazione penale*, sez. V, 07 marzo 2007, n. 18808 in *Guida al diritto 2007*, 25 84

**Esercizio contestuale del diritto di cronaca e di critica. Valutazione della continenza.**

In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, ferma restando la distinzione tra l'esercizio del diritto di critica (con cui si manifesta la propria opinione, la quale non può pertanto pretendersi assolutamente obiettiva e può essere esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda la integrità morale del soggetto) e di quello di cronaca (che può essere esercitato purché sussista la continenza dei fatti narrati, intesa in senso sostanziale - per cui i fatti debbono corrispondere alla verità, sia pure non assoluta, ma soggettiva - e formale, con l'esposizione dei fatti in modo misurato, ovvero contenuta negli spazi strettamente necessari), qualora la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza non può essere condotta sulla base dei soli criteri indicati, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita. Siffatto bilanciamento è ravvisabile nella pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse pubblico, cioè nell'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, che è presupposto dalla stessa e, quindi, fuori di essa, ma dell'interpretazione di quel fatto, interesse che costituisce, assieme alla correttezza formale (continenza), requisito per la invocabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica.

*Cassazione civile*, sez. III, 06 agosto 2007, n. 17172 in *Giust. civ. Mass.* 2007, 7-8.

**Diritto di critica. Continenza.**

In tema di diffamazione, ai fini dell'applicabilità del diritto di critica, la "continenza" delle espressioni utilizzate va apprezzata tenendo conto che, soprattutto per l'intervenuta influenza del mezzo televisivo sul mutamento del linguaggio, quello usato dai cittadini, dagli uomini politici, dai sindacalisti e dai cosiddetti "opinion leaders" è molto mutato nell'ultima parte del secolo scorso. L'utilizzo di un linguaggio più disinvolto, più aggressivo, meno corretto di quello in uso in precedenza riguarda ormai sia il settore dei rapporti tra i cittadini, sia quelli dei rapporti politici e della critica politica, sindacale e giudiziaria, derivandone un mutamento della sensibilità e della coscienza sociale: siffatto modo di esprimersi e di rapportarsi all'altro, infatti, se è certamente censurabile sul piano del costume, è ormai accettato (se non sopportato) dalla maggioranza dei cittadini, i quali, pur contestando non di rado l'uso di un linguaggio troppo aggressivo, stentano a credere che si debba fare ricorso in tali casi alla sanzione penale. In questa prospettiva, l'unico limite che non va superato è ravvisabile nell'esigenza di evitare l'utilizzo di espressioni e argomenti che trascendano in attacchi personali diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di interesse pubblico, la figura morale del soggetto criticato: ciò che si realizza quando si utilizzano i cosiddetti "argumenta ad hominem" e la critica sfocia nell'inutile aggressione alla sfera morale altrui, dovendosi escludere, in tale evenienza, il riconoscimento dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica.

*Cassazione penale*, sez. V, 05 giugno 2007, n. 34432 in *Guida al diritto* 2007, 42-94

**Critica e insulto. Differenze.**

Ciò che distingue la critica dall'invettiva (o dall'insulto) è il fatto che la prima è argomentata, il secondo è gratuito. Per ritenersi validamente (e non solo formalmente) argomentato, un giudizio critico deve essere corredato da una "spiegazione" che renda manifesta al destinatario del messaggio la ragione della censura. Come è ovvio, non è necessario che tale destinatario (e, dunque, l'interprete e, dunque, il giudicante) condivida l'iter argomentativo e/o le conclusioni del criticante, essendo sufficiente che l'uno e le altre presentino un carattere minimo di logicità e non contrastino col senso comune.

*Cassazione penale*, sez. V, n. 11662 del 20 marzo 2007 in *www.legge-e-giustizia.it*

**Per il diritto di critica è richiesta la verità del fatto, pur essendo possibile una percezione differente dello stesso accadimento.**

L'esimente del diritto di critica può rendere non punibili espressioni anche aspre e giudizi che di per sé sarebbero diffamatori, tesi a stigmatizzare un comportamento realmente tenuto dal personaggio pubblico, ma non può scriminare la falsa attribuzione di una condotta scorretta, utilizzata come fondamento per la critica.

Non vi può essere alcun dubbio che il fatto che costituisce il presupposto delle espressioni critiche debba essere vero, perché non può essere assolutamente consentito attribuire ad una persona comportamenti mai tenuti o frasi mai pronunciate e poi esporlo a critica come se quelle parole e quei fatti fossero davvero a lui attribuibili. E' certamente vero che la verità assoluta non esiste e che la realtà non può essere percepita in modo differente; cosicché può accadere che due narrazioni dello stesso fatto presentino delle divergenze, talvolta anche marcate, perché ciascuno può dare risalto ad aspetti specifici dello stesso accadimento, determinando così percezioni e, quindi, conseguenti valutazioni differenti. Ma ciò non può accadere per specifici comportamenti attribuiti ad una persona.

*Cassazione penale, sez. V, n. 7662 del 23 febbraio 2007 in [www.legge-e-giustizia.it](http://www.legge-e-giustizia.it)*

**Non è necessario il riferimento a precisi dati fattuali.**

L'esimente del diritto di critica è senza dubbio configurabile quando il discorso giornalistico abbia un contenuto prevalentemente valutativo e si sviluppi nell'alveo di una polemica intensa e dichiarata, su temi di rilevanza sociale, senza trascendere in attacchi personali, finalizzati all'unico scopo di aggredire la sfera morale altrui, non richiedendosi neppure – a differenza di quanto si verifica con riguardo al diritto di cronaca – che la critica sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali, sempre che il nucleo ed il profilo essenziale di questi non siano strumentalmente travisati e manipolati.

*Cassazione penale, sez. V, n. 11662 del 20 marzo 2007 in [www.legge-e-giustizia.it](http://www.legge-e-giustizia.it)*

**Differenza tra cronaca e critica. Quest'ultima può estrinsecarsi anche nell'uso di un linguaggio colorito e pungente.**

In tema di diritto di cronaca e di critica, i termini adottati ed il taglio dato ad un articolo di giornale costituiscono emanazione della cultura, sensibilità ed esperienza del redattore ed implicano un livello di partecipazione personale, più o meno elevato, che necessariamente fa degradare l'obiettività assoluta dell'informazione a canone tendenziale. E' però questo il contenuto del diritto di critica, cioè il diritto del giornalista di esprimere la propria visione della vita e della società.

Deve quindi ben distinguersi la cronaca dalla critica, riconoscendo che con quest'ultima si manifesta la propria opinione, che non può pertanto pretendersi assolutamente obiettiva e che può essere esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, con la quale si era ritenuto corretto, siccome rispondente al comune sentire, un giudizio critico di disvalore morale espresso in termini pacati e civili, ancorché perentori, sulla sconveniente regola di una chiesa di pretendere il pagamento anticipato di ogni servizio, anche quando le prestazioni erano, in definitiva, pressoché inesistenti ovvero richieste da povera gente).

*Cassazione penale, sez. V, n. 7662 del 23 febbraio 2007 in ; Cassazione civile, sez. III, 31 marzo 2006, n. 7605 Giust. civ. Mass. 2006, 3*

**Diritto di critica giudiziaria.**

In tema di diffamazione, la critica deve ritenersi legittima anche quando ha a oggetto l'attività giudiziaria, giacché il ruolo fondamentale nel dibattito democratico svolto dalla libertà di stampa non consente di escludere che essa si espliciti anche in attacchi al potere giudiziario, risultan-

do i giornali il mezzo principale diretto a garantire un controllo appropriato sul corretto operato dei giudici. In questa prospettiva, il particolare rigore nell'individuazione dei limiti della critica all'operato della magistratura si spiega con il fatto che, a differenza di quel che accade per altri soggetti pubblici, il dovere di riservatezza generalmente impedisce ai magistrati presi di mira di reagire agli attacchi loro rivolti. Da ciò consegue anche che tale particolare rigore valutativo non ha ragione di esistere allorquando si verta in una polemica giornalistica (non relativa a indagini in corso) avente a oggetto la gestione di inchieste giudiziarie su materie di pubblico interesse (nella specie, si trattava delle inchieste contrassegnate con il nome "mani pulite"), rispetto alle quali una riflessione pubblica e politica sia stata innestata proprio dallo stesso magistrato persona offesa con un'intervista pubblicata su un quotidiano a tiratura nazionale, rispetto alla quale l'articolo incriminato abbia costituito sostanzialmente una "replica".

*Cassazione penale*, sez. V, 21 febbraio 2007, n. 25138 in *Guida al diritto* 2007, 34 66

## DIRITTO DI SATIRA

### **Diritto di satira e verità dei fatti.**

La satira è configurabile come diritto soggettivo di rilevanza costituzionale; tale diritto rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 21 Cost. che tutela la libertà dei messaggi del pensiero.

Il diritto di satira ha un fondamento complesso individuabile nella sua natura di creazione dello spirito, nella sua dimensione relazionale ossia di messaggio sociale, nella sua funzione di controllo esercitato con l'ironia ed il sarcasmo nei confronti dei poteri di qualunque natura. Ne è espressione anche la caricatura e, cioè, la consapevole ed accentuata alterazione dei tratti somatici, morali e comportamentali di una persona realizzata con lo scritto, la narrazione, la rappresentazione scenica. La satira è riproduzione ironica e non cronaca di un fatto; essa esprime un giudizio che necessariamente assume connotazioni soggettive ed opinabili, sottraendosi ad una dimostrazione di veridicità.

Mentre l'aperta inverosimiglianza dei fatti espressi in forma satirica esclude la loro capacità offensiva della reputazione, dell'onore e del prestigio, diversamente deve dirsi in caso di apparente attendibilità di tali fatti (nella specie, la Suprema Corte ha accolto la lettura interpretativa della corte di merito, sostenendo che la vignetta, oggetto del giudizio, fosse priva di qualsiasi connotazione paradossale – in grado di rendere percepibile al lettore che l'autore non fa sul serio – e che l'effetto che ne promanava fosse macabro e orripilante, dal momento che il soggetto della vignetta veniva presentato "come apportatore di morte").

*Cassazione civile*, sez. III, n. 23314 del 11 ottobre 2007 in *www.legge-e-giustizia.it*

## IPOTESI DI DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA

### **Diffamazione a mezzo stampa mediante la distribuzione di volantini.**

Il reato di diffamazione a mezzo stampa può essere commesso mediante la distribuzione di volantini, anche se essi non rechino l'indicazione "comunicato stampa" né contengano la richiesta di pubblicazione.

L'art. 595 cod. pen. sanziona la diffamazione a mezzo della "stampa" totalmente prescindendo dalla circostanza che si sia, o meno, a fronte di una pubblicazione periodica, o che lo stampato rechi, o meno, la notazione "comunicato stampa".

*Cassazione civile*, sez. III, n. 13089 del 5 giugno 2007 in *www.legge-e-giustizia.it*

**In caso di occultamento di fatti significativi può configurarsi una cronaca giornalistica con portata diffamatoria.**

Il giudizio di liceità della cronaca non può limitarsi ad una valutazione degli elementi formali ed estrinseci, ma deve estendersi anche ad un esame dell'uso di espedienti stilistici, che possono trasmettere ai lettori, anche al di là di una formale – ed apparente – correttezza espositiva, giudizi negativi sulla persona che si mira a mettere in cattiva luce.

Ogni accostamento di notizie vere è lecito, se esso non produce un ulteriore significato che le trascenda e che abbia autonoma attitudine lesiva. Sul giornalista grava l'onere – anche processuale – di dimostrare la bontà del metodo di lavoro usato, la diligenza approntata, la attendibilità delle fonti utilizzate. E' legittimo l'esercizio del diritto di cronaca quando sia riportata la verità oggettiva (o anche solo putativa) purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca dei fatti esposti, che non può ritenersi rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato.

*Cassazione civile, sez. III, n. 11259 del 16 maggio 2007 in [www.legge-e-giustizia.it](http://www.legge-e-giustizia.it)*

**Individuazione del soggetto passivo in caso di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa.**

In tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, non è necessario che il soggetto passivo sia precisamente e specificamente nominato, ma la sua individuazione deve avvenire, in assenza di un esplicito e nominativo richiamo, attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e portata dell'offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili, i quali devono, unitamente agli altri elementi che la vicenda offre, essere valutati complessivamente, di guisa che possa desumersi, con ragionevole certezza, l'inequivoca individuazione dell'offeso. (Fattispecie in cui la S.C. ha considerato identificabili i due magistrati che avevano chiesto il risarcimento del danno per il fatto che l'articolo di stampa faceva riferimento alla sezione penale della Corte di cassazione cui essi appartenevano e che aveva emesso la sentenza oggetto di critica con tenore ritenuto offensivo).

*Cassazione civile, sez. III, 06 agosto 2007, n. 17180 in Giust. civ. Mass. 2007, 7-8*

**Diffamazione col mezzo della stampa. Luogo del commesso reato.**

In tema di reati commessi a mezzo stampa (nella specie, trattavasi del reato di diffamazione), il luogo del commesso reato, rilevante ai fini della determinazione della competenza per territorio, va determinato con riferimento al luogo di prima diffusione dello stampato, di regola coincidente con quello della stampa, nella ragionevole presunzione che, una volta uscito lo stampato dalla tipografia, si verifichi l'immediata possibilità che esso venga letto da terzi e, quindi, la sua diffusione, intesa in senso potenziale. La regola vale anche quando si tratta di quotidiano a diffusione nazionale, ma corredato di edizioni locali non stampate nello stesso luogo di quella principale; in tal caso, però, attesa l'autonomia delle parti e in virtù dell'enunciato criterio dell'immediata diffusione, occorre far riferimento al luogo di stampa dell'edizione per mezzo della quale si è realizzato il reato. Solo eccezionalmente può farsi riferimento al deposito in questura delle copie, e ciò limitatamente al caso in cui la prima diffusione del giornale non coincida con il momento del suo distacco dall'azienda tipografica e si verifichi successivamente, all'atto dell'assemblaggio di parti non autonome (copertina, inserti ecc.) stampate in luoghi diversi.

*Cassazione penale, sez. I, 14 giugno 2007, n. 28454 in Guida al diritto 2007, 38 96*

**Conforme:**

In tema di risarcimento di danno extracontrattuale per lesione del diritto alla reputazione conseguente alla pubblicazione di un art. su stampa periodica, il "forum commissi delicti" si identifica con il luogo in cui il quotidiano è stampato perché in esso la notizia diviene per la prima

volta pubblica, e, quindi, idonea a pregiudicare l'altrui diritto. A tal fine non ha rilevanza che il quotidiano sia stampato in edizioni diverse appositamente teletrasmesse nelle varie zone del territorio nazionale, in quanto il "forum commissi delicti" è quello in cui ha sede la redazione centrale del quotidiano e non quello delle trasmissioni in facsimile delle copie a diffusione regionale, dovendosi seguire un criterio oggettivo unico, quale appunto il luogo in cui è commesso il fatto dannoso e non quello in cui viene percepito dall'interessato il contenuto diffamatorio della notizia e si verifica in concreto il danno. Né rileva, per la diversità del mezzo di diffusione, la differente previsione normativa posta dall'art. 30 della legge n. 223 del 1990, che concerne la diffamazione attuata con il mezzo radiotelevisivo. Pertanto, attesa l'irrilevanza del luogo di stampa e di prima diffusione del supplemento regionale, il convenuto che eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice adito ha l'onere di provare unicamente il luogo di stampa del quotidiano ed eventualmente di teletrasmissione del supplemento.

*Cassazione civile*, sez. III, 25 maggio 2007, n. 12234 in *Giust. civ. Mass. 2007*, 5

### **Caratteri della pubblicazione in ipotesi di diffamazione a mezzo stampa.**

La responsabilità per diffamazione a mezzo stampa, in presenza dei requisiti di legge, sussiste a prescindere dal carattere periodico o meno della pubblicazione che riporti la notizia lesiva dell'altrui reputazione, ed anche ove lo stampato rechi la notazione di "comunicato stampa" o, in mancanza di tale dicitura, anche se la divulgazione di notizie lesive venga effettuata a mezzo di un semplice volantino, purché esso riporti dichiarazioni provenienti da un terzo ed oggettivamente idonee a ledere l'altrui reputazione.

*Cassazione civile*, sez. III, 05 giugno 2007, n. 13089 in *Giust. civ. Mass. 2007*, 6

### **L'elemento soggettivo del reato di diffamazione è il dolo generico.**

Il definire una persona "un po' tarda di intelletto" (nella specie, in un libro) costituisce offesa e dunque può integrare - in mancanza di adeguata causa di giustificazione - il reato di diffamazione, anche se l'agente non aveva la specifica intenzione di offendere, trattandosi di reato connotato da dolo generico.

*Cassazione penale*, sez. V, 07 marzo 2007, n. 18808 in *Guida al diritto 2007*, 25 84

### **Diffamazione a mezzo stampa. Possibilità di chiedere il risarcimento del danno e la comminazione della sanzione pecuniaria ex art. 12 legge 47/1948.**

In tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, premesso che il danno morale non può che essere liquidato con criteri equitativi, sicché la ragione del ricorso a tali criteri è insita nella natura del danno e nella funzione del risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di denaro, che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico, la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 12 legge n. 47 del 1948, aggiuntiva e non sostitutiva del risarcimento del danno stesso, presuppone la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione, sicché non può essere comminata alla società editrice e può essere irrogata nei confronti del direttore responsabile, purché la sua responsabilità sia dichiarata per concorso doloso nel reato di diffamazione e non per omesso controllo colposo della pubblicazione diffamatoria.

*Cassazione civile*, sez. III, 08 agosto 2007, n. 17395 in *Giust. civ. Mass. 2007*, 7-8

### **Sanzione pecuniaria ex art. 12 legge 47/1948 è un'ipotesi eccezionale di pena pecuniaria.**

In riferimento alla diffamazione a mezzo stampa, a norma dell'art. 12 della legge n. 47 del 1948 la persona offesa dal reato può richiedere, oltre al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 c.p., comprensivo sia del danno patrimoniale che del danno non patrimoniale, una somma a titolo di riparazione che non rientra nel risarcimento del danno né costituisce una duplicazione delle voci di danno risarcibile, ma integra una ipotesi eccezionale di pena pecuniaria privata pre-

vista per legge, che come tale può aggiungersi al risarcimento del danno autonomamente liquidato in favore del danneggiato.

*Cassazione civile*, sez. III, 26 giugno 2007, n. 14761 in *Giust. civ. Mass. 2007*, 6

## RESPONSABILITÀ PER OMESSO CONTROLLO

### **Omesso controllo. Figura del direttore responsabile e del vice-direttore.**

In tema di azione di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la responsabilità colposa del direttore del giornale, fondata sulla sua posizione di preminenza che si estrinseca nell'obbligo di controllo e nella facoltà di sostituzione, sussiste se egli ometta il controllo nell'ambito dei poteri volti ad impedire la commissione di fatti diffamatori. Tuttavia, anche se l'interpretazione dell'art. 57 c.p. e della normativa sulla stampa (legge n. 47 del 1948, art. 3) fa ritenere che vi debba essere coincidenza fra la funzione di direttore o vice direttore responsabile e quella di controllo, il direttore che si affianca al direttore responsabile senza sostituirlo o assumerne la funzione non è responsabile per i danni dipendenti dalla pubblicazione di articoli diffamatori, non essendo titolare di quei poteri di controllo e di sostituzione ai quali la legge collega la fattispecie risarcitoria del direttore responsabile.

*Cassazione civile*, sez. III, 08 agosto 2007, n. 17395 in *Giust. civ. Mass. 2007*, 7-8

### **Diffamazione a mezzo stampa e omesso controllo. Responsabilità civile solidale a carico dei colpevoli.**

In tema di responsabilità civile derivante da reato, laddove sia unico il fatto-reato che ha prodotto il danno si applica il principio di cui all'art. 187, comma 2, c.p. che impone la solidarietà nei confronti dei soggetti condannati, mentre laddove il fatto che produca danno sia unico e ne rispondano più persone, anche se per titoli di reato diversi, la solidarietà per gli obblighi civili scaturisce comunque dal più generale principio di cui all'art. 2055 c.c., ove si prevede che se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Da ciò conseguendo che correttamente viene pronunciata condanna solidale al risarcimento dei danni nei confronti del giornalista autore dell'articolo, condannato per il reato di diffamazione a mezzo stampa, e nei confronti del direttore responsabile del giornale che ha consentito che l'articolo venisse pubblicato, condannato per il reato di cui all'art. 57 c.p., giacché in tale evenienza la solidarietà si giustifica, in forza del richiamato art. 2055 c.c., perché alla pubblicazione dell'articolo - fatto unico produttivo di danno - hanno concorso le condotte - commissive e omissive - di due diversi soggetti, pur condannati per titoli diversi di reato.

*Cassazione penale*, sez. V, 18 gennaio 2007, n. 18656 in *Guida al diritto 2007*, 26 94

## B. SEGRETO PROFESSIONALE

### **Diritto del giornalista a non rivelare le sue fonti informative.**

In merito alla lamentata violazione dell'art. 10 della Cedu, la Corte europea ha affermato che il diritto del giornalista a non rivelare le sue fonti informative non può essere considerato come un privilegio da riconoscere o non a seconda del carattere lecito o illecito della fonte, ma costituisce parte della libertà di stampa e deve essere trattato con la massima attenzione. Infatti il diritto dei giornalisti di tacere le proprie fonti non deve essere considerato come un semplice privilegio che può loro essere tolto in funzione della liceità o non liceità delle fonti, ancor più nel caso del ricorrente, dove gli indizi erano vaghi. Pertanto la Corte ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 10 in quanto, anche se i motivi dati dalle corti belghe erano "rilevanti", non potevano essere considerati "sufficienti" per giustificare le ricerche subite dal ricorrente.

*Corte europea dir. uomo*, sez. X, 27 novembre 2007, n. 25575 in *Redazione Giuffrè 2007*

### **Tutela del segreto professionale in sede processuale.**

La diffusione telematica di atti processuali costituisce condizione sufficiente per determinare un'esplorazione della memoria del personal computer di un giornalista allo scopo di individua-



re l'autore del reato di cui all'art. 379 bis c.p., ma tale attività investigativa deve essere condotta in modo da non compromettere il diritto del giornalista alla riservatezza della corrispondenza e delle proprie fonti. Ne consegue che, una volta opposto dal giornalista il segreto professionale ai sensi dell'art. 200 c.p.p., si può procedere a sequestro probatorio della memoria del computer, solo una volta ritenuta l'infondatezza del rilievo e la necessità dell'acquisizione per l'indagine. (Fattispecie in cui il sequestro probatorio era stato annullato in quanto le indagini di Pg avevano già appurato che gli atti processuali erano pervenuti al giornalista da altro giornalista e non da un pubblico ufficiale, per cui il sequestro e la clonazione della memoria effettuato a scopo esplorativo era stato effettuato in violazione delle regole di pertinenzialità del bene al reato e di grave compromissione del diritto alla riservatezza del giornalista).

*Cassazione penale, sez. I, 16 febbraio 2007, n. 25755 in Guida al diritto 2007, 31 57*

### **Sequestro computer del giornalista e segreto professionale.**

L'esigenza di ricerca del testo di un verbale, formato dalla polizia giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale per rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio e coperto da segreto istruttorio, non può rappresentare ragione sufficiente per l'adozione di un provvedimento di sequestro probatorio che, in quanto avente ad oggetto l'intero contenuto del computer in uso a giornalista, non indagata, nonché l'area del server gestita dalla giornalista stessa, assuma in realtà finalità esplorative. La Corte ha precisato che la particolare posizione del destinatario e la conseguente necessità di evitare che l'acquisizione di tutto il materiale informatico posseduto ed inerente alla professione possa determinare indiscriminate ed inutili intrusioni, comportano, da un lato, la necessità che il provvedimento evidenzi e valorizzi lo stretto collegamento tra le res da apprendere ed il reato oggetto di indagini e, dall'altro, la massima cautela nell'utilizzazione degli strumenti della perquisizione e del sequestro onde evitare un sostanziale aggiramento della disciplina posta a garanzia del segreto professionale ed in particolare, a norma dell'art. 256 cod. proc. pen., la possibilità, riconosciuta al giornalista, di consegnare il documento ricercato ovvero di opporre il segreto. (Nella specie, avente ad oggetto un ricorso avverso l'ordinanza con cui il tribunale aveva dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, la richiesta di riesame del decreto di sequestro probatorio, la Corte, pur in presenza di provvedimento che, per essersi risolto nella duplicazione dell'hard disk del computer e della cartella con restituzione degli "originali", non aveva comportato l'asportazione di alcun bene materiale, ha preliminarmente ritenuto sussistente comunque l'interesse del giornalista a far verificare che l'uso del mezzo tendente all'acquisizione della prova fosse avvenuto nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge).

*Cassazione penale, sez. VI, 31 maggio 2007, n. 40380 in*

## **C. LAVORO GIORNALISTICO**

### **Nullità del contratto di lavoro giornalistico subordinato concluso con chi non è iscritto nell'albo dei giornalisti professionisti.**

Il contratto di lavoro giornalistico subordinato concluso con chi non è iscritto nell'albo dei giornalisti professionisti, non è nullo per illiceità della causa o dell'oggetto, bensì per violazione di norma imperativa, con la conseguenza che, ai sensi del comma 1 dell'art. 2126 c.c., la nullità è priva di effetti per il periodo in cui il relativo rapporto ha avuto esecuzione. Tuttavia, l'equiparazione, per tale periodo, del contratto nullo al contratto validamente concluso non comporta l'automatica applicazione della disciplina del secondo al primo, neppure sotto l'aspetto retributivo, essendo in tal caso compito del giudice determinare la giusta retribuzione ai sensi degli art. 36 cost. e 2099 c.c., valutando la qualità e quantità del lavoro prestato ed eventualmente tenendo presente il parametro costituito dalla disciplina retributiva stabilita per un contratto validamente concluso o altri criteri ritenuti più consoni alla fattispecie.

*Cassazione civile, sez. lav., 12 novembre 2007, n. 23472 in Guida al diritto 2007, 49 59*